

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X) .....	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	83
GIUSTIZIA (II) .....	»	87
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	89
FINANZE (VI) .....	»	100
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	137
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	148
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	153
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	158
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	160
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	164
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	193
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	196
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE .....	»	197

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Civici e Innovatori: (CI); Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI; Misto-FARE!-PRI: Misto-FARE!-PRI; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	<i>Pag.</i>	198
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	200
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE .....	»	201
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE .....	»	203
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	204

## COMMISSIONI RIUNITE

### VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	3
ALLEGATO ( <i>Emendamenti</i> ) .....	10

##### SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	5
---	---

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 20 giugno 2017. — Presidenza del presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico Antonello Giacomelli.*

#### La seduta comincia alle 10.15.

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 maggio 2017.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che sono state presentate circa 360 proposte emendative al disegno di legge C. 3012-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Legge annuale per il mercato e la concorrenza » (*vedi allegato*).

Ricorda che il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica e ciò comporta l'applicazione dello specifico regime procedurale previsto per tale tipologia di provvedimenti dall'articolo 123-bis, comma 3-bis, del Regolamento, in particolare per quanto riguarda il regime di ammissibilità per materia delle proposte emendative rispetto al contenuto proprio come definito dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, nonché la necessità che le proposte emendative recanti nuove o maggiori spese o minori entrate siano adeguatamente quantificate e coperte.

Ricorda altresì che, trattandosi di un provvedimento già esaminato in prima lettura dalla Camera e successivamente modificato dal Senato, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, la Camera delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sulle proposte emendative ad esse conseguenti le quali devono essere riferite alle parti di testo modificate dal Senato ovvero presentare con esse un nesso di consequenzialità oggettivo, immediato e diretto, la cui valutazione è effet-

tuata con rigore al fine di non compromettere il principio dell'intangibilità delle parti del testo oggetto di doppia approvazione conforme da parte delle due Camere.

Conseguentemente, non sono ricevibili emendamenti interamente sostitutivi o soppressivi di articoli o commi o porzioni di testo solo parzialmente modificati e che dunque hanno conseguito, anche in parte, una doppia lettura conforme delle due Camere, né emendamenti, comunque formulati (anche come aggiuntivi o sostitutivi) che, anche se riferiti a parti modificate dal Senato, non siano strettamente consequenziali alle modifiche introdotte o incidano su aspetti su cui si è raggiunta la doppia lettura conforme da parte delle due Camere o che risultino comunque con essi incompatibili. Ciò salvo il caso in cui il tenore delle modifiche apportate dal Senato sia tale da aver mutato radicalmente il contenuto complessivo della disposizione.

Comunica pertanto che devono ritenersi irricevibili i seguenti emendamenti: Colletti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, Schullian 1.10, Colletti 1.11, Busin 1.39, Laffranco 1.48, Colletti 1.52 e 1.53, Allasia 1.59 e 1.60, Colletti 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65 e 1.66, Polidori 1.72, Impegno 1.74, Paglia 1.75, Gebhard 1.78 e 1.79, Paolo Nicolò Romano 1.90, Spessotto 1.100 e 1.101, Paolo Nicolò Romano 1.102, 1.103, 1.104 e 1.105, gli identici Giammanco 1.113, Boccadutri 1.114 e Abrignani 1.115, Boccadutri 1.116 e analogo Boccadutri 1.117; Artini 1.120, Crippa 1.121; Polidori 1.122; Crippa 1.125; Paglia 1.126, Segoni 1.134, Polidori 1.141, Baldassarre 1.142, Crippa 1.159, Plangger 1.169 e 1.170, Cristian Iannuzzi 1.179, Crippa 1.183, Pellegrino 1.187, Crippa 1.188, 1.189 e 1.190, Mannino 1.194, Gebhard 1.200, Busin 1.212, 1.213, 1.214, 1.215 e 1.216, Cancellieri 1.219, gli identici Ricciatti 1.220, Paganò 1.221 e Ruocco 1.222; gli identici Ricciatti 1.223 e Ruocco 1.224, Colletti 1.233, Paglia 1.236, Colletti 1.237, Paglia 1.240, Crippa 1.243, Capezzone 1.245, Bonafede 1.246 e Rizzetto 1.247, Bonafede 1.248, Capezzone 1.249, Rizzetto 1.250,

Brandolin 1.251, Crippa 1.252, Segoni 1.264, Baldassarre 1.265 e 1.266, Bechis 1.267, Paglia 1.268, 1.270 e 1.271, Civati 1.285, Ricciatti 1.286 e 1.287, Paglia 1.288, Nesci 1.289, Grillo 1.290, Silvia Giordano 1.291, Grillo 1.292, Plangger 1.294 e 1.295, Colletti 1.296 e 1.297, Paglia 1.298, Turco 1.299, Cristian Iannuzzi 1.303, Turco 1.304, Cristian Iannuzzi 1.305, Abrignani 1.307, Allasia 1.344, Saltamartini 1.354, Allasia 1.355, De Lorenzis 1.356, De Lorenzis 1.357, Rizzetto 1.366.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, nel ricordare che l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea è previsto per il prossimo lunedì 26 giugno, ritiene che, posto il numero contenuto di emendamenti, le Commissioni abbiano la possibilità di esaminarli compiutamente, concludendo l'esame del disegno di legge entro la giornata di giovedì prossimo.

Davide CRIPPA (M5S), nell'auspicare che il Governo possa finalmente condividere con le Commissioni il suo orientamento complessivo sul provvedimento in esame e sull'eventuale posizione della questione di fiducia, esprime perplessità sul giudizio di irricevibilità formulato dalle Presidenze sull'emendamento a sua prima firma 1.159 in materia di *bonus* elettrico, trattandosi di disposizione modificata dal Senato. Preannuncia pertanto l'intenzione di presentare ricorso su alcune proposte emendative da lui presentate dichiarate irricevibili. Più in generale, auspica che sia possibile un esame approfondito nel merito del provvedimento e delle proposte emendative.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, rileva come, nella seduta già convocata per il pomeriggio della giornata odierna, si procederà, anche con l'apporto del Governo, a organizzare il prosieguo dei lavori delle Commissioni nel modo più proficuo e il più possibile condiviso da tutte le forze politiche.

Nel rilevare, inoltre, come la valutazione di irricevibilità di numerosi emen-

damenti si basi sul criterio oggettivo in base al quale sono da considerarsi irricevibili le proposte emendative che intervengano su parti approvate dalla Camera, in prima lettura, e non modificate dal Senato, reputa che, avverso la predetta valutazione di irricevibilità, sussistano ristretti margini per la proposizione di ricorsi.

Davide CRIPPA (M5S) sottolinea come anche la decisione circa la ricevibilità delle proposte emendative sia prerogativa delle Presidenze delle Commissioni. Insiste quindi perché sia riconosciuta la possibilità di presentare ricorsi anche sulle proposte emendative dichiarate irricevibili. Chiede altresì che sia fissato un congruo termine per la presentazione dei ricorsi.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, alla luce della richiesta sollevata dal deputato Crippa, fissa il termine per la presentazione dei ricorsi avverso le dichiarazioni di irricevibilità alle ore 12 della giornata odierna. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.30.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 20 giugno 2017. — Presidenza del presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Antonio Gentile.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che, con riferimento ai ricorsi presentati avverso le dichiarazioni di irricevibilità pronunciate nell'odierna seduta antimeridiana, le Presidenze, effettuato un supplemento di istruttoria, ritengono di confermare l'irricevibilità delle seguenti proposte emendative Allasia 1.59, 1.60, 1.344 e 1.355, Busin 1.212, 1.213, 1.214, 1.215 e 1.216, Crippa 1.125 e 1.159, Crippa 1.252, Saltamartini 1.354, in quanto intervengono su parti non modificate dal Senato ovvero non presentano un nesso di consequenzialità oggettivo, immediato e diretto con le disposizioni modificate dal Senato. Sottolinea che tale criterio – sulla cui applicazione non rileva la circostanza che il testo del provvedimento sia stato riarticolato dal Senato in un unico articolo – esprime un principio di economia procedurale finalizzato a circoscrivere progressivamente, nel passaggio di un progetto di legge da un ramo del Parlamento all'altro, le porzioni di testo assoggettabili a modifiche, al fine di evitare di alimentare un procedimento che potrebbe, diversamente, non avere mai fine.

Davide Crippa (M5S), nel contestare l'esito dei ricorsi, stigmatizza in particolare la conferma dell'irricevibilità del proprio emendamento 1.159, in materia di *bonus* elettrico, il quale presenta un contenuto che a suo giudizio è stato modificato dal Senato anche se in modo marginale. Insiste per una rivalutazione del giudizio di irricevibilità relativamente al proprio emendamento 1.252.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, con riferimento alle considerazioni del deputato Crippa, ribadisce i criteri utilizzati dalle Presidenze per la valutazione dei ricorsi presentati avverso le dichiarazioni di irricevibilità.

Stefano ALLASIA (LNA) esprime perplessità sui giudizi di irricevibilità confermati dalle Presidenze su alcuni emendamenti a sua prima firma o comunque a firma del proprio gruppo. In particolare, segnala l'emendamento Saltamartini 1.354

che riguarda la nota questione dei tassisti già introdotta al Senato.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ribadisce come le dichiarazioni di irricevibilità avverso le quali i gruppi hanno presentato ricorso e le proposte emendative ad esse correlate siano state oggetto di un'ulteriore approfondita valutazione.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, per quanto concerne gli ambiti di competenza della VI Commissione, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate ad eccezione degli identici emendamenti Bargerò 1.67 e Pelillo 1.68, nonché dell'emendamento Pelillo 1.69, di cui propone l'accantonamento.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, per quanto concerne gli ambiti di competenza della X Commissione esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate, ad eccezione degli emendamenti Benamati 1.106, Crippa 1.129, degli identici emendamenti Benamati 1.130, Ricciatti 1.131, Allasia 1.132 e Brunetta 1.133, nonché dell'emendamento Benamati 1.258, di cui propone l'accantonamento. Esprime altresì parere contrario sui restanti emendamenti presentati.

Il sottosegretario di Stato Antonio GENTILE esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Davide CRIPPA (M5S) sollecita il Governo ad una maggiore chiarezza in merito alla possibilità di modificare il provvedimento in esame. Stigmatizza come fino a questo momento non sia stato possibile confrontarsi con il Governo perché assente nella fase di esame preliminare del disegno di legge.

Il sottosegretario Antonio GENTILE, sottolineato che il Governo ha sempre garantito la propria presenza quando necessario, concorda sulla richiesta di accantonamento formulata dai relatori in

merito a disposizioni rilevanti modificate dal Senato, auspicando si possa trovare una soluzione condivisa.

Carlo SIBILIA (M5S), nel ribadire l'esigenza che le Commissioni siano messe nelle condizioni di proseguire i lavori su basi certe, sottolinea la necessità che il Governo esprima in maniera chiara le proprie valutazioni, con particolare riferimento alle proposte emendative accantonate. Giudicherebbe infatti estremamente grave dal punto di vista politico, nonché poco rispettoso del ruolo del Parlamento, se l'Esecutivo continuasse a non chiarire le proprie intenzioni sul prosieguo dell'esame e sul merito degli emendamenti accantonati.

Daniele PESCO (M5S) chiede l'accantonamento anche dell'emendamento Nesci 1.262, evidenziando come esso, modificando il comma 154, introduca una modifica in materia di titoli abilitanti all'esercizio della professione odontoiatrica che risulta sostanzialmente identica a quella contenuta nell'emendamento Benamati 1.258 di cui si propone l'accantonamento.

Stefano ALLASIA (LNA), nel sottolineare la diversità del ruolo e delle prerogative attribuite al Governo, alla maggioranza e all'opposizione, chiede maggiore chiarezza in merito alla possibilità di modificare il provvedimento.

Paolo RUSSO (FI-PdL) chiede se sia possibile modificare e migliorare il testo approvato dal Senato o se, al contrario, le Commissioni siano di fronte ad un testo inemendabile e quindi non vi sia la volontà di svolgere una discussione almeno sulle questioni più delicate emerse a seguito delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

Davide CRIPPA (M5S) ribadisce e stigmatizza l'assenza del Governo durante le sedute di esame del provvedimento fin qui svoltesi, giudicando con sconcerto il fatto che il Governo oggi venga a chiedere



ancora tempo per approfondire questioni ben note. Più in generale, sottolinea la necessità di accantonare ulteriori proposte emendative connesse a quelle di cui si è proposto l'accantonamento. Insiste quindi per conoscere l'orientamento del Governo sull'eventuale emendabilità del testo all'esame, considerate le odierne dichiarazioni del Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, in merito alla impossibilità di modificare il testo in esame.

Michele PELILLO (PD) ricorda che il disegno di legge in esame, sebbene concepito dal legislatore come legge annuale, sia stato oggetto di un lungo dibattito da parte del Parlamento che si protrae da circa due anni. Al riguardo, sottolinea come il testo attualmente all'esame delle Commissioni rappresenti l'esito del lavoro svolto in ambito parlamentare e costituisca un punto di equilibrio e di sintesi che il Governo ritiene di dover difendere, essendo il frutto di un ampio confronto svolto su questioni complesse. In tale quadro, rammenta come la scelta dei relatori di proporre l'accantonamento di taluni emendamenti, riguardanti quattro aspetti specifici contenuti nel provvedimento, derivi dalla decisione di sottoporre al Parlamento alcune questioni rilevanti sulle quali è necessaria un'ulteriore riflessione. Ritiene quindi che, nelle more delle valutazioni che i relatori e l'Esecutivo dovranno svolgere sulle proposte emendative di cui si propone l'accantonamento, le Commissioni possano avviare l'esame sul merito degli emendamenti.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nel ricordare che l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea è previsto per il 26 giugno prossimo e alla luce del dibattito svolto, ritiene si possa procedere all'esame e al voto delle singole proposte emendative sulle quali i relatori e il rappresentante del Governo hanno espresso i propri pareri, rimandando alla seduta già convocata per la giornata di domani l'esame degli emendamenti di cui si propone l'accantonamento.

Stefano ALLASIA (LNA), nel condividere le considerazioni svolte dal collega Crippa, segnala che, secondo fonti di stampa, il Ministro Calenda avrebbe annunciato l'approvazione senza modifiche del provvedimento. Ritiene quindi che occorra maggiore coordinamento tra la maggioranza e il Governo in tutte le sue componenti e non crede che in questa fase sia utile proseguire oltre nella seduta di oggi data anche l'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea.

Carlo SIBILIA (M5S), con riferimento agli interventi del deputato Pelillo e della Presidenza sull'organizzazione dei lavori, nell'esprimere la disponibilità del proprio gruppo a proseguire nella discussione sulle disposizioni contenute nel disegno di legge, ribadisce la richiesta che il Governo chiarisca la propria posizione, con particolare riguardo alle proposte emendative di cui si propone l'accantonamento. Ritiene infatti che sarebbe poco rispettoso del ruolo dei parlamentari decidere di procedere rapidamente al voto, prima che il Governo e la maggioranza abbiano espresso compiutamente le proprie valutazioni.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ritiene che le Commissioni debbano proseguire i propri lavori nel modo più proficuo; in tal senso propone di passare all'esame delle proposte emendative sulle quali i relatori e il Governo hanno già espresso i propri pareri per giungere fino all'emendamento Polidori 1.58.

Le Commissioni concordano.

Cristina BARGERO (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.7.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Polidori 1.8 e Sottanelli 1.9, nonché l'emendamento Sandra Savino 1.12.

Paolo RUSSO (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.13, sottolinea come la questione della scontistica delle tariffe assicurative per gli au-

tomobilisti virtuosi non rientri tra le quattro questioni che il Partito Democratico intende affrontare. Nel raccomandare una diversa valutazione di tale emendamento, invita quindi la maggioranza ed il Governo ad ampliare il novero delle questioni rilevanti sulle quali aprire un confronto costruttivo.

Daniele PESCO (M5S) ritiene che il quesito sollevato dai colleghi già intervenuti sia meritevole di attenzione e che sia opportuno prendere in considerazione anche ulteriori emendamenti che affrontano le medesime questioni degli emendamenti già accantonati. In particolare, sottolinea come il tema delle tariffe da applicare agli automobilisti virtuosi sia assai rilevante dal momento che le spese per l'assicurazione dell'RC Auto rappresentano una voce importante del bilancio familiare.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sollecita il Partito Democratico ad un atteggiamento più coerente sul tema delle assicurazioni ed in particolare sulla questione dei premi per gli automobilisti virtuosi. Ricorda in proposito le dichiarazioni dei colleghi Fregolent e Impegno quando, nel corso della prima lettura, furono approvate disposizioni ad essi favorevoli successivamente modificate dal Senato in senso peggiorativo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Russo 1.13.

Carlo SIBILIA (M5S) dichiara che i componenti del gruppo M5S della Commissione Finanze intendono sottoscrivere l'emendamento Impegno 1.31 auspicando che sul tema della equiparazione del premio per gli automobilisti virtuosi su tutto il territorio nazionale si possa creare una maggioranza allargata e che i relatori e il Governo possano quindi modificare il loro orientamento contrario.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Russo 1.14, 1.15, 1.16 e 1.17.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sull'emendamento Russo 1.18, segnala specifiche criticità in merito alla lista delle province a maggior tasso di sinistrosità, norma la cui portata andrebbe meglio chiarita anche con riferimento all'identificazione delle tariffe da praticare in tali aree. Per queste ragioni, ritiene sarebbe più opportuno accantonare tutti gli emendamenti presentati che si riferiscono a tale argomento.

Le Commissioni con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Russo 1.18, Paglia 1.19 e 1.20, Quaranta 1.21, Paglia 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26 e 1.27.

Stefano ALLASIA (LNA), illustra le finalità del proprio emendamento 1.28, evidenziando l'importanza di garantire che l'applicabilità degli sconti obbligatori sia prevista a parità di condizioni del territorio.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Allasia 1.28 e 1.29, nonché Paglia 1.30.

Leonardo IMPEGNO (PD) illustra il proprio emendamento 1.31, volto a porre rimedio alla grave disparità di trattamento, in termini di premi assicurativi, posta in essere dalle compagnie assicurative in danno dei consumatori residenti in alcune aree del Paese. Nel sottolineare come il disegno di legge non contenga alcuna misura di carattere premiale a vantaggio dei soggetti virtuosi né disposizioni volte a scoraggiare i comportamenti scorretti da parte degli assicurati, sottolinea come la sua proposta intenda eliminare le predette sperequazioni.

Chiede quindi alla maggioranza e al Governo di svolgere un'ulteriore valutazione sul suo emendamento 1.31, ricordando come sulla questione, nel corso dell'esame alla Camera in prima lettura, si fosse giunti a una soluzione equilibrata, frutto della mediazione tra tutte le forze politiche. Al riguardo sottolinea come, nel corso dell'esame al Senato, sia stata introdotta una disposizione che costituisce



un timido passo in avanti in tale direzione, prevedendo che l'IVASS debba definire i criteri e le modalità per la determinazione, da parte delle imprese di assicurazione, di uno sconto aggiuntivo da applicare ai soggetti residenti nelle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato che abbiano tenuto comportamenti virtuosi alla guida a che installino la scatola nera.

Pur condividendo l'esigenza di concludere l'*iter* del provvedimento in esame, che interviene in materia di concorrenza in molteplici settori, auspica possa essere trovata un'adeguata soluzione alla questione posta, anche attraverso un diverso atto normativo; in tale ambito, dichiara inoltre l'intenzione di sottoscrivere l'emendamento Bruno Bossio 1.38, concernente la medesima questione, di cui raccomanda l'approvazione.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) stigmatizza le dichiarazioni rese agli organi di stampa dal Ministro Calenda, il quale ha anticipato l'intenzione del Governo di intervenire sulle questioni in esame attraverso altri atti normativi. Stigmatizza altresì il comportamento del PD e della maggioranza, i quali dimostrano di voler tutelare gli interessi delle società di assicurazione anziché farsi carico delle esigenze dei consumatori.

Paolo RUSSO (FI-PdL) si dichiara favorevole all'accantonamento dell'emendamento Impegno 1.31, pur evidenziando come, sulla medesima questione, appaia preferibile la soluzione proposta dall'emendamento Bruno Bossio 1.38, che intende introdurre disposizioni analoghe a quelle approvate in prima lettura alla Camera in tema di percentuali di sconto da applicare ai contratti RC auto stipulati dai residenti nelle regioni con costo medio del premio superiore alla media nazionale,

che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo di cinque anni e abbiano installato sul proprio veicolo la scatola nera. Al riguardo, non comprende l'atteggiamento del Partito Democratico, il quale sembra non voler lasciare aperta la possibilità di una soluzione di tale delicata questione; chiede quindi un'ulteriore riflessione, auspicando l'accantonamento delle proposte emendative riferite a tale tema, tra le quali cita l'emendamento Impegno 1.31, in esame, e il successivo emendamento Bruno Bossio 1.38.

Leonardo IMPEGNO (PD) si dichiara disponibile a ritirare il proprio emendamento 1.31, qualora venisse disposto l'accantonamento dell'emendamento Bruno Bossio 1.38, vertente sulla medesima questione.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, conferma il parere contrario dei relatori sull'emendamento Bruno Bossio 1.38. Nel ricordare il lungo iter parlamentare del provvedimento ribadisce i pareri già espressi sulle proposte emendative, segnalando come le richieste di accantonamento riguardino emendamenti di carattere trasversale, relativi a questioni importanti già oggetto di approfondimento al Senato, sui quali il Governo svolgerà un'ulteriore riflessione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Impegno 1.31.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire ed essendo imminente l'inizio delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

ALLEGATO

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza  
(C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).**

**EMENDAMENTI**

ART. 1, comma 1

(Ex ART. 1.)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-*bis*. All'articolo 130 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Al fine di incentivare la concorrenza nel settore assicurativo, le imprese di assicurazione, non collegate con o controllate da altre imprese di assicurazione già autorizzate, che ricevono dall'IVASS l'autorizzazione all'attività assicurativa per responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), sono esentate per due anni dall'inizio dell'attività dall'applicazione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132 qualora offrano prodotti assicurativi rivolti a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo ».

1-*ter*. Al fine di diminuire gli importi dei premi dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, di seguito denominata « Rc auto », di aumentare la concorrenza e di diminuire la concentrazione in poche imprese, a decorrere dal terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna impresa di assicurazione, anche attraverso imprese controllate, marchi e portafogli assicurativi,

può raccogliere fino a un massimo del 20 per cento del totale dei premi della Rc auto su base provinciale, aumentando al 30 per cento nel primo anno di applicazione del presente comma. La riduzione deve avvenire mediante cessione di quote di portafoglio o mediante cessione di rami d'azienda, società o marchi minori controllati. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni trasmettono, ogni sei mesi, alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sul grado di concentrazione del mercato della Rc auto in Italia, suddiviso su base provinciale e regionale.

1-*quater*. La disposizione del comma 1-*ter* si applica dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 1. Colletti, Vallasca, Sibilia, Crippa, Cancellieri, Della Valle, Fantinati, Da Villa.

**(Irricevibile)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo ad una determinata rivista. Per tutti i contratti, per quelli in corso alla prima scadenza, il valore di riferimento dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo simile desunto da siti internet e, in via

non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico dovrà tenere comunque conto delle spese figurative di reimmatricolazione e FRAM.

1-ter. Fermo il divieto di cui alla normativa di cui al presente codice è comunque nulla ogni pattuizione che vieti la cedibilità del credito a soggetti che si rendano cessionari di crediti comunque inerenti l'attività svolta.

**1. 2.** Colletti, Pesco, Vallascas.

**(Irricevibile)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. È fatto obbligo alle imprese di assicurazione di garantire, oltre al contratto base, anche l'offerta di polizza RC auto con franchigia con sconto proporzionale alla minore incidenza sul premio del minore costo medio per sinistro valutato secondo gli ordinari criteri attuariali. Il contratto potrà essere perfezionato con il deposito da parte dell'assicurato della franchigia, rivalutabile al tasso di inflazione determinato dagli indici ISTAT.

1-ter. È fatto obbligo da parte delle Imprese di assicurazioni non dirette, per la trattazione e la liquidazione dei sinistri ove risultano lesioni valutate oltre il 9 per cento di invalidità, di dotarsi di ispettorati sinistri o punti di contatto aperti al pubblico su base regionale. In caso di inadempienza da parte della compagnia assicuratrice potranno essere comminate sanzioni da parte dell'IVASS per un importo da euro 10.000 fino a euro 150.000. ».

**1. 3.** Colletti, Vallascas, Crippa, Cancelleri, Della Valle, Da Villa, Fantinati.

**(Irricevibile)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto

legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

« 2-quater. È facoltà dell'assicurato, decorso un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto senza oneri, spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, con raccomandata o equipollente che ne comprovino la ricezione. Il diritto di recesso è indicato in polizza, sull'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente articolo, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativo al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta, in caso di ritardo saranno dovuti oltre agli interessi legali gli interessi moratori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolute dal nuovo assicuratore per la RC auto che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza RC auto. ».

**1. 4.** Colletti, Vallascas, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Cancelleri.

**(Irricevibile)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

« 2-quater. Tutti i contratti di assicurazione prevedono la facoltà per l'assicurato, in caso di danno garantito dal contratto, di scegliere il riparatore delle cui prestazioni avvalersi. Questa facoltà deve essere chiarita nelle condizioni generali di polizza e indicata all'atto della denuncia di sinistro. L'obbligo di cui al periodo precedente si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla entrata in vigore della presente

norma così come all'atto del rinnovo dei contratti in corso per i quali l'informazione deve essere data sull'avviso di scadenza annuale o sulla quietanza di pagamento del premio. ».

**1. 5.** Colletti, Vallascas, Da Villa, Cancelleri, Crippa, Fantinati, Della Valle.

**(Irricevibile)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. All'articolo 130 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Al fine di incentivare la concorrenza nel settore assicurativo, le nuove imprese di assicurazione che ricevono dall'IVASS l'autorizzazione all'attività assicurativa per responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), sono esentate per tre anni dall'inizio dell'attività dall'applicazione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132 qualora offrano prodotti assicurativi rivolti a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo. ».

**1. 6.** Colletti, Pesco, Vallascas, Da Villa, Fantinati, Cancelleri, Della Valle, Crippa.

**(Irricevibile)**

ART. 1, commi 2-5

(*Ex* ART. 2.)

*Al comma 2, capoverso comma 1-ter, sopprimere l'ultimo periodo.*

**1. 7.** Bargero.

*Al comma 2, capoverso comma 1-ter, dopo le parole: al potenziale contraente aggiungere le seguenti: che abbia reiterato la precedente proposta, se dispongono, tramite banche dati, delle informazioni*

aggiornate, necessarie e sufficienti per poter accettare la proposta assicurativa.

**\*1. 8.** Polidori.

*Al comma 2, capoverso comma 1-ter, dopo le parole: al potenziale contraente aggiungere le seguenti: che abbia reiterato la precedente proposta, se dispongono, tramite banche dati, delle informazioni aggiornate, necessarie e sufficienti per poter accettare la proposta assicurativa.*

**\*1. 9.** Sottanelli.

*Al comma 2, dopo il capoverso comma 1-ter aggiungere il seguente:*

1-*quater*. In caso di accettazione delle proposte di cui al comma 1-*bis*, le imprese di assicurazione sono tenute a risarcire i danni assicurati anche quando le informazioni fornite dal contraente, verificabili a norma del comma 1-*ter*, non siano corrette o veritiere, salvo il dolo del proponente.

**1. 10.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

**(Irricevibile)**

ART. 1, commi 6-11

(*Ex* ART. 3.)

*Al comma 6, capoverso ART. 132-ter, comma 1, premettere le parole: Fatta salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui alla normativa di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,.*

**1. 11.** Colletti, Pesco, Vallascas, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Cancelleri.

**(Irricevibile)**

*Al comma 6, capoverso « ART. 132-ter » sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8.*

*Conseguentemente aggiungere il seguente comma:*

2. Lo sconto di cui al comma 1 non può essere inferiore a una percentuale determinata dall'IVASS sulla base del prezzo della polizza altrimenti applicato. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. La percentuale di cui al primo periodo è maggiorata per le regioni a maggiore tasso di sinistrosità. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione.

**1. 12.** Sandra Savino, Laffranco.

*Al comma 6, capoverso ART. 132-ter, sostituire i commi da 2 a 11 con i seguenti:*

2. Le imprese di assicurazione sono tenute in sede di rinnovo del contratto, in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente negli ultimi cinque anni ed in presenza di strumentazione denominata scatola nera o similare, a garantire uno sconto pari alla differenza tra la tariffa praticata in quell'area geografica come risultante dalla classe universale di rischio e la media tra tutte le tariffe italiane nella medesima classe di rischio.

3. La non osservanza da parte delle imprese di assicurazione dell'obbligo di cui al precedente comma comporta una sanzione pecuniaria per singolo contratto da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro e la stipula del contratto con tariffa automaticamente ridotta.

**1. 13.** Russo, Carfagna, De Girolamo, Sarro.

*Al comma 6, capoverso ART. 132-ter, sostituire i commi da 2 a 11 con i seguenti:*

2. Le imprese di assicurazione sono tenute in sede di rinnovo del contratto, in

assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente negli ultimi cinque anni ed in presenza di strumentazione denominata scatola nera o similari, a garantire uno sconto pari alla differenza tra la tariffa praticata in quell'area geografica come risultante dalla classe universale di rischio e la media tra le cinque tariffe italiane più basse, nella medesima classe di rischio.

3. La non osservanza da parte delle imprese di assicurazione dell'obbligo di cui al precedente comma comporta una sanzione pecuniaria per singolo contratto da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro e la stipula del contratto con tariffa automaticamente ridotta.

**1. 14.** Russo, Carfagna, De Girolamo, Sarro.

*Al comma 6, capoverso ART. 132-ter, sostituire i commi da 2 a 11 con i seguenti:*

2. Le imprese di assicurazione sono tenute in sede di rinnovo del contratto, in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente nell'ultimo triennio ed in presenza di strumentazione denominata scatola nera o similare, a garantire uno sconto pari a tre quinti della differenza tra la tariffa praticata in quell'area geografica come risultante dalla classe universale di rischio e la media tra tutte le tariffe italiane nella medesima classe di rischio.

3. La non osservanza da parte delle imprese di assicurazione dell'obbligo di cui al precedente comma comporta una sanzione pecuniaria per singolo contratto da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro e la stipula del contratto con tariffa automaticamente ridotta.

**1. 15.** Russo, Carfagna, De Girolamo, Sarro.

*Al comma 6, capoverso ART. 132-ter, sostituire i commi da 2 a 11 con i seguenti:*



2. Le imprese di assicurazione sono tenute in sede di rinnovo del contratto, in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente nell'ultimo triennio ed in presenza di strumentazione denominata scatola nera o similari, a garantire uno sconto pari a tre quinti della differenza tra la tariffa praticata in quell'area geografica come risultante dalla classe universale di rischio e la media tra le cinque tariffe italiane più basse, nella medesima classe di rischio.

3. La non osservanza da parte delle imprese di assicurazione dell'obbligo di cui al precedente comma comporta una sanzione pecuniaria per singolo contratto da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro e la stipula del contratto con tariffa automaticamente ridotta.

**1. 16.** Russo, Carfagna, De Girolamo, Sarro.

*Al comma 6, capoverso ART. 132-ter, sostituire i commi da 2 a 11 con i seguenti:*

2. Le imprese di assicurazione sono tenute in sede di rinnovo del contratto, in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente nell'ultimo anno ed in presenza di strumentazione denominata scatola nera o similare, a garantire uno sconto pari ad un quinto della differenza tra la tariffa praticata in quell'area geografica come risultante dalla classe universale di rischio e la media tra tutte le tariffe italiane nella medesima classe di rischio in aree omogenee.

3. La non osservanza da parte delle imprese di assicurazione dell'obbligo di cui al precedente comma comporta una sanzione pecuniaria per singolo contratto da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro e la stipula del contratto con tariffa automaticamente ridotta.

**1. 17.** Russo, Carfagna, De Girolamo, Sarro.

*Al comma 6, capoverso ART. 132-ter sostituire i commi da 2 a 11 con i seguenti:*

2. Le imprese di assicurazione sono tenute in sede di rinnovo del contratto, in

assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente nell'ultimo anno e in presenza di strumentazione denominata scatola nera o similari, a garantire uno sconto pari ad un quinto della differenza tra la tariffa praticata in quell'area geografica come risultante dalla classe universale di rischio e la media tra le cinque tariffe italiane più basse, nella medesima classe di rischio.

3. La non osservanza da parte delle imprese di assicurazione dell'obbligo di cui al precedente comma comporta una sanzione pecuniaria per singolo contratto da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro e la stipula del contratto con tariffa automaticamente ridotta.

**1. 18.** Russo, Carfagna, De Girolamo, Sarro.

*Al comma 6, capoverso « ART. 132-ter », comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: L'IVASS, con proprio regolamento, definisce criteri e modalità per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto di cui al comma 1 e ne monitora e verifica la corretta applicazione nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio.*

**1. 19.** Paglia, Civati.

*Al comma 6, capoverso « ART. 132-ter » comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio.*

**1. 20.** Paglia, Civati.

*Al comma 6, capoverso articolo 132-ter, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sconto significativo con le seguenti: sconto minimo del 20 per cento.*

**1. 21.** Quaranta, Ricciatti, Ferrara, Zoggia.



*Al comma 6, capoverso ART. 132-ter, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: alla clientela inserire le seguenti: , non inferiore ad una percentuale minima determinata dall'IVASS stesso sulla base del prezzo della polizza altrimenti applicato.,*

**1. 22.** Paglia, Civati.

*Al comma 6, capoverso ART. 132-ter, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: alla clientela inserire le seguenti: , non inferiore al 25 per cento del prezzo della polizza altrimenti applicato.,*

**1. 23.** Paglia, Civati.

*Al comma 6 , capoverso ART. 132-ter, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: a maggiore tasso di sinistrosità e.*

*Conseguentemente, sostituire il capoverso comma 4 con il seguente: 4. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.*

**1. 24.** Paglia, Civati.

*Al comma 6, capoverso ART. 132-ter, capoverso 3, sopprimere le parole: a maggiore tasso di sinistrosità e.*

**1. 25.** Paglia, Civati.

*Al comma 6, capoverso ART. 132-ter, sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, l'Ivass stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.

**1. 26.** Paglia, Civati.

*Al comma 6, capoverso ART. 132-ter, comma 4, sostituire le parole: e di quelli praticati nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito definisce, altresì, i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno, con le seguenti: definisce una percentuale minima di.*

**1. 27.** Paglia, Civati.

*Al comma 6, capoverso ART. 132-ter, comma 4, dopo le parole: e collocati nella medesima classe di merito, inserire le seguenti: a parità di condizioni del territorio.,*

**1. 28.** Allasia, Busin.

Al comma 6, capoverso ART. 132-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 sopprimere le parole: « e significativo »;

b) al comma 7 sopprimere le parole: « significativo e »;

**1. 29.** Allasia, Busin.

Al comma 6, capoverso ART. 132-ter, al comma 4, dopo le parole: praticato ai sensi del comma 2, inserire le seguenti: e non inferiore ad una percentuale minima determinata dall'IVASS stesso sulla base del prezzo della polizza altrimenti applicato.

**1. 30.** Paglia, Civati.

Al comma 6, capoverso ART. 132-ter, comma 4 inserire infine, i seguenti periodi: Lo sconto, di cui al presente comma, deve portare all'equiparazione del premio, per coloro che abbiano le medesime caratteristiche soggettive e siano collocati nelle medesime classe di merito, tra gli assicurati di cui al comma 3 e quelli delle regioni a più bassa sinistrosità, e dopo il comma 4 inserire il seguente: 4-bis. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di offrire tariffe diverse a parità di parametri territoriali e personali, ogni impresa di assicurazione offre un unico tariffario per tutta la propria rete di vendita. Eventuali sconti sui premi assicurativi sono determinati a livello nazionale e sono offerti nella stessa misura in tutta la rete di vendita. Il comma 2-ter dell'articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è abrogato.

**1. 31.** Impegno, Bruno Bossio, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilìa, Villarosa.

Al comma 6, capoverso ART. 132-ter, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I maggiori oneri sostenuti dalle imprese di assicurazione in applicazione del precedente periodo non devono comportare un aumento delle tariffe a carico

degli assicurati ubicati nelle province a minore tasso di sinistrosità.

**1. 32.** Allasia, Busin.

Dopo il comma 6, capoverso 132-ter, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui al comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile ad un assicurato, con le medesime caratteristiche oggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.

**1. 38.** Bruno Bossio, Impegno.

Al comma 6, capoverso ART. 132-ter, al comma 5, lettera b), sostituire le parole: da specifiche evidenze sui differenziali di rischio, con le seguenti: da responsabilità individuali del singolo conducente.

**1. 33.** Paglia, Civati.

Al comma 6, capoverso ART. 132-ter, al capoverso 5, lettera b), dopo le parole: da specifiche evidenze sui differenziali di rischio inserire le seguenti: connesse con responsabilità individuali del singolo conducente.

**1. 34.** Paglia, Civati.

Al comma 6, capoverso ART. 132-ter, comma 8, dopo le parole: l'entità degli sconti effettuati in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7 aggiungere le seguenti: nonché le eventuali sanzioni all'impresa ai sensi del punto 11.

**1. 35.** Paglia, Civati.

Al comma 6, capoverso ART. 132-ter, al comma 12 sopprimere la parola: funzionamento.

**1. 36.** Sottanelli.

Al comma 6, capoverso ART. 132-ter, comma 12, dopo la parola: funzionamento, aggiungere le seguenti: e di richiamo periodico della vettura sulla quale è stata installata la scatola nera al fine di testarne l'integrità e la perfetta efficienza di rilevazione,.

**1. 37.** Paglia, Civati.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. È facoltà dell'assicurato, decorso un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto senza oneri, spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, con raccomandata o equipollente che ne comprovi la ricezione. Il diritto di recesso è indicato in polizza, sull'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente articolo, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativo al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta, in caso di ritardo saranno dovuti oltre agli interessi legali gli interessi moratori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolute dal nuovo assicuratore per la RC auto che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si

estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza RC auto.

**1. 39.** Busin, Allasia.

**(Irricevibile)**

ART. 1, commi 12-13

(Ex articolo 4)

Sopprimere i commi 12 e 13.

**1. 40.** Polidori, Sandra Savino.

Al comma 12, sostituire le parole: all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo, con le seguenti: nell'ipotesi di invarianza della tariffa applicata, all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo,.

**1. 41.** Polidori, Sandra Savino.

Sopprimere il comma 13.

**\*1. 42.** Polidori, Sandra Savino.

Sopprimere il comma 13.

**\*1. 43.** Abrignani.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comma 1, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 200.000 ».

13-bis. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di differenziare la progressione e l'attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa, ovvero in base a parametri che ostacolano la mobilità tra diverse imprese di assicurazione. In particolare, le imprese di assicurazione de-

vono garantire al soggetto che stipula il nuovo contratto, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio».

13-ter. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«3. Per i contratti di assicurazione riguardanti la circolazione di veicoli a motore, al raggiungimento della classe di merito 3, ovvero al compimento del settimo anno di assicurazione senza applicazione di *malus* in caso di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 134, comma 4-bis, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione di applicare la tariffa minima nazionale».

1. 44. Colletti, Vallascas, Della Valle, Da Villa, Fantinati, Crippa, Cancelleri.

*Al comma 13, capoverso 1-bis, inserire, in fine, il seguente periodo:* Le imprese di assicurazione, a parità di condizioni di rischio territoriale provinciale, tra aree omogenee, sono tenute a garantire in sede di prima stipula o di rinnovo contrattuale identiche offerte tariffarie. Le compagnie di assicurazione, a parità di condizioni di rischio territoriale provinciale, tra aree omogenee, sono tenute a garantire in sede di prima stipula o di rinnovo contrattuale identiche offerte tariffarie.

1. 45. Russo, Carfagna, De Girolamo, Sarro.

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

13-bis. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«3. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di variare ovvero differenziare le formule tariffarie ovvero il premio

assicurativo in base alla residenza o al domicilio dell'assicurato o del proprietario del veicolo».

1. 46. Colletti, Vallascas, Crippa, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Cancelleri.

ART. 1, comma 15

(Ex ART. 6)

*Sopprimere il comma 15.*

1. 47. Laffranco.

*Al comma 15, sopprimere i capoversi commi 3-bis e 3-ter.*

1. 48. Laffranco.

**(Irricevibile)**

*Al comma 15 capoverso 3-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* L'indicazione dei testimoni può in ogni caso avvenire al momento dell'invito alla stipula della negoziazione assistita.

1. 49. Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilìa, Villarosa.

ART. 1, comma 16

(Ex ART. 7)

*Dopo il comma 16 inserire il seguente:*

16-bis. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della

presente legge, l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.

1. **50.** Russo, Carfagna, De Girolamo, Sarro.

*Dopo il comma 16 inserire il seguente:*

16-bis. Per i contraenti residenti nelle province con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo cosiddetto « scatola nera » o similari, l'Ivass stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province, omogenee per parametri territoriali con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.

1. **51.** Russo, Carfagna, De Girolamo, Sarro.

ART. 1, commi 17-19

(Ex ART. 8)

*Dopo il comma 19 inserire il seguente:*

19-bis. Al capo III del titolo X del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come da ultimo modificato dalla presente legge, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

ART. 142-quater.

*(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).*

1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale ed è inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185 del presente codice.

2. Le clausole dirette a escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

ART. 142-quinquies.

*(Tracciabilità della riparazione, riparazione in sicurezza e revisione del veicolo).*

1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la tutela ambientale, il proprietario del veicolo danneggiato da un sinistro causato dalla circolazione stradale è tenuto a ripararlo nel caso in cui lo stesso abbia riportato danni a elementi strutturali e a sistemi, organi, impianti, dispositivi, equipaggiamenti o componenti meccanici, elettrici o elettronici, che sono sottoposti alle operazioni di revisione periodica previste dall'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

2. Entro i termini prescritti dall'articolo 148, nei quali l'impresa di assicurazione deve proporre congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero comunicare specificamente i motivi per i quali non ritiene di formularla, il danneggiato ha facoltà di



comunicare all'impresa la volontà di non procedere alla riparazione del proprio veicolo. In tale caso, mantiene il diritto al risarcimento da parte dell'impresa di assicurazione, previa presentazione della copia del certificato di avvenuta demolizione del veicolo.

3. Entro sessanta giorni dalla, riparazione avvenuta ai sensi del comma 1, il danneggiato è tenuto a sottoporre il veicolo a riparazione singola al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità e inquinamento prescritti, fornendo all'impresa di assicurazione copia della certificazione attestante l'esito favorevole. In mancanza, l'impresa di assicurazione è tenuta a segnalare la mancata revisione al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i provvedimenti di competenza.

4. In caso di trasferimento di proprietà del veicolo danneggiato, gli obblighi previsti dai commi 1 e 3 si trasferiscono in capo al nuovo proprietario.

ART. 142-*sexies*.

*(Riparazione in conformità alle prescrizioni tecniche del costruttore. Garanzie).*

1. La riparazione deve essere eseguita conformemente alle prescrizioni tecniche fornite dal costruttore, fermo restando l'obbligo delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione di prestare le garanzie di cui all'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, in ordine agli interventi effettuati e alla relativa qualità. A tale fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce le garanzie di cui al predetto articolo 11.

ART. 142-*septies*.

*(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).*

1. Il danneggiato ha il diritto di conseguire la reintegrazione in forma speci-

fica da parte dell'impresa di assicurazione che provvede al risarcimento mediante liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.

3. Le clausole dirette a escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, in quanto dirette a imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

4. La somma è liquidata direttamente al danneggiato qualora questi effettui la riparazione del veicolo avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.

5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. L'impresa di assicurazione ne invia una copia in formato elettronico alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

ART. 142-*octies*.

*(Risarcimento integrale dei danni subiti).*

1. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro, compresi gli oneri e i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al fermo tecnico del



veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché alle eventuali demolizione e reimmatricolazione del veicolo ».

- 1. 52.** Colletti, Vallascas, Crippa, Fantinatti, Della Valle, Da Villa, Cancelleri.

**(Irricevibile)**

*Dopo il comma 19 inserire il seguente:*

19-bis. L'articolo 141 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

« ART. 141.

*(Risarcimento del terzo trasportato).*

1. Il terzo trasportato ha sempre facoltà di esercitare l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro medesimo, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato ha facoltà di promuovere nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148 o, alternativamente, di rivolgere in qualsiasi momento richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione del responsabile civile.

3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento, ove esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, è soggetta ai termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, ri-

conoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.

4. L'impresa di assicurazione del vettore che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile ».

- 1. 53.** Colletti, Vallascas, Crippa, Della Valle, Da Villa, Cancelleri, Fantinatti.

**(Irricevibile)**

ART. 1, commi 21-23

*(Ex ART. 10)*

*Sopprimere il comma 22.*

- 1. 54.** Colletti, Vallascas, Crippa, Da Villa, Fantinatti, Della Valle, Cancelleri.

*Sostituire il comma 22 con il seguente:*

22. Al comma 1 dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno viene risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e reimmatricolazione e tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale viene determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo simile desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore ».

- 1. 55.** Colletti, Pesco, Vallascas, Crippa, Da Villa, Della Valle, Cancelleri.

*Sostituire il comma 22 con il seguente:*

22. All'articolo 148 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,

n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « quaranta » e la parola: « trenta » è sostituita dalla seguente: « venti »;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno è risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto dell'utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e di reimmatricolazione nonché della tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale è determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore ».

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta, e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato le necessarie integrazioni. In tal caso, i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi »;

c) al comma 10, dopo la parola: « interessi », sono inserite le seguenti: « o quando non sia effettuata alcuna offerta, ».

**1. 56.** Colletti, Vallascas, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Cancelleri.

*Sostituire il comma 22 con il seguente:*

22. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare

un'offerta, e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato le necessarie integrazioni. In tale caso, i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi »;

b) al comma 10, dopo la parola: « interessi, » sono inserite le seguenti: « o quando non sia formulata alcuna offerta, »;

c) è aggiunto in fine il seguente comma:

« 12. Le imprese di assicurazione comunicano all'assicurato l'estratto conto dell'avvenuto risarcimento del danno liquidato al danneggiato o agli altri aventi diritto ».

**1. 57.** Colletti, Vallascas, Crippa, Fantinati, Da Villa, Della Valle, Cancelleri.

*Al comma 22, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta.*

**1. 58.** Polidori, Sandra Savino.

*Al comma 22, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti commi:*

« 11-bis. Tutti i contratti di assicurazione devono prevedere espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.

11-ter. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del

decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ».

**1. 59.** Allasia, Busin.

*(Irricevibile)*

*Al comma 22, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo il comma 11, è inserito il seguente:*

« 11-bis. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione incrementato delle spese accessorie.

**1. 60.** Allasia, Busin.

*(Irricevibile)*

*Dopo il comma 22, inserire il seguente:*

22-bis. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che avrà l'obbligo di dare comunicazione all'altra compagnia »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. La richiesta di risarcimento di cui al comma 1 riguarda esclusivamente i danni al veicolo. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli

immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato, come disciplinato dall'articolo 141 ».

**1. 61.** Colletti, Vallascas, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Cancelleri, Crippa.

*(Irricevibile)*

*Dopo il comma 22, inserire il seguente:*

22-bis. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente: « 1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che ha l'obbligo di dare comunicazione all'altra compagnia ».

**1. 62.** Colletti, Pesco, Vallascas, Fantinati, Cancelleri, Crippa, Della Valle, Da Villa.

*(Irricevibile)*

*Dopo il comma 22, inserire il seguente:*

22-bis. Al comma 1 dell'articolo 149 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: « veicolo utilizzato », sono inserite le seguenti: « entro novanta giorni dal verificarsi del sinistro. Decorso tale termine il danneggiato decade dal diritto di utilizzare la procedura di cui al presente articolo ».

**1. 63.** Colletti, Pesco, Vallascas, Crippa, Da Villa, Fantinati, Della Valle, Cancelleri.

*(Irricevibile)*

*Dopo il comma 22, inserire il seguente:*

22-bis. Al comma 1 dell'articolo 149 del codice delle assicurazioni private di cui al

decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la parola: « devono » è sostituita dalla seguente: « possono ».

**1. 64.** Colletti, Vallascas, Crippa, Della Valle, Da Villa, Cancelleri, Fantinati.

**(Irricevibile)**

*Dopo il comma 22, inserire il seguente:*

22-bis. Dopo l'articolo 150-bis del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

« ART. 150-bis.1.

*(Risarcimento in forma specifica).*

1. Nel caso di sinistro verificatosi in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per il quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 149, ove non vi siano state lesioni alle persone, è facoltà del danneggiato richiedere il risarcimento in forma specifica dei danni materiali subiti al veicolo ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile. Al danneggiato, se e in quanto dovuto, compete inoltre il risarcimento delle ulteriori voci di danno quali svalutazione commerciale, fermo tecnico e nolo di eventuale mezzo sostitutivo. Al danneggiato non potranno essere in ogni caso richiesti pagamenti a titolo di franchigia o scoperto.

2. La compagnia, in assenza di responsabilità concorsuale e quando non risulta eccessivamente oneroso ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, risarcisce il danno al veicolo in forma specifica facendo eseguire la riparazione dei danni presso carrozzerie convenzionate.

3. La compagnia risponde dell'operato del proprio prestatore d'opera in solido col medesimo ed è tenuta a fornire, sempre in solido con il proprio riparatore fiduciario, ulteriore garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni, fermo restando quella di legge per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria.

4. L'assicuratore dovrà fornire al danneggiato, fin dal momento in cui offre la

riparazione in forma specifica, informativa scritta contenente gli estremi dell'impresa di riparazione fiduciaria incaricata di eseguire i lavori. L'informativa al danneggiato deve chiarire le modalità di effettuazione delle riparazioni precisando se le stesse verranno effettuate mediante l'utilizzo di ricambi originali cioè prodotti dalla casa automobilistica o compatibili e, per i danni ai soli lamierati, se ne verrà effettuata la sostituzione o la riparazione, o per il caso di danneggiamenti esterni, se la riparazione avverrà mediante interventi di raddrizzatura a freddo piuttosto che attraverso riverniciatura completa.

5. Al termine dei lavori l'impresa di riparazione fiduciaria emetterà e consegnerà al danneggiato ai fini della garanzia biennale fattura/ricevuta fiscale intestata al danneggiato, con l'indicazione che il pagamento verrà effettuato dalla impresa assicuratrice, con l'analitica indicazione dei lavori svolti che devono corrispondere per qualità a quanto indicato nell'informativa, oltre che con l'indicazione delle ore di manodopera effettuate e dei ricambi utilizzati con la esplicita indicazione dell'utilizzo o meno di materiale marchiato dalla casa madre anziché compatibile.

6. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di utilizzare società d'intermediazione per la riparazione dei veicoli. ».

**1. 65.** Colletti, Vallascas, Crippa, Da Villa, Cancelleri, Della Valle, Fantinati.

**(Irricevibile)**

ART. 1, comma 24

*(Ex articolo 11)*

*Dopo il comma 24, inserire i seguenti:*

24-bis. All'articolo 156 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1 la parola: « direttamente » è soppressa e dopo la parola: « natanti » sono aggiunte le seguenti: « esclusivamente

attraverso l'opera di periti iscritti nel albo di cui all'articolo 157 ».

24-ter. Dopo l'articolo 156 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 è aggiunto il seguente:

ART. 156-bis.

1. Al fine di garantire una maggiore trasparenza nei rapporti fra professionisti ed imprese assicuratrici, è istituita presso l'IVASS una commissione paritetica composta da rappresentanti delle imprese assicurative e da rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei professionisti fiduciari. In caso d'interferenze di carattere extratecnico l'Ivass provvede a diffidare la committenza fatta salva l'applicazione dei procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 319 codice delle assicurazioni. ».

1. **66.** Colletti, Pesco, Vallasca, Crippa, Della Valle, Da Villa, Fantinati, Cancelleri.

**(Irricevibile)**

ART. 1, comma 25

(Ex articolo 12)

*Sostituire il comma 25 con il seguente:*

25. All'articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori ».

\* **1. 67.** Bargerò.

*Sostituire il comma 25 con il seguente:*

25. All'articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori ».

\* **1. 68.** Pelillo, Benamati.

*Al comma 25, sopprimere la lettera a).*

**1. 69.** Pelillo, Benamati.

*Al comma 25, sopprimere le parole da: , sono apportate fino a: tacitamente; b).*

\* **1. 70.** Polidori.

*Al comma 25, sopprimere le parole da: , sono apportate fino a: tacitamente; b).*

\* **1. 71.** Sottanelli.

*Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:*

25-bis. 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i contratti di assicurazione si risolvono automaticamente alla sua scadenza naturale o alla stipulazione di un nuovo contratto con un'altra compagnia e non possono essere tacitamente rinnovati.

**1. 73.** Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.



ART. 1, comma 26  
(Ex articolo 13)

*Al comma 26 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

La lettera *e*) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è integralmente sostituita dal seguente testo: «*e*) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. A tale adempimento corrisponde l'obbligo a contrarre posto a carico delle compagnie di assicurazione. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti. Ai Consigli Nazionali è riconosciuta, altresì, la possibilità di stipulare polizze collettive valide per la generalità degli iscritti, la cui attivazione è subordinata all'accettazione volontaria del singolo professionista. Con successivo decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e i Consigli nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni regolamentate interessate, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni anzidette, sono disciplinate le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti. In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste

di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura ».

**1. 72.** Polidori, Sandra Savino.

**(Irricevibile)**

ART. 1, commi 33-37  
(Ex articolo 15)

*Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:*

**35-bis.** Le sanzioni di cui al comma 35 del presente articolo, erogate dall'IVASS, sono applicate dopo la presentazione dei bilanci consuntivi delle imprese di assicurazione, dell'anno in cui sono state commesse le infrazioni, e non possono incidere sulla determinazione dei premi assicurativi.

**1. 74.** Impegno, Bruno Bossio.

**(Irricevibile)**

ART. 1, commi 38-39  
(Ex articolo 16)

*Al comma 38, lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera *e*), aggiungere le seguenti:

«*f*) sottoscrizione o acquisizione, per un valore pari ad almeno il 2 per cento del valore del proprio patrimonio, di titoli di debito, anche non negoziati, emessi da piccole o medie imprese, anche attraverso operazioni di cartolarizzazioni delle medesime di cui alla legge n. 130 del 1999, o da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che gestiscano titoli emessi dalle stesse, fermi restando i divieti ed i limiti d'investimento definiti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al successivo articolo 6, comma 5-*bis*;

*g)* sottoscrizione o acquisizione di titoli emessi nell'ambito di operazioni di



cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, in misura non inferiore al 2 per cento del proprio patrimonio;»

**1. 75.** Paglia, Civati.

**(Irricevibile)**

*Al comma 38, lettera a), sopprimere le parole:* . In assenza di tale indicazione il conferimento è totale.

**1. 76.** Pesco, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi.

*Al comma 38, lettera a), sostituire le parole:* In assenza di tale indicazione il conferimento è totale *con le seguenti:* In ogni caso, il conferimento in misura superiore al 30 per cento del TFR maturando è ammesso solo previo accordo individuale del lavoratore.

**1. 77.** Pesco, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi.

*Dopo il comma 39 aggiungere i seguenti:*

«39-bis. Salva diversa volontà del lavoratore, quando la contrattazione collettiva o specifiche disposizioni normative disciplinano il versamento a fondi pensione negoziali di categoria operanti su base nazionale di contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tale versamento è effettuato nei confronti dei fondi pensione negoziali territoriali di riferimento, ove esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in caso di lavoratori che non abbiano destinato il proprio TFR alla previdenza complementare. Qualora il lavoratore sia chiamato, dalla disposizione normativa e/o contrattuale, ad esprimere una scelta circa la destinazione del contributo aggiuntivo e non manifesti alcuna volontà, per l'individuazione del fondo si applicano i criteri previsti dall'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, salvo che il lavoratore sia già iscritto ad un fondo pensione negoziale, sia esso nazio-

nale o territoriale, nel qual caso il contributo aggiuntivo affluisce automaticamente alla posizione già in essere.

39-ter. I fondi negoziali territoriali adeguano il proprio ordinamento entro sei mesi dall'entrata in vigore del comma 1. Decorsi sei mesi, i versamenti aggiuntivi sono comunque effettuati secondo quanto stabilito dal comma 1. Entro la predetta data i fondi pensione negoziali nazionali assicurano comunque la portabilità automatica dei flussi contributivi aggiuntivi accantonati con riferimento alle posizioni di lavoratori che già destinano a fondi negoziali territoriali il TFR o contributi ordinari a carico del lavoratore o del datore di lavoro».

**1. 78.** Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

**(Irricevibile)**

*Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:*

39-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Qualora i contratti e gli accordi collettivi di livello nazionale di cui al comma 3, lettera a), prevedano l'adesione dei lavoratori e delle lavoratrici ad uno specifico fondo integrativo nazionale, con accordi territoriali o aziendali può essere prevista la possibilità degli stessi di aderire ad un altro fondo integrativo individuato dagli accordi medesimi, purché con prestazioni non inferiori a quelle originariamente previste.».

**1. 79.** Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

**(Irricevibile)**

ART. 1, commi 41-44

(*Ex* articolo 18).

*Al comma 41, sopprimere la lettera a).*

**1. 80.** Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cancelleri, Crippa,

Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibia, Villarosa.

*Al comma 41, lettera a), sostituire le parole: ovvero ai con le seguenti: ivi inclusi i.*

**\*1. 81.** Giammanco, Polidori.

*Al comma 41, lettera a), sostituire le parole: ovvero ai con le seguenti: ivi inclusi i.*

**\*1. 82.** Bargero.

*Al comma 41, lettera a), sostituire le parole: ovvero ai con le seguenti: ivi inclusi i.*

**\*1. 83.** Boccadutri.

*Al comma 41, lettera a), sostituire le parole: ovvero ai con le seguenti: ivi inclusi i.*

**\*1. 84.** Oliverio.

*Al comma 41, lettera a), sostituire le parole: ovvero ai con le seguenti: ivi inclusi i.*

**\*1. 85.** Abrignani.

*Al comma 41, comma 1, lettera a) sostituire la parola: comunicate, con le seguenti: approvate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tenuto conto dell'effettiva giustificazione economica, previa comunicazione.*

**1. 86.** Quaranta, Ricciatti, Ferrara, Zoggia.

*Al comma 41, lettera a), dopo le parole: giustificazione economica aggiungere il seguente periodo: È comunque fatto divieto di applicare penali che non siano giusti-*

*ficcate dai costi sostenuti dagli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche in conseguenza del recesso del consumatore. Ogni clausola contrattuale difforme è nulla di pieno diritto.*

**1. 87.** Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibia, Villarosa.

*Al comma 41, lettera b), capoverso « 3-bis », ultimo periodo, sostituire le parole: devono consentire la possibilità con le seguenti: devono favorire, ove possibile, la facoltà.*

**1. 88.** Boccadutri.

*Al comma 41, lettera b), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, le parole: , attraverso un apposito modulo predisposto in una sezione dedicata sul proprio sito web.*

**1. 89.** Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.

*Al comma 41, lettera b) capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche su richiesta del consumatore o dell'utente interessato sono tenuti a fornire fin dal momento della conclusione del contratto per via telefonica copia, su supporto digitale o con modalità telematiche della registrazione della conversazione con la quale si è concluso il contratto.*

**1. 90.** Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibia, Villarosa.

**(Irricevibile)**

*Al comma 41, lettera b) capoverso 3-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: In*

ogni caso gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche sono tenuti ad offrire a consumatori e utenti almeno due modalità alternative di comunicazione del recesso o del cambio di gestore.

**1. 91.** Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibia, Villarosa.

*Al comma 41, lettera b), capoverso 3-ter, sostituire le parole:* aventi ad oggetto la fornitura sia di servizi che di beni *con le seguenti:* aventi ad oggetto la fornitura di beni abbinati al servizio.

**1. 92.** Quaranta, Ricciatti, Ferrara, Zoglia.

*Al comma 41, lettera b), capoverso 3-ter, dopo le parole:* aventi ad oggetto *sostituire le parole:* sia la fornitura di servizi che di beni *con le seguenti:* la fornitura di servizi.

**\*1. 93.** Giammanco, Polidori.

*Al comma 41, lettera b), capoverso 3-ter, dopo le parole:* aventi ad oggetto *sostituire le parole:* sia la fornitura di servizi che di beni *con le seguenti:* la fornitura di servizi.

**\*1. 94.** Boccadutri.

*Al comma 41, lettera b), capoverso 3-ter, dopo le parole:* aventi ad oggetto *sostituire le parole:* sia la fornitura di servizi che di beni *con le seguenti:* la fornitura di servizi.

**\*1. 95.** Abrignani.

*Al comma 41, lettera b), capoverso 3-ter, dopo le parole:* aventi ad oggetto *sostituire le parole:* sia la fornitura di servizi che di beni *con le seguenti:* la fornitura di servizi.

**\*1. 96.** Falcone.

*Al comma 41, lettera b), capoverso 3-ter, dopo le parole:* aventi ad oggetto *sostituire le parole:* sia la fornitura di servizi che di beni *con le seguenti:* la fornitura di servizi.

**\*1. 97.** Bargerò.

*Al comma 41, lettera b), capoverso 3-quater dopo le parole:* la prova del previo consenso espresso del medesimo, *aggiungere le seguenti:* Per l'attivazione di servizi telefonici aggiuntivi che comportano un sovrapprezzo nell'abbonamento telefonico è obbligatorio per il cliente esprimere il proprio consenso mediante invio della fotocopia del documento d'identità sottoscritto dal medesimo.

**1. 98.** Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

*Al comma 41, capoverso comma 3-quater, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, su richiesta del consumatore o dell'utente interessato, sono tenuti a fornire, sin dal momento immediatamente successivo alla conclusione del contratto per via telefonica, copia, su supporto digitale o con modalità telematiche della registrazione della conversazione con la quale si è concluso il contratto e, in ogni caso, in ogni caso, è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilità per il consumatore o per l'utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi, senza il previo consenso espresso e documentato all'attivazione di tale tipologia di servizi.

**1. 99.** Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoglia.

*Al comma 41, lettera b), dopo il capoverso 3-quater aggiungere il seguente: 3-quinquies.* È fatto altresì obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, di rendere

espressamente noto al consumatore, al momento della sottoscrizione del contratto, l'eventuale pre-abilitazione della sim card alla ricezione di servizi a pagamento, nonché la possibilità per il consumatore o per l'utente di attivare il servizio gratuito di blocco selettivo delle chiamate verso determinate numerazioni per servizi a sovrapprezzo.

- 1. 100.** Spessotto, De Lorenzis, Liuzzi, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilìa, Villarosa.

**(Irricevibile)**

*Al comma 41, lettera b), dopo il capoverso 3-quater aggiungere il seguente: 3-quinquies.* I soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, al momento della sottoscrizione del contratto di telefonia fissa, informano gli utenti dei costi correlati alla consegna degli elenchi telefonici cartacei e attivano suddetto servizio solo previo espresso consenso dell'utente intestatario della linea telefonica fissa.

- 1. 101.** Spessotto, De Lorenzis, Liuzzi, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilìa, Villarosa.

**(Irricevibile)**

*Al comma 41, lettera b), dopo il capoverso 3-quater aggiungere il seguente: 3-quinquies.* È in ogni caso fatto divieto agli operatori di telefonia di disattivare carte prepagate in caso di non utilizzo delle stesse nell'ultimo anno solare.

- 1. 102.** Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilìa, Villarosa.

**(Irricevibile)**

*Al comma 41, lettera b), dopo il capoverso 3-quater aggiungere il seguente: 3-quinquies.* Gli operatori di telefonia non possono imporre tariffe differenziate per l'utilizzo di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione in modalità tethering/hotspot Wi-Fi rispetto a quelle applicate ai servizi offerti per l'accesso alla rete internet.

- 1. 103.** Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilìa, Villarosa.

**(Irricevibile)**

*Al comma 41, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis) dopo il comma 3-quater è aggiunto il seguente:*

« 3-quinquies. Per gli effetti dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, relativamente alla tariffa e delle disposizioni dell'articolo 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, richiamate dal predetto articolo 21, si interpretano nel senso che per stazioni radioelettriche non si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione ».

*Conseguentemente, dopo il comma 41 inserire i seguenti:*

**41-bis.** L'articolo 2 comma 4 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 è abrogato.

**41-ter.** I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o

socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 350 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dal 2016. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

*41-quater.* Le maggiori entrate, derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *41-bis*, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono destinate a compensare il minore gettito fiscale conseguente all'applicazione della disposizione di cui alla lettera *c-bis*, di cui al comma 1.

**1. 104.** Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilìa, Villarosa.

*(Irricevibile)*

*Dopo il comma 42 inserire il seguente:*

*42-bis.* Dopo il comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:

« *1-bis.* La cadenza della fatturazione dei servizi di telefonia mobile voce e/o dati ricaricabile e in abbonamento nonché le offerte in abbonamento di servizi di telefonia fissa non può essere inferiore al mese. ».

**1. 105.** Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilìa, Villarosa.

*(Irricevibile)*

*Sopprimere il comma 44.*

**1. 106.** Benamati, Pelillo, Scuvera.

*Sostituire il comma 44 con il seguente:*

44. L'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante « Codice in materia di protezione dei dati personali » è sostituito dal seguente:

ART. 130.

*(Comunicazioni indesiderate).*

1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso del contraente o utente.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (*Multimedia Messaging Service*) o Sms (*Short Message Service*) o di altro tipo.

3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24.

4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possi-



bilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.

5. È vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o in violazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'articolo 7, oppure esortando i destinatari a visitare siti web che violino il predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del 2003.

6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.

**1. 107.** Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Dell'Orco, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibia, Villarosa.

*Sostituire il comma 44 con il seguente:*

44. All'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

4-bis. Gli operatori e i soggetti terzi possono stabilire con chiamate vocali effettuate con addetti un contatto con l'abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, unicamente previa avvenuta prestazione espressa del consenso da parte dell'abbonato. Nel caso di espressa prestazione del consenso,

hanno, comunque, l'obbligo di comunicare all'esordio della conversazione i seguenti dati:

a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;

b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto.

**1. 108.** Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibia, Villarosa.

*Sostituire il comma 44 con il seguente:*

44. Al fine di rafforzare le misure a sostegno della tutela dei dati personali e per favorire l'iscrizione da parte degli utenti al registro pubblico delle opposizioni possono opporsi al trattamento delle numerazioni telefoniche effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di invio di materiale di mercato o di comunicazione commerciale, gli interessati, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, che risultano iscritti al registro pubblico delle opposizioni istituito dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del predetto regolamento. Nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, sono inserite anche le numerazioni non pubblicate negli elenchi telefonici pubblici, previa richiesta degli interessati. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le opportune modifiche finalizzate all'attuazione del presente comma.

**1. 109.** Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoglia.



*Al comma 44 sostituire i capoversi 4-bis e 4-ter con i seguenti:*

**4-bis.** Gli operatori e i soggetti terzi possono stabilire con chiamate vocali effettuate con addetti un contatto con l'abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, unicamente previa avvenuta prestazione del consenso per scritto per il tramite dell'operatore telefonico dell'abbonato stesso. Nel caso di espressa prestazione del consenso, hanno, comunque, l'obbligo di comunicare all'esordio della conversazione i seguenti dati:

a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;

b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto.

**4-ter.** Il contatto è consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata ha manifestato espressamente il proprio consenso secondo le modalità stabilite al comma 4-bis. Non è applicabile in alcun modo alla fattispecie in esame il silenzio/assenso.

**1. 110.** Paglia, Civati, Gregori.

*Al comma 44 sostituire i capoversi 4-bis e 4-ter con i seguenti:*

**4-bis.** Gli operatori e i soggetti terzi possono stabilire con chiamate vocali effettuate con addetti un contatto con l'abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, unicamente previa avvenuta prestazione del consenso per scritto per il tramite dell'operatore telefonico dell'abbonato stesso. Nel caso di espressa prestazione del consenso, hanno, comunque, l'obbligo di comunicare all'esordio della conversazione i seguenti dati:

a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;

b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto.

**4-ter.** Il contatto è consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata ha manifestato espressamente il proprio consenso secondo le modalità stabilite dal comma 4-bis.

**1. 111.** Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.

*Al comma 44, capoverso comma 4-bis alle parole: Gli operatori e i soggetti terzi premettere le seguenti: Fatto salvo quante previsto dai commi 1 e 2.*

**1. 112.** Liuzzi, Spessotto, Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cancellieri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibia, Villarosa.

ART. 1, comma 47

(Ex articolo 21).

*Sopprimere il comma 47.*

**\*1. 113.** Giammanco.

**(Irricevibile)**

*Sopprimere il comma 47.*

**\*1. 114.** Boccadutri.

**(Irricevibile)**

*Sopprimere il comma 47.*

**\*1. 115.** Abrignani.

**(Irricevibile)**

ART. 1, comma 48

(Ex articolo 22).

*Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:*

**1-bis.** Tutte le soglie di spesa eseguibili con il credito telefonico devono intendersi come disciplinate dall'articolo 3, lettera l) della direttiva europea 2015/2366 ed ogni precedente previsione normativa e regolamentare deve intendersi superata.

**1. 116.** Boccadutri.

**(Irricevibile)**

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

1-bis. Tutte le soglie di spesa eseguibili con il credito telefonico devono intendersi come disciplinate dall'articolo 3, lettera l) della direttiva europea 2015/2366.

1. 117. Boccadutri.

**(Irricevibile)**

Al comma 49, dopo le parole: è messo nelle condizioni di conoscere *sopprimere le seguenti*: durante l'operazione di acquisto.

1. 118. Boccadutri.

ART. 1, commi 58-59

(Ex articolo 25).

Al comma 58, ovunque ricorra, sostituire la parola: settembre con la seguente: ottobre.

1. 119. Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoglia.

Al comma 58 sopprimere la lettera b).

1. 120. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

**(Irricevibile)**

ART. 1, comma 60

(Ex articolo 26).

Sopprimere il comma 60.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 67 a 69.

1. 121. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pescio, Pisano, Ruocco, Sibilìa, Villarosa, Cancelleri.

**(Irricevibile)**

Sostituire i commi da 60 a 65 con i seguenti:

60. Entro il 30 settembre 2018 il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato emana un rapporto a cadenza semestrale inerente il

funzionamento del mercato libero di energia al fine di certificare:

a) il rispetto da parte degli operatori del mercato energetico delle tempistiche di *switching* imposte dalle Direttive 2009/72/CE e 2009/73/Ce e di quelle inerenti la fatturazione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014;

b) la piena funzionalità del sistema informativo integrato istituito presso Acquirente Unico S.p.A ai sensi della legge n. 129 del 13 agosto 2010 e successive norme modificative e attuative;

c) l'entrata in operatività di idonei strumenti per la confrontabilità dei prezzi del mercato energetico sia per clienti domestici che non domestici, così come definito dal successivo comma 65;

d) il numero dei reclami registrati sul mercato libero, e le relative cause, negli ultimi tre anni.

61. Qualora il rapporto di cui al comma 60 certifichi, sulla base di specifici parametri di misurazione, l'integrale rispetto di tutte le condizioni poste al comma 1, l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 93 del 2011 e l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 164 del 2000 sono soppressi con decorrenza dal 1° giorno del terzo mese successivo alla data di pubblicazione del rapporto di cui al comma 1.

62. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti i meccanismi atti a garantire la pluralità di offerta e la gradualità nel passaggio a prezzi di libero mercato nella fase successiva alla cessazione della disciplina transitoria dei prezzi.

63. A partire dal 1° giugno 2019, con cadenza semestrale, gli esercenti la tutela sono tenuti a riportare nelle fatture specifici obblighi di natura informativa, definiti sulla base degli indirizzi dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, finalizzati a rendere più consape-

vole l'utente finale, sia esso domestico o non domestico, sui propri diritti e sulle opportunità del mercato libero e sull'esistenza di strumenti di confrontabilità delle offerte.

64. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico provvede, entro il 30 giugno 2019, affinché gli operatori della vendita di energia elettrica e del gas, in caso di mancato rispetto della periodicità di fatturazione contrattuale e nei casi in cui le fatture contengano importi anomali, non possano attivare le procedure di messa in mora e siano tenuti a concedere la rateizzazione senza interessi di mora. La fattura riporta un importo anomalo quando il totale fatturato in una bolletta di energia elettrica, o di gas, o di *dual fuel*, è superiore al 150 per cento dell'addebito medio delle medesime tipologie di bollette emesse negli ultimi 12 mesi.

65. A partire dal 1° giugno 2019 gli operatori della vendita di energia elettrica e/o gas sul mercato italiano con più di 100.000 clienti sono tenuti ad inviare all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, e contestualmente a pubblicare sul proprio sito, almeno una proposta di offerta di somministrazione di energia elettrica e gas a prezzo indicizzato e tensione. L'obbligo viene esteso, a partire dal 1° gennaio 2020 agli operatori con più di 10.000 clienti in fornitura.

65-bis. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, ai fini di garantire la confrontabilità di tali offerte e la loro evidenza pubblica costituisce, entro il 1° gennaio 2018, un apposito portale per la raccolta e pubblicazione delle offerte vigenti sul mercato *retail* di energia elettrica e gas e con particolare riferimento alle utenze domestiche e alle imprese per le forniture alimentate in bassa tensione. Ai fini della gestione del portale e della relativa attività di comunicazione e pubblicazione, con l'obiettivo di valorizzare l'indipendenza e l'imparzialità dei contenuti, viene costituito in seno all'Autorità, un apposito comitato tecnico che prevede la partecipazione di un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e 4 rappresentanti per le organizzazioni mag-

giormente rappresentative dei consumatori non domestici.

65-ter. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro 90 giorni dalla presente legge, definisce le modalità per ottemperare ai commi 65 e 65-bis avendo cura di stabilire l'insieme di informazioni minime e i requisiti che gli operatori devono rispettare ai fini di garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità.

65-quater. Ai fini dell'attuazione del comma 65-ter l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico utilizza in via prioritaria rispetto ad altre leggi le risorse derivanti dal sistema sanzionatorio.

1. 122. Polidori, Squeri.

*(Irricevibile)*

*Al comma 60, sostituire la parola: 2019 con la seguente: 2022.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 68.*

1. 123. Pesco, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancellieri.

*Al comma 60, sostituire le parole: a decorrere dal 1° luglio 2019, con le seguenti: a decorrere dal 1° gennaio 2020.*

1. 124. Paglia, Civati, Pellegrino.

ART. 1, comma 61

*(Ex articolo 27).*

*Sopprimere il comma 61.*

*Conseguentemente, sopprimere i commi da 67 a 69.*

1. 125. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancellieri.

*(Irricevibile)*

*Sopprimere il comma 61.*

1. 126. Paglia, Civati, Pellegrino.

*(Irricevibile)*

*Al comma 61 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo sostituire le parole:* luglio 2019 *con le seguenti:* luglio 2020;

b) *al secondo periodo sostituire le parole:* adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero *con le seguenti:* adotta, entro la medesima data, disposizioni improntate alla promozione della concorrenza nella vendita al dettaglio per assicurare il servizio universale a salvaguardia dei clienti finali domestici e delle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro temporaneamente senza fornitore di energia elettrica e il servizio per chi non abbia ancora scelto, entro la suddetta data, il proprio fornitore adottando altresì condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.

**1. 127.** Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.

*Al comma 61, sostituire la parola:* 2019 *con la seguente:* 2022.

*Conseguentemente, sopprimere il comma 68.*

**1. 128.** Pesco, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancellieri.

*Al comma 61, secondo periodo, sostituire le parole da:* adotta *fino alla fine del comma con le seguenti:* disciplina le mi-

sure volte a garantire la fornitura del servizio universale.

**1. 129.** Crippa, Pesco, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancellieri.

*Al comma 61, secondo periodo, sopprimere le parole:* o che non abbiano scelto il proprio fornitore.

**\*1. 130.** Benamati, Pelillo, Scuvera.

*Al comma 61, secondo periodo, sopprimere le parole:* o che non abbiano scelto il proprio fornitore.

**\*1. 131.** Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.

*Al comma 61, secondo periodo, sopprimere le parole:* o che non abbiano scelto il proprio fornitore.

**\*1. 132.** Allasia, Busin, Caparini.

*Al comma 61, secondo periodo, sopprimere le parole:* o che non abbiano scelto il proprio fornitore.

**\*1. 133.** Brunetta, Polidori, Squeri, Sandra Savino, Laffranco.

ART. 1, commi 62-65

(*Ex* articolo 28).

*Al comma 62, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti:* Al fine di garantire la piena confrontabilità delle offerte e la loro evidenza pubblica, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico realizza, entro il 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità *open data* delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche e alle imprese connesse in bassa tensione per il mercato elettrico e con consumi inferiori ai 50.000 metri/cubi

anno per il mercato del gas naturale e sopprimere terzo e quarto periodo.

- 1. 134.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

**(Irricevibile)**

*Al comma 62, primo periodo, dopo le parole:* non superiori a 200.000 standard metri cubi (Smc) *aggiungere il seguente:* Il numero verde dello Sportello per il consumatore dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico fornisce informazioni agli utenti sulle modalità di accesso e utilizzo del portale informatico in riferimento ai relativi contenuti, termini e condizioni, al fine di consentire agli utenti di acquisire elementi utili al confronto informato tra le diverse offerte nel rispetto della massima trasparenza e della concorrenza.

- 1. 135.** Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.

*Al comma 62, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* Tutte le offerte di cui al precedente periodo sono pubblicate anche sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, nonché sui portali degli operatori della vendita di energia o gas di cui al successivo comma 63.

- 1. 136.** Paglia, Civati, Pellegrino.

*Al comma 62, terzo periodo, dopo le parole:* comitato tecnico consultivo *aggiungere le seguenti:* garante dell'indipendenza e dell'imparzialità dei contenuti inseriti.

- 1. 137.** Paglia, Civati, Pellegrino.

*Al comma 63, primo periodo, sostituire le parole:* Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- 1. 138.** Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

*Al comma 63, ultimo periodo, dopo le parole:* Le proposte di offerta degli operatori per la vendita di energia elettrica *aggiungere le seguenti:* anche ai fini del controllo della veridicità delle stesse da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,.

- \*1. 139.** Paglia, Civati, Pellegrino.

*Al comma 63, ultimo periodo, dopo le parole:* Le proposte di offerta degli operatori per la vendita di energia elettrica *aggiungere le seguenti:* anche ai fini del controllo della veridicità delle stesse da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,.

- \*1. 140.** Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.

*Al comma 63, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Dal 1° gennaio 2018 è istituito un Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali. A decorrere da tale data l'inclusione nell'elenco è condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali. L'elenco è tenuto dal Ministero dello sviluppo economico che, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con proprio provvedimento fissa i criteri e requisiti, di natura tecnica, finanziaria e reputazionale, per l'iscrizione al registro, al fine di garantire la stabilità del sistema elettrico.

- 1. 141.** Polidori, Sandra Savino.

**(Irricevibile)**

ART. 1, commi 67-71

(Ex articolo 30).

*Sostituire il comma 67 con il seguente:*

67. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, ove siano stati raggiunti per il mercato di vendita al dettaglio dell'energia elettrica gli obiettivi ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, pone in atto una o più procedure compe-



titive per assegnare a una pluralità di venditori la fornitura dei clienti domestici che residuano nel servizio di maggior tutela; al fine di favorire la concorrenza e la qualità del servizio, i suddetti provvedimenti in particolare disciplinano le modalità di partecipazione, i requisiti tecnici ed economici dei partecipanti alle procedure competitive e i livelli minimi delle prestazioni che devono essere garantite ai clienti, nonché assicurano che:

a) l'assegnazione dei clienti avvenga di norma su base regionale;

b) il criterio di assegnazione sia il prezzo unitario minimo delle forniture;

c) il prezzo unitario posto a base della procedura competitiva sia composto da una componente fissa, oggetto delle offerte, e da una componente variabile correlata alla media trimestrale dei prezzi per fascia oraria del mercato del giorno prima;

d) nessun venditore possa detenere, in esito alle procedure competitive, una quota superiore al 50 per cento del mercato dei clienti domestici;

e) i soggetti in precedenza obbligati a esercire il servizio di maggior tutela abbiano la facoltà, da esercitare con adeguato anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure competitive, di conferire a titolo gratuito al soggetto assegnatario dei clienti, in tutto od in parte, il ramo d'azienda deputato allo svolgimento del servizio stesso.

**1. 142.** Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco.

**(Irricevibile)**

*Al comma 67 lettera b), sopprimere le parole da: il completamento fino a: garantire; alla lettera c) sopprimere le parole da: il completamento fino a: garantire; alla lettera e) sopprimere le parole da: il completamento fino a: in materia di.*

**1. 143.** Crippa, Pesco, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Sibia, Villarosa, Celleri.

*Al comma 67 apportare le seguenti modificazioni:*

1) alla lettera b), sostituire le parole da: « il completamento » fino a: « di switching » con le seguenti: « il rispetto delle tempistiche di switching, nonché il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantire tali tempistiche »;

2) alla lettera c), sostituire le parole da: « il completamento » fino a « e conguaglio » con le seguenti: « il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio nonché il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti volti a garantire tali tempistiche ».

**1. 144.** Paglia, Civati, Pellegrino.

*Al comma 67 lettera b), sostituire le parole da: il completamento fino a: di switching con le seguenti: il rispetto delle tempistiche di switching, nonché il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantire tali tempistiche.*

**1. 145.** Paglia, Civati, Pellegrino.

*Al comma 67 lettera f), dopo le parole: a tutela dei consumatori aggiungere le seguenti: nonché il diritto alla fornitura di energia elettrica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori.*

**1. 146.** Paglia, Civati, Pellegrino.

*Al comma 67, lettera f), aggiungere in fine le parole: formulando anche proposte per dirimere le problematiche riscontrate.*

**1. 147.** Quaranta, Ricciatti, Ferrara, Zoggia.

*Al comma 67, aggiungere in fine, la seguente lettera:*

g) la quota percentuale di clienti domestici che, uscendo dal mercato vin-

colato, siano rimasti clienti di una società collegata all' esercente la maggior tutela sia inferiore al 50 per cento.

- 1. 148.** Crippa, Pesco, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Sibia, Villarosa, Cancellieri.

*Al comma 68, ultimo periodo, sostituire le parole da:* il Ministero dello sviluppo economico *fino alla fine del comma con le seguenti:* con il medesimo decreto, le scadenze di cui ai commi 60 e 61 sono prorogate di dodici mesi per ciascun mercato di riferimento.

- 1. 149.** Crippa, Pesco, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Sibia, Villarosa, Cancellieri.

*Al comma 68, all'ultimo periodo, dopo le parole:* di cui al comma 67, *inserire le seguenti:* previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

- 1. 150.** Paglia, Civati, Pellegrino.

ART. 1, commi 73-74  
(*Ex* articolo. 32.)

*Al comma 74, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La stessa Autorità stabilisce altresì le modalità per garantire una più agevole e trasparente lettura delle bollette elettriche e del gas.

- 1. 151.** Allasia, Busin.

ART. 1, comma 75.

*Al comma 75, dopo le parole:* almeno una volta l'anno *aggiungere le seguenti:* a pena di nullità,.

- 1. 152.** Paglia, Civati, Pellegrino.

ART. 1, commi 79-80.

*Al comma 79, sopprimere l'ultimo periodo.*

- \* 1. 153.** Allasia, Busin.

*Al comma 79, sopprimere l'ultimo periodo.*

- \* 1. 154.** Quaranta, Ricciatti, Ferrara, Zoggia.

*All'articolo 1, sostituire il comma 79 con i seguenti:*

79. Nei contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico, l'emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni costituisce pratica commerciale contraria ai principi di buona fede, correttezza e lealtà previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera *c-bis*), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

*79-bis.* Nei contratti di cui al comma 79, l'inserimento dell'intimazione di pagamento immediato, con minaccia del distacco dell'utenza, nelle fatture emesse per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni costituisce pratica commerciale aggressiva ai sensi degli articoli 24, 25, comma 1, lettera *c*), e 26, comma 1, lettera *f*), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

*79-ter.* Nei contratti di cui al comma 79, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'autorità competente abbia aperto un procedimento per l'accertamento di eventuali violazioni del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'utente ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità del condotta dell'operatore.

*79-quater.* Qualora le autorità competenti accertino comportamenti illegittimi da parte dei gestori dei servizi di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico, gli utenti lesi da tali comportamenti non sono obbligati al pagamento delle fatture conseguentemente emesse. In ogni caso, gli utenti non sono obbligati al pagamento delle fatture emesse sulla base di consumi stimati per periodi relativamente ai quali essi abbiano tempestivamente comunicato gli effettivi consumi ovvero quando per le rispettive utenze siano operanti sistemi di telelettura.

*79-quinquies.* Nei contratti di cui al comma 79, l'utente può consentire, con clausola specificamente approvata per iscritto, la fatturazione a conguaglio per periodi maggiori di due anni. Nei casi di conguaglio espressamente consentito ai sensi del primo periodo non è comunque ammessa l'applicazione di interessi.

*79-sexies.* È in ogni caso diritto dell'utente, anche nel caso di contratti stipulati in regime di libero mercato, all'esito della verifica di cui al comma *79-ter* ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di conguaglio non espressamente consentito dall'utente ai sensi del comma *79-quinquies*.

*79-septies.* L'utente può sempre chiedere di procedere al pagamento rateale del conguaglio espressamente consentito ai sensi del comma *79-quinquies*.

*79-octies.* L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione, definisce misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi.

*79-novies.* Le disposizioni ai commi da 79 a *79-octies* si applicano anche ai rapporti contrattuali in atto e in relazione ai procedimenti e agli accertamenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

*79-decies.* Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità

per la sospensione dei pagamenti e per i rimborsi di cui ai commi *79-ter*, *79-quater* e *79-sexies*, relativi a fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2016.

**1. 368.** Baldelli.

*Al comma 79, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nell'ambito di verifiche da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico circa eventuali violazioni del Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) o comportamenti lesivi dei diritti dei consumatori da parte dei fornitori di energia elettrica e gas, a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge è avviata una moratoria su tutte le fatture di rilevante importo derivanti da conguagli superiori a due anni, conseguenti a ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali.

**1. 155.** Paglia, Civati, Pellegrino.

*Al comma 79, aggiungere in fine, il seguente periodo:* Nei casi in cui in seguito ad accertamenti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico vengano ravvisati comportamenti illegittimi da parte dei gestori dei servizi energetici, i clienti finali sono esonerati dal pagamento di fatture di rilevante importo errate o concernenti consumi stimati in relazione alle quali il cliente abbia già comunicato i dati di autolettura, ovvero tali dati siano stai teleletti. Qualora il cliente finale abbia provveduto al pagamento di somme non dovute, il gestore dei servizi energetici provvede al rimborso immediato.

**1. 156.** Paglia, Civati, Pellegrino.

*Al comma 79, aggiungere in fine, le parole:* tale disposizione non si applica nel caso in cui il cliente sia passato da una situazione economica normale ad uno stato di cliente economicamente svantaggiato.

**1. 157.** Paglia, Civati, Pellegrino.

*Al comma 79, aggiungere, in fine, le parole:* con particolare riguardo alla previsione di indennizzi automatici verso venditori e clienti finali in caso di comunicazione o lettura tardiva dei dati di misura.

**1. 158.** Paglia, Civati, Pellegrino.

*Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:*

*79-bis.* Il decreto di cui al comma 76 definisce per i soggetti aventi diritto, procedure semplificate di accesso all'applicazione delle tariffe agevolate, prevedendo in particolare meccanismi di attivazione e rinnovo automatico dei bonus. Dall'attuazione della presente disposizione o non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**1. 159.** Crippa, Sibilìa, Pesco, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Villarosa, Cancellieri.

**(Irricevibile)**

*Sostituire il comma 80, con il seguente:*

80. Nei casi in cui, in seguito ad accertamenti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, vengano ravvisati comportamenti illegittimi da parte dei gestori dei servizi energetici, i clienti finali sono esonerati dal pagamento di fatture di rilevante importo errate o concernenti consumi stimati in relazione alle quali il cliente abbia già comunicato i dati di auto lettura, ovvero tali dati siano stati teleletti. Qualora il cliente finale abbia già provveduto al pagamento di somme non dovute, il gestore dei servizi energetici provvede al rimborso immediato. Nel caso di prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, ferme restando le modalità e le scadenze di versamento del gettito tariffario da parte dei distributori, l'Autorità, con proprio provvedimento, definisce adeguate misure per

responsabilizzare i distributori e individua modalità idonee a favorire l'accessibilità dei gruppi di misura da parte dei distributori.

**1. 160.** Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoglia.

*Al comma 80, dopo le parole:* adeguate misure per responsabilizzare i distributori *aggiungere le seguenti:* con particolare riguardo alla previsione di indennizzi automatici verso venditori e clienti a finali in caso di comunicazione o lettura tardiva dei dati di misura.

**1. 161.** Paglia, Civati, Pellegrino.

*Al comma 80, sostituire le parole:* l'accessibilità dei gruppi di misura da parte dei distributori *con le seguenti:* l'accessibilità ai clienti finali dei gruppi di misura da parte dei distributori, fornendo altresì al consumatore ogni informazione concernente le bollette basate su consumi presunti.

**1. 162.** Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoglia.

*Al comma 80, dopo le parole:* l'accessibilità *inserire le seguenti:* ai clienti finali *e aggiungere, in fine, le parole:* , fornendo altresì al consumatore ogni informazione concernente le bollette basate su consumi presunti.

**1. 163.** Paglia, Civati, Pellegrino.

*Al comma 80, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

La stessa deve altresì garantire che dalla lettura dei contatori elettronici, che viene verificata con cadenza mensile dai venditori, ai clienti finali sia richiesto il pagamento relativo al consumo effettivo di energia elettrica. Il venditore deve in ogni caso permettere ai clienti finali di effet-

tuare l'autolettura del contatore attivando tutti gli strumenti necessari alla comunicazione dei consumi effettivi.

**1. 164.** Allasia, Busin.

*Al comma 80, inserire in fine, il seguente periodo:*

La medesima Autorità, con proprio provvedimento, definisce le modalità di consegna delle fatture presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas al fine di stabilire che l'avvenuta consegna sia certificata mediante timbro recante giorno, luogo, ora e identificativo dell'addetto. Il termine di scadenza per il pagamento della bolletta è fissato in 60 giorni a decorre dalla data di avvenuta consegna.

**1. 165.** Allasia, Busin.

*Al comma 80 inserire, in fine, il seguente periodo:*

La medesima Autorità, con proprio provvedimento, definisce le modalità di consegna delle fatture presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas al fine di stabilire che le medesime fatture rechino la data in cui è avvenuta la consegna presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza. Il termine di scadenza per il pagamento della bolletta è fissato in 60 giorni a decorre dalla data di avvenuta consegna.

**1. 166.** Allasia, Busin.

*Al comma 80 inserire, in fine, il seguente periodo:*

La medesima Autorità, con proprio provvedimento, definisce le modalità di consegna delle fatture presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas al fine di stabilire che l'avvenuta consegna sia certificata mediante timbro recante giorno, luogo, ora e identificativo dell'addetto alla consegna. Qualora la data di avvenuta consegna sia

posteriore alla data di scadenza riportata all'interno della bolletta, decorrono 20 giorni per regolarizzare il pagamento senza incorrere in more o sanzioni.

**1. 167.** Allasia, Busin.

*Al comma 80 inserire, in fine, il seguente periodo:*

La medesima Autorità, con proprio provvedimento, definisce le modalità di consegna delle fatture presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas al fine di stabilire che le medesime fatture rechino la data in cui è avvenuta la consegna presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza. Qualora la data di avvenuta consegna sia posteriore alla data di scadenza riportata all'interno della bolletta, decorrono 20 giorni per regolarizzare il pagamento senza incorrere in more o sanzioni.

**1. 168.** Allasia, Busin.

*Dopo il comma 80, aggiungere i seguenti:*

80-bis. All'articolo 1, comma 149, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 » e le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 »;

b) dopo le parole: « in alternativa all'integrazione dei ricavi prevista all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 2 marzo 2011, n.28, aggiungere le seguenti: « o in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ».

80-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sostituire le parole: « 6 per cento » con le



seguenti: « 6,2 per cento a decorrere dall'anno 2017 ».

1. **169.** Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

*(Irricevibile)*

*Dopo il comma 80, aggiungere i seguenti:*

80-bis. All'articolo 1, comma 149, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 » e le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 ».

80-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sostituire le parole: « 6 per cento » con le seguenti: « 6,2 per cento a decorrere dall'anno 2017 ».

1. **170.** Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

*(Irricevibile)*

ART. 1, commi 81-89

*(Ex articolo 39).*

*Al comma 81, sostituire le parole: entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

1. **171.** Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

*Sopprimere il comma 86.*

1. **172.** Crippa, Pesco, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Sibilìa, Villarosa, Cancellieri.

ART. 1, commi 90-91

*Al comma 90, sopprimere il capoverso comma 3-quater.*

1. **173.** Allasia, Busin.

*Al comma 90, capoverso 3-quater, sostituire le parole da: agli impianti di potenza fino a: 30 per cento con le seguenti: agli impianti di potenza compresa tra 1 e 20 kW nei quali, a seguito della istruttoria effettuata in occasione della richiesta per l'ottenimento delle tariffe incentivanti, ovvero di verifica, risultino, o siano risultati, installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 10 per cento e aggiungere, in fine, le parole: a condizione che il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli.*

1. **174.** Crippa, Vallascas, Pesco, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Sibilìa, Villarosa, Cancellieri.

*Al comma 90, capoverso comma 3-quater sostituire le parole: compresa tra 1 e 3 kw con le seguenti: superiore a 20 kw.*

1. **175.** Allasia, Busin.

*Al comma 90, capoverso 3-quater, sostituire le parole: tra 1 e 3 kw con le seguenti: tra 1 e 6 kw.*

1. **176.** Paglia, Civati, Pellegrino.

*Al comma 90, capoverso comma 3-quater sostituire le parole: sin dalla data di decorrenza della convenzione con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

1. **177.** Allasia, Busin.

*Al comma 91, sostituire le parole da: calcolata al 30 settembre 2017 fino alla fine del comma, con le seguenti: calcolata al 1° gennaio 2017, dilazionandola unifor-*

memente nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di sei anni a partire dal 1° gennaio 2017.

- 1. 178.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

*Dopo il comma 91, aggiungere i seguenti:*

91-bis. La costruzione e l'esercizio di reti elettriche private alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentino le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi come definiti dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

91-ter. La costruzione e l'esercizio di linee dirette, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche individuate dall'articolo 2, numero 15 e 34 della direttiva 2009/72/CE costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli eventuali obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

91-quater. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« 3. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale, fatta salva la possibilità per gli operatori di esercitare attività di distribuzione all'interno di sistemi di distribuzione chiusi alimentati da fonte rinnovabile o cogenerativa, anche di nuova costituzione ».

- 1. 179.** Cristian Iannuzzi.

*(Irricevibile)*

ART. 1, comma 93

*Sopprimere il comma 93.*

- 1. 180.** Allasia, Busin.

*Al comma 93, lettera a), capoverso comma 2-ter, dopo le parole: previsto dal comma 2-bis, aggiungere le seguenti:* al fine di promuovere e garantire una effettiva concorrenza e un accesso non discriminatorio alle reti e all'attività, di misura, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono adottate disposizioni volte a introdurre, nei settori dell'energia elettrica e del gas, l'obbligo di separazione proprietaria tra i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche e gli operatori che operano a monte e a valle del mercato, nonché nei servizi post contatore,.

- 1. 181.** Polidori, Squeri.

*Al comma 93, sopprimere la lettera b).*

- 1. 182.** Allasia, Busin.

ART. 1, commi 94-98

*Dopo il comma 95, aggiungere il seguente:*

All'articolo 37, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012 dopo le parole: corrispettivo per il trasferimento » sono aggiunte le seguenti: « per le sole opere asciutte. Le opere bagnate, alla scadenza della concessione, sono devolute gratuitamente al demanio statale ».

- 1. 183.** Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pisco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancellieri.

*(Irricevibile)*

*Al comma 96, dopo le parole:* uno solo dei partecipanti *inserire le seguenti:* a condizione che l'impegno finanziario dello stesso rappresenti almeno il 75 per cento dell'investimento complessivo.

**1. 184.** Paglia, Civati, Pellegrino.

*Al comma 96, dopo le parole:* uno solo dei partecipanti *inserire le seguenti:* a condizione che l'impegno finanziario dello stesso sia la parte maggioritaria dell'investimento complessivo.

**1. 185.** Paglia, Civati, Pellegrino.

*Al comma 96, in fine, sostituire le parole:* cumulativamente dai partecipanti *con le seguenti:* ove si tratti di raggruppamento temporaneo di impresa, da ognuno dei partecipanti.

**1. 186.** Paglia, Civati, Pellegrino.

*Dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:*

*98-bis.* La costruzione e l'esercizio di reti elettriche private alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentino le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi come definiti dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

*98-ter.* La costruzione e l'esercizio di linee dirette, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche individuate dall'articolo 2, numero 15 e 34 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli eventuali obblighi di

servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

*98-quater.* All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« 3. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale, fatta salva la possibilità per gli operatori di esercitare attività di distribuzione all'interno di sistemi di distribuzione chiusi alimentati da fonte rinnovabile o cogenerativa, anche di nuova costituzione ».

**1. 187.** Pellegrino, Paglia, Civati, Marcon.  
(Irricevibile)

*Dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:*

*98-bis.* L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, adotta le necessarie disposizioni per favorire la diffusione della tecnologia *vehicle to grid* anche attraverso la definizione delle regole di partecipazione ai mercati elettrici e di specifiche misure di riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di rivendita dell'energia.

*98-ter.* Entro il medesimo termine di cui al comma *98-bis*, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce tariffe per il consumo dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli, non superiori alle attuali tariffe previste per i clienti domestici residenti, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico di cui all'articolo 4.9 del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016.

**1. 188.** Crippa, Sibilia, Pesco, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallasca, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Villarosa, Cancellieri.

(Irricevibile)

*Dopo il comma 98, aggiungere il seguente:*

*98-bis.* Al comma 17 dell'articolo *83-bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «ivi incluso il metano» aggiungere: «e la ricarica elettrica veloce, ovvero ricarica trifase ad almeno 43 kW in corrente alternata oppure ricarica in corrente continua maggiore di 50 kW» e dopo le parole finalità dell'obbligo. Aggiungere «le disposizioni relative ai sistemi di ricarica elettrica veloce possono essere estese anche agli impianti esistenti quando interessati da ristrutturazione totale o da aggiunta di nuovo prodotto».

- 1. 189.** Crippa, Pesco, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Sibilìa, Villarosa, Cancellieri.

*(Irricevibile)*

*Dopo il comma 98, aggiungere il seguente:*

98-bis. Per le attività di cui all'articolo 23 comma 3, all'articolo 38, comma 2 e all'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 93 del 2011, non è previsto alcun riconoscimento specifico dei costi sostenuti dalle imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale.

- 1. 190.** Crippa, Pesco, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Sibilìa, Villarosa, Cancellieri.

*(Irricevibile)*

ART. 1, commi 101-120

(Ex articolo 36).

*Al comma 118, dopo le parole: 12 febbraio 2015, n. 31 aggiungere le seguenti: e nella bonifica del sito in caso di accertata contaminazione.*

*Conseguentemente, sopprimere, in fine, le parole: alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione.*

- \* **1. 191.** Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilìa, Villarosa, Cancellieri.

*Al comma 118, dopo le parole: 12 febbraio 2015, n. 31 aggiungere le seguenti: e nella bonifica del sito in caso di accertata contaminazione.*

*Conseguentemente, sopprimere, in fine, le parole: alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione.*

- \* **1. 192.** Segoni, Artini, Baldassarre, Béchis, Turco.

*Al comma 118, sopprimere, in fine, le parole: in caso di accertata contaminazione.*

- 1. 193.** Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilìa, Villarosa, Cancellieri.

*Dopo il comma 120, aggiungere i seguenti:*

120-bis. I comuni istituiscono, in favore dei proprietari di veicoli totalmente elettrici e nei limiti delle risorse disponibili dei rispettivi bilanci, aree a parcheggio nei centri storici da destinare, su richiesta degli interessati, a locazione agevolata e comunque con un canone annuo non superiore a 300 euro. I comuni, altresì, stipulano convenzioni con le società di distribuzione dell'energia elettrica al fine di installare, in tali aree adibite a parcheggio, colonnine di ricarica elettrica, senza oneri per la finanza pubblica. Ai titolari della locazione agevolata l'uso delle colonnine di ricarica elettrica viene concesso a titolo gratuito.

120-ter. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, da destinare alle agevolazioni fiscali per l'acquisto di auto elettriche e di colonnine per la ricarica elettrica ad uso residenziale e domestico da installare in aree private. Con

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

120-*quater*. Le Province individuano e realizzano, nei limiti delle risorse disponibili dei rispettivi bilanci e senza oneri per la finanza pubblica, aree per la ricarica dei veicoli elettrici stipulando convenzioni con le società di distribuzione dell'energia elettrica nelle intersezioni delle strade provinciali con le piste ciclabili e lungo le strade provinciali, con un intervallo massimo di 30 Km.

**1. 194.** Mannino, Di Vita, Nuti.

**(Irricevibile)**

ART. 1.

(commi 123-125).

*Al comma 123 sostituire le parole: anche nelle more, con le seguenti: nel rispetto.*

**1. 195.** Paglia, Civati, Pellegrino.

*Al comma 124, dopo le parole: e della tutela del territorio e del mare inserire le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro 20 giorni dalla richiesta,.*

**1. 196.** Allasia, Busin.

*Al comma 124, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 188, comma 1-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 30, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.*

**1. 197.** Allasia, Busin.

ART. 1.

(commi 126-130).

*Al comma 126, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: Per ciascuna erogazione sono pubblicati il nominativo del soggetto erogante, il relativo ammontare e l'anno in cui la medesima è stata percepita. La pubblicazione delle erogazioni nella sezione di cui al presente comma devono rimanere comunque disponibili e accessibili pubblicamente anche negli anni successivi all'erogazione.*

**1. 198.** Cristian Iannuzzi.

*Al comma 128, sostituire la parola: 10.000, con la seguente: 1.000.*

**1. 199.** Cristian Iannuzzi.

ART. 1.

(commi 133-135 «*Ex* articolo 39 »).

*Dopo il comma 135, aggiungere il seguente:*

135-*bis*. All'articolo 4 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 è aggiunto, infine, il seguente comma:

« 3-*bis*. L'articolo 2 non si applica alle intese restrittive della libertà di concorrenza tra imprese di piccole o medie dimensioni, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, in forma di società cooperativa, se tali intese non pregiudicano il commercio tra gli Stati membri dell'Unione europea, si realizzano mediante la costituzione di una comune cooperativa a mutualità prevalente, migliorano la competitività delle predette imprese e consentono ai consumatori dei beni o servizi offerti dalle stesse imprese di partecipare ai vantaggi e agli utili derivanti da tali intese. ».

**1. 200.** Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian.

**(Irricevibile)**



## ART. 1.

(comma 136 «*Ex* articolo 40 »).

*Al comma 136 sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: « sulla vita » sono sostituite dalle seguenti: « , ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, »;

2) al secondo periodo, le parole: « sulla vita » sono soppresse.

**1. 201.** Quaranta, Ricciatti, Ferrara, Zoggia.

*Al comma 136, lettera c), capoverso comma 3-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Le informative di cui al presente comma devono essere inserite nel prospetto informativo ovvero nella proposta contrattuale e devono essere sottoscritte dal cliente.

**1. 202.** Villarosa.

*Al comma 136, lettera c), capoverso comma 3-bis), aggiungere in fine il seguente periodo:* Le informative di cui al presente comma devono essere inserite nel prospetto informativo ovvero nella proposta contrattuale.

**1. 203.** Villarosa.

## ART. 1.

(commi 137-141).

*Sopprimere il comma 138.*

**1. 204.** Paglia, Civati.

*Al comma 138 sostituire le parole: sei canoni mensili o due canoni trimestrali con le seguenti: dodici canoni mensili o quattro canoni trimestrali.*

**1. 205.** Paglia, Civati.

*Al comma 138, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la parola: sei con la seguente: quindici, la parola: due con la seguente: cinque e la parola: quattro con la seguente: quindici;*

b) *sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: anche non.*

**1. 206.** Busin, Allasia.

*Al comma 138, sostituire la parola: sei con la seguente: quindici, la parola: due con la seguente: cinque e la parola: quattro con la seguente: quindici;*

**1. 207.** Busin, Allasia.

*Al comma 138, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: anche non.*

**\*1. 208.** Busin, Allasia.

*Al comma 138, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: anche non.*

**\*1. 209.** Civati, Paglia, Pellegrino.

*Al comma 139 sopprimere le parole: nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.*

**1. 210.** Paglia, Civati, Pellegrino.

*Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:*

141-*bis*. Oltre a quanto previsto dal comma 141 del presente articolo, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'inadempimento dell'utilizzatore di cui al comma 2 non produce la risoluzione del contratto qualora si verifichino le seguenti condizioni:

a) l'utilizzatore e altri componenti del nucleo familiare con lui residenti nell'abitazione in questione non siano proprietari di altri immobili adibiti ad abitazione situati nell'ambito del territorio della stessa provincia di residenza;

b) l'utilizzatore vi abbia mantenuto la propria residenza senza soluzione di continuità, secondo le risultanze dei registri anagrafici, dalla data di domanda di residenza;

c) il valore dell'immobile non sia superiore a 300.000 euro.

**1. 211.** Civati, Paglia, Pellegrino.

*Dopo il comma 141, inserire il seguente:*

141-*bis*. L'articolo 117-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è sostituito con il seguente:

« ART. 117-*bis*. — (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti). — 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.

2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente. ».

**1. 212.** Busin, Allasia, Guidesi.

**(Irricevibile)**

*Dopo il comma 141, inserire il seguente:*

141-*bis*. Dopo l'articolo 117-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è inserito il seguente:

« ART. 117-*ter*. — (Disposizioni in materia di operazioni home banking). — 1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.

2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente. ».

**1. 213.** Busin, Allasia, Guidesi.

**(Irricevibile)**

*Dopo il comma 141, inserire il seguente:*

141-*bis*. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, è sostituito dal seguente:

« 1. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultate dall'ul-

tima rilevazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:

a) un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i *leasing* immobiliari accordati alle imprese;

b) un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento.

2. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a sei punti percentuali. ».

**1. 214.** Busin, Allasia, Guidesi.

**(Irricevibile)**

*Dopo il comma 141, inserire il seguente:*

141-bis. Per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, non è previsto alcun onere a carico dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dei gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza.

2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente. ».

**1. 215.** Busin, Allasia, Guidesi.

**(Irricevibile)**

*Dopo il comma 141, inserire il seguente:*

141-bis. Per gli ordini di pagamento disposti su supporto cartaceo effettuati presso la sede del prestatore di servizi di pagamento o le filiali di questo non è previsto alcun onere a carico dell'ordinante.

**1. 216.** Busin, Allasia, Guidesi.

**(Irricevibile)**

ART. 1.

(comma 142 « *Ex* articolo 41 »).

*Al comma 142, lettera b), capoverso Art. 4-bis, comma 2, inserire il seguente periodo:*

« Ove la società costituita per l'esercizio della professione forense sia costituita anche da soci non professionisti, la società non potrà svolgere la propria attività a favore o nell'interesse del socio non professionista, nonché di società dallo stesso controllate o allo stesso collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o comunque dallo stesso, anche per interposta persona, partecipate. Il socio non professionista deve avere altresì i requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo degli avvocati, non deve aver riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a un anno di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione, non deve essere stato radiato o cancellato da un ordine o collegio professionale per motivi disciplinari. La violazione di tali previsioni comporta di diritto l'esclusione del socio e costituisce illecito disciplinare per la società. ».

**1. 217.** Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarsa.

*Al comma 142, lettera b), capoverso Art. 4-bis, comma 2, lettera c), dopo le parole: i soci professionisti possono rivestire la carica amministratori aggiungere il se-*

guente periodo: I redditi prodotti dalla società tra avvocati sono parificati e considerati redditi di lavoro autonomo, anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

**1. 218.** Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilìa, Villarosa.

*Al comma 142, lettera b), capoverso ART. 4-bis, comma 3, sostituire le parole da: , i quali assicurano fino alla fine del comma, con le seguenti: È vietata alla società l'assunzione di incarico quando tale Incarico possa determinare un conflitto con gli interessi di altra parte assistita o altro cliente o, comunque, interferire con lo svolgimento dell'incarico. Al socio non professionista è vietato accedere a qualsiasi informazione sugli affari trattati coperti dal segreto professionale. I soci all'atto dell'assunzione dell'incarico devono dichiarare possibili conflitti di Interesse o incompatibilità. La violazione di tali obblighi comporta di diritto l'esclusione del socio e rappresenta illecito disciplinare sia per la società sia per il singolo professionista. ».*

**1. 219.** Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilìa, Villarosa.

**(Irricevibile)**

ART. 1, commi 143-148

(Ex articolo 42).

*Sopprimere il comma 143 e la lettera e) del comma 145.*

**\*1. 220.** Ricciatti, Epifani, Ferrara, Zoggia.

**(Irricevibile)**

*Sopprimere il comma 143 e la lettera e) del comma 145.*

**\*1. 221.** Pagano.

**(Irricevibile)**

*Sopprimere il comma 143 e la lettera e) del comma 145.*

**\*1. 222.** Ruocco, Bonafede.

**(Irricevibile)**

*Al comma 145, lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole: della popolazione inserire le seguenti: della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti e autenticati dai notai.*

**\*\*1. 223.** Ricciatti, Epifani, Ferrara, Zoggia.

**(Irricevibile)**

*Al comma 145, lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole: della popolazione inserire le seguenti: della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti e autenticati dai notai.*

**\*\*1. 224.** Ruocco, Bonafede.

**(Irricevibile)**

*Al comma 145, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:*

« 2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'Appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, tenuto conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità. ».

**\*1. 225.** Ricciatti, Epifani, Ferrara, Zoggia.

Al comma 145, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

*a-bis*) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'Appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, tenuto conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità. ».

**\*1. 226.** Ruocco, Bonafede.

Al comma 145, lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il notaio può, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica italiana.

**1. 227.** Polidori, Sandra Savino.

Al comma 145, sopprimere le lettere c) e d).

**\*1. 228.** Laffranco.

Al comma 145, sopprimere le lettere c) e d).

**\*1. 229.** Polidori, Sandra Savino.

Al comma 145, sopprimere le lettere d).

**\*\*1. 230.** Laffranco.

Al comma 145, sopprimere le lettere d).

**\*\*1. 231.** Polidori, Sandra Savino.

Sopprimere i commi 146, 147 e 148.

**1. 232.** Polidori, Sandra Savino.

Dopo il comma 147, aggiungere il seguente:

*147-bis.* Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926 n. 1365 la lettera *b-bis* è soppressa.

**1. 233.** Colletti, Vallascas, Crippa, Fantinati, Da Villa, Della Valle, Cancelleri.

**(Irricevibile)**

Dopo il comma 148, inserire i seguenti:

*148-bis.* I contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali di società a responsabilità limitata e la costituzione sulle stesse di diritti parziali sono redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero con le modalità di cui all'articolo 36, comma *1-bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, oppure, anche in deroga all'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, per atto firmato digitalmente, ai sensi dell'articolo 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dalle parti del contratto e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso un modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

*148-ter.* In deroga all'articolo 31, commi 2 e seguenti, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli atti, le denunce e le comunicazioni per i quali il codice civile o le altre leggi non prevedono l'obbligo dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ivi compresi gli atti di costituzione, modifica e scioglimento delle società semplici, sono firmati digitalmente ai sensi dell'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e succes-



sive modificazioni, e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese.

148-*quater*. Il soggetto obbligato può avvalersi dell'assistenza di un intermediario cui conferire il potere alla rappresentanza all'esecuzione dell'adempimento, attraverso il modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sottoscritto digitalmente dal rappresentato e allegato alla domanda.

148-*quinquies*. L'atto di rappresentanza di cui al comma 148-*quater* può essere rilasciato a tutti i soggetti intermediari, professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie di affari e di disbrigo di pratiche, comunque denominati, accreditati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) presso cui effettuano l'adempimento, tramite il modello di accreditamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

148-*sexies*. Per ottenere l'accreditamento necessario ai sensi del comma 148-*quinquies* i soggetti richiedenti non devono essere interdetti, inabilitati o condannati per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni. In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, dalla persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 86, commi 2 e 5, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Le agenzie per le imprese previste dall'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, si reputano accreditate presso tutte le CCIAA che ricadono nell'ambito territoriale per il quale l'agenzia ha ottenuto l'accreditamento dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica n. 159 del 2010. I soggetti che si servono dell'agenzia per le imprese rilasciano l'atto di rappresentanza in forma olografa e l'atto è conservato dall'agenzia stessa.

148-*septies*. In caso di organi collegiali, qualora sia previsto che l'adempimento sia effettuato da tutti i membri del collegio, questi, con atto sottoscritto da ciascuno di essi con firma autografa, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, possono delegare qualsiasi membro del collegio all'esecuzione dell'adempimento stesso. L'atto di conferimento di rappresentanza è trasmesso, in formato ottico inalterabile, firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, a cura del delegato e trascritto nel registro delle imprese.

148-*octies*. Per i contratti di cui al comma 148-*bis* redatti con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parti del contratto, in adempimento di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, provvedono a liquidare le imposte e a richiedere la registrazione per via telematica con contestuale pagamento telematico delle imposte. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma.

148-*novies*. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponi-

bili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**1. 234.** Paglia, Civati, Andrea Maestri, Daniele Farina.

*Dopo il comma 148, aggiungere i seguenti*

**148-bis.** I contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali di società a responsabilità limitata e la costituzione sulle stesse di diritti parziali sono redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, oppure, anche in deroga all'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, per atto firmato digitalmente, ai sensi dell'articolo 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dalle parti del contratto e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso un modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

**148-ter.** In deroga all'articolo 31, commi 2 e seguenti, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli atti, le denunce e le comunicazioni per i quali il codice civile o le altre leggi non prevedono l'obbligo dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ivi compresi gli atti di costituzione, modifica e scioglimento delle società semplici, sono firmati digitalmente ai sensi dell'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese.

**148-quater.** Il soggetto obbligato può avvalersi dell'assistenza di un intermediario cui conferire il potere di rappresentanza all'esecuzione dell'adempimento, attraverso il modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sottoscritto digitalmente dal rappresentato e allegato alla domanda.

**148-quinquies.** L'atto di rappresentanza di cui al comma 148-quater può essere rilasciato a tutti i soggetti intermediari, professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie di affari e di disbrigo di pratiche, comunque denominati, accreditati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) presso cui effettuano l'adempimento, tramite il modello di accreditamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

**148-sexies.** Per ottenere l'accreditamento necessario ai sensi del comma 148-quinquies i soggetti richiedenti non devono essere interdetti, inabilitati o condannati per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni. In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, dalla persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 86, commi 2 e 5, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Le agenzie per le imprese previste dall'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, si reputano accreditate presso tutte le CCIAA che ricadono nell'ambito territoriale per il quale l'agenzia ha ottenuto l'accreditamento dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010, i soggetti che si servono dell'agenzia

per le imprese rilasciano l'atto di rappresentanza in forma olografa e l'atto è conservato dall'agenzia stessa.

6. In caso di organi collegiali, qualora sia previsto che l'adempimento sia effettuato da tutti i membri del collegio, questi, con atto sottoscritto da ciascuno di essi con firma autografa, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, possono delegare qualsiasi membro del collegio all'esecuzione dell'adempimento stesso. L'atto di conferimento di rappresentanza è trasmesso, in formato ottico inalterabile, firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, a cura del delegato e trascritto nel registro delle imprese.

148-septies. Per i contratti di cui al comma 148-bis del presente articolo redatti con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parti del contratto, in adempimento di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, provvedono a liquidare le imposte e a richiedere la registrazione per via telematica con contestuale pagamento telematico delle imposte. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma.

148-octies. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponi-

bili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**1. 235.** Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, PESCO, Pisano, Ruocco, Sibilìa, Villarosa, Cancellieri.

*Dopo il comma 148 aggiungere i seguenti:*

148-bis. I percorsi formativi dell'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai prevedono l'approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto del concorso notarile e si articolano:

a) nella frequenza di corsi di formazione presso le università o le scuole di notariato accreditate dal Consiglio nazionale del notariato previo parere favorevole del Ministero della giustizia;

b) nella frequenza dello studio notarile per un numero minimo di ore settimanali, determinato con decreto del Ministro della giustizia.

148-ter. Gli eventuali oneri derivanti dall'istituzione dei corsi di cui al comma 1, lettera a), sono integralmente coperti dalle tasse di iscrizione dei partecipanti ai corsi medesimi.

148-quater. Al termine della pratica notarile di cui al comma 6-bis e previa acquisizione del certificato di compiuta pratica, l'apprendistato potrà proseguire fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi con la finalità di acquisire le conoscenze teoriche necessarie ad affrontare le prove del concorso notarile. L'accesso all'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai è consentito fino al compimento del 34° anno di età.

148-quinquies. L'apprendista che completi il percorso di formazione previsto dal comma 6-bis ha diritto, per una sola volta, ad un periodo di aspettativa retribuita per motivi di studio fino ad un massimo di mesi 2 continuativi, da fruirsi nel periodo immediatamente antecedente il concorso

per l'accesso alla professione notarile e fino all'espletamento dell'ultima prova scritta, ed eventualmente di altro periodo di aspettativa di pari durata per la partecipazione all'esame orale.

148-*sexies*. All'articolo 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Al concorrente dichiarato idoneo sono attribuiti due punti aggiuntivi se ha completato il percorso di formazione di cui al contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai previsto dalla vigente normativa. Qualora il candidato dichiarato idoneo abbia già conseguito il massimo dei voti, il completamento del percorso di formazione di cui al periodo precedente, costituisce titolo di precedenza nella formazione della graduatoria, con priorità rispetto ai titoli di precedenza previsti dall'articolo 21 del regio decreto 11 novembre, n. 2395 ».

1. 236. Paglia, Civati, Andrea Maestri.

**(Irricevibile)**

*Dopo il comma 148, inserire i seguenti:*

148-*bis*. L'avvocato iscritto da almeno tre anni al consiglio dell'Ordine degli avvocati può autenticare le sottoscrizioni apposte dalle parti nelle scritture private, nelle quietanze e nelle dichiarazioni unilaterali, anche a contenuto non esclusivamente giuridico. L'avvocato di cui al presente comma, può altresì attestare la conformità all'originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto e a lui esibiti in originale o in copia autentica. L'autenticazione delle sottoscrizioni apposte in calce alle scritture private è stesa di seguito alle sottoscrizioni medesime e deve contenere la dichiarazione che le sottoscrizioni furono apposte in presenza dell'avvocato con indicazione del luogo, della data e dell'ora. Per le sottoscrizioni marginali e per i fogli intermedi è sufficiente che di seguito ai medesimi l'avvocato aggiunga la propria sottoscrizione. L'autenticazione delle sottoscrizioni è effettuata alla presenza delle parti. L'avvocato deve

essere certo dell'identità personale delle parti di cui autentica la sottoscrizione. Può raggiungere tale certezza al momento dell'autenticazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. Restano ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono il potere di autenticazione ad altri pubblici ufficiali. L'autenticazione delle sottoscrizioni consente di procedere alla trascrizione, all'iscrizione, all'annotazione, alla registrazione e alla voltura, in qualsiasi pubblico registro o ufficio, dei contratti o di ogni altro atto, inclusi quelli previsti dall'articolo 2643 del codice civile, salvo che la legge non disponga la necessità di provvedere mediante atto pubblico; in tale caso all'autenticazione delle sottoscrizioni deve partecipare un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La ripartizione dei compensi professionali tra i professionisti che hanno prestato congiuntamente la loro opera ai fini di cui al presente articolo è determinata con il decreto di cui al comma 148-*quinquies*, primo periodo.

148-*ter*. L'avvocato incaricato da una o da tutte le parti contraenti di autenticare le sottoscrizioni da loro apposte alla scrittura privata o agli altri atti previsti dall'articolo 1, è obbligato a verificare la validità degli stessi e la rispondenza dei contenuti alle norme di legge e alla volontà delle parti, salvo che per atti o fatti che egli non è in grado di conoscere. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare da parte dell'avvocato singolo, o in solido con gli altri avvocati incaricati, fatto salvo il risarcimento del danno.

148-*quater*. La scrittura privata autenticata dall'avvocato costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica, per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione, l'iscrizione, l'annotazione, la registrazione e la voltura nei pubblici registri o uffici dei diritti derivanti dalle scritture private autenticate di cui al comma 1, nei limiti stabiliti ai sensi del comma 148-*bis*, secondo periodo.

148-*quinquies*. Le scritture private autenticate dall'avvocato sono conservate in



un apposito registro cronologico, istituito e tenuto dall'avvocato stesso, con le modalità previste da un decreto emanato dal Ministro della giustizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale forense. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale forense emana direttive di carattere deontologico anche in ordine ai compensi dell'avvocato per l'attività di cui alla medesima legge, i quali tengono conto degli interessi delle parti assistite, dell'attività effettivamente prestata e del prezzo o del valore dell'atto autenticato.

1. **237.** Colletti, Fantinati, Vallascas, Crippa, Cancelleri, Da Villa, Della Valle.

**(Irricevibile)**

*Dopo il comma 148, inserire i seguenti:*

148-bis. L'articolo 52 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

« ART. 52. – Il registro delle successioni è tenuto dal Consiglio nazionale del notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.

Nel registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge, nonché le copie autentiche degli atti di cui la legge prescrive il deposito. Vi sono inoltre inseriti e conservati i certificati successori europei emessi in Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, nonché le domande dirette al loro rilascio. L'inserzione è fatta d'ufficio dal notaio, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o certificati da lui rilasciati; su delega dell'ufficio giudiziario o su istanza di parte, a cura di un notaio, se si tratta di dichiarazioni ricevute dal cancelliere o provvedimenti del tribunale. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare

del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'autorità giudiziaria. Con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle successioni tenuti dai cancellieri presso la cancelleria di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.

Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura di cui al primo comma, escluso ogni onere per lo Stato ».

148-ter. L'articolo 53 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

« ART. 53. – Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati ».

148-quater. L'articolo 55 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.

1. **238.** Paglia, Civati, Andrea Maestri, Daniele Farina.



*Dopo il comma 148, inserire i seguenti:*

148-bis. All'articolo 2463-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: « deve essere redatto per atto pubblico » sono inserite le seguenti: « o per scrittura privata »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se l'atto costitutivo è redatto per scrittura privata, gli amministratori, entro venti giorni, devono depositarlo per la sua iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329, numero 3) ».

148-ter. Relativamente agli atti di iscrizione al registro delle imprese di società a responsabilità limitata semplificata redatti per scrittura privata, l'adempimento degli obblighi di cui al titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, spetta al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente.

**1. 239.** Paglia, Civati, Andrea Maestri, Daniele Farina.

*Dopo il comma 148, aggiungere il seguente:*

148-bis. All'articolo 47-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono aggiunti i seguenti commi:

« 3. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma, 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal

notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio nazionale del notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.

4. Il sistema telematico di cui al comma 3, comprensivo del portale e dei sistemi di video collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-bis, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 3, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere. L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.

5. Le regole tecniche di funzionamento del sistema di cui al comma precedente sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale ».

**1. 240.** Paglia, Civati, Andrea Maestri.

**(Irricevibile)**

*Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:*

148-bis. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 la lettera *b-bis*) è soppressa.

148-ter. All'articolo 5, comma 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: « continuativamente dopo la laurea », aggiungere le parole: « anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137 ».

**1. 241.** Paglia, Civati, Andrea Maestri.

*Dopo il comma 148, aggiungere il seguente:*

148-bis. All'articolo 2463-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: « deve essere redatto per atto pubblico » sono inserite le seguenti: « o per scrittura privata »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se l'atto costitutivo è redatto per scrittura privata, gli amministratori, entro venti giorni, devono depositarlo per la sua iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329, numero 3) ».

2. Relativamente agli atti di iscrizione al registro delle imprese di società a responsabilità limitata semplificata redatti per scrittura privata, l'adempimento degli obblighi di cui al titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, spetta al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente.

**1. 242.** Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pescio, Pisano, Ruocco, Sibilìa, Villarosa, Cancellieri.

*Dopo il comma 148, aggiungere il seguente:*

148-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica le parole « reti di imprese » sono sostituite dalle seguenti: « contratti di rete »;

b) al comma 4-ter dopo le parole: « di rete più imprenditori » sono aggiunte le

seguenti: « e/o più liberi professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi »;

c) al comma 4-ter le parole: « all'esercizio delle proprie imprese » sono sostituite dalle seguenti: « all'esercizio delle proprie attività »;

d) al comma 4-ter dopo le parole: « nell'oggetto della propria impresa » sono aggiunte le seguenti: « e/o professione »;

e) al comma 4-ter dopo le parole: « legale rappresentante delle imprese » sono aggiunte le seguenti: « e/o dai professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi »;

f) al comma 4-ter dopo le parole: « di adesione di altri imprenditori » sono aggiunte le seguenti: « e/o professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi »;

g) al comma 4-ter dopo le parole: « anche individuali, » sono aggiunte le seguenti: « e/o dei professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi »;

h) al comma 4-quinquies le parole: « Alle reti delle imprese » sono sostituite con le seguenti: « Alle reti di imprese e/o professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi »;

**1. 243.** Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pescio, Pisano, Ruocco, Sibilìa, Villarosa, Cancellieri.

**(Irricevibile)**

*Al comma 152, sopprimere le parole: sia urbani che.*

**1. 244.** Laffranco, Sandra Savino.

*Dopo il comma 153, inserire il seguente:*

153-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: « diploma di ragioneria » inserire le seguenti: « nonché i professionisti di cui

alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e i Revisori Legali iscritti nel registro, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 1, c1 lettera g) del decreto legislativo n. 39 del 2010 come modificato dal successivo decreto legislativo n. 135 del 2016 e dall'articolo 2, c1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012 n. 144, qualificati e abilitati professionalmente anche ai sensi del decreto Ministro dell'economia e delle finanze 19 gennaio 2016 n. 63 nonché in diretta applicazione dell'articolo 5 c1 lettera a) punto vi) del Regolamento U.E. n. 537/2014 quando il Revisore Legale non svolge per il cliente servizi di revisione contabile.

**1. 245.** Capezzone.

*(Irricevibile)*

*Dopo il comma 153, inserire il seguente:*

153-bis. All'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b), dopo le parole: « diploma di ragioneria » inserire le seguenti: « nonché i Revisori Legali iscritti nel registro, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 1, comma 1 lettera g) del decreto legislativo n. 39 del 2010 come modificato dal successivo decreto legislativo n. 135 del 2016 e dall'articolo 2, del decreto MEF 20 giugno 2012 n. 144, qualificati e abilitati professionalmente anche ai sensi del decreto MEF 19/01/2016 n.63 nonché in diretta applicazione dell'articolo 5 comma 1 lettera a) punto vi) del Regolamento U.E. n. 537/2014 quando il Revisore Legale non svolge per il cliente servizi di revisione contabile.

**1. 246.** Bonafede.

*(Irricevibile)*

*Dopo il comma 153, inserire il seguente:*

153-bis. All'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: « diploma di ragioneria » inserire le seguenti: « nonché i professionisti di cui

alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4; ».

**1. 247.** Rizzetto.

*(Irricevibile)*

*Dopo il comma 153, inserire il seguente comma:*

153-bis. All'articolo 12, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: « l'IRAP » e « l'IRES », sono inserite le seguenti: « i Revisori Legali iscritti nel registro, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 1, comma 1 lettera g) del decreto legislativo n. 39 del 2010 come modificato dal successivo decreto legislativo n. 135 del 2016 e dall'articolo 2, comma 1 del decreto MEF 20 giugno 2012 n. 144, qualificati e abilitati professionalmente anche ai sensi del decreto MEF 19/01/2016 n. 63 nonché in diretta applicazione dell'articolo 5 comma 1 lettera g) punto iii) del Regolamento U.E. n. 537 del 2014 quando il Revisore Legale non svolge per il cliente servizi di revisione contabile.

**1. 248.** Bonafede.

*(Irricevibile)*

*Dopo il comma 153, inserire il seguente:*

153-bis. All'articolo 12, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: « l'IRAP » e « l'IRES », sono inserite le seguenti: « i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali professionisti hanno prestato la loro assistenza e i Revisori Legali iscritti nel registro, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 1, comma 1 lettera g) del decreto legislativo n. 39 del 2010 come modificato dal successivo decreto legislativo n. 135 del 2016 e dall'articolo 2, comma 1 del decreto MEF 20 giugno 2012 n. 144, qualificati e abilitati professionalmente anche ai sensi del de-

creto MEF 19/01/2016 n.63 nonché in diretta applicazione dell'articolo 5 comma 1 lettera g) punto iii) del Regolamento U.E. n. 537 del 2014 quando il Revisore Legale non svolge per il cliente servizi di revisione contabile.

**1. 249.** Capezzone.

*(Irricevibile)*

*Dopo il comma 153, inserire il seguente:*

153-bis. All'articolo 12, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: « l'IRAP » e « l'IRES », sono inserite le seguenti: « i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali professionisti hanno prestato la loro assistenza.

**1. 250.** Rizzetto.

*(Irricevibile)*

*Dopo il comma 153 aggiungere il seguente:*

153-bis. Nell'ambito dell'amministrazione e della direzione tecnica delle società di cui al comma 149 della presente legge, allo scopo di garantire una maggiore tutela della committenza, i soggetti, anche eventualmente delegati, che in nome e per conto della società sono chiamati a trattare e sottoscrivere contratti che prevedono prestazioni di ingegneria e architettura, devono essere professionisti iscritti agli albi delle professioni tecniche.

**1. 251.** Brandolin.

*(Irricevibile)*

*Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:*

153-bis. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: « Il professionista deve rendere noto *sono aggiunte le seguenti*: obbligatoriamente in forma scritta o digitale e *dopo le parole*: la misura del compenso è previamente resa

nota al cliente *sono aggiunte le seguenti*: obbligatoriamente in forma scritta o digitale.

**1. 252.** Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, PESCO, Pisano, Ruocco, Sibilìa, Villarosa, Cancellieri.

*(Irricevibile)*

*Sopprimere i commi da 154 a 157.*

**1. 253.** Allasia, Busin.

*Sostituire il comma 154 con i seguenti:*

154. La professione sanitaria di odontoiatra viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato, e da coloro che sono iscritti all'Albo Odontoiatri in base alle norme della Legge n. 409 del 1985 e successive modificazioni.

154-bis. L'attività odontoiatrica può essere esercitata in forma societaria secondo quanto previsto dall'articolo 10 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, con prestazioni professionali erogate in via esclusiva dai soci abilitati, costituenti maggioranza di due terzi per numero e titolarità di quote sociali, con iscrizione all'Ordine ed alla sezione speciale di Albo, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 34.

154-ter. Nella prima applicazione della presente legge le società già esercenti attività odontoiatrica, costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile, hanno l'obbligo di iscrizione a distinta sezione speciale dell'Albo Odontoiatri entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono soggette, al pari delle società tra professionisti, al regime disciplinare dell'Ordine al quale risultino iscritte, ai sensi dell'articolo 10 comma 7 della Legge 12 novembre 2011 n. 183. Tali società, tuttavia, non possono essere cedute, a qualsiasi titolo, anche gratuito, se tale cessione non de-

termina il realizzarsi delle condizioni tutte previste dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni.

154-*quater*. Le sanzioni disciplinari a carico delle società tra professionisti e delle società esercenti attività odontoiatrica di cui ai precedenti commi 2 e 3 per mancato rispetto delle disposizioni di carattere deontologico derivante da violazione di discipline normative o regolamentari verranno definite con apposito decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

155-*quinquies*. Ai fini di garantire una corretta informazione pubblicitaria a tutela dei pazienti, gli Odontoiatri e le Società operanti in ambito odontoiatrico sono tenuti al rispetto delle norme sulla pubblicità sanitaria stabilite dal Codice Deontologico emanato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei medici ed odontoiatri. Il mancato rispetto costituisce illecito disciplinare punito secondo le sanzioni previste per gli esercenti e per le Società secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

\* **1. 254.** Pagano.

*Sostituire il comma 154 con i seguenti:*

154. La professione sanitaria di odontoiatra viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato, e da coloro che sono iscritti all'Albo Odontoiatri in base alle norme della Legge n. 409 del 1985 e successive modificazioni.

154-*bis*. L'attività odontoiatrica può essere esercitata in forma societaria secondo quanto previsto dall'articolo 10 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, con prestazioni professionali erogate in via esclusiva dai

soci abilitati, costituenti maggioranza di due terzi per numero e titolarità di quote sociali, con iscrizione all'Ordine ed alla sezione speciale di Albo, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 34.

154-*ter*. Nella prima applicazione della presente legge le società già esercenti attività odontoiatrica, costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile, hanno l'obbligo di iscrizione a distinta sezione speciale dell'Albo Odontoiatri entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono soggette, al pari delle società tra professionisti, al regime disciplinare dell'Ordine al quale risultino iscritte, ai sensi dell'articolo 10 comma 7 della Legge 12 novembre 2011 n. 183. Tali società, tuttavia, non possono essere cedute, a qualsiasi titolo, anche gratuito, se tale cessione non determina il realizzarsi delle condizioni tutte previste dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni.

154-*quater*. Le sanzioni disciplinari a carico delle società tra professionisti e delle società esercenti attività odontoiatrica di cui ai precedenti commi 2 e 3 per mancato rispetto delle disposizioni di carattere deontologico derivante da violazione di discipline normative o regolamentari verranno definite con apposito decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

155-*quinquies*. Ai fini di garantire una corretta informazione pubblicitaria a tutela dei pazienti, gli Odontoiatri e le Società operanti in ambito odontoiatrico sono tenuti al rispetto delle norme sulla pubblicità sanitaria stabilite dal Codice Deontologico emanato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei medici ed odontoiatri. Il mancato rispetto costituisce illecito disciplinare punito secondo le sanzioni previste per gli esercenti e per le Società secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

\* **1. 255.** Rizzetto.



*Sostituire il comma 154 con i seguenti:*

154. La professione sanitaria di odontoiatra viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato, e da coloro che sono iscritti all'Albo Odontoiatri in base alle norme della Legge n. 409 del 1985 e successive modificazioni.

154-bis. L'attività odontoiatrica può essere esercitata in forma societaria secondo quanto previsto dall'articolo 10 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, con prestazioni professionali erogate in via esclusiva dai soci abilitati, costituenti maggioranza di due terzi per numero e titolarità di quote sociali, con iscrizione all'Ordine ed alla sezione speciale di Albo, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 34.

154-ter. Nella prima applicazione della presente legge le società già esercenti attività odontoiatrica, costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile, hanno l'obbligo di iscrizione a distinta sezione speciale dell'Albo Odontoiatri entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono soggette, al pari delle società tra professionisti, al regime disciplinare dell'Ordine al quale risultino iscritte, ai sensi dell'articolo 10 comma 7 della Legge 12 novembre 2011 n. 183. Tali società, tuttavia, non possono essere cedute, a qualsiasi titolo, anche gratuito, se tale cessione non determina il realizzarsi delle condizioni tutte previste dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni.

154-quater. Le sanzioni disciplinari a carico delle società tra professionisti e delle società esercenti attività odontoiatrica di cui ai precedenti commi 2 e 3 per mancato rispetto delle disposizioni di carattere deontologico derivante da violazione di discipline normative o regolamentari verranno definite con apposito decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

155-quinquies. Ai fini di garantire una corretta informazione pubblicitaria a tutela dei pazienti, gli Odontoiatri e le Società operanti in ambito odontoiatrico sono tenuti al rispetto delle norme sulla pubblicità sanitaria stabilite dal Codice Deontologico emanato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei medici ed odontoiatri. Il mancato rispetto costituisce illecito disciplinare punito secondo le sanzioni previste per gli esercenti e per le Società secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

\* **1. 256.** Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.

*Sostituire il comma 154 con i seguenti:*

154. La professione sanitaria di odontoiatra viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato, e da coloro che sono iscritti all'Albo Odontoiatri in base alle norme della Legge n. 409 del 1985 e successive modificazioni.

154-bis. L'attività odontoiatrica può essere esercitata in forma societaria secondo quanto previsto dall'articolo 10 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, con prestazioni professionali erogate in via esclusiva dai soci abilitati, costituenti maggioranza di due terzi per numero e titolarità di quote sociali, con iscrizione all'Ordine ed alla sezione speciale di Albo, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 34.

154-ter. Nella prima applicazione della presente legge le società già esercenti attività odontoiatrica, costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile, hanno l'obbligo di iscrizione a distinta sezione speciale dell'Albo Odontoiatri entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono soggette, al pari delle società tra professionisti, al regime disciplinare dell'Ordine

al quale risultino iscritte, ai sensi dell'articolo 10 comma 7 della Legge 12 novembre 2011 n. 183. Tali società, tuttavia, non possono essere cedute, a qualsiasi titolo, anche gratuito, se tale cessione non determina il realizzarsi delle condizioni tutte previste dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni.

**154-quater.** Le sanzioni disciplinari a carico delle società tra professionisti e delle società esercenti attività odontoiatrica di cui ai precedenti commi 2 e 3 per mancato rispetto delle disposizioni di carattere deontologico derivante da violazione di discipline normative o regolamentari verranno definite con apposito decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**155-quinquies.** Ai fini di garantire una corretta informazione pubblicitaria a tutela dei pazienti, gli Odontoiatri e le Società operanti in ambito odontoiatrico sono tenuti al rispetto delle norme sulla pubblicità sanitaria stabilite dal Codice Deontologico emanato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei medici ed odontoiatri. Il mancato rispetto costituisce illecito disciplinare punito secondo le sanzioni previste per gli esercenti e per le Società secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

\* **1. 257.** Abrignani.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 154 con il seguente:*

« 154. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attività come liberi professionisti. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è altresì consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri e all'in-

terno delle quali le prestazioni di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985 n. 409, sono erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge. »;

b) *al comma 156, sostituire le parole: può svolgere con la seguente: svolge.*

**1. 258.** Benamati, Pelillo, Scuvera.

*Al comma 154, sostituire le parole da: il direttore sanitario fino alla fine del comma con le seguenti: i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, nonché il direttore sanitario siano iscritti all'Albo degli odontoiatri.*

**1. 259.** Nesci, Grillo, Mantero, Loreface, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Vallascas, Sibilìa.

*Al comma 154 dopo le parole: , ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri aggiungere le seguenti: e l'attività sia esercitata esclusivamente da soggetti in possesso dei titoli abilitanti alla professione odontoiatrica.*

**1. 260.** Paglia, Civati, Brignone.

*Al comma 154, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da almeno cinque anni.*

**1. 261.** Mantero, Grillo, Loreface, Colonnese, Nesci, Silvia Giordano, Baroni, Vallascas, Sibilìa.

*Al comma 154, aggiungere in fine le parole: e nelle quali le prestazioni erogate siano effettuate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti alla professione odontoiatrica.*

**1. 262.** Nesci, Grillo, Mantero, Loreface, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Vallascas, Sibilìa, Crippa.

Al comma 154, aggiungere, in fine, le parole: e i cui soci siano iscritti all'Albo degli odontoiatri per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto.

**1. 263.** Paglia, Civati, Brignone.

Dopo il comma 157, aggiungere i seguenti:

157-bis. La nomina degli amministratori di condominio avviene a maggioranza semplice dei partecipanti all'Assemblea.

157-ter. È fatto obbligo all'amministratore di condominio di inviare annualmente ai condomini il certificato casellario giudiziario uso riabilitazione e carichi pendenti.

15-quater. È fatto obbligo agli amministratori di condominio di inviare annualmente ai condomini copia della polizza obbligatoria per responsabilità professionale degli stessi.

**1. 264.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

*(Irricevibile)*

Dopo il comma 157, aggiungere il seguente:

157-bis. La nomina degli amministratori di condominio avviene a maggioranza semplice dei partecipanti all'assemblea.

**1. 265.** Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco.

*(Irricevibile)*

Dopo il comma 157 aggiungere il seguente:

157-bis. È fatto obbligo all'amministratore di condominio di inviare annualmente ai condomini il certificato casellario giudiziario uso riabilitazione e carichi pendenti.

**1. 266.** Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco.

*(Irricevibile)*

Dopo il comma 157, aggiungere il seguente:

157-bis. È fatto obbligo agli amministratori di condominio di inviare annualmente ai condomini copia della polizza obbligatoria per responsabilità professionale degli stessi.

**1. 267.** Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

*(Irricevibile)*

ART. 1, commi 158-164

(Ex ART. 48).

Sostituire i commi da 158 a 165 con il seguente:

158. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sue successive modificazioni ».

**1. 268.** Paglia, Civati, Brignone.

*(Irricevibile)*

Al comma 158, sostituire la lettera d), con la seguente: al comma 4, dopo le parole: dall'articolo 11 della presente legge, inserire le seguenti: in caso di assenza di soci,.

**1. 269.** Colonnese, Silvia Giordano, Nesci, Grillo, Loreface, Mantero, Baroni, Valascas, Sibia.

Dopo il comma 158, aggiungere il seguente:

158-bis. All'articolo 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sostituire le parole: « 3.300 abitanti », con le seguenti: « 2.000 abitanti ».

**1. 270.** Paglia, Civati, Brignone.

*(Irricevibile)*

*Dopo il comma 158 aggiungere il seguente:*

158-bis. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, a totale carico del cittadino e dietro presentazione di ricetta medica ove prevista, tutti i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, con esclusione dei farmaci utilizzati unicamente in ambiente ospedaliero.

**1. 271.** Paglia, Civati, Brignone.

**(Irricevibile)**

*Al comma 159, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 3 per cento.*

**\* 1. 272.** Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.

*Al comma 159, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 3 per cento.*

**\* 1. 273.** Paglia, Civati, Brignone.

*Al comma 159, sostituire le parole: venti per cento con le seguenti: cinque per cento.*

**\*\* 1. 274.** Colonnese, Mantero, Grillo, Nesci, Loreface, Silvia Giordano, Baroni, Vallascas, Sibilìa.

*Al comma 159, sostituire le parole: venti per cento con le seguenti: cinque per cento.*

**\*\* 1. 275.** Civati, Paglia, Brignone.

*Al comma 159, sostituire le parole: venti per cento con le seguenti: cinque per cento.*

**\*\* 1. 276.** Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.

*Al comma 159, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.*

**\* 1. 277.** Polidori, Centemero.

*Al comma 159, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.*

**\* 1. 278.** Sandra Savino, Laffranco.

*Al comma 159, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.*

**\* 1. 279.** Civati, Paglia, Brignone.

*Al comma 159, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 15 per cento.*

**\*\* 1. 280.** Sandra Savino, Laffranco.

*Al comma 159, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 15 per cento.*

**\*\* 1. 281.** Polidori, Centemero.

*Al comma 159, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Le società di capitali di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 8 novembre 1991 n. 362, come modificato dal presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e in ogni caso entro trenta giorni dalla costituzione sono tenute ad iscrivere la società e la relativa compagine sociale in un apposito Elenco istituito presso gli Ordini provinciali dei Farmacisti. La maggioranza dei soci dovrà essere composta da farmacisti, restano salve le incompatibilità e le relative sanzioni previste dalla legislazione vigente. In ogni caso la partecipazione al capitale sociale dei farmacisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni e decisioni dei soci; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio

dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'Elenco, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti entro sei mesi.

- 1. 282.** Loreface, Nesci, Colonnese, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Vallascas, Sibilìa.

*Al comma 159, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

Il 3 per cento dei profitti delle società di persone e delle società di capitali titolari dell'esercizio della farmacia privata è destinato ad un fondo di solidarietà rivolto all'istituzione e tutela delle farmacie rurali che operano in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 1.200 abitanti. L'eventuale autorizzazione di nuovi esercizi commerciali è concessa esclusivamente a farmacisti non titolari di farmacia o parafarmacia. Nel caso delle parafarmacie il diniego è subordinato alla titolarità di due o più esercizi commerciali.

- 1. 283.** Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Grillo, Loreface, Mantero, Baroni, Vallascas, Sibilìa.

*Al comma 159 dopo le parole:* nel territorio della medesima regione o provincia autonoma *aggiungere il seguente periodo:* Le società di capitali, titolari di farmacia, devono essere iscritte in un apposito elenco reso pubblico e consultabile anche sul sito istituzionale del Ministero della salute, secondo modalità individuate con decreto del Ministero della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dal medesimo elenco si deve evincere la composizione della compagine sociale delle suddette società.

- 1. 284.** Civati, Paglia, Brignone.

*Dopo il comma 159, aggiungere il seguente:*

*159-bis.* Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-

legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, a totale carico del cittadino e dietro presentazione di ricetta medica ove prevista, tutti i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, con esclusione dei farmaci utilizzati unicamente in ambiente ospedaliero.

- 1. 285.** Civati, Paglia, Brignone.

**(Irricevibile)**

*Dopo il comma 159, aggiungere il seguente:*

*159-bis.* All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni. ».

- 1. 286.** Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.

**(Irricevibile)**

*Dopo il comma 159, aggiungere il seguente:*

*159-bis.* All'articolo 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sostituire le parole: « 3.300 abitanti », con le seguenti: « 2.000 abitanti ».

- 1. 287.** Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.

**(Irricevibile)**

*Dopo il comma 161 aggiungere il seguente:*

*161-bis.* I servizi di teleprenotazione ed auto analisi sono garantiti in regime di libera scelta da parte del cittadino e consentiti dalle Regioni e Province autonome agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio



2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006.

**1. 288.** Paglia, Civati, Brignone.

*(Irricevibile)*

*Al comma 163, aggiungere in fine, i seguenti periodi:*

All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni ». Con decreto del Ministro della salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, partecipano alla integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al periodo precedente non deve essere superiore, per ciascun esercizio, al 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al periodo precedente. ».

**1. 289.** Nesci, Colonnese, Mantero, Grillo, Loreface, Silvia Giordano, Baroni, Vallascas, Sibilìa.

*(Irricevibile)*

*Al comma 163, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni

dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, apportare le seguenti modificazioni e integrazioni:

al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: « Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, limitatamente alle preparazioni equivalenti di cui agli elenchi redatti dall'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149.

*Dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:*

*1-bis.* Gli esercizi commerciali di cui al comma 1 del presente articolo che effettuano l'attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non possono essere in numero superiore a uno ogni 5.000 abitanti. In ogni caso gli esercizi commerciali aderenti ad una catena commerciale a carattere nazionale possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci equivalenti in esercizi commerciali solo in un numero non superiore a 2 ogni 50.000 abitanti.

**1. 290.** Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Nesci, Baroni, Vallascas, Sibilìa.

*(Irricevibile)*

*Al comma 163, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico di farmaci di cui all'articolo 8 comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni. La vendita al pubblico è vietata agli esercizi commerciali la cui titolarità, eccedente il nu-

mero di quattro esercizi, è in capo ad un unico soggetto. Non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per la vendita dei farmaci in oggetto. L'eventuale autorizzazione di nuovi esercizi commerciali è subordinata a monitoraggio e valutazione dell'attuale sistema di esercizi commerciali da parte del Ministero della Salute, del Ministero dello Sviluppo economico e della Conferenza Stato-Regioni. La concessione di nuovi esercizi commerciali è riservata a farmacisti non titolari di farmacia o parafarmacia ».

- 1. 291.** Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Nesci, Colonnese, Mantero, Baroni, Vallascas, Sibia.

**(Irricevibile)**

*Al comma 163, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

All'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis, dopo le parole: « previa valutazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) » sono aggiunte le seguenti: « e sentito il Consiglio Superiore di Sanità »;

b) al comma 4-bis, dopo le parole: « In tal caso l'AIFA attiva idonei strumenti di monitoraggio a tutela della sicurezza dei pazienti e assume tempestivamente le necessarie determinazioni » sono aggiunte le seguenti: « La valutazione del medicinale non autorizzato da parte di AIFA ed il parere del Consiglio superiore di sanità di cui al presente comma, deve essere effettuata per tutte le patologie, per cui il medicinale è stato inserito nell'elenco di cui al comma A, ovvero in caso di inserimento del medicinale nell'elenco dei farmaci essenziali dell'OMS ».

c) dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:

4-ter. Quando la via di somministrazione del medicinale avente indicazione autorizzata e di quello non avente l'indicazione autorizzata sia la stessa, l'utilizzo dei medicinali per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata di cui al comma 4-bis è consentito in tutte le strutture nelle quali sia permessa la somministrazione del medicinale per l'indicazione terapeutica autorizzata.

1. **292.** Grillo, Mantero, Loreface, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Baroni, Vallascas, Sibia.

**(Irricevibile)**

*Al comma 164, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: otto anni.*

- 1. 293.** Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.

*Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:*

164-bis. Al fine di tutelare le piccole farmacie rurali e per garantire la loro importante funzione di presidio sanitario unico e indispensabile nelle zone periferiche e disagiate, il fatturato del dispensario farmaceutico per loro vigente, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, non concorre al fatturato della farmacia principale con riguardo agli sconti a carico delle farmacie in favore del servizio sanitario nazionale.

164-ter. Agli oneri derivanti dal comma 164-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante modifica del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sostituendo le parole: « 6 per cento » con le parole: « 6,05 per cento per l'anno 2017 e 6,1 per cento a decorrere dall'anno 2018 ».

- 1. 294.** Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

**(Irricevibile)**

*Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:*

164-bis. All'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo, le parole: « non superiore a lire 750 milioni » sono

sostituite dalle seguenti: « non superiore a 510.000 euro »;

b) al quinto periodo, le parole: « non superiore a lire 500 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a 360.000 euro ».

164-ter. Agli oneri derivanti dal comma 164-bis, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2017 e 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante modifica del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 sostituendo le parole: « 6 per cento » con le parole: « 6,05 per cento per l'anno 2017 e 6,1 per cento a decorrere dall'anno 2018 ».

1. **295.** Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

*(Irricevibile)*

ART. 1, comma 165

*Dopo il comma 165, inserire il seguente:*

165-bis. Il documento amministrativo di accompagnamento per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, per i prodotti per i quali non è stata assolta l'imposta, per i prodotti per i quali è stata assolta l'imposta nonché assoggettati ad altre imposizioni indirette di cui agli articoli 10, 12, 61 e 62 del Testo Unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è presentato in forma esclusivamente telematica a decorrere dal sesto mese dell'entrata in vigore della presente legge. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione in forma telematica.

1. **296.** Colletti, Gagnarli, Vallascas, Crippa, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Cancellieri.

*(Irricevibile)*

*Dopo il comma 165, inserire il seguente:*

165-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni le parole: « , in regime sospensivo, » sono soppresse.

1. **297.** Colletti.

*(Irricevibile)*

*Dopo il comma 165, inserire il seguente:*

165-bis. Il punteggio massimo stabilito dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221.

1. **298.** Paglia, Civati, Brignone.

*(Irricevibile)*

ART. 1, comma 166

*(Ex ART. 49)*

*Dopo il comma 166 aggiungere i seguenti:*

166-bis. Il numero 6) della lettera a) e il numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, sono abrogati.

166-ter. La coltivazione della *cannabis* con un contenuto di principio attivo delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,3 per cento può essere effettuata soltanto da maggiorenni o minorenni emancipati, secondo le disposizioni del presente comma. Il coltivatore di *cannabis* è tenuto a comunicare all'ufficio dell'assessorato regionale competente e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente l'intenzione di coltivare professionalmente la *cannabis* e

il luogo dove intende impiantare la coltivazione. Nella comunicazione devono essere indicati:

a) il nome della varietà di *cannabis* utilizzata;

b) la quantità di seme utilizzata per ettaro, la superficie seminata, la localizzazione delle particelle catastali e i relativi mappali;

c) il nome, l'indirizzo e l'eventuale recapito telefonico del produttore;

d) la data prevista per l'inizio della coltivazione.

La comunicazione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno antecedente la data prevista per l'inizio della coltivazione. Il coltivatore di *cannabis* ha l'obbligo, altresì, di conservare, nella documentazione relativa alla coltivazione della *cannabis*, il disciplinare per il campionamento della coltura. In caso di violazione delle disposizioni previste dal presente comma, il coltivatore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 166-*novies*. La coltivazione della *cannabis* può essere effettuata esclusivamente secondo i principi dell'attività agricola biologica disciplinata dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, dal regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, e dal regolamento (UE) n. 271/2010 della Commissione, del 24 marzo 2010. Nel caso di violazione delle norme sull'attività agricola biologica, al coltivatore di *cannabis* si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro nonché l'interdizione dall'attività di produzione di *cannabis* per un periodo da un anno a cinque anni. Nel caso in cui siano omesse tutte le comunicazioni alle competenti autorità e nel caso in cui il numero delle piante coltivate e detenute ecceda il numero di tre, ma non il numero di dieci, il contravventore è soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 200.000 euro. Chiunque coltiva un numero di piante superiore a dieci è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da un milione di euro a 50 milioni di euro. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 166-*novies*. Sono consentite alle persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione personale di piante di *cannabis* di sesso femminile, nel limite massimo di tre, e del prodotto da esse ottenuto, non destinati al commercio e alla vendita autorizzati secondo le disposizioni del comma 166-*quater*. Chiunque intenda coltivare *cannabis* ai sensi del periodo precedente deve inviare all'ufficio dell'assessorato regionale competente una comunicazione recante l'indicazione dei propri dati anagrafici e del luogo in cui intende effettuare la coltivazione; alla comunicazione è allegata la copia di un documento di identità valido dell'interessato. La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Nel caso in cui il numero delle piante coltivate e detenute ecceda il numero di tre ma non il numero di dieci, il contravventore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 200.000 euro. I proventi delle multe di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 166-*novies*. È comunque vietata l'importazione di *cannabis*. Chiunque violi la disposizione del periodo precedente è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 10 milioni di euro a 100 milioni di euro. I proventi delle multe di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 166-*novies*.

166-*quater*. Il commercio all'ingrosso e la vendita al dettaglio della *cannabis* e dei suoi derivati sono legali e possono essere esercitati da maggiorenni o da minorenni emancipati. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Commissioni parlamentari competenti e le regioni, sono disciplinati i presupposti per il rilascio e per la revoca delle autorizzazioni al commercio e alla vendita della *cannabis* e dei suoi derivati, il loro numero e i controlli conseguenti, le caratteristiche dei prodotti destinati alla vendita all'ingrosso e al dettaglio, la tipologia degli esercizi autorizzati alla vendita e la loro distribuzione nel territorio. Sulle confezioni di *cannabis* e dei suoi derivati destinate alla vendita al minuto devono essere specificati il livello di principio attivo THC presente nella sostanza, la provenienza geografica della stessa e l'avvertimento che il fumo della sostanza della *cannabis* e dei suoi derivati produce effetti negativi per la salute. È vietata la cessione della *cannabis* e dei suoi derivati ai minori di anni diciotto. In caso di violazione il contravventore è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, con la multa da 5.000 euro a 50.000 euro e con la revoca dell'autorizzazione al commercio e alla vendita della *cannabis* e dei suoi derivati. I proventi delle multe di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 166-*novies*.

166-*quinquies*. Chiunque ceda, fuori degli esercizi commerciali autorizzati, *cannabis* a un minore di anni diciotto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 euro a 50.000 euro. I proventi delle multe di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 166-*novies*.

166-*sexies*. Le persone fisiche, gli enti e le imprese che producono e trasformano a scopo commerciale *cannabis* e suoi derivati devono trasmettere trimestralmente al Ministero della salute e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un rapporto sulla natura e sulla quantità delle materie prime ricevute e di quelle

utilizzate per la trasformazione della *cannabis*, indicando la quantità e la qualità delle sostanze ricavate e di quelle vendute nel corso del trimestre precedente. Per il fine di cui al primo periodo, il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvedono, d'intesa tra loro, all'istituzione dell'Anagrafe pubblica della *cannabis* e dei suoi derivati prodotti a scopo commerciale in Italia, consultabile in formato libero e aperto nei siti internet istituzionali dei medesimi Ministeri. Nell'anagrafe di cui al periodo precedente devono sempre essere indicate chiaramente le caratteristiche dei prodotti destinati alla vendita, con particolare riguardo alla quantità e alla qualità del principio attivo contenuto in ogni prodotto. Sulle confezioni destinate alla vendita al minuto devono essere specificati il livello di principio attivo presente nel prodotto, la sua provenienza, l'indicazione delle malattie che possono essere curate e di quelle che possono essere prevenute mediante il consumo e l'avvertimento degli effetti nocivi per la salute. Il controllo sulla qualità della coltivazione della *cannabis* e dei suoi derivati è svolto dalla Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Comando carabinieri per la tutela della salute, posto funzionalmente alle dipendenze del Ministro della salute.

166-*septies*. Gli enti locali, nel rispetto di quanto previsto al comma 166-*quater*, individuano luoghi nei quali è consentito l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio della *cannabis* e dei suoi derivati.

I suddetti luoghi devono distare almeno 500 metri da edifici scolastici, ospedalieri e di culto, da caserme e stazioni dei mezzi di trasporto pubblici, da impianti sportivi e da luoghi di ritrovo di giovani. Con le modalità di cui al primo periodo possono altresì essere individuati luoghi pubblici nei quali è espressamente vietato l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio della *cannabis* e dei suoi derivati.



166-*octies*. La *cannabis* e i derivati di essa sono assimilati ai tabacchi lavorati, ai sensi dell'articolo 39-*ter* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per l'applicazione dell'accisa e delle relative sanzioni.

166-*novies*. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il lavoro, la cui dotazione è costituita dal gettito derivante dall'imposizione fiscale sull'attività di produzione e di vendita della *cannabis* e dei suoi derivati nonché dalle sanzioni irrogate ai sensi della presente legge. Il Fondo è destinato al finanziamento della riduzione delle imposte sui redditi di lavoro mediante l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di una quota, pari a 1.000 euro, del reddito mensile imponibile. I dati relativi all'applicazione dell'esenzione di cui al periodo precedente sono divulgati mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.

166-*decies*. Entro il mese di marzo di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della medesima legge e sui suoi effetti, con particolare riferimento:

a) all'andamento delle vendite al dettaglio della *cannabis* e dei suoi derivati in ciascuna regione, con specifico riguardo alle aree metropolitane, nonché all'importo dei proventi fiscali ottenuti e versati al Fondo per il lavoro di cui al comma 166-*novies* nonché all'utilizzazione specifica degli stessi proventi per ogni provvedimento adottato nell'ambito delle finalità del medesimo Fondo;

b) alle fasce di età dei consumatori della *cannabis* e dei suoi derivati;

c) agli accordi internazionali conclusi dal Governo italiano con gli Stati che

producono *cannabis* e suoi derivati e all'incidenza degli accordi stessi sull'economia di tali Stati;

d) all'eventuale persistenza del mercato clandestino della *cannabis* e dei suoi derivati e alle relative caratteristiche;

e) all'andamento delle tossicodipendenze in Italia;

f) agli effetti per la salute rilevati in conseguenza del consumo della *cannabis* e dei prodotti da essa derivati.

**1. 299.** Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

**(Irricevibile)**

ART. 1, comma 168

*Al comma 168, sostituire le parole: dal 31 dicembre 2017 con le seguenti: dall'entrata in vigore del presente decreto.*

**1. 301.** Cristian Iannuzzi.

*Al comma 168, dopo la parola: attraverso inserire le seguenti: applicazioni mobile, servizi on line e.*

**1. 302.** Cristian Iannuzzi.

*Dopo il comma 168, inserire il seguente:*

168-*bis*. Dopo l'articolo 14 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è inserito il seguente: « ART. 14-*bis*. (Servizi tecnologici per la mobilità). – 1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti interessati, rispettiva-

mente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

5. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono altresì svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionali, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7, nei limiti delle prestazioni di lavoro occasionale e comunque per un massimo di quindici ore settimanali.

6. Nel caso di cui al comma 5, le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità:

a) si dotano di un'assicurazione per responsabilità civile derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per la copertura dei danni del soggetto trasportato;

b) fissano i corrispettivi del servizio in modo chiaro e trasparente con particolare riguardo ai meccanismi di applicazione di eventuali sovrapprezzi in coincidenza con aumenti della domanda del servizio;

c) verificano annualmente l'efficienza del veicolo e la validità della patente di guida del conducente;

d) verificano annualmente il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7;

e) sostengono economicamente gli oneri della visita medica di idoneità del conducente;

f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dai passeggeri e dai conducenti;

g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano un'apposita disciplina, i dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 8;

h) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

i) aderiscono a metodi di risoluzione alternativa delle controversie del consumatore e alle relative regole.

l) rendono identificabile la vettura con un'apposita targhetta secondo le indicazioni fornite dalle regioni.

7. Ai fini della sicurezza del soggetto trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono:

a) aver compiuto ventuno anni e possedere la patente di guida da almeno tre anni;

b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente di guida;

c) essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 120 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

d) essere in possesso di idoneità psico-fisica alla guida di veicoli;

e) esercitare il servizio con un veicolo immatricolato da non più di sei anni.

8. Sull'osservanza dei requisiti di cui al presente articolo vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3.

**1. 303.** Cristian Iannuzzi.

*(Irricevibile)*

*Dopo il comma 168 aggiungere il seguente:*

168-bis., Per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea effettuato mediante taxi non è necessario il rilascio di licenza.

**1. 304.** Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

**(Irricevibile)**

ART. 1, comma 171

(*Ex* ART. 52)

*Dopo il comma 171, aggiungere il seguente:*

171-bis. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera a), dopo la parola: « motocarozzetta, » è aggiunta la seguente: « velocipede, »;

b) all'articolo 6, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. I conducenti che esercitano il servizio esclusivamente con velocipedi sono esentati, ai fini di cui al presente articolo, dal possesso del certificato di abilitazione professionale di cui al comma 2 »;

c) all'articolo 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 4-bis. Dall'entrata in vigore della presente disposizione, è fatto divieto di vendita privata della licenza di cui al comma 1. La licenza è rimessa al sindaco con un'adeguata compensazione a favore del titolare della licenza o, in caso di morte, a un suo erede.

4-ter. I comuni possono altresì rilasciare, al fine di favorire la mobilità urbana, previa deliberazione motivatamente assunta, titoli di autorizzazione temporanea per l'esercizio del servizio di taxi di durata pari all'esigenza indicata nella relativa motivazione. ».

**1. 305.** Cristian Iannuzzi.

**(Irricevibile)**

ART. 1, comma 172

*Al comma 172, sostituire la lettera b), con la seguente:*

b) al comma 3-bis, sostituire i numeri 1 e 2 con i seguenti:

« 1) la riproduzione di beni culturali, compresi i beni bibliografici e archivistici, attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né l'uso di stativi o treppiedi;

2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte dall'utente se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale. »

**1. 306.** Bossa, Nicchi, Scotto, Zoggia, Ricciatti.

ART. 1, comma 175

*Dopo il comma 175, aggiungere il seguente:*

175-bis. All'articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: « le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione della proposta » sono soppresse;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il termine per la conclusione dei procedimenti che decorrono dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore è di 90 giorni quanto ai procedimenti di cui al comma 1 e di 15 giorni quanto ai provvedimenti di cui al comma 2 ».

**1. 307.** Abrignani.

**(Irricevibile)**

ART. 1, commi 176-177

*Sopprimere i commi 176 e 177.*

- \*1. 308.** Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Vallascas, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati.

*Sopprimere i commi 176 e 177.*

- \*1. 309.** Allasia, Busin.

*Sopprimere il comma 176.*

- \*\*1. 310.** Nicchi, Ricciatti, Zoggia, Bossa, Scotto.

*Sopprimere il comma 176.*

- \*\*1. 311.** Paglia, Civati.

*Al comma 176, sopprimere le lettere a), b), c), e), g) e l).*

- 1. 312.** Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Vallascas, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati.

*Al comma 176, sopprimere la lettera a).*

- \*1. 313.** Allasia, Busin.

*Al comma 176, sopprimere la lettera a).*

- \*1. 314.** Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Vallascas, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati.

*Al comma 176, alla lettera a), sopprimere il numero 1.*

- 1. 315.** Allasia, Busin.

*Al comma 176, alla lettera a), sopprimere il numero 2.*

- 1. 316.** Allasia, Busin.

*Al comma 176, ovunque ricorra, sostituire la parola: settanta con la parola: quaranta.*

- 1. 317.** Nicchi, Ricciatti, Zoggia, Bossa, Scotto.

*Al comma 176, ovunque ricorra, sostituire la parola: settanta con la seguente: quarantacinque.*

- 1. 318.** Paglia, Civati.

*Al comma 176, sopprimere la lettera b).*

- \*1. 319.** Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Vallascas, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati.

*Al comma 176, sopprimere la lettera b).*

- \*1. 320.** Allasia, Busin.

*Al comma 176, sopprimere la lettera c).*

- \*\*1. 321.** Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Vallascas, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati.

*Al comma 176, sopprimere la lettera c).*

- \*\*1. 322.** Allasia, Busin.

*Al comma 176, sopprimere la lettera d).*

- 1. 323.** Allasia, Busin.

*Al comma 176, sopprimere la lettera e).*

- \*1. 324.** Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Vallascas, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati.

*Al comma 176, sopprimere la lettera e).*

- \*1. 325.** Allasia, Busin.

*Al comma 176, alla lettera e), sopprimere il numero 1).*

- 1. 326.** Allasia, Busin.

*Al comma 176, alla lettera e), sopprimere il numero 2).*

- 1. 327.** Allasia, Busin.

*Al comma 176, sopprimere la lettera f).*

- 1. 328.** Allasia.

*Al comma 176, sopprimere la lettera g).*

- \*1. 329.** Allasia, Busin.

*Al comma 176, sopprimere la lettera g).*

- \*1. 330.** Nicchi, Ricciatti, Zoggia, Bossa, Scotto.

*Al comma 176, sopprimere la lettera g).*

- \*1. 331.** Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Vallascas, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati.

*Al comma 176, alla lettera g), sopprimere il numero 1).*

- 1. 332.** Allasia, Busin.

*Al comma 176, alla lettera g), sopprimere il numero 2).*

- 1. 333.** Allasia, Busin.

*Al comma 176, alla lettera g), sopprimere il numero 3).*

- 1. 334.** Allasia, Busin.

*Al comma 176, sopprimere la lettera h).*

- 1. 335.** Allasia, Busin.

*Al comma 176, alla lettera h), sopprimere il numero 1).*

- 1. 336.** Allasia, Busin.

*Al comma 176, alla lettera h), sopprimere il numero 2).*

- 1. 337.** Allasia, Busin.

*Al comma 176, sopprimere la lettera i).*

- 1. 338.** Allasia, Busin.

*Al comma 176, sopprimere la lettera l).*

- \*1. 339.** Allasia, Busin.

*Al comma 176, sopprimere la lettera l).*

- \*1. 340.** Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Vallascas, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati.

*Al comma 177, sopprimere la lettera a).*

- 1. 341.** Allasia, Busin.

*Al comma 177, sopprimere la lettera b).*

- 1. 342.** Allasia, Busin.



## ART. 1, comma 178

*Al comma 178, sostituire la cifra quattrocentonovantadue con la seguente: duecentocinquanta.*

**1. 343.** Paglia, Civati.

## ART. 1, comma 179

*Dopo il comma 179, aggiungere i seguenti:*

*179-bis.* Nel rispetto degli articoli 1, 10, 35, 41 e 117 della Costituzione, la Repubblica promuove la tutela dell'interesse dell'impresa quale struttura sociale ed economica, anche in deroga ai trattati internazionali che ne vincolino il libero esercizio, ritenuto prevalente l'interesse nazionale al sostegno economico dell'attività imprenditoriali in straordinarie fasi congiunturali di grave crisi economica.

*179-ter.* Ai sensi dell'articolo 1, della presente legge, considerata la grave crisi economica del settore del commercio sulle aree pubbliche, in deroga ai principi stabiliti dalla direttiva 2006/123/UE, al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 dell'articolo 7 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

*f-bis)* al commercio sulle aree pubbliche.

*b)* all'articolo 16:

1) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

*4-bis.* Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio sulle aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

*c)* l'articolo 70 è abrogato;

*179-quater.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

nulli gli effetti derivanti dall'intesa in sede di Conferenza Unificata, 5 luglio 2012, n. 83/CU.

**1. 344.** Allasia, Busin.**(Irricevibile)**

## ART. 1, commi 180-183

*Sostituire il comma 180 con il seguente:*

180. Dopo l'articolo 14 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è inserito il seguente:

*ART.14-bis. (Servizi tecnologici per la mobilità).* – 1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

5. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono altresì svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionali, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7, nei

limiti delle prestazioni di lavoro occasionale e comunque per un massimo di quindici ore settimanali.

6. Nel caso di cui al comma 5, le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità:

a) si dotano di un'assicurazione per responsabilità civile derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per la copertura dei danni del soggetto trasportato;

b) fissano i corrispettivi del servizio in modo chiaro e trasparente con particolare riguardo ai meccanismi di applicazione di eventuali sovrapprezzi in coincidenza con aumenti della domanda del servizio;

c) verificano annualmente l'efficienza del veicolo e la validità della patente di guida del conducente;

d) verificano annualmente il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7;

e) sostengono economicamente gli oneri della visita medica di idoneità del conducente;

f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dai passeggeri e dai conducenti;

g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano un'apposita disciplina, i dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 8;

h) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

i) aderiscono a metodi di risoluzione alternativa delle controversie del consumatore e alle relative regole.

l) rendono identificabile la vettura con un'apposita targhetta secondo le indicazioni fornite dalle regioni.

7. Ai fini della sicurezza del soggetto trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono:

a) aver compiuto ventuno anni e possedere la patente di guida da almeno tre anni;

b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente di guida;

c) essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 120 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

d) essere in possesso di idoneità psico-fisica alla guida di veicoli;

e) esercitare il servizio con un veicolo immatricolato da non più di sei anni.

8. Sull'osservanza dei requisiti di cui al presente articolo vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3.

**1. 345.** Cristian Iannuzzi.

*Al comma 180, sostituire la parola: dodici con la seguente: tre.*

**1. 346.** Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibia, Villarosa.

*Al comma 180, sopprimere la lettera b).*

**1. 347.** Allasia, Saltamartini, Busin.

*Al comma 180, sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni *web* che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti, favorendo altresì l'ingresso nel mercato delle suddette piattaforme; ».

**1. 348.** Quaranta, Ricciatti, Ferrara, Zoglia.

*Al comma 180, sostituire la lettera c) con la seguente: regolare la concorrenza e promuovere più elevati standard qualitativi.*

**1. 349.** Paglia, Civati, Gregori.

Al comma 180, lettera c), dopo le parole: la concorrenza, inserire le seguenti: tutelando altresì i diritti dei lavoratori, attraverso il rispetto della normativa in materia di lavoro e di sicurezza sul lavoro, nonché evitando possibili ricadute sui livelli salariali,.

- 1. 350.** Paglia, Civati, Gregori, Airaudo, Placido.

Al comma 180, dopo la lettera d) inserire la seguente:

*d-bis*) garantire puntualmente il rispetto delle normative sul lavoro tutelando i diritti di tutti i lavoratori;

- 1. 351.** Paglia, Civati, Gregori, Airaudo, Placido.

Al comma 180, lettera f), dopo la parola: abusivismo, inserire le seguenti: nonché a un uso improprio di dati personali sensibili.

- 1. 352.** Paglia, Civati, Gregori.

Al comma 180, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

*f-bis*) prevedere una disciplina per lo sviluppo del *car pooling*, definito come:

1) una modalità di trasporto non professionale consistente nell'uso condiviso di veicoli privati tra due o più persone che debbano percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messe in contatto anche tramite servizi dedicati forniti da gestori intermediari pubblici o privati attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e non;

2) prevedere che per il *car pooling* siano ammesse forme di compartecipazione alle spese di viaggio condiviso tra gli utenti, il cui importo debba essere preventivamente concordato e non possa essere superiore al costo complessivo del servizio di trasporto sull'itinerario in oggetto e non possa determinare profitti per

l'utente operatore. L'ammontare complessivo della compartecipazione a carico dei passeggeri che condividono il viaggio all'interno di uno stesso veicolo non può essere superiore al 90 per cento dell'importo previsto dalle tabelle dell'Automobile Club d'Italia (ACI) al netto di eventuali pedaggi per strade, autostrade, soste e imbarco del veicolo su treni e traghetti;

3) un contratto di trasporto gratuito, ai sensi dell'articolo 1681, comma 3, del codice civile che non si configuri come attività d'impresa di trasporto di persone.

- 1. 353.** Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cancellieri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibia, Villarosa.

Dopo il comma 180, inserire il seguente:

180-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è fatto divieto a chiunque sia sprovvisto di regolare licenza di qualsiasi tipologia di servizio retribuito di trasporto passeggeri con autovetture private.

- 1. 354.** Saltamartini, Allasia, Busin.

**(Irricevibile)**

Dopo il comma 180, aggiungere il seguente:

180-bis. Per il trasporto pubblico non di linea è fatto obbligo ai conducenti di taxi di rilasciare la ricevuta di pagamento al cliente al termine della corsa.

- 1. 300.** Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Dopo il comma 181, inserire il seguente:

18-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, il comma 3 è soppresso.

- 1. 355.** Allasia, Saltamartini, Busin.

**(Irricevibile)**

*Dopo il comma 183, aggiungere il seguente:*

183-bis. All'articolo 82, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «adibito a uso proprio.» sono inserite le seguenti: «Si intende uso proprio anche la condivisione temporanea per un periodo non superiore a giorni trenta di un veicolo privato in favore di un soggetto terzo che lo utilizza per fini privati».

**1. 356.** De Lorenzis, Liuzzi, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilìa, Villarosa.

*(Irricevibile)*

ART. 1, comma 184

*Dopo il comma 184, aggiungere il seguente:*

184-bis. Dopo l'articolo 706 del Codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è aggiunto il seguente:

«ART. 706-bis (Gare per l'assegnazione di aree non aviation all'interno del sedime aeroportuale).

1. Il concessionario affida a soggetti terzi la gestione delle attività non aviation nell'ambito della concessione di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Parte III, Contratti di concessione.

2. L'affidamento di cui al comma 1 avviene con procedure a evidenza pubblica.

3. Le procedure per l'affidamento delle aree di cui al comma 1 sono organizzate in modo da assicurare la partecipazione di una pluralità di operatori diversi. Laddove ciò non sia possibile, il concessionario dà comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dell'intenzione di procedere all'affidamento di specifiche attività in via esclusiva, giustificando tale scelta. L'Autorità ha sessanta giorni di

tempo per chiedere la riformulazione dell'affidamento, qualora le ragioni addotte non siano tali da giustificare una restrizione della concorrenza.

4. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 sono disciplinate in modo tale da assicurare la parità di trattamento dei soggetti partecipanti, inclusi i soggetti il cui capitale societario sia partecipato dal concessionario.

5. Al fine di garantire terzietà e trasparenza nella gestione delle attività affidate in sub-concessione, il concessionario non può partecipare direttamente alle procedure di cui ai commi 1 e 2, se non attraverso soggetti in regime di separazione societaria, con organi direttivi, personale, ragione sociale e bilanci societari distinti da quelli dal concessionario.

6. Gli affidamenti diretti relativi alle sub-concessioni delle attività non aviation di cui al comma 1 cessano entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.».

**1. 357.** De Lorenzis, Liuzzi, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilìa, Villarosa.

*(Irricevibile)*

*Dopo il comma 184, aggiungere il seguente:*

184-bis. Nei contratti di noleggio il costo dei dispositivi di sicurezza opzionali non possono essere superiori al cinquanta per cento della tariffa di nolo giornaliera concordata.

**1. 358.** Crippa, Cancelleri, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilìa, Villarosa.

ART. 1, commi 185-188

*Al comma 185, alinea dopo le parole: sviluppo urbano integrato multidiscipli-*

nare, *inserire le seguenti*: fatta salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,.

**1. 359.** Paglia, Civati, Gregori.

*Al comma 185, lettera a), dopo le parole: persone o cose, inserire le seguenti*: con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma.

**\*1. 360.** Polidori.

*Al comma 185, lettera a), dopo le parole: persone o cose, inserire le seguenti*: con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma.

**\*1. 361.** Sottanelli.

*Al comma 185, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole*: , assicurando che i costi relativi alle « scatole nere » quali l'installazione, la sostituzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria non siano attribuiti agli utenti;

**1. 362.** Paglia, Civati, Pellegrino.

*Al comma 185, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole*: , vigilare al fine di assicurare che i costi relativi all'installazione dei dispositivi non siano scaricati sui cittadini dalle industrie automobilistiche e dalle imprese assicurative, attraverso ingiustificati aumenti di prezzo;

**1. 363.** Paglia, Civati, Gregori.

*Al comma 185, lettera c), sostituire le parole*: disciplinare la portabilità dei dispositivi, l'interoperabilità, *con le seguenti*: garantire la piena portabilità dei dispositivi di cui al presente comma da parte dei possessori dei veicoli privati, consentendo, ai fini della tutela della concorrenza, la scelta dei dispositivi presenti sul mercato rispondenti ai requisiti tecnici della presente legge, disciplinandone l'interoperabilità secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 3, capoverso 132-ter comma 1, lettera b), e dall'articolo 9, della presente legge, disciplinare.

**1. 364.** Allasia, Busin.

*Al comma 185, sostituire la lettera d), con la seguente*:

d) definire il valore di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari dei dispositivi elettronici di cui al comma 20 e al presente comma;

*Conseguentemente al comma 2, capoverso articolo 145-bis, comma 1, sostituire la parola*: civili *con le parole*: amministrativi e giudiziari.

**1. 365.** Allasia, Busin.

*Dopo il comma 185, aggiungere il seguente*:

185-bis. All'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, comma 1, lettera c) dopo le parole: « , estorsione » sono aggiunte le seguenti: « con esclusione delle lesioni lievi di cui all'articolo 590 comma 1 del codice penale ».

**1. 366.** Rizzetto.

**(Irricevibile)**

*Al comma 186, primo periodo, dopo le parole*: sentito l'IVASS *inserire le seguenti*: e le principali associazioni di tutela dei consumatori.

**1. 367.** Paglia, Civati, Gregori.



## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Relazione alla XIV Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole)</i> .....	83
ALLEGATO <i>(Relazione approvata)</i> .....	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	84
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. Emendamenti C. 4410, approvata dal Senato ed abb. (Parere all'Assemblea) <i>(Esame e conclusione – Parere)</i> .....	84
Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale. Emendamenti C. 4220-A Governo (Parere all'Assemblea) <i>(Esame e conclusione – Parere)</i> .....	84
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti. Emendamenti C. 3891, approvata dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) <i>(Esame e conclusione – Parere)</i> .....	84
Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz. Emendamenti C. 4102-A Sereni (Parere all'Assemblea) <i>(Esame e conclusione – Parere)</i> .....	84

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 20 giugno 2017. – Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.**

**C. 4505 Governo.**

(Relazione alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 giugno 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto alle ore 12 di lunedì 19 giugno. Comunica che non sono stati presentati emendamenti.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole. *(vedi allegato).*

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole presentata dal relatore.

Delibera, altresì, di nominare il deputato Marco Di Maio quale relatore presso la XIV Commissione.

**La seduta termina alle 14.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 20 giugno 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Martedì 20 giugno 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. Emendamenti C. 4410, approvata dal Senato ed abb.** (Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale.**

**Emendamenti C. 4220-A Governo.** (Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti.**

**Emendamenti C. 3891, approvata dal Senato, e abb.** (Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz.**

**Emendamenti C. 4102-A Sereni.** (Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costitu-

zione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**La seduta termina alle 14.25.**

ALLEGATO

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505 Governo).**

**RELAZIONE APPROVATA**

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),  
esaminato il disegno di legge europea  
2017 (C. 4505 Governo),  
delibera di

**RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 4073 Vecchio, recante « Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura » (*Deliberazione*) ..... 87

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 4073 Vecchio, recante « Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura ».

Audizione di Domenico Cuttaia, commissario straordinario per le vittime di racket e usura presso il Ministero dell'interno (*Svolgimento e conclusione*) ..... 88

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 88

##### COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di delitti contro il patrimonio culturale. Esame emendamenti C. 4220/A ..... 88

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 20 giugno 2017. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

##### **La seduta comincia alle 13.55.**

**Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 4073 Vecchio, recante « Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura ».**

*(Deliberazione).*

Donatella FERRANTI, *presidente*, sulla base di quanto convenuto dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ed essendo stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera ai

sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, in relazione alla proposta di legge C. 4073 Vecchio, recante « Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura ».

Comunica che, nel corso dell'indagine conoscitiva, la Commissione procederà alle audizioni del Prefetto Domenico Cuttaia, commissario straordinario per le vittime di racket e usura presso il Ministero dell'interno.

La Commissione approva la proposta della presidente.

##### **La seduta termina alle 14.**



**INDAGINE CONOSCITIVA**

Martedì 20 giugno 2017. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

**La seduta comincia alle 14.**

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 4073 Vecchio, recante « Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura ».

Audizione di Domenico Cuttaia, commissario straordinario per le vittime di racket e usura presso il Ministero dell'interno.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Domenico CUTTAIA, *commissario straordinario per le vittime di racket e usura presso il Ministero dell'interno*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Davide MATTIELLO (PD), Andrea VECCHIO (Misto) e Donatella FERRANTI, *presidente*.

Risponde ai quesiti posti Domenico CUTTAIA, *commissario straordinario per le vittime di racket e usura presso il Ministero dell'interno*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.40.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

**COMITATO DEI NOVE**

Martedì 20 giugno 2017.

**Disposizioni in materia di delitti contro il patrimonio culturale.**

**Esame emendamenti C. 4220/A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144-A, approvata in un testo unificato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	89
Disposizioni in materia di delitti contro il patrimonio culturale. C. 4220-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) ....	91
Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario. C. 4410, approvato dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .	92
Modifiche al codice penale, codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti. C. 3891-A, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	92
Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz. C. 4102-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	93
Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. C. 3225 e abb.-A/R (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	94
Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3083 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	94
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	95
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio. Atto n. 415 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	95
Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale. Atto n. 418 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	98

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 20 giugno 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144-A, approvata in un testo unificato dal Senato.** (Parere all'Assemblea). (*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione. Al riguardo, osserva che essa opera un intervento di mero coordinamento formale, espungendo dagli obiettivi cui le regioni destinano prioritariamente una quota delle risorse dei piani operativi regionali, le opere igieniche, idropotabili e di risanamento ambientale, in quanto già menzionate alla lettera c) del medesimo articolo aggiuntivo. Ciò posto, ricorda che la Commissione, nella seduta del 23 maggio 2017, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, in mancanza di una relazione tecnica riferita al testo della proposta emendativa, aveva espresso parere contrario sul testo originario del predetto aggiuntivo 2.01000 – che risulta di contenuto sostanzialmente identico alla predetta nuova formulazione – e sui relativi subemendamenti.

Segnala che, in data odierna, è stata trasmessa dal Governo la relazione tecnica, verificata positivamente, riferita alla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 2.01000, da cui si evince, tra l'altro, che la destinazione in via prioritaria, da parte delle regioni, di una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale per la realizzazione degli specifici obiettivi indicati nella proposta emendativa in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, da un lato, si tratta di una mera finalizzazione di risorse – peraltro non quantificate preventivamente nel relativo ammontare, e quindi prive del carattere di vincolatività – che già possono essere destinate, a legislazione vigente, ai parchi medesimi, dall'altro, l'effettiva disponibilità delle risorse stesse rappresenta comunque un limite invalicabile di spesa per la realizzazione degli interventi finanziati con i medesimi fondi POR.

In conclusione, alla luce dei contenuti della relazione tecnica, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,

esaminata la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione e, conseguentemente, riesaminata la proposta emendativa 2.01000 della Commissione e i relativi subemendamenti 0.2.01000.1, 0.2.01000.2, 0.2.01000.3, 0.2.01000.4, 0.2.01000.5, 0.2.01000.6, 0.2.01000.7, 0.2.01000.8, 0.2.01000.9, 0.2.01000.10, 0.2.01000.11, 0.2.01000.12, 0.2.01000.13, 0.2.01000.14, 0.2.01000.15, 0.2.01000.16, 0.2.01000.17, 0.2.01000.18, 0.2.01000.19, 0.2.01000.20 e 0.2.01000.21 riferiti al progetto di legge C. 4144-A, approvato in un testo unificato dal Senato, recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

premeso che:

la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 2.01000 riproduce sostanzialmente i contenuti della precedente formulazione con una modifica, peraltro, ininfluente dal punto di vista degli effetti finanziari;

la Commissione, nella seduta del 23 maggio 2017, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, in mancanza di una relazione tecnica riferita al testo della proposta emendativa, aveva espresso parere contrario sul predetto aggiuntivo 2.01000 e sui relativi subemendamenti;

in data odierna è stata trasmessa dal Governo la relazione tecnica, verificata positivamente, riferita alla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 2.01000;

preso atto dei contenuti della citata relazione tecnica, da cui si evince, tra l'altro, che la destinazione in via prioritaria, da parte delle regioni, di una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale per la realizzazione degli specifici obiettivi indicati nella proposta emendativa in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, da un lato, si tratta di

una mera finalizzazione di risorse – peraltro non quantificate preventivamente nel relativo ammontare, e quindi prive del carattere di vincolatività – che già possono essere destinate, a legislazione vigente, ai parchi medesimi, dall'altro, l'effettiva disponibilità delle risorse stesse rappresenta comunque un limite invalicabile di spesa per la realizzazione degli interventi finanziati con i medesimi fondi POR;

esprime

#### NULLA OSTA

sull'articolo aggiuntivo 2.01000 (*nuova formulazione*) e sul complesso dei subemendamenti a quest'ultimo riferiti.

Si intende conseguentemente revocato il parere contrario espresso in data 23 maggio 2017 sull'articolo aggiuntivo 2.01000 della Commissione e sui relativi subemendamenti ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### **Disposizioni in materia di delitti contro il patrimonio culturale.**

##### **C. 4220-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e degli emendamenti ad esso riferiti.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione bilancio ha esaminato, da ultimo, il provvedimento in titolo nella seduta dello scorso 14 giugno, esprimendo in quella sede un parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Rammenta, altresì, che la Commissione di merito, in data 15 giugno 2017, ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, approvando una sola proposta emendativa volta a recepire la citata condizione. Tanto considerato, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea parere favorevole.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, avverte che in data 20 giugno 2017 l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala gli articoli aggiuntivi Romanini 4.010 e Pagano 4.011 che, nel prevedere che le opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere non possano essere sottoposte a sequestro giudiziario, stabiliscono che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, su richiesta dell'istituzione che riceve in prestito i sopracitati beni culturali, possa rilasciare all'ente o istituzione straniera una garanzia di restituzione. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie che potrebbero derivare dall'attuazione delle proposte emendative.

Osserva che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Romanini 4.010 e Pagano 4.011, nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, propone di esprimere parere contrario

sugli articoli aggiuntivi 4.010 e 4.011, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario.**

**C. 4410, approvato dal Senato, e abb.**

(Parere all'Assemblea).

*(Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, comunica che l'Assemblea, in data 24 maggio 2017, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Al riguardo, segnala che le proposte emendative in esso contenute – e non già comprese nel fascicolo n. 1, sul quale la Commissione bilancio ha espresso il parere di propria competenza nella seduta del 23 maggio scorso – si limitano sostanzialmente a modificare la durata della istituenda Commissione parlamentare di inchiesta o le competenze attribuite alla medesima, che dovranno tuttavia essere svolte a valere sulle risorse, indicate nel limite massimo di spesa di 150.000 euro, poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. In ragione di ciò, poiché le predette proposte emendative non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse parere di nulla osta.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Modifiche al codice penale, codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti.**

**C. 3891-A, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione bilancio ha esaminato, da ultimo, il provvedimento in titolo nella seduta dello scorso 10 maggio, esprimendo in quella sede un parere favorevole. Rammenta, altresì, che la Commissione di merito, in data 17 maggio 2017, ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare modificazioni al testo. Tanto considerato, rimane pertanto fermo sul testo ora all'esame dell'Assemblea il parere favorevole deliberato nella citata seduta del 10 maggio scorso.

Avverte che, in data 20 giugno, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In proposito, segnala l'articolo aggiuntivo Sarti 6.01, che è volto ad estendere agli amministratori locali vittime di atti intimidatori l'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge n. 225 del 2010, demandando ad un successivo decreto del Ministro dell'interno la definizione delle concrete modalità applicative. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla possibilità di dare



attuazione alla citata proposta emendativa nell'ambito delle disponibilità del Fondo in parola. Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, confermando che è possibile dare attuazione all'articolo aggiuntivo Sarti 6.01 nell'ambito delle disponibilità del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, esprime nulla osta sulle proposte emendative trasmesse.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative riferite al progetto di legge C. 3891-A, approvato dal Senato, recante Modifiche al codice penale, codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti contenute nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

NULLA OSTA ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz.**

**C. 4102-A.**

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e degli emendamenti ad esso riferiti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha esaminato, da ultimo, il provvedimento in titolo nella seduta dello scorso 11 maggio, esprimendo in quella sede un parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Rammenta, altresì, che la Commissione di merito, in data 16 maggio 2017, ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, approvando una sola proposta emendativa volta a recepire la citata condizione.

Tanto considerato, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea parere favorevole.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, comunica che l'Assemblea, in data 20 giugno 2017, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, che contiene gli emendamenti Fabrizio Di Stefano 1.1 e Nicchi 1.2.

In proposito, segnala l'emendamento Fabrizio Di Stefano 1.1, che aggiunge la Deputazione teatrale Teatro Marrucino di Chieti ai soggetti beneficiari del contributo straordinario di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 238 del 2012, portando l'onere, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per lo spettacolo, da 1 a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità, nel predetto Fondo, delle ulteriori risorse previste dalla presente proposta emendativa con finalità di copertura.

Osserva infine che la proposta emendativa Nicchi 1.2, che imputa l'onere derivante dalla proposta di legge in esame all'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al triennio 2017-2019, anziché al Fondo unico per lo spettacolo, non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, giacché il predetto accantonamento reca le necessarie disponibilità.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sull'emendamento Fabrizio Di Stefano 1.1, in quanto, in mancanza di una relazione tecnica, non è possibile verificare l'effettiva possibilità di utilizzare ulteriori risorse del Fondo unico per lo spettacolo senza compromettere gli interventi su di esso programmati a legislazione vigente ed esprime invece nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento 1.1, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali.**

**C. 3225 e abb.-A/R.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 giugno 2017.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è in attesa della trasmissione della relazione tecnica da parte del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI comunica che la relazione tecnica non è stata ancora predisposta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.**

**C. 3083 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Atto di Ginevra, dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e dei modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

In merito agli articoli da 1 a 34 dell'Atto di Ginevra, concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, tenendo conto che, ai sensi dell'articolo 23, le tasse di registrazione internazionale devono essere fissate in modo tale che le entrate da esse derivanti, unitamente alle altre fonti di finanziamento, siano almeno sufficienti a coprire tutte le spese dell'Ufficio internazionale concernenti l'Unione dell'Aja e che la previsione di ulteriori contributi dello Stato in caso di sopravvenuta insufficienza dei fondi, da un lato, riveste carattere eventuale, dal-

l'altro, è sostanzialmente riprodotto di un analogo obbligo già previsto a legislazione vigente. In ordine a quanto indicato considera comunque opportuno acquisire una conferma.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma quanto richiesto dal relatore.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3083 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE** ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.**

**C. 4505 Governo.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 giugno 2017.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 20 giugno 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio.**

**Atto n. 415.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 giugno 2017.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che all'istituzione dell'ufficio dei vice procuratori onorari nelle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, potrà farsi fronte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, senza pregiudicare lo svolgimento delle ordinarie funzioni e senza determinare aggravii né di natura organizzativa né di natura finanziaria agli uffici di procura.

Osserva che alla spesa relativa alla determinazione della dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari, nonché della pianta organica dei relativi uffici, di cui all'articolo 3, si provvederà mediante utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (capitolo 1362 del Ministero della giustizia), senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Precisa che l'articolo 7, che prevede l'organizzazione dei tirocini da parte del Consiglio superiore della magistratura e della Scuola superiore della magistratura, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché sarà possibile attivare periodici cicli formativi nell'ambito della programmazione dell'attività didattica della predetta Scuola superiore, che dispone di risorse strumentali e finanziarie sufficienti per garantire la formazione dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari, attività peraltro già esercitata a legislazione vigente, e che pertanto la rimodulazione delle attività formative in capo alla Scuola superiore non determina riflessi di natura finanziaria, in termini di maggiori esigenze di spesa.

Fa presente che alla costituzione dell'ufficio dei vice procuratori onorari, di cui agli articoli 15 e 17, potrà provvedersi mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza pregiudizio per l'esercizio delle altre attività istituzionali.

Osserva che, in merito all'articolo 22, in tema di formazione permanente dei magistrati onorari, la relazione tecnica, nel prendere in esame le esigenze formative dei magistrati onorari, il cui numero a regime dovrà raggiungere le 8.000 unità, considera gli oneri che la Scuola superiore della magistratura dovrà sostenere per l'organizzazione di moduli formativi, su base annua, attraverso il coinvolgimento di un numero massimo di 1.500 magistrati onorari in ragione d'anno, e che il numero massimo di 1.500 magistrati all'anno rappresenta una stima prudenziale che tiene conto sia delle esigenze formative, previste

con cadenza almeno semestrale, con riferimento agli anni nel corso dei quali si verificheranno, secondo le stime della relazione tecnica, gli ingressi più consistenti di nuovi magistrati onorari (anni 2018 e 2021) sia per garantire gli interventi formativi in funzione del fisiologico turn over a regime in ragione della durata degli incarichi disciplinati dall'articolo 18 del provvedimento in esame.

Precisa che la proiezione degli oneri relativi agli articoli da 23 a 26, che prendono in considerazione il regime dell'indennità spettante ai magistrati onorari, il periodo feriale, la tutela della gravidanza, la malattia, l'infortunio, l'iscrizione alla gestione separata presso l'INPS nonché le modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, sono conformi all'ordinamento complessivamente configurato dal provvedimento in esame e la medesima disciplina risulta idonea ad evitare forme di stabilizzazione del personale in questione suscettibili di riflettersi sul relativo trattamento giuridico ed economico.

Fa presente che gli articoli da 27 a 29, che prevedono l'ampliamento della competenza del giudice di pace in materia civile, in materia penale e in materia tavolare, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e che la stima della dotazione organica complessiva, nonché dell'impegno lavorativo del magistrato onorario, limitato a due giorni alla settimana, appaiono coerenti rispetto al complesso dei compiti e delle funzioni individuati dal provvedimento in esame, anche alla luce dei dati statistici pregressi.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio (atto n. 415);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'istituzione dell'ufficio dei vice procuratori onorari nelle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, potrà farsi fronte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, senza pregiudicare lo svolgimento delle ordinarie funzioni e senza determinare aggravii né di natura organizzativa né di natura finanziaria agli uffici di procura;

alla spesa relativa alla determinazione della dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari, nonché della pianta organica dei relativi uffici, di cui all'articolo 3, si provvederà mediante utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (capitolo 1362 del Ministero della giustizia), senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

l'articolo 7, che prevede l'organizzazione dei tirocini da parte del Consiglio superiore della magistratura e della Scuola superiore della magistratura, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché sarà possibile attivare periodici cicli formativi nell'ambito della programmazione dell'attività didattica della predetta Scuola superiore, che dispone di risorse strumentali e finanziarie sufficienti per garantire la formazione dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari, attività peraltro già esercitata a legislazione vigente;

pertanto la rimodulazione delle attività formative in capo alla Scuola superiore non determina riflessi di natura finanziaria, in termini di maggiori esigenze di spesa;

alla costituzione dell'ufficio dei vice procuratori onorari, di cui agli articoli 15 e 17, potrà provvedersi mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza pregiudizio per l'esercizio delle altre attività istituzionali;

in merito all'articolo 22, in tema di formazione permanente dei magistrati onorari, la relazione tecnica, nel prendere in esame le esigenze formative dei magi-

strati onorari, il cui numero a regime dovrà raggiungere le 8.000 unità, considera gli oneri che la Scuola superiore della magistratura dovrà sostenere per l'organizzazione di moduli formativi, su base annua, attraverso il coinvolgimento di un numero massimo di 1.500 magistrati onorari in ragione d'anno;

il numero massimo di 1.500 magistrati all'anno rappresenta una stima prudentiale che tiene conto sia delle esigenze formative, previste con cadenza almeno semestrale, con riferimento agli anni nel corso dei quali si verificheranno, secondo le stime della relazione tecnica, gli ingressi più consistenti di nuovi magistrati onorari (anni 2018 e 2021) sia per garantire gli interventi formativi in funzione del fisiologico turn over a regime in ragione della durata degli incarichi disciplinati dall'articolo 18 del provvedimento in esame;

la proiezione degli oneri relativi agli articoli da 23 a 26, che prendono in considerazione il regime dell'indennità spettante ai magistrati onorari, il periodo feriale, la tutela della gravidanza, la malattia, l'infortunio, l'iscrizione alla gestione separata presso l'INPS nonché le modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, sono conformi all'ordinamento complessivamente configurato dal provvedimento in esame e la medesima disciplina risulta idonea ad evitare forme di stabilizzazione del personale in questione suscettibili di riflettersi sul relativo trattamento giuridico ed economico;

gli articoli da 27 a 29, che prevedono l'ampliamento della competenza del giudice di pace in materia civile, in materia penale e in materia tavolare, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

la stima della dotazione organica complessiva, nonché dell'impegno lavorativo del magistrato onorario, limitato a due giorni alla settimana, appaiono coerenti rispetto al complesso dei compiti e delle funzioni individuati dal provvedimento in esame, anche alla luce dei dati statistici pregressi;



esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale.**

**Atto n. 418.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 15 giugno 2017.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è in attesa di ricevere chiarimenti da parte del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che l'articolo 16, che prevede la deducibilità ai fini IRES dei versamenti effettuati ai fondi istituiti per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali, non appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi, non solo in considerazione del carattere facoltativo del versamento, ma anche in considerazione del fatto che quest'ultimo, dovendosi considerare alla stregua di qualsiasi altro costo deducibile sostenuto dalle imprese che incide sulla loro redditività, comporta eventualmente solo effetti finanziari indiretti per prassi non quantificati.

Osserva che l'articolo 18, comma 4, che dispone che non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società il 30 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più società – incluse le società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del presente

decreto e siano costituite da non più di trentasei mesi dalla medesima data – comporta una perdita di gettito potenziale stimata in 0,2 milioni di euro annui, e che tale perdita è stata determinata tenuto conto di un'aliquota del 24 per cento e moltiplicando per tre i dati provvisori di perdita di gettito attribuibile alla deducibilità dal reddito complessivo delle società di capitali e delle società di persone, quali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi 2016, di una quota di investimenti (circa 1 milione di euro) nelle start up a vocazione sociale (circa 350).

Con riferimento al comma 7 del medesimo articolo 18, che dispone che alle imprese sociali non si applicano le norme in materia di società di comodo, di società in perdita sistemica, di studi di settore e di parametri, precisa che è stata quantificata prudenzialmente, in mancanza di dati effettivi, una perdita di gettito in misura pari a circa 0,5 milioni di euro, tenuto conto del fatto che i soggetti interessati sono per loro natura senza scopo di lucro e che, inoltre, gli effetti della normativa proposta di per sé si potrebbero configurare come una sorta di rinuncia a maggiore gettito nel caso in cui l'impresa sociale a legislazione vigente non fosse rientrata nei parametri previsti dalle varie normative.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale (atto n. 418),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo 16, che prevede la deducibilità ai fini IRES dei versamenti effettuati ai fondi istituiti per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali, non appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi, non solo in considerazione del carattere facoltativo del versa-

mento, ma anche in considerazione del fatto che quest'ultimo, dovendosi considerare alla stregua di qualsiasi altro costo deducibile sostenuto dalle imprese che incide sulla loro redditività, comporta eventualmente solo effetti finanziari indiretti per prassi non quantificati;

l'articolo 18, comma 4, che dispone che non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società il 30 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più società – incluse le società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e siano costituite da non più di trentasei mesi dalla medesima data – comporta una perdita di gettito potenziale stimata in 0,2 milioni di euro annui;

tale perdita è stata determinata tenuto conto di un'aliquota del 24 per cento e moltiplicando per tre i dati provvisori di perdita di gettito attribuibile alla deducibilità dal reddito complessivo delle società di capitali e delle società di persone, quali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi 2016, di una quota di investimenti (circa 1 milione di euro) nelle start up a vocazione sociale (circa 350);

con riferimento al comma 7 del medesimo articolo 18, che dispone che alle imprese sociali non si applicano le norme in materia di società di comodo, di società in perdita sistemica, di studi di settore e di parametri, è stata quantificata prudenzialmente, in mancanza di dati effettivi, una perdita di gettito in misura pari a quanto emerso dai precedenti commi del medesimo articolo 18, ossia a circa 0,5 milioni di euro, tenuto conto del fatto che i soggetti interessati sono per loro natura senza scopo di lucro e che, inoltre, gli effetti della normativa proposta di per sé si potrebbero configurare come una sorta di rinuncia a maggiore gettito nel caso in cui l'impresa sociale a legislazione vigente non fosse rientrata nei parametri previsti dalle varie normative;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.45.**

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Andrea Abodi a presidente dell'Istituto per il credito sportivo.  
Nomina n. 108 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) . 100

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3083 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) ... 102

Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980. C. 4227 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 108

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 110

ALLEGATO 1 (*Proposta di relazione del Relatore*) ..... 134

ALLEGATO 2 (*Emendamenti*) ..... 135

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema decreto legislativo recante codice del Terzo settore Atto n. 417 (Rilievi alla XII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 112

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 20 giugno 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.*

**La seduta comincia alle 12.50.**

**Proposta di nomina del dottor Andrea Abodi a presidente dell'Istituto per il credito sportivo. Nomina n. 108.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esprimere il parere al Governo sulla proposta di nomina del dottor Andrea Abodi a presidente dell'Istituto per il credito sportivo (Nomina n. 108).

Al riguardo ricorda preliminarmente che la proposta di nomina del Presidente dell'Istituto per il credito sportivo è sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi della legge n. 14 del 1978.

Rammenta inoltre che l'Istituto per il credito sportivo è stato istituito, come ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica e gestione autonoma, dalla legge n. 1295 del 1957, trasferendo al nuovo

Istituto le operazioni creditizie allora in carico alla Banca nazionale del lavoro per la « Gestione speciale del credito sportivo ».

All'Istituto era attribuito il compito di esercitare, sotto forma di mutui a medio e lungo termine, ovvero concedendo, a valere su uno specifico fondo, contributi in conto interessi su mutui accordati da altri, il credito a favore di: enti pubblici locali e altri enti pubblici; federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI; società ed associazioni sportive, aventi personalità giuridica e riconosciute dal CONI; enti di promozione sportiva, aventi personalità giuridica e riconosciuti dal CONI; società e associazioni sportive affiliate ai predetti enti di promozione sportiva che, in base a progetti approvati secondo le norme vigenti in materia sentito il parere tecnico del CONI, intendano costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché acquistare immobili da destinare ad attività sportive.

La disciplina dell'istituto è stata successivamente riordinata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 453 del 2000, il quale specifica, all'articolo 2, che l'Istituto eroga, a favore di soggetti pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla progettazione, costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attività. A tale finalità l'Istituto provvede con le risorse derivanti dal proprio patrimonio, nonché con l'emissione di obbligazioni.

Successivamente le funzioni dell'Istituto sono state ampliate: in particolare, lo statuto approvato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con decreto 4 agosto 2005 ha esteso la sfera di competenza dell'Istituto anche all'esercizio delle attività creditizie e finanziarie in favore di enti di promozione culturale e dello spettacolo, nonché di altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità di sviluppo dei beni e delle attività culturali, oltre che alla gestione di due Fondi speciali: il già citato Fondo

speciale per la concessione di contributi in conto interessi e il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva. Lo Statuto precisava che l'Istituto può svolgere l'attività bancaria, anche con raccolta di risparmio tra il pubblico, nonché l'attività di consulenza nei settori di competenza ed ogni altra attività consentita alle banche.

Con decreto interministeriale del Ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo sport e del Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, in data 24 gennaio 2014 è stato emanato il nuovo Statuto dell'Istituto, il quale ha, tra l'altro, semplificato l'organizzazione interna dell'Istituto, che si articola ora nel presidente, nel consiglio di amministrazione (il cui numero è stato ridotto), nel Comitato di gestione dei Fondi speciali, nel collegio dei Sindaci e nel Direttore generale, non contemplando più, come invece faceva il precedente statuto, le figure del comitato esecutivo e dell'amministratore delegato. Inoltre le nuove norme statutarie, nel confermare i compiti attribuiti all'Istituto in materia di credito per le attività sportive e culturali, precisano che l'Istituto può compiere ogni operazione strumentale, connessa e accessoria alla sua attività principale ed esercitare anche attività di consulenza nei settori di competenza ed ogni altra attività consentita alle banche. Si prevede inoltre una specifica funzione di revisione legale e si precisa che la verifica del rispetto delle finalità pubblicistiche dell'Istituto spetta, non più, genericamente, ai « ministeri competenti », ma al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominata, all'Autorità di Governo con delega allo Sport, al Ministro dell'economia e, per i profili di competenza, al Ministro per i beni e le attività culturali.

In tale contesto segnala come, dal 2011, l'Istituto per il credito sportivo sia sottoposto a procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB).

La procedura di amministrazione straordinaria è stata da ultimo prorogata dalla

Banca d'Italia con provvedimento del 19 aprile 2017, per un termine di due mesi, con decorrenza dal 1° maggio 2017.

Passando al merito della proposta di nomina, il *curriculum* allegato alla proposta stessa evidenzia, in sintesi, come, dopo la laurea in Economia e Commercio, profilo Marketing, presso l'Università Luiss Guido Carli, il dottor Andrea Abodi abbia maturato esperienze professionali sia in ambito privato, nei settori della gestione industriale dello sport, la creazione di *format* e lo sviluppo di attività riconducibili allo *sport marketing*, sia nel settore pubblico, come Amministratore di società a capitale pubblico.

In particolare, dopo aver svolto esperienze imprenditoriali su scala internazionale nel settore privato, dal 2002 al 2008 il dottor Abodi ha ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione di CONI Servizi Spa, promuovendo il protocollo d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con il Gestore dei servizi elettrici per lo sviluppo del piano energetico di riqualificazione degli impianti CONI e, più in generale, di politiche ambientalmente sostenibili nelle infrastrutture sportive, partecipando ai relativi Comitati di gestione.

Nello stesso periodo, dal 2002 al 2005, ha ricoperto altresì il ruolo di Presidente della *start-up* Azieze strade Lazio – Astral Spa, costituita dalla regione Lazio e dalla finanziaria regionale Sviluppo Lazio, delegata a gestire la rete stradale regionale e, dal 2003 al 2006, della società Arcea Spa. Nell'esercizio delle sue funzioni nella predetta Arcea Spa il dottor Abodi ha seguito l'*iter* di valutazione e approvazione del CIPE relativo a due progetti autostradali.

Dal 20 luglio 2010 al 7 marzo 2017 è stato Presidente della Lega nazionale professionisti B, assumendo anche quello di Consigliere federale della FIGC e di Consigliere della Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre.

Nel predetto ruolo di Presidente della Lega B ha promosso, nel 2015, la costituzione della società B Futura srl, dedicata allo sviluppo infrastrutturale, ricoprendo il ruolo di Presidente. Nell'ambito di tale

attività, oltre alla sottoscrizione di otto contratti con club calcistici per la realizzazione di nuovi stadi, ha promosso un protocollo d'intesa operativo siglato nel 2016 con INVIMIT-Investimenti Immobiliari Italiani Sgr Spa e l'Istituto per il credito sportivo, finalizzato alla creazione di fondi chiusi dedicati alla riqualificazione delle infrastrutture sportive nell'ambito di progetti di rigenerazione urbana.

Ricorda inoltre che sulla base di quanto convenuto nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella giornata di giovedì 22 giugno prossimo, avrà luogo l'audizione informale del dottor Abodi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della proposta di nomina ad altra seduta da convocare nel corso della prossima settimana.

**La seduta termina alle 12.55.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 20 giugno 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.*

**La seduta comincia alle 12.55.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.**

**C. 3083 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3083, recante ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a



Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Segnala preliminarmente come l'Accordo dell'Aja consenta al titolare di un disegno o modello di ottenere protezione in più Paesi con una sola domanda internazionale redatta in una sola lingua, presentata a un singolo ufficio e sottostando a un'unica tassazione – nella fattispecie, nella valuta del franco svizzero. Tale deposito unico internazionale può essere effettuato presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), ovvero presso l'ufficio nazionale di uno Stato che sia parte dell'accordo, ma il titolare del disegno modello industriale può in tal modo ottenere protezione per le proprie invenzioni intellettuali in tutti i paesi da lui scelti, purché beninteso abbiano sottoscritto l'accordo dell'Aja.

Ricorda che il predetto Accordo è stato più volte rivisto, nel 1934 e nel 1960, e che l'Atto in esame deriva dai lavori per una sua completa revisione, culminati il 2 luglio 1999 nell'Atto firmato dalla Conferenza diplomatica di Ginevra, Atto che ha valenza sostitutiva nei confronti degli atti del 1934 del 1960.

Gli obiettivi principali dell'Atto del 1999 consistono nell'estensione del sistema di protezione inaugurato con l'accordo dell'Aja a nuovi membri, così da facilitare l'adesione di Stati la cui legislazione prevede l'esame di novità dei disegni e modelli industriali. Al riguardo rileva come si sia voluto snellire il sistema dell'Aja rendendolo in tal modo maggiormente attrattivo. È stato inoltre consentito un collegamento tra il sistema di registrazione internazionale dell'Aja e i sistemi regionali come quello dell'Unione europea o quello dell'Organizzazione africana della proprietà intellettuale, mediante la possibilità che tali organizzazioni regionali aderiscano all'Atto del 1999.

Passando al contenuto dell'Atto di Ginevra del 1999, esso si compone di 34 articoli raggruppati in quattro capitoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le disposizioni preliminari.

L'articolo 1 elenca una serie di definizioni e abbreviazioni ai fini della comprensione successiva del testo normativo, mentre l'articolo 2 salvaguarda l'eventuale più ampia tutela riconosciuta ai disegni e modelli industriali dalla legislazione di ciascuna delle parti contraenti. Al tempo stesso, non viene pregiudicata la protezione concessa da trattati e convenzioni internazionali sul diritto d'autore, e in particolare si salvaguarda la protezione ai sensi dell'accordo sui diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio nel quadro delle normative dell'Organizzazione mondiale del commercio – cosiddetto Uruguay Round, ratificato dall'Italia con la legge n. 747 del 1994. È inoltre stabilito che ciascuna delle parti contraenti debba conformarsi alle disposizioni della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale.

Il capitolo primo, dedicato alla domanda e registrazione internazionali di disegni e modelli industriali, comprende gli articoli da 3 a 18. L'articolo 3 prevede che qualsiasi cittadino di uno Stato contraente dell'Atto di Ginevra, ovvero di uno Stato facente parte di un'organizzazione regionale intergovernativa che sia parte contraente, come anche qualsiasi persona domiciliata, con residenza abituale o che possieda un insediamento industriale o commerciale effettivo sul territorio di una delle parti contraenti, è titolato a depositare una domanda internazionale di protezione di disegni e modelli industriali. L'articolo 4 disciplina la procedura di deposito della domanda internazionale, e prevede che questa possa essere presentata, a scelta dal richiedente, direttamente presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, oppure tramite l'ufficio nazionale della parte contraente del richiedente medesimo – la quale ultima tuttavia può dichiarare al direttore generale dell'OMPI di non voler consentire il deposito indiretto delle domande internazionali. È comunque data facoltà all'ufficio nazionale di ciascuna delle parti contraenti di ri-

chiedere il pagamento di una tassa di trasmissione per ogni domanda internazionale a esso presentata.

L'articolo 5 concerne il contenuto della domanda internazionale di protezione, distinguendo tra le indicazioni obbligatorie – tra le quali quella delle parti contraenti designate nei cui confronti deve valere la protezione, quella delle tasse da corrispondere, quella naturalmente dei disegni o campioni relativi all'oggetto della protezione – ed eventuali indicazioni aggiuntive che una parte contraente può ritenere obbligatorie, tra le quali l'identità del creatore del disegno o modello industriale oggetto della domanda. Inoltre la domanda internazionale – che può riferirsi a due o più disegni o modelli industriali – può contenere una richiesta di differimento della pubblicazione della medesima.

A tale proposito rileva come, in base all'Analisi tecnico-normativa che correda il disegno di legge, il contenuto supplementare obbligatorio – che consiste nelle indicazioni che possono essere notificate al direttore generale dell'OMPI dagli uffici nazionali che svolgono uno specifico esame del carattere innovativo di disegni o modelli industriali di cui si richiede la protezione – costituisca precipua novità dell'Atto di Ginevra, proprio in quanto consente l'adesione anche agli Stati i cui uffici svolgono tale esame di novità.

Tra gli elementi obbligatori supplementari è stata inoltre introdotta la notifica della rivendicazione, al fine di tenere conto delle esigenze di Paesi come gli USA e il Giappone, nei quali il sistema di protezione dei disegni o modelli industriali è analogo a quello dei brevetti per invenzioni. La citata Analisi tecnico-normativa rileva inoltre come l'Ufficio italiano brevetti e marchi non svolga l'esame di novità, e ciò renda necessaria la novella dell'articolo 155 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005. L'articolo 6 riguarda la priorità, e prevede che ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, la domanda internazionale può contenere una dichia-

razione di rivendicazione di priorità nei confronti di una o più domande precedenti depositate in uno Stato parte della Convenzione di Parigi medesima, ovvero che sia membro dell'Organizzazione mondiale del commercio. La domanda internazionale, a partire dalla data del deposito di essa, costituisce la base per la rivendicazione della priorità.

L'articolo 7 riguarda le tasse di designazione e introduce, accanto alla tassa *standard* destinata a consentire alle parti contraenti di coprire le spese amministrative, una tassa di designazione individuale, finalizzata a coprire le spese nel caso di Paesi che svolgano l'esame di novità dei disegni e modelli industriali per cui si richiede la protezione. Al riguardo l'Analisi tecnico-normativa specifica come tale disposizione non riguardi l'Italia, il cui Ufficio brevetti e marchi non svolge l'esame di novità.

Per quanto concerne la rettifica di eventuali irregolarità della domanda internazionale, l'articolo 8 detta le procedure per la loro sanatoria, e prevede l'abbandono della domanda se il richiedente non si conforma all'invito dell'Ufficio internazionale dell'OMPI entro il termine prescritto.

L'articolo 9 riguarda la data di deposito della domanda internazionale: essa potrà essere attribuita da parte dell'ufficio nazionale di una delle Parti contraenti a cui la domanda viene presentata, posto che comunque l'Ufficio internazionale dell'OMPI dovrà ricevere la domanda entro un mese.

L'articolo 10 riguarda vari profili della registrazione internazionale, prevedendo che essa è oggetto di pubblicazione da parte dell'Ufficio internazionale, e che ciascun ufficio nazionale designato ne riceve copia. Peraltro l'Ufficio internazionale garantisce il segreto di ogni domanda e di ogni registrazione internazionale fino al momento della pubblicazione. L'ufficio nazionale competente che abbia ricevuto copia di una domanda o registrazione internazionale è parimenti tenuto a mantenere rispetto a esse il segreto fino alla pubblicazione, salvo il caso di una procedura

amministrativa o giudiziaria per un conflitto concernente il diritto al deposito di una domanda internazionale: anche in tal caso, tuttavia, il contenuto della registrazione internazionale può essere divulgato confidenzialmente soltanto alle parti in causa, che sono a loro volta tenute a rispettarne la riservatezza.

L'articolo 11 prevede che il depositante possa richiedere il differimento della pubblicazione della domanda internazionale, qualora questa sia oggetto di rivendicazione.

L'articolo 12 riguarda il diritto al rifiuto che l'ufficio di una parte contraente designata dal depositante può esercitare nei confronti della registrazione internazionale di uno o più disegni o modelli industriali sul proprio territorio, ove manchino le condizioni per la concessione della protezione ai sensi della legislazione di quella parte contraente: ogni rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale è comunicato, motivandolo, all'Ufficio internazionale dell'OMPI, che a sua volta lo trasmette all'interessato in copia. Il titolare del disegno o modello industriale dispone degli stessi mezzi di ricorso che avrebbe avuto nel caso di presentazione indiretta all'ufficio nazionale che ha opposto il rifiuto.

L'articolo 13 prevede che prescrizioni speciali concernenti l'unità di disegno o modello vigenti in una delle parti contraenti possano comportare il rifiuto degli effetti della registrazione internazionale finché non si ottemperi alla prescrizione notificata da detta parte contraente.

L'articolo 14 prevede che la registrazione internazionale produce in ogni parte contraente designata – salvo il caso di rifiuto – almeno gli stessi effetti di una domanda regolarmente depositata presso il relativo ufficio nazionale, ovvero della concessione della protezione nel territorio della parte contraente designata.

In base all'articolo 15, qualunque invalidazione totale o parziale degli effetti di una registrazione internazionale sul territorio di una delle parti contraenti designate dovrà essere notificata all'Ufficio internazionale dell'OMPI, e comunque non

potrà essere pronunciata se non dopo che al titolare del disegno o modello industriale in oggetto sia stata data la possibilità di far valere i propri diritti in tempo utile.

L'articolo 16 concerne l'iscrizione di modifiche e altre questioni concernenti le registrazioni internazionali: modifiche a vario titolo delle registrazioni internazionali sono ricevute dall'Ufficio internazionale dell'OMPI, e di norma producono effetti anche nei registri degli uffici nazionali di ciascuna parte contraente interessata. Ogni iscrizione di modifiche può essere soggetta al pagamento di un'ulteriore tassa, e l'Ufficio internazionale pubblica ciascuna delle iscrizioni di modifiche e ne trasmette una copia all'ufficio di ciascuna parte contraente interessata.

L'articolo 17 disciplina la durata della registrazione internazionale e della protezione, e i relativi rinnovi, che possono essere effettuati nei confronti di parte o della totalità delle parti contraenti designate e di parte o della totalità dei disegni o modelli industriali oggetto di registrazione internazionale. La durata della protezione nelle parti contraenti designate, purché la registrazione internazionale – valida inizialmente cinque anni – venga rinnovata, è di 15 anni, ma se la legislazione di una parte contraente designata prevede un periodo superiore, questo prevale. È questo anche il caso dell'Italia, dove la durata massima della protezione è di 25 anni, e pertanto l'ATN rileva che nella norma nazionale di esecuzione dell'Atto di Ginevra occorre una esplicita dichiarazione in tal senso.

L'articolo 18 prevede che l'Ufficio internazionale dell'OMPI fornisca, a chiunque ne faccia domanda e previo pagamento della tassa prescritta, estratti o informazioni sulle registrazioni internazionali pubblicate: tali estratti sono esenti da qualsiasi obbligo di legalizzazione nel territorio di ciascuna delle parti contraenti.

Il capitolo secondo contiene disposizioni amministrative, e consta degli articoli da 19 a 24.

L'articolo 19 prevede che qualora più Stati, parti dell'Atto di Ginevra o inten-

zionati a divenirne parte, intendano unificare le proprie legislazioni nazionali sui disegni e modelli industriali, questi possono notificare al Direttore generale dell'OMPI che un ufficio comune sostituisce i rispettivi uffici nazionali, e che l'insieme dei rispettivi territori va considerato come un'unica parte contraente.

In tale ambito l'articolo 20 prevede che, alla stregua degli Stati parti dell'atto del 1934 e dell'atto del 1960, le parti contraenti dell'Atto di Ginevra del 1999 sono membri a tutti gli effetti dell'Unione dell'Aja.

L'articolo 21 prevede che le parti contraenti dell'Atto di Ginevra del 1999 siano membri della stessa assemblea costituita in base all'atto complementare di Stoccolma del luglio 1967. Tra le numerose funzioni dell'assemblea figurano: la trattazione delle questioni concernenti lo sviluppo dell'Unione dell'Aja – tra le quali l'applicazione dell'Atto di Ginevra del 1999 –; l'invio di direttive al Direttore generale dell'OMPI sulla preparazione delle conferenze di revisione, e la loro convocazione; le modifiche al Regolamento dell'Atto di Ginevra; la definizione del programma e l'adozione del bilancio biennale dell'Unione dell'Aja, della quale approva altresì i rendiconti; l'adozione del regolamento finanziario dell'Unione dell'Aja; l'istituzione di comitati e gruppi di lavoro.

L'articolo 22 riguarda l'Ufficio internazionale dell'OMPI, competente per la registrazione internazionale e gli altri compiti amministrativi relativi all'Unione dell'Aja. L'Ufficio internazionale prepara le riunioni e provvede al segretariato dell'assemblea, e assiste gli eventuali comitati di esperti e gruppi di lavoro da essa istituiti. Il più alto dirigente dell'Unione dell'Aja è il Direttore generale dell'OMPI: questi rappresenta l'Unione e convoca qualsiasi riunione che debba trattare questioni concernenti l'Unione medesima, inclusa l'attività dei comitati e gruppi di lavoro istituiti dall'assemblea.

L'articolo 23 prevede che l'Unione dell'Aja dispone di un proprio bilancio, che comprende le entrate e le spese proprie dell'Unione medesima, nonché il suo con-

tributo alle spese comuni alle unioni amministrative dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale – contributo proporzionato all'interesse che l'Unione ha in dette altre unioni. Le fonti di finanziamento del bilancio dell'Unione dell'Aja sono anzitutto le tasse relative alle registrazioni internazionali, e in secondo ordine le somme dovute per altri servizi prestati dall'Ufficio internazionale dell'OMPI, il ricavato della vendita e i diritti collegati alle pubblicazioni riguardanti l'Unione dell'Aja, le donazioni, lasciti e sovvenzioni, gli affitti, interessi e le entrate diverse. Le tasse relative alle registrazioni internazionali sono fissati dall'assemblea su proposta del Direttore generale dell'OMPI, in modo tale che le entrate da esse derivanti, unitamente alle altre fonti di finanziamento, siano almeno sufficienti a coprire tutte le spese dell'Ufficio internazionale concernenti l'Unione dell'Aja. Per quanto concerne il capitale d'esercizio, qualora non sia sufficiente ad alimentarlo il totale delle eccedenze di entrata, ciascun membro dell'Unione dell'Aja effettuerà un versamento unico.

L'articolo 24 è dedicato al Regolamento di attuazione dell'Atto di Ginevra del 1999. Tale Regolamento include le disposizioni che riguardano quanto prescritto dall'Atto di Ginevra, gli ulteriori dettagli relativi all'applicazione delle disposizioni dell'Atto medesimo, ogni altro requisito, questione o procedura amministrativa.

Il capitolo terzo concerne le revisioni e le modifiche all'Atto di Ginevra, e comprende gli articoli 25 e 26 prevedendo che una conferenza delle parti contraenti potrà sottoporre a revisione l'atto di Ginevra e stabilendo una procedura particolare per taluni articoli.

Il capitolo quarto contiene le disposizioni finali relative all'Atto di Ginevra, contenute negli articoli da 27 a 34.

In particolare l'articolo 27 prevede che l'Atto possa essere sottoscritto e che di esso possa divenire parte ciascuno Stato membro dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, nonché qualunque organizzazione intergovernativa che abbia un ufficio competente per la prote-

zione dei disegni e modelli industriali con effetto sull'intero territorio in cui si applica il trattato costitutivo dell'organizzazione medesima, ma solo a condizione che almeno uno degli Stati membri dell'organizzazione intergovernativa sia membro dell'OMPI.

Ai sensi dell'articolo 28, l'entrata in vigore dell'Atto di Ginevra è prevista tre mesi dopo che sei Stati abbiano depositato i loro strumenti di ratifica o adesione, purché almeno tre di tali Stati abbiano depositato almeno 3.000 domande, ovvero abbiano depositato almeno 1.000 domande presentate da parte di residenti in Stati diversi da esso.

L'articolo 29 esclude la possibilità di presentare riserve all'Atto di Ginevra del 1999, mentre l'articolo 31 prevede che, nei rapporti reciproci tra gli Stati parti dell'Atto di Ginevra del 1999 e degli atti del 1934 o del 1960, si applica unicamente l'Atto di Ginevra – ma solo ai disegni o modelli industriali depositati presso l'Ufficio internazionale, dopo l'entrata in vigore dell'Atto di Ginevra stesso.

In base all'articolo 32, ogni parte contraente può denunciare l'Atto di Ginevra con notifica indirizzata al Direttore generale dell'OMPI, e con effetto un anno dopo la data di ricevimento di tale notifica, o in qualsiasi data successiva in essa indicata. La denuncia non incide tuttavia sull'applicazione dell'Atto di Ginevra alle domande internazionali pendenti e alle registrazioni internazionali in vigore nei confronti della parte contraente interessata.

Gli articoli 33 e 34 prevedono l'apertura alla firma dell'Atto di Ginevra presso la sede dell'OMPI per un anno a partire dalla sua adozione e che il Direttore generale ne è il depositario.

Passando al contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di sei articoli: gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.

L'articolo 3 novella l'articolo 155 del Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, che

disciplina il deposito di domande internazionali di protezione di disegni e modelli industriali.

Esso provvede ad aggiornare il richiamo all'Accordo dell'Aja del 1925, e successive revisioni, contenuto nell'articolo 155 del Codice della proprietà industriale, con quello all'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, denominato « Accordo del 1999 ».

Rimangono ferme le attuali modalità di presentazione della domanda internazionale di protezione dei disegni e modelli: le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente presso l'Ufficio internazionale oppure in via indiretta presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. La modalità diretta e indiretta di presentazione della domanda trova disciplina nell'articolo 4, paragrafo 1, dell'Atto di Ginevra del 1999, e a tal fine il richiamo alla predetta disposizione viene inserito quale novella al comma 1 dell'articolo 155 del Codice.

La novella operata dall'articolo 3 del disegno di legge in esame incide sulla disciplina concernente la data di deposito della domanda internazionale, introducendo il richiamo all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo del 1999.

Rimane fermo l'obbligo di conformità della domanda internazionale alle disposizioni internazionali, ora contenute nell'Accordo del 1999, e al relativo regolamento di esecuzione, oltre che alle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale.

Viene, infine, introdotto nell'articolo 155 del citato Codice della proprietà industriale un nuovo comma 5, il quale dispone che la domanda di protezione deve recare il contenuto obbligatorio, di cui al paragrafo 1 articolo 5 dell'Accordo del 1999 e può contenere gli ulteriori elementi facoltativi di cui al paragrafo 3 articolo 5 dell'Accordo del 1999.

L'articolo 4 del disegno di legge dispone che la protezione internazionale di un



disegno o modello può durare fino ad un massimo di 25 anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata, conformemente alla durata massima della protezione disposta dall'articolo 37 del Codice della proprietà industriale.

L'articolo 5 del disegno di legge contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980.**

**C. 4227 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Renzo CARELLA (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 4227, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013, approvato dal Senato.

Rileva preliminarmente come il Protocollo modifichi la Convenzione italo-filip-

pina, la quale si inserisce nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni stipulate dall'Italia al fine di evitare le doppie imposizioni. In particolare, si evidenzia come l'esigenza di dotarsi di una convenzione in materia con la Repubblica delle Filippine sia derivata dalla necessità di disciplinare gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche e finanziarie poste in essere tra i soggetti residenti in una delle due Parti contraenti, mirando all'eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione e a un'equilibrata ripartizione tra i due Paesi della materia imponibile.

Il Protocollo modifica la richiamata Convenzione, adeguandola agli *standard* più recenti del modello convenzionale elaborato dall'OCSE, discostandosene solo per taluni aspetti, in relazione ad aspetti particolari dei sistemi fiscali dei due Paesi e costituisce un quadro giuridico che consentirà alle imprese italiane di operare nelle Filippine, nonché di avere rapporti economici e finanziari con i soggetti di tale Paese, in condizioni pienamente concorrenziali rispetto agli operatori economici di altri Paesi ad economia avanzata, garantendo contestualmente gli interessi generali tutelati dall'amministrazione finanziaria italiana.

Passando al contenuto del Protocollo, esso si compone di 5 articoli.

L'articolo I modifica l'articolo 2, paragrafo 3, lettera *b*) della Convenzione del 1980 aggiornandone il campo di applicazione oggettivo e inserendo nell'elenco delle imposte considerate per l'Italia, oltre all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e all'imposta sul reddito delle società (IRES), già previste nella Convenzione, anche l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

L'articolo II modifica l'articolo 3, lettera *i*) della vigente Convenzione nel senso di aggiornare la denominazione relativa all'Autorità italiana competente per l'applicazione dell'accordo, ossia facendo riferimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'articolo III modifica la disposizione relativa al metodo di imputazione presente

all'articolo 22, paragrafo 2, della vigente Convenzione, conformandola alla più recente formulazione utilizzata nelle convenzioni fiscali.

Le disposizioni introdotte prevedono che, se un residente in Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nella Repubblica delle Filippine, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito può includere nella base imponibile di tali imposte i predetti elementi di reddito, se non stabilito diversamente dalla Convenzione.

In tal caso l'Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagate nelle Filippine, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui essi concorrono a formare il reddito complessivo.

L'imposta pagata nelle Filippine per la quale spetta la detrazione è solo l'ammontare *pro-rata* corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo.

Si stabilisce inoltre che nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia a imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero a imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta.

L'articolo sopprime inoltre il paragrafo 4 dell'articolo 22 della Convenzione, relativo al cosiddetto *matching credit*, che riconosceva il credito di imposta anche per le imposte non effettivamente pagate su dividendi, interessi e canoni.

La disposizione soppressa, come precisato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge, prevedeva che il credito di imposta venisse concesso anche qualora nel Paese di produzione del reddito non fosse stata effettivamente scontata alcuna imposizione. Al riguardo la relazione tecnica precisa che, sebbene alla soppressione del *matching credit* sarebbero ascrivibili, in linea teorica, effetti positivi per l'Erario essendo venuta meno la possibilità di attribuirsi crediti di imposta per imposte figurative assolte nel territorio

delle Filippine, l'analisi dei dati disponibili ha evidenziato importi esigui e di origine non puntualmente accertabile, che prudenzialmente si è ritenuto di non computare.

L'articolo IV modifica l'articolo 25 della Convenzione in materia di scambio di informazioni, ampliando la cooperazione fra le amministrazioni. Tale disposizione rappresenta l'aspetto centrale del nuovo accordo bilaterale in esame; esso costituisce la base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa in materia di scambio di informazioni, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione transnazionale, riaffermato più volte anche nelle sedi multilaterali internazionali (G7, G20, OCSE).

In particolare il paragrafo 1 stabilisce che le Autorità competenti si scambiano le informazioni pertinenti per applicare la Convenzione o per l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere prelevate per conto degli Stati contraenti, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

Il paragrafo 2 interviene in materia di segretezza delle informazioni ricevute ai sensi del precedente paragrafo 1, stabilendo che le predette informazioni siano comunicate soltanto ai soggetti (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte e che i predetti soggetti potranno servirsi di tali informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

In base al paragrafo 3, le disposizioni relative allo scambio di informazioni non potranno essere interpretate nel senso di imporre a uno Stato contraente l'obbligo: di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla legislazione o prassi amministrativa propria o dell'altro contraente; di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla legislazione o prassi amministrativa propria o dell'altro contraente; di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto

commerciale, industriale, professionale o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

In tale quadro il paragrafo 4 prevede il superamento del *domestic tax interest*, ossia la possibilità che uno Stato contraente rifiuti di fornire informazioni solo perché non ne ha interesse ai propri fini fiscali.

Le disposizioni contenute al paragrafo 5 determinano il superamento del segreto bancario, sulla base del più recente *standard* in materia (articolo 26 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni dell'OCSE). Esso prevede infatti che le limitazioni all'obbligo di scambio di informazioni di cui al precedente paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente si possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o da una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o per il fatto che le predette informazioni si riferiscono a partecipazioni.

L'articolo V, infine, prevede che il Protocollo entri in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con le quali Italia e Filippine si saranno comunicate l'espletamento delle rispettive procedure interne. Il Protocollo resterà in vigore fino a quando lo sarà la Convenzione del 1980 (che ha durata indeterminata, salvo denuncia entro il 30 giugno di ciascun anno).

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica riprende il contenuto tipico dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica: l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo, e l'articolo 2 il relativo ordine di esecuzione.

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il disegno di legge è corredato oltre che dalla relazione illustrativa, da una relazione tecnica che non ascrive effetti finanziari sul gettito fiscale alle disposizioni del provvedimento.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.**

**C. 4505 Governo.**

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno 2017.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, in sostituzione del relatore, Petrini, impossibilitato a intervenire alla seduta odierna, ricorda come il relatore, nella precedente seduta di esame, abbia illustrato i contenuti del provvedimento e abbia successivamente formulato una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 1*), la quale è già stata trasmessa via email a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

Ricorda che al disegno di legge C. 4505 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017, sono state presentate 3 proposte emendative (*vedi allegato 2*), alcune delle quali presentano profili di inammissibilità.

In merito rammenta che, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-ter, comma 4, del Regolamento stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i Presidenti delle Commissioni competenti per materia e il Presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio del disegno di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012). Ricorda inoltre che, ai sensi del predetto articolo 30, la legge europea contiene le disposi-

zioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.

In particolare, segnala come, secondo la prassi seguita per il disegno di legge comunitaria, siano considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio gli emendamenti recanti modifiche di discipline vigenti, anche attuative di norme europee o previste da leggi comunitarie, per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa europea.

In tale contesto devono considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:

Sibilia 7.01, il quale introduce il principio generale del contraddittorio anticipato nei procedimenti tributari, modificando l'articolo 7 dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000: la proposta emendativa prevede, in particolare, che, prima di procedere all'emissione di atti impositivi o sanzionatori ovvero iscrizioni a ruolo conseguenti alla modifica delle dichiarazioni dei redditi sottoposte a controlli formali e sostanziali, il contribuente deve essere invitato a fornire, prima dell'emissione formale dell'atto di recupero, chiarimenti e notizie utili all'amministrazione finanziaria;

Mongiello 8.01, il quale prevede l'esenzione dal pagamento delle imposte anche per i possessori di terreni gravati da livelli o censi.

Ribadisce comunque che i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.

Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti

respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Ricorda inoltre che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.

A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto a una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Carlo SIBILIA (M5S) chiede che ai gruppi sia concesso un termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé espressi.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nel ricordare i criteri, regolamentari e normativi, posti alla base dei giudizi sull'ammissibilità delle proposte emendative presentate alla legge europea, rammenta altresì che la Commissione è chiamata a concludere l'esame della stessa in sede consultiva entro la giornata di domani, per consentire il prosieguo dell'esame in sede referente da parte della XIV Commissione.

Carlo SIBILIA (M5S) ribadisce la propria richiesta di disporre di un termine, seppur breve, per presentare ricorso avverso i giudizi di inammissibilità sugli emendamenti, sottolineando come tale richiesta non si fondi su volontà dilatorie, bensì sull'intento di sottoporre emendamenti di merito alla Presidenza e di esercitare in tal senso una prerogativa impor-

tante in tale fase di esame del provvedimento.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nell'accogliere la richiesta sollevata dal deputato Sibilia, ribadisce l'esigenza di svolgere l'esame degli emendamenti e procedere alla votazione sulla proposta di relazione formulata dal relatore entro la giornata di domani.

Fissa quindi il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di ammissibilità alle ore 16 della giornata odierna e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare per la giornata di domani.

**La seduta termina alle 13.05.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 20 giugno 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.*

**La seduta comincia alle 13.05.**

**Schema decreto legislativo recante codice del Terzo settore.**

**Atto n. 417.**

(Rilievi alla XII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nel sottolineare la grande rilevanza delle misure contenute nello schema di decreto in esame, ricorda che la Commissione, in considerazione dei numerosi aspetti concernenti materie di competenza della Commissione Finanze contenuti nel provvedimento, è stata autorizzata dalla Presidenza della Camera a trasmettere alla Commissione Affari sociali i rilievi per i profili di propria competenza.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini della deliberazione di rilievi alla XII Commissione Affari sociali sugli aspetti di propria competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore (Atto n. 417).

Segnala preliminarmente come lo schema di decreto in esame, predisposto in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge delega n.106 del 2016, provveda «al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore». Tale attività di revisione e riordino è finalizzata al sostegno dell'autonomia iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali.

In tale quadro rileva come rimanga, invece, sostanzialmente non attuata la delega contenuta alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della predetta legge delega, concernente la revisione del codice civile.

Passando al contenuto dello schema di decreto, esso si compone di 104 articoli, suddivisi in dodici titoli.

I Titoli I e II recano disposizioni di carattere generale relative agli enti del Terzo settore. Il Titolo III prevede disposizioni in materia di volontari e di attività di volontariato. I Titoli IV e V disciplinano le specifiche tipologie di enti del Terzo settore, in particolare le associazioni e le fondazioni, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le reti associative e le società di mutuo soccorso. Il Titolo VI disciplina il registro unico nazionale del



Terzo settore. Il Titolo VII reca la disciplina relativa ai rapporti con gli enti pubblici.

Il Titolo VIII detta disposizioni in materia di promozione e di sostegno degli enti del Terzo settore prevedendo l'istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore, la disciplina dei centri di servizio per il volontariato e norme in materia di risorse finanziarie destinate agli enti medesimi.

Il Titolo IX reca disposizioni in materia di titoli di solidarietà degli enti del Terzo settore e altre forme di finanza sociale.

Il Titolo X disciplina il regime fiscale degli enti in parola.

Il Titolo XI detta disposizioni in materia di controlli e coordinamento. Infine, il Titolo XII reca disposizioni transitorie e finali.

In particolare, il Titolo I (composto dagli articoli da 1 a 3), recante disposizioni generali, individua le finalità (civiche, solidaristiche e di utilità sociale) proprie del Terzo settore e delimita il campo di applicabilità delle disposizioni dello stesso Codice, chiarendo che queste si utilizzano, ove non derogate e in quanto compatibili, anche per gli enti del Terzo settore regolati da una disciplina particolare.

Inoltre, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione nel caso di lacune di previsione accertate nel Codice, previa verifica di compatibilità. Viene infine specificato che le disposizioni del Codice non si applicano alle fondazioni bancarie, alle quali sono riferibili soltanto le disposizioni raccolte nel Capo II del Titolo VIII, riferite ai Centri di servizio per il volontariato.

Il Titolo II (composto dagli articoli da 4 a 16) reca disposizioni volte a delineare l'identità giuridica degli enti del Terzo settore, definiti come enti costituiti in forma di associazione o di fondazione, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di

produzione o scambio di beni o servizi, che siano iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

L'articolo 4 distingue a tal fine gli enti in tre grandi categorie: quelli solidaristici, quelli mutualistici e quelli di produzione e scambio di beni e servizi. Il comma 3 dell'articolo 4 riguarda specificamente gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e quelli delle confessioni religiose che hanno stipulato accordi con lo Stato.

L'articolo 5 individua le attività di interesse generale che devono costituire l'oggetto sociale esclusivo o principale di un ente del Terzo settore, attraverso la compilazione di un elenco unico, con l'obiettivo di fondere la normativa attualmente prevista ai fini fiscali con quella prevista ai fini civilistici. Nella lista si trovano attività che già storicamente gli enti del Terzo settore svolgono, accanto a nuovi settori di attività, quali: commercio equo e solidale; agricoltura sociale; adozioni internazionali; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

All'articolo 6 si prevede, poi, che gli enti del Terzo settore possono esercitare, accanto alle attività di interesse generale, attività diverse, strumentali o secondarie rispetto a quelle principali, purché lo statuto o l'atto costitutivo lo consentano.

L'articolo 7 disciplina, quindi, l'attività di raccolta di fondi di cui gli enti del Terzo settore possono avvalersi per finanziare le proprie attività di interesse generale, mentre l'articolo 8 prevede un obbligo di destinazione del patrimonio allo svolgimento di attività statutarie e vieta la distribuzione, anche indiretta, di eventuali utili e avanzi di gestione.

In base agli articoli 9 e 10, in caso di estinzione o scioglimento, gli enti hanno l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altri enti del Terzo settore ovvero alla Fondazione Italia sociale e il loro patrimonio residuo non può costituire oggetto appropriazione individuale in sede di liquidazione. È contemplata, inoltre, la possibilità di costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare.

Osserva, poi, che l'articolo 11, in combinato disposto con il predetto articolo 4, prescrive l'obbligo, per gli enti del Terzo settore, di iscriversi nel registro unico nazionale del Terzo settore e di indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

All'articolo 12 è previsto che la denominazione sociale debba contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS, mentre l'articolo 13 introduce obblighi, per gli enti del Terzo settore, di redazione e deposito del bilancio di esercizio.

In base all'articolo 14, un altro vincolo per gli enti del Terzo settore con entrate o ricavi superiori ai cinquantamila euro è quello di pubblicare annualmente ed aggiornare nel proprio sito Internet gli eventuali corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il Titolo III, formato dagli articoli da 17 a 19, reca la definizione dello *status* del volontario, indipendentemente dalla natura dell'ente nel quale presta la propria opera (articolo 17) e norme volte a favorire la promozione e il riconoscimento della cultura del volontariato in ambito scolastico e lavorativo (articolo 19).

Le disposizioni del Titolo III non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale e al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo.

Il Titolo IV (articoli da 20 a 31) concerne le associazioni e le fondazioni del Terzo settore.

Il Capo I del Titolo IV, costituito dal solo articolo 20, reca disposizioni generali volte a definire l'ambito di applicazione del Titolo in esame, prevedendo che le disposizioni in esso contenute si applichino a tutti gli enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione.

Il Capo II, costituito dagli articoli 21 e 22, reca la disciplina della costituzione delle associazioni e fondazioni del Terzo

settore. In tale ambito vengono definiti (articolo 21), sulla base dei principi e criteri direttivi posti dall'articolo 3 della legge delega per la revisione del titolo II del libro primo del codice civile, il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto, contenente le norme relative al funzionamento e la denominazione dell'ente.

Viene previsto che lo statuto degli enti in questione – sebbene oggetto di atto separato rispetto all'atto costitutivo – ne costituisca parte integrante, e che le norme statutarie prevalgano in caso di contrasto con le clausole dell'atto costitutivo. Anziché prevedere, quindi, la revisione del titolo II del libro primo del codice civile è previsto un regime speciale in merito a statuti, obblighi verso terzi, bilanci, procedure e altri aspetti ancora, valevole solo per gli enti del Terzo settore.

Viene, con la stessa logica, definita la procedura per l'acquisto della personalità giuridica per le associazioni e fondazioni del Terzo settore che, in deroga alle disposizioni vigenti (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 sul riconoscimento delle persone giuridiche private), può avvenire anche mediante iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (articolo 22).

Il comma 7 del medesimo articolo 22 prevede che, nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente sia chiamato a rispondere soltanto l'ente con il suo patrimonio fissato, al comma 4, in 15.000 euro per le associazioni e 30.000 per le fondazioni.

Il Capo III del Titolo IV, costituito dagli articoli compresi tra 23 e 31, reca la disciplina relativa all'ordinamento e all'amministrazione degli enti del Terzo settore, uniformando l'ordinamento e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute a quelli delle associazioni riconosciute.

L'articolo 26 reca disposizioni relative all'organo di amministrazione delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, e delle fondazioni del Terzo settore.

L'articolo 27, costituito da un unico comma, dispone che al conflitto di inte-

ressi degli amministratori delle associazioni, riconosciute e non riconosciute, e delle fondazioni del Terzo settore, si applica l'articolo 2475-ter del codice civile, in materia di conflitto di interessi per gli amministratori delle società a responsabilità limitata.

Con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della legge delega (legge n. 106 del 2016), che demanda al decreto legislativo di attuazione di disciplinare, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori, il regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche, l'articolo 28 prevede che gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nelle associazioni, riconosciute e non riconosciute, e nelle fondazioni del Terzo settore, rispondano nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, sulla base delle disposizioni codicistiche che regolano la responsabilità degli amministratori, dei direttori generali e dei sindaci delle società per azioni, nonché delle disposizioni che regolano la responsabilità dei revisori legali e delle società di revisione legale.

L'articolo 29 reca la disciplina della denuncia dinanzi al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo per le associazioni, riconosciute e non riconosciute, e per le fondazioni del Terzo settore. Sono esclusi dall'applicazione dell'articolo in esame gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato.

L'articolo 30 reca disposizioni concernenti l'organo di controllo delle associazioni, riconosciute e non riconosciute, e delle fondazioni del Terzo settore.

L'articolo 31, infine, reca disposizioni sulla revisione legale dei conti per le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore, che è obbligatoria quanto vengono superati, per due esercizi consecutivi, determinati limiti concernenti l'attivo dello stato

patrimoniale, i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate, comunque denominate, e il numero dei dipendenti occupati.

Con riferimento alle materie di interesse della Commissione Finanze segnala il Titolo V, composto dagli articoli da 32 a 44, dedicato agli enti del Terzo settore destinatari di una disciplina particolare: Organizzazioni di volontariato (ODV), Associazioni di promozione sociale (APS), enti filantropici, imprese sociali, reti associative, società di mutuo soccorso. L'individuazione delle categorie corrisponde all'assetto normativo attuale – scompare la specifica categoria del diritto tributario qualificata come ONLUS – con l'ulteriore riconoscimento quali enti del Terzo settore di: *a*) enti filantropici; *b*) reti associative; *c*) società di mutuo soccorso.

In tale ambito fa presente che una nuova tipologia organizzativa nell'ambito degli enti del Terzo settore è costituita dagli enti filantropici, costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. L'articolo 38 dispone che gli enti filantropici traggano le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

A tutela della trasparenza e per rendicontare ciò che è stato fatto, sviluppando *accountability*, l'articolo 39 stabilisce che il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio. Sarebbe opportuno che indicasse anche i beneficiari.

L'articolo 40 rinvia alla disciplina delle imprese sociali dettata dal decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c*), della legge n. 106 del 2016, il cui schema (Atto n. 418) è ora all'esame delle Camere e alla disciplina delle cooperative sociali e dei loro consorzi di cui alla legge n. 381 del 1991.

La disposizione di rinvio, come spiega la relazione illustrativa, è utile a chiarire

che le imprese sociali, ancorché oggetto di un atto legislativo autonomo, sono comunque enti del Terzo settore, e dunque nei loro confronti, se costituite in forma di associazione o fondazione, possono trovare applicazione le norme del Codice.

L'articolo 41 definisce le reti associative come enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome. Le reti associative hanno il compito di svolgere attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali. Possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati. Le reti esercitano, tra le altre, anche l'attività di monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati e predispongono una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore.

Gli articoli da 42 a 44 prevedono un regime transitorio riguardo le società di mutuo soccorso, in conformità con il criterio di delega contenuto nell'articolo 5, comma 1, lettera *i*), della legge n. 106 del 2016. Le SMS possono svolgere principalmente due tipi di attività: quella erogativa di trattamenti, prestazioni e servizi nel settore socio sanitario e dell'assistenza familiare; quella erogativa di somme di denaro per il rimborso di spese sanitarie o per il pagamento di indennità alla famiglia, soprattutto nell'ipotesi in cui questa si trovi in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali.

L'articolo 43 permette alle SMS già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice, di trasformarsi, entro i successivi tre anni da tale data, in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promo-

zione sociale, mantenendo il proprio patrimonio, in deroga all'articolo 8, comma 3, della legge n. 3818 del 1886 che stabilisce, in caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, che il patrimonio sia devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato.

Il Titolo VI, composto dagli articoli da 45 a 54, attuativo della delega di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *m*), della legge n. 106 del 2016, disciplina l'istituzione ed il funzionamento a regime, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del registro unico nazionale del Terzo settore.

La disposizione di delega ha previsto, mediante l'istituzione di un registro unico nazionale, la riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti operanti nel Terzo settore e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione, tenuto conto delle finalità e delle caratteristiche di specifici elenchi nazionali di settore; la finalità è di favorire, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale degli enti medesimi.

La norma di delega ha peraltro previsto che l'iscrizione nel registro, subordinata al possesso di taluni requisiti previsti dall'articolo 4, comma 1, è obbligatoria per tutti quegli enti del Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale oppure che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi delle agevolazioni fiscali e di sostegno economico previste all'articolo 9 della legge n. 106 del 2016.

Ai sensi dell'articolo 46, il registro unico nazionale del Terzo settore è suddiviso in specifiche sezioni, ciascuna delle quali è dedicata ad una delle categorie di enti definite dal Codice: organizzazioni di volontariato; associazioni di promozione sociale; enti filantropici; imprese sociali, incluse le cooperative sociali; reti associa-

tive; società di mutuo soccorso; altri enti del Terzo settore. Viene inoltre data facoltà al Ministro del lavoro e delle politiche sociali di istituire, con decreto di natura non regolamentare, sottosezioni o nuove sezioni del registro o modificare le sezioni esistenti. La disposizione aumenta la flessibilità del nuovo sistema, anche in considerazione della possibile eterogeneità delle forme in cui gli enti del Terzo settore possono esercitare la loro attività.

Il registro è gestito operativamente, con modalità informatiche, su base territoriale da ciascuna regione e provincia autonoma che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, una struttura indicata come Ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore. L'Ufficio del registro, all'atto della registrazione di quegli enti del Terzo settore che devono anche avvalersi del revisore legale dei conti (associazioni, riconosciute o non riconosciute, e fondazioni del Terzo settore di grandi dimensioni), deve acquisire la relativa informazione antimafia.

Gli articoli da 47 a 51 recano la disciplina relativa alle modalità di iscrizione, al contenuto informativo minimo necessario che deve risultare nel registro unico nazionale del Terzo settore per ciascun ente, alle modalità di aggiornamento dei dati, cancellazione e migrazione in altra sezione degli enti interessati, nonché la previsione che ciascuno degli enti iscritti al registro è assoggettato a una revisione periodica almeno triennale finalizzata alla verifica della permanenza dei requisiti richiesti.

L'attuazione completa del registro è prevista entro un anno dall'entrata in vigore del Codice. Sono, altresì, quantificate le risorse necessarie a consentire l'avvio e la gestione del Registro unico. L'articolo 54 prevede, inoltre, le modalità per far confluire i dati relativi alle associazioni di promozione sociale già in possesso delle amministrazioni territoriali.

Il Titolo VII, formato dagli articoli da 55 a 57, reca disposizioni concernenti i rapporti degli enti del Terzo settore con gli enti pubblici.

Viene sostanzialmente confermata la disciplina prevista a normativa vigente salvo alcuni adattamenti conseguenti alla regolamentazione unitaria del settore. Come evidenziato nella relazione illustrativa, il coinvolgimento degli enti del Terzo settore deve rispondere alla duplice esigenza di favorire processi e strumenti di partecipazione che possano accrescere la qualità delle scelte finali, ferme restando le prerogative proprie dell'amministrazione procedente in ordine a tali scelte.

Il Titolo in esame, quindi: prevede che le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale delle attività di interesse generale, coinvolgano attivamente gli enti del Terzo settore mediante forme di co-programmazione e co-progettazione; disciplina la conclusione di convenzioni tra le pubbliche amministrazioni e le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, per lo svolgimento, in favore di terzi, di attività di interesse generale; disciplina l'affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato dei servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza.

Il Titolo VIII, comprendente gli articoli da 58 a 76, reca le norme per la promozione ed il sostegno degli enti del Terzo settore.

In particolare, il Capo I (articoli 58-60) prevede la disciplina del Consiglio nazionale del Terzo settore, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e a risorse invariate, in base alla delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge n. 106 del 2016, che ha previsto il superamento del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale.

Il Capo II (articoli 61-66) disciplina i Centri di servizio per il volontariato (CSV), dando attuazione alla revisione del sistema di tali centri, secondo quanto previsto dal dispositivo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge delega, prevedendo per essi specifiche forme di finanziamento e determinati compiti e funzioni. Possono



essere accreditati come CSV gli enti del Terzo settore costituiti da organizzazioni di volontariato e da altri enti del Terzo settore, in forma di associazione riconosciuta, con personalità giuridica, a esclusione delle forme previste al libro V del Codice civile, vale a dire sotto forma societaria.

L'articolo 62 dispone la disciplina per il finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato, in conformità con il dispositivo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), n. 3), della legge delega, che prevede il finanziamento stabile dei medesimi CSV, attraverso un programma triennale, con le risorse di cui all'articolo 15 della legge n. 266 del 1991, legge-quadro sul volontariato.

Qualora siano utilizzate risorse diverse, le stesse devono essere comprese in una contabilità separata. Ricorda, per gli aspetti di competenza della Commissione Finanze che, in base alla normativa vigente, le fondazioni bancarie sono tenute a destinare una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e degli ulteriori accantonamenti previsti per legge, ai fondi speciali per il volontariato, costituiti presso le regioni.

Viene istituito, quindi, il Fondo unico nazionale, finalizzato ad assicurare il finanziamento stabile dei Centri di servizio per il volontariato. Il Fondo è alimentato da contributi annuali (obbligatorî) delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo n. 153 del 1999, e amministrato dall'Organismo nazionale di controllo. Sono stabilite le modalità di computo della quota che le Fondazioni di origine bancaria sono tenute a destinare annualmente al Fondo unico.

L'articolo 63 dispone in merito alle funzioni e ai compiti assegnati ai Centri di servizio per il volontariato, derivanti dall'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 2), della legge delega. Viene stabilito, quindi, che i predetti Centri utilizzino le risorse del Fondo unico loro conferite al fine di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed

informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore.

L'articolo 64 definisce l'Organismo nazionale di controllo (ONC) come fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di svolgere, per finalità di interesse generale, funzioni di indirizzo e di controllo dei Centri servizio per il volontariato. La relazione illustrativa chiarisce che la fondazione ONC si articola territorialmente (a livello regionale o sovraregionale) in dieci organismi territoriali di controllo.

Sono, poi, definite le funzioni dell'ONC, che, tra i compiti principali: amministra il Fondo unico nazionale e riceve i contributi delle fondazioni bancarie; stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale; definisce triennialmente gli indirizzi strategici generali che devono essere perseguiti a valere sulle risorse del Fondo unico nazionale; determina l'ammontare del finanziamento stabile triennale dei Centri di servizio del volontariato e ne stabilisce la ripartizione annuale e territoriale, su base regionale; sottopone a verifica la legittimità e la correttezza dell'attività svolta dall'associazione dei Centri di servizio per il volontariato attraverso le risorse del Fondo unico nazionale ad essa assegnate dall'ONC; accredita i Centri servizio, di cui tiene un elenco nazionale che rende pubblico con le modalità più appropriate; definisce gli indirizzi generali, i criteri e le modalità operative cui devono attenersi gli Organismi territoriali di controllo (OTC) nell'esercizio delle proprie funzioni; predispone modelli di previsione e rendicontazione che i Centri servizio sono tenuti ad osservare nella gestione delle risorse del Fondo unico nazionale; assume i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CSV, su propria iniziativa o su iniziativa degli OTC; predispone una relazione annuale sulla proprie attività e sull'attività e lo stato dei Centri, che invia annualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e rende pubblica attraverso modalità telematiche. La relazione tecnica pre-

cisa che dai predetti compiti non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le spese di organizzazione e funzionamento dell'ONC gravano sulle risorse del Fondo unico nazionale, alimentato dai contributi delle fondazioni bancarie.

L'articolo 65 definisce gli organismi territoriali di controllo (OTC) come uffici territoriali dell'ONC privi di autonoma soggettività giuridica, che sono chiamati a svolgere, nell'interesse generale, funzioni di controllo dei Centri servizio nel territorio di riferimento.

L'articolo 66 definisce i casi di sanzioni a fronte della mancata osservanza delle presenti norme e gli strumenti di tutela giurisdizionale ammessi.

Con riferimento alle materie di competenza della Commissione Finanze, segnala il Capo III del Titolo VIII – composto dagli articoli da 67 a 71 – il quale contiene ulteriori specifiche misure aventi la funzione di sostegno per gli enti del Terzo settore.

Sostanzialmente il capo in esame:

consente alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che svolgano attività di interesse generale in convenzione con le pubbliche amministrazioni di beneficiare, senza oneri per lo stato, delle forme di agevolazione creditizia e delle garanzie già previste dalla normativa vigente in favore di cooperative e loro consorzi;

estende alle organizzazioni di volontariato i privilegi di cui all'articolo 2751-bis del codice civile già previsti per le associazioni di promozione sociale;

estende a tutti gli enti del Terzo settore la facoltà – precedentemente riconosciuta soltanto alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato – di accedere ai finanziamenti del Fondo sociale europeo o ad altri fondi comunitari per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

estende a tutti gli enti del Terzo settore la facoltà – precedentemente riconosciuta soltanto alle associazioni di pro-

mozione sociale e alle organizzazioni di volontariato – di utilizzare, gratuitamente e a titolo temporaneo, beni mobili ed immobili dello Stato delle Regioni o degli enti locali in occasioni particolari, nonché, in tali casi, di somministrare al pubblico alimenti e bevande nel rispetto di determinate condizioni;

estende a tutti gli enti del Terzo settore definiti dalla legge delega di riforma e dal presente decreto attuativo, ad eccezione delle imprese sociali, alcune agevolazioni per lo svolgimento di attività sociali già previste dalla normativa vigente con riferimento all'articolo 32 della legge sulle associazioni di promozione sociale (legge n. 383 del 2000), alla concessione di immobili demaniali culturali a canone agevolato e alle nuove norme sul partenariato pubblico-privato per la valorizzazione dei beni culturali.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione Finanze, segnala in particolare l'articolo 67, il quale consente alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato che svolgano attività sulla base di progetti o risultino affidatarie di servizi di interesse generale in regime di convenzioni con le pubbliche amministrazioni, di beneficiare, senza oneri per lo Stato, delle forme di agevolazione creditizia o di garanzie già previste dalle norme vigenti in favore di cooperative e loro consorzi. La norma riproduce il disposto dell'articolo 24, comma 1 della legge n. 383 del 2000, recante la disciplina delle associazioni di promozione sociale.

Al riguardo la relazione illustrativa sottolinea che la *ratio* della norma originaria e della sua riproposizione in questa sede è quella di estendere ad enti che per definizione svolgono attività e servizi di interesse generale e in particolare in regime convenzionale con le pubbliche amministrazioni, il *favor* già riservato dal legislatore agli enti cooperativi anche in forma consortile.

L'articolo 68 ripropone, estendendola anche alle organizzazioni di volontariato,

in virtù della loro peculiare funzione e del riconoscimento del particolare valore sociale di tali soggetti, i benefici già previsti in favore delle associazioni di promozione sociale dall'articolo 24, commi 2 e 3 della citata legge n. 383 del 2000.

I predetti commi 2 e 3 dell'articolo 24, prevedono che i crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell'articolo 2751-*bis* del codice civile. I crediti di cui al comma 2 sono collocati, nell'ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera *c*) del secondo comma dell'articolo 2777 del codice civile (vale a dire dopo i crediti del coltivatore diretto, dell'impresa artigiana e delle società ed enti cooperativi di produzione e di lavoro). La relazione illustrativa evidenzia che la *ratio* della norma risiede nella «presunzione di meritevolezza» delle attività di interesse generale delle predette organizzazioni.

L'articolo 69 estende a tutti gli enti del Terzo settore la facoltà – precedentemente riconosciuta soltanto alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato – di accedere ai finanziamenti del Fondo sociale europeo o ad altri fondi comunitari per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Analogamente, l'articolo 70 estende a tutti gli enti del Terzo settore la facoltà di utilizzare gratuitamente e a titolo temporaneo beni mobili ed immobili dello Stato, delle regioni o degli enti locali in occasioni particolari, nonché, in tali casi, di somministrare al pubblico alimenti e bevande nel rispetto di determinate condizioni.

L'articolo 71 estende a tutti gli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, alcune agevolazioni per lo svolgimento di alcune attività sociali già previste dalla normativa vigente con riferimento all'articolo 32 della legge sulle associazioni di promozione sociale (legge n. 383 del 2000), quali la concessione di immobili demaniali culturali a canone agevolato e le nuove norme sul partenariato pubblico-privato per la valorizzazione dei beni culturali.

Il Capo IV (articoli 72-76) dispone in tema di risorse finanziarie.

Al riguardo ricorda che la legge di delega ha previsto l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese.

L'articolo 73 disciplina, quindi, le caratteristiche e le funzioni del Fondo per il finanziamento di progetti ed attività di interesse generale nel Terzo settore ed incrementa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017, la dotazione della seconda sezione del Fondo, di carattere non rotativo.

Viene inoltre stabilito che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determini annualmente, con proprio atto di indirizzo, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse disponibili e che, in attuazione di tale atto di indirizzo, le strutture amministrative del Ministero individuino, all'esito delle procedure a tal fine necessarie ai sensi della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, i soggetti attuatori degli interventi finanziabili attraverso le risorse del Fondo.

L'articolo 74 dispone il trasferimento su un apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle risorse finanziarie, pari a circa 22 milioni di euro, attualmente destinate al finanziamento degli interventi in materia di Terzo settore e derivanti dal riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, relative ad alcune disposizioni di legge specificamente elencate, determinandone contestualmente le finalità e le modalità di impiego.

Gli articoli da 74 a 76 specificano le finalità al cui soddisfacimento sono destinate le risorse di cui al precedente articolo 73.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala inoltre il Titolo IX, il quale disciplina i

titoli di solidarietà degli enti del Terzo settore nonché le altre forme di finanza sociale. In sintesi, il titolo in esame:

prevede che le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia possano emettere obbligazioni e altri titoli di debito nonché certificati di deposito con l'obiettivo di sostenere le attività istituzionali cosiddetto *social lending* al fine di favorire la raccolta di capitale di rischio assoggettando, per il tramite di una ritenuta a titolo d'imposta, la remunerazione del capitale al medesimo trattamento fiscale previsto per i titoli di Stato.

In particolare l'articolo 77 prevede che le predette banche possano emettere obbligazioni e altri titoli di debito nonché certificati di deposito con l'obiettivo di sostenere le attività istituzionali degli enti del Terzo settore. Su tali titoli le banche emittenti non possono applicare le commissioni di collocamento, con l'obbligo di destinare l'intera raccolta effettuata attraverso l'emissione dei titoli agli enti del Terzo settore. Una quota pari almeno allo 0,6 per cento della raccolta può essere devoluta a titolo di liberalità agli enti del Terzo settore con corrispondente assegnazione di un credito d'imposta pari al 50 per cento della stessa erogazione liberale.

Il sostegno mediante liberalità e devoluzione della raccolta in favore degli enti del Terzo settore comporta alcune agevolazioni finanziarie: tra le altre, l'esenzione per gli emittenti dalla contribuzione di vigilanza alla Consob, l'assoggettamento dei proventi dei titoli al medesimo regime fiscale previsto per i titoli di Stato, la disapplicazione delle norme antielusive che comportano la sterilizzazione dalla base di computo dell'aiuto alla crescita economica. I titoli, inoltre non concorrono alla formazione dell'attivo ereditario soggetto ad imposta di successione e non rilevano ai fini della determinazione dell'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli.

Al riguardo ricorda che in Francia opera il modello dei cd. Fondi « *solidaire* »:

si tratta di uno strumento che permette alle imprese sociali di finanziarsi attraverso capitali privati; sono fondi d'investimento aperti, aventi la caratteristica di investire una quota variabile del proprio capitale in titoli di imprese sociali e solidali e il restante in titoli quotati (per questa ragione sono anche conosciuti come fondi 90/10). Una forma alternativa di fondi *solidaire* è quella di private equity sociale (FCPR), fondi che devono investire almeno il 40 per cento in investimenti sociali.

Le norme in esame, al comma 1, per favorire il finanziamento e il sostegno delle attività di interesse generale (elencate dall'articolo 5 del provvedimento), svolte dagli enti del Terzo settore qualificati fiscalmente come non commerciali (disciplinati dal successivo articolo 79, comma 5) ed iscritti all'apposito Registro (di cui all'articolo 45, vedi *supra*), consentono agli istituti di credito autorizzati ad operare in Italia, in osservanza delle prescrizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB (D.lgs. n. 385 del 1993) di emettere specifici titoli di solidarietà, su cui non applicano le commissioni di collocamento.

Si tratta, ai sensi del comma 2, di obbligazioni e altri titoli di debito, non subordinati, non convertibili e non scambiabili e che non conferiscono il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non sono collegati ad uno strumento derivato, nonché certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario. Al comma 3 viene chiarito che tali strumenti sono soggetti alle disposizioni in materia di strumenti finanziari del Testo Unico Finanziario.

Rammenta che, in attuazione della delega al recepimento della direttiva MiFID II (Direttiva 2014/65/UE) e del regolamento MiFIR (Regolamento UE n. 600/2014) è all'esame delle competenti commissioni parlamentari l'Atto del Governo n. 413, che reca una complessiva revisione del predetto TUF che riguarda, tra l'altro,

anche gli strumenti finanziari negoziabili sui mercati regolamentati e sugli altri sistemi multilaterali di negoziazione.

Per quanto attiene ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario, restano ferme le disposizioni in materia di trasparenza bancaria relative alle condizioni contrattuali e ai rapporti con i clienti dettate dal TUB.

Ai sensi del comma 4, le predette obbligazioni e titoli di debito hanno scadenza non inferiore a 36 mesi, possono essere nominativi ovvero al portatore, e corrispondono interessi con periodicità almeno annuale, in misura pari al maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di obbligazioni dell'istituto emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, collocate nel trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli, e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua simile a quella dei titoli.

I certificati di deposito hanno scadenza non inferiore a 12 mesi, corrispondono interessi con periodicità almeno annuale, in misura pari al maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di certificati di deposito dell'emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, emessi nel trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua simile a quella dei titoli.

Gli emittenti possono applicare un tasso inferiore rispetto al maggiore tra i due tassi di rendimento sopra illustrati, a condizione che si riduca corrispondentemente il tasso di interesse applicato sulle correlate operazioni di finanziamento, secondo le modalità indicate nelle norme attuative (di cui al comma 15).

Il comma 5 dispone che gli emittenti possano erogare, a titolo di liberalità, una somma non inferiore allo 0,60 per cento dell'ammontare nominale collocato dei titoli ad uno o più enti del Terzo settore non commerciali iscritti nell'apposito registro, per il sostegno delle attività istituzionali degli enti, ritenute meritevoli sulla base di un progetto predisposto dagli enti richiedenti.

Ai sensi del comma 6 gli emittenti, tenuto conto delle richieste di finanziamento e compatibilmente con le esigenze di rispetto delle regole di sana e prudente gestione bancaria, devono destinare una somma pari all'intera raccolta effettuata attraverso l'emissione dei titoli, al netto dell'eventuale erogazione liberale ora illustrata, ad impieghi a favore dei predetti enti non commerciali del Terzo settore, per il finanziamento di iniziative legate alle attività istituzionali.

Ai sensi del comma 7, per accedere alla speciale disciplina agevolativa di cui ai commi 8-13, gli emittenti devono rispettare le previsioni relative alle erogazioni liberali e di destinazione della raccolta in favore degli enti del Terzo settore. Dette agevolazioni comprendono:

l'esenzione dall'obbligo di versamento delle contribuzioni dovute alla Consob dai soggetti sottoposti alla vigilanza (comma 8);

sottoposizione di interessi, premi ed ogni altro provento che costituisce reddito di capitale o reddito diverso (ivi comprese plusvalenze imponibili) al regime fiscale previsto per i titoli di Stato (comma 9).

Il principale testo normativo che disciplina il regime fiscale degli interessi sui titoli di Stato è il decreto legislativo n. 239 del 1996, che è stato oggetto di modifiche e integrazioni successive.

L'attuale regime fiscale prevede:

il concorso alla formazione della base imponibile, soggetta alle imposte sui redditi (e, laddove dovuta, all'imposta regionale sulle attività produttive) per gli interessi percepiti nell'esercizio di imprese commerciali;

una imposta sostitutiva del 12,5 per cento, applicata a titolo definitivo sugli interessi percepiti al di fuori di un'impresa commerciale;

il riconoscimento agli emittenti di un credito d'imposta, pari al 50 per cento



delle erogazioni liberali in danaro effettuate a favore degli enti del Terzo settore (comma 10).

Tale credito d'imposta non è cumulabile con le altre agevolazioni previste con riferimento alle erogazioni liberali, è utilizzabile in compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP; ad esso non si applicano i limiti di utilizzo previsti *ex lege*;

agli acquisti dei titoli non si applica la disciplina antielusiva che comporta la sterilizzazione dalla base di computo dell'aiuto alla crescita economica – ACE (comma 11);

i titoli non concorrono alla formazione dell'attivo ereditario ai fini delle imposte di successione (comma 12);

essi non rilevano neppure ai fini della determinazione dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi titoli (comma 13).

Infine gli emittenti devono comunicare (comma 14) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 marzo di ogni anno il valore delle emissioni di titoli effettuate nell'anno precedente, le erogazioni liberali impegnate a favore degli enti del Terzo settore e gli importi erogati a titolo di liberalità, specificando l'ente beneficiario e le iniziative sostenute e gli importi impiegati per le iniziative oggetto di finanziamento.

Il comma 15 demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di fissare le modalità attuative delle norme in esame.

Sempre con riguardo ai profili di competenza della commissione Finanze segnala l'articolo 78, il quale disciplina il regime fiscale del c.d. *social lending* al fine di favorire la raccolta di capitale di rischio assoggettando, per il tramite di una ritenuta a titolo d'imposta, la remunerazione del capitale al medesimo trattamento fiscale previsto per i titoli di Stato.

Ricorda che il Provvedimento della Banca d'Italia, emanato l'8 novembre

2016, recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche, definisce – alla sezione IX – il *social lending* (o *lending based crowdfunding*) uno strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme *on-line*, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto.

In particolare si prevede, al comma 1, che i soggetti gestori dei portali *on-line*, che intervengono nel pagamento degli importi percepiti dai soggetti che prestano fondi attraverso tali portali, operano sugli stessi importi una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con l'aliquota prevista per i titoli di Stato, ovvero un'imposta sostitutiva del 12,5 per cento per gli interessi cedolari percepiti fuori dall'esercizio di un'attività d'impresa.

Il comma 2 specifica inoltre che, per i soggetti che non svolgono attività d'impresa, gli importi percepiti attraverso i portali costituiscono redditi di capitale.

Il Titolo X, composto dagli articoli da 79 a 89, anch'esso concernente materie di interesse della Commissione Finanze, disciplina il regime fiscale degli enti del Terzo settore, in attuazione della disposizione di delega di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 106 del 1989, allo scopo di operare, una semplificazione ed armonizzazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, del quadro legislativo attuale, caratterizzato da un'estrema frammentazione, con una pluralità di disposizioni che si sono stratificate nel tempo.

Esso si compone di 4 Capi.

Il Capo I, formato dagli articoli da 79 a 83, reca le disposizioni generali. In tale ambito il Capo in esame:

dispone l'applicazione agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, del regime fiscale previsto dal Titolo X del Codice in esame, che reca specifiche misure di sostegno. Agli stessi enti si applicano inoltre le norme del TUIR relative all'IRES, in quanto compatibili;

introduce un regime fiscale opzionale per la determinazione del reddito d'impresa degli enti non commerciali del Terzo settore, vale a dire quegli enti che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di interesse generale (come specificate all'articolo 5 dello schema in esame), basato sui coefficienti di redditività;

prevede un credito d'imposta per coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore non commerciali;

reca disposizioni relative al trattamento fiscale degli enti del Terzo settore, con l'applicazione di ulteriori benefici non previsti dalle previgenti norme tributarie;

introduce una disciplina unitaria per le deduzioni e detrazioni previste per chi effettua erogazioni liberali a favore di enti del Terzo settore non commerciali e di cooperative sociali.

Il Capo II, che comprende gli articoli da 84 a 86, detta disposizioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle associazioni di promozione sociale. A tal fine il Capo in esame:

elenca una serie di attività che, ai fini delle imposte sui redditi, sono considerate non commerciali se svolte dalle organizzazioni di volontariato senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

disciplina il regime tributario delle associazioni di promozione sociale, iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro unico nazionale del Terzo settore, in sostanziale continuità con le vigenti norme, con alcuni interventi di aggiornamento e razionalizzazione;

prevede per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale la possibilità di applicare un regime forfettario, con contabilità semplificata, per le attività commerciali esercitate, a condizione di non superare il limite di ricavi di 130.000 euro nel periodo d'imposta precedente.

Il Capo III, formato dal solo articolo 87, introduce una disciplina specifica relativa agli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili per le attività degli enti del Terzo settore.

Il Capo IV (articoli 88-89) detta le disposizioni transitorie e finali, disciplinando alcune agevolazioni fiscali e molteplici previsioni di coordinamento, ai fini della « intersezione » della disciplina del codice del Terzo settore con la normativa vigente.

Passando al contenuto delle singole disposizioni, l'articolo 79 prevede l'applicazione agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, del regime fiscale previsto dal Titolo X del Codice in esame, che reca specifiche misure di sostegno. Agli stessi enti si applicano inoltre le norme del TUIR relative all'IRES, in quanto compatibili.

La norma in commento, inoltre, fornisce dettagliati criteri per determinare la natura commerciale o non commerciale degli enti del Terzo settore, tenendo conto delle attività da essi svolte e delle modalità operative concretamente impiegate.

La vigente disciplina fiscale prevede, accanto a norme di carattere generale e residuale sugli enti non commerciali (articoli 143 e seguenti del TUIR), una pluralità di disposizioni relative a particolari tipologie di enti, come ad esempio le organizzazioni di volontariato (legge n. 266 del 1991), le associazioni e società sportive dilettantistiche (legge n. 398 del 1991 e legge n. 289 del 2002), le associazioni di promozione sociale (legge n. 383 del 2000) o le ONLUS (decreto legislativo n. 460 del 1997).

Pertanto sussistono, allo stato, molteplici tipologie di enti che possono accedere a forme di tassazione forfettaria del reddito. Un altro aspetto di differenziazione è legato ai diversi trattamenti disposti in relazione alle erogazioni liberali.

Nell'intento di riordinare questo settore, la legge delega per la riforma del Terzo settore (legge n. 106 del 2016) ha fornito all'articolo 9 una serie di criteri direttivi per riformare la disciplina tributaria in esame, prevedendo il riordino e

l'armonizzazione della relativa disciplina e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio. In particolare tra i criteri direttivi segnala quelli che prevedono: la revisione complessiva della definizione di ente non commerciale (articolo 9, comma 1, lettera *a*)); la razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità dal reddito complessivo e detraibilità delle erogazioni liberali (articolo 9, comma 1, lettera *b*)); la razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati previsti per gli enti del Terzo settore (articolo 9, comma 1, lettera *e*)); l'introduzione di agevolazioni per favorire il trasferimento di beni patrimoniali a detti enti (articolo 9, comma 1, lettera *l*)); la revisione dell'attuale disciplina delle ONLUS, con particolare riguardo alla definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse, fatte salve le condizioni di maggior favore previste per le attuali ONLUS « di diritto » (articolo 9, comma 1, lettera *m*)). A questo va aggiunta la necessità di un quadro più armonizzato delle discipline vigenti in quei settori ove il perseguimento delle finalità di interesse generale viene attuato grazie all'ausilio del volontariato.

In particolare, l'articolo 79 è volto a individuare le attività svolte dagli enti del Terzo settore che si caratterizzano per essere non commerciali, in rapporto alle modalità con le quali sono gestite da parte dell'ente. Tali enti hanno natura non commerciale se svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale indicate dall'articolo 5 in conformità ai criteri gestionali individuati.

Il nuovo regime prevede alcune misure di sostegno: la non applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni per i trasferimenti a favore dell'ente, l'applicazione in misura solo fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e l'esenzione da bollo e altri tributi minori (articolo 82); le deduzioni e le detrazioni per coloro che effettuano liberalità a favore di tali enti (articolo 83) nonché il « social bonus », che assegna crediti d'imposta pari al 65 per cento, per i soggetti IRPEF, e al 50 per cento per i soggetti IRES, in caso di erogazioni liberali a favore degli enti del

Terzo settore non commerciali assegnatari di immobili pubblici o beni mobili o immobili confiscati alla mafia (articolo 81). Inoltre, con riferimento alle organizzazioni di volontariato (ODV) ed alle associazioni di promozione sociale (APS), una serie di attività nei confronti dei terzi e degli stessi soci non assumono rilevanza sotto il profilo fiscale (articoli 84 e 85).

Più in dettaglio, l'articolo 80 introduce un regime fiscale opzionale per la determinazione del reddito d'impresa degli enti non commerciali del Terzo settore, vale a dire quegli enti che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di interesse generale – come specificate all'articolo 5 dello schema in esame – basato sui coefficienti di redditività.

Il coefficiente di redditività è una percentuale variabile che si applica al reddito imponibile su cui viene poi calcolata l'imposta.

Il nuovo regime è costruito sulla falsariga del regime forfetario degli enti non commerciali, disciplinato dall'articolo 145 del Tuir.

In sintesi, ai sensi del citato articolo 145, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali determinati coefficienti di redditività corrispondenti alla classe di appartenenza ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito.

Segnala al riguardo che ai sensi dell'articolo 89, comma 2, dello schema di decreto, tale regime continua ad applicarsi agli enti che non possono ottenere l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, associazioni di datori di lavoro ed enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti) nonché agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato che non sono iscritti al citato Registro ovvero, qualora iscritti, alle

attività diverse da quelle previste dall'articolo 5 che vengano da questi ultimi esercitate.

L'articolo 81 prevede un credito d'imposta per coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore non commerciali, che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ai suddetti enti.

Il beneficio non è cumulabile con le disposizioni in tema di erogazioni liberali previste dal provvedimento in esame né con altre agevolazioni fiscali previste, a titolo di deduzione o detrazione, da altre norme. Sono chiariti la misura dell'incentivo, le relative modalità di fruizione e gli obblighi pubblicitari a carico dei beneficiari; viene affidato a un decreto ministeriale di rango secondario il compito di individuare le modalità di attuazione delle agevolazioni in esame.

In particolare, ai sensi del comma 1, viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, e del 50 per cento se effettuate da soggetti IRES, in favore degli enti del Terzo settore non commerciali purché abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ai suddetti enti del Terzo settore. Viene espressamente previsto che alle suddette spese:

non si applicano le disposizioni generali in tema di detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali al Terzo settore, di cui all'articolo 83 del provvedimento in esame;

non si applicano le agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge. Ai sensi del comma 2, detto credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali

nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Esso è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP (comma 3). Ad esso non si applicano i limiti di utilizzazione previsti dalle vigenti norme (comma 4).

L'articolo 82 reca disposizioni relative al trattamento fiscale degli enti del Terzo settore, con l'applicazione di ulteriori benefici non previsti dalle previgenti norme tributarie.

In dettaglio, ai sensi del comma 1, le agevolazioni previste dalla norma in esame si applicano agli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali. Sono escluse le imprese sociali costituite in forma di società, salve le agevolazioni in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale che invece, ai sensi del comma 4, operano anche nei confronti di tale ultima categoria (imprese sociali aventi forma societaria).

Il comma 2 esenta dall'imposta sulle successioni e donazioni e dalle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore dei suddetti enti, purché i relativi beni vengano utilizzati in attuazione degli scopi istituzionali dell'ente nei cinque anni successivi al loro trasferimento.

Il comma 3 prevede l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (pari a 200 euro) agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore.

Il comma 4 dispone che le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applichino in misura fissa (200 euro) per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore dagli enti del Terzo settore, incluse le imprese sociali, a con-



dizione che i beni siano utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, con dichiarazione dell'ente contestuale alla stipula dell'atto.

Il comma 5 esenta da imposta di bollo gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dagli enti del Terzo settore.

Il comma 6 stabilisce un'esenzione dall'IMU e dalla TASI per gli immobili posseduti e utilizzati, purché si tratti di immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricreative, culturali, ricreative e sportive, nonché di religione o di culto.

Il comma 7 consente agli enti territoriali, per i tributi diversi da IMU e TASI (per cui si applica il predetto comma 6) di deliberare, nei confronti degli enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

Ai sensi del comma 8 viene conferito alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano il potere di disporre nei confronti degli enti del Terzo settore la riduzione o l'esenzione dell'IRAP, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Il comma 9 esenta dall'imposta sugli intrattenimenti le attività ricreative svolte dagli enti del Terzo settore in via occasionale o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione da parte degli enti in questione. Si prevede, comunque, l'obbligo di comunicare preventivamente lo svolgimento delle suddette attività spettacoliche, all'Ente impositore (SIAE).

Il comma 10 esclude l'applicazione della tassa sulle concessioni governative per gli atti ed provvedimenti relativi agli enti del Terzo settore.

L'articolo 83 introduce una disciplina unitaria per le deduzioni e detrazioni previste per chi effettua erogazioni liberali a favore di enti del Terzo settore non commerciali e di cooperative sociali.

Spetta una detrazione IRPEF pari al 30 per cento degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali in danaro o in natura, per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro in ciascun periodo di imposta. Essa è incrementata al 35 per cento per le erogazioni a favore delle organizzazioni di volontariato. Analogamente, si prevede una deduzione nei limiti del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato da enti e società.

Sono previste agevolazioni fiscali anche per le cessioni di derrate alimentari, prodotti farmaceutici ed altri prodotti a favore degli enti pubblici e degli enti del Terzo settore aventi natura non commerciale, nonché per le cessioni dei cd. beni difettati.

In tale ambito il comma 7 contiene una disposizione di chiusura, stabilendo il divieto di cumulo tra le erogazioni liberali in esame e le agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione e di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge. Infine, il comma 8 dispone l'applicazione delle norme in esame a favore delle cooperative sociali.

Passando all'illustrazione delle disposizioni contenute al Capo II del Titolo X, l'articolo 84 elenca una serie di attività che, ai fini delle imposte sui redditi, sono considerate non commerciali se svolte dalle organizzazioni di volontariato senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato. La norma, inoltre, esenta dall'IRRES i redditi degli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato.

Si tratta di attività che solitamente costituiscono lo strumento per reperire risorse finanziarie necessarie al sostentamento dell'ente, ovvero:

a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia



curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario; la relazione governativa afferma che l'impiego di nuove modalità di vendita – quali portali o aste su internet – non deve necessariamente configurare la presenza di intermediari ai fini della disposizione;

c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili, a carattere occasionale;

d) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali e verso il pagamento di corrispettivi specifici che non eccedono il 50 per cento dei costi di diretta imputazione.

L'articolo 85 disciplina il regime tributario delle associazioni di promozione sociale, iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro unico nazionale del Terzo settore, in sostanziale continuità con le vigenti norme (articolo 148 del TUIR e legge 7 dicembre 2000, n. 383), con alcuni interventi di aggiornamento e razionalizzazione. La norma specifica quali attività, ai fini delle imposte sui redditi, sono considerate non commerciali se svolte dalle associazioni di promozione sociale e quali si considerano comunque commerciali. La norma, inoltre, esenta dall'IRES i redditi degli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale.

L'articolo 86 prevede per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale la possibilità di applicare un regime forfetario, con contabilità semplificata, per le attività commerciali esercitate, a condizione di non superare il limite di ricavi di 130.000 euro nel periodo d'imposta precedente (comma 1).

Il comma 2 prevede che per avvalersi del regime forfetario le organizzazioni di

volontariato e le associazioni di promozione sociale devono comunicare di presumere la sussistenza dei requisiti (limite di 130.000 euro di ricavi nell'esercizio precedente) con la dichiarazione di inizio di attività ai fini IVA (prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).

Il comma 3 dispone che il regime forfetario implica per le organizzazioni di volontariato la determinazione del reddito imponibile con l'applicazione all'ammontare dei ricavi percepiti di un coefficiente di redditività pari all'1 per cento. Le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti un coefficiente di redditività pari al 3 per cento.

I successivi commi 4-17 contengono la disciplina del regime forfetario riproducendo, con i necessari adattamenti, quanto previsto dalla legge di stabilità 2015 per il regime forfetario agevolato per i lavoratori autonomi di ridotte dimensioni (ex minimi) (articolo 1, commi 54-89 della legge n. 190 del 2014).

Il comma 18, infine, prevede che le disposizioni dell'articolo in esame si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

Ricorda che il predetto articolo 395 affida al Consiglio, con delibera all'unanimità adottata su proposta della Commissione, la possibilità di autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alla direttiva stessa, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali. Le misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta non devono influire, se non in misura trascurabile, sull'importo complessivo delle entrate fiscali dello Stato membro riscosso allo stadio del consumo finale. Lo Stato membro che desidera introdurre le misure in deroga invia una domanda alla Commissione fornendole tutti i dati necessari.

L'articolo 87 introduce una disciplina specifica relativa agli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili per le attività degli enti del Terzo settore.

Sono individuate le regole operanti nei confronti degli enti non commerciali del Terzo settore che non applicano il regime forfetario, tenuti a redigere le scritture contabili analitiche per l'attività complessivamente svolta e, inoltre, le scritture contabili riguardanti le attività svolte con modalità commerciali. Per gli enti del Terzo settore non commerciali è previsto l'obbligo di tenere la contabilità separata per l'attività commerciale esercitata.

Nel caso di raccolte pubbliche di fondi l'ente deve inserire, all'interno del rendiconto o del bilancio redatto, un rendiconto specifico, accompagnato da una relazione illustrativa, che dia conto delle relative entrate e spese.

Infine, è prevista un'integrazione delle scritture contabili nelle ipotesi in cui l'ente del Terzo settore non commerciale debba assumere la qualifica di ente commerciale.

L'articolo 88 concerne alcune agevolazioni fiscali.

Esso richiama l'articolo 82, commi 7 e 8 dello schema, relativo alla concessione delle riduzioni o esenzioni dal pagamento di tributi che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo settore non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, nonché alle riduzioni o esenzioni dall'imposta regionale sulle attività produttive che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti degli enti del Terzo settore, escluse le imprese sociali costituite in forma di società di cui al Libro V (*Del lavoro*), Titolo V (Delle società) del codice civile.

Così come fa richiamo all'articolo 85, commi 2 e 4 dello schema, relativo alla qualificazione di operazioni non commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, delle cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali,

e della somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché all'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno. L'articolo prevede che tali agevolazioni siano possibili nei limiti degli aiuti « *de minimis* ».

L'articolo 89 reca molteplici previsioni di coordinamento, ai fini della 'intersezione' della disciplina del codice del Terzo settore con la normativa vigente (per lo più di carattere fiscale).

Il comma 1 reca una clausola di non applicazione agli enti del Terzo settore (diversi dalle imprese sociali) di un novero di disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi; dispone inoltre la non applicazione di tutta la legge n. 398 del 1991, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche.

Il comma 2 dispone che l'articolo 145 (relativo al regime forfetario degli enti non commerciali) del Testo unico delle imposte sui redditi continui ad applicarsi (solo) agli enti che non siano iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Tali sono da intendersi (in quanto non iscrivibili al Registro) le formazioni e associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, associazioni di datori di lavoro, o enti sottoposti a direzione e coordinamento da parte di quelli ora ricordati. Dispone altresì che l'articolo 145 del TUIR continui ad applicarsi agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e agli enti di confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato, che non siano iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Se iscritti, l'articolo 145 continua ad applicarsi solo per le attività diverse da quelle di interesse generale (enumerata dall'articolo 5 dello schema).

Il comma 3 modifica l'articolo 148, comma 3 del Testo unico delle imposte sui redditi.

Il citato articolo 148, comma 3 esclude la natura commerciale per le attività svolte (in diretta attuazione degli scopi istituzionali) verso pagamento di iscritti, soci, partecipanti, condotte da alcune enti di tipo associativo: associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona.

La novella espunge dall'enumerazione le associazioni religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extrascolastica. Del medesimo articolo 148 già è disposta la non applicazione agli enti del Terzo settore.

Il comma 4 novella l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, recante disciplina delle agevolazioni tributarie, relativo alla riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. La novella consiste nell'introduzione di un comma *2-bis*, il quale esclude l'applicazione agli enti del Terzo settore (iscritti nel Registro unico nazionale) di quella agevolazione fiscale.

Ciò al fine di evitare, come indicato nella relazione illustrativa, una duplicazione di benefici fiscali, rispetto a quelli previsti dallo schema per gli enti del Terzo settore.

Per gli enti (purché iscritti nel Registro unico nazionale) ecclesiastici civilmente riconosciuti e gli enti di confessioni religiose che abbiano stipulato patti, accordi o intese con lo Stato, quella agevolazione fiscale si applica limitatamente alle attività diverse da quelle di interesse generale enumerate dall'articolo 5 dello schema di decreto.

I successivi commi da 5 a 16 recano modifiche di carattere formale e di coordinamento normativo.

Il Titolo XI (articoli 90-97), disciplina la materia dei controlli e del coordinamento.

L'articolo 90 assegna all'Ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore il compito di esercitare controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore. I controlli e poteri in oggetto sono indicati dagli

articoli 25, 26 e 28 del codice civile, che regolano il controllo pubblico sull'amministrazione delle fondazioni.

L'articolo 91 dispone in tema di sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi relativi a fattispecie quali la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, la devoluzione del patrimonio residuo in assenza o in contrasto con il parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale, l'utilizzo illegittimo dell'indicazione di ente del Terzo settore, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato.

L'articolo 92 demanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo svolgimento di una serie di attività di monitoraggio, vigilanza e controllo, miranti a garantire l'uniforme applicazione della disciplina degli enti del Terzo Settore e l'effettuazione dei relativi controlli, identificandone e disciplinandone il relativo oggetto.

L'articolo 93 identifica e disciplina l'oggetto dell'attività di controllo volta ad accertare: il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale; la sussistenza e permanenza dei requisiti occorrenti per l'iscrizione al registro unico nazionale nonché l'adempimento degli obblighi che ne derivano; il diritto di avvalersi dei benefici fiscali e della quota del 5 per mille legati all'iscrizione nel registro; il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali. Viene individuato nell'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore l'organismo competente a esercitare le attività di controllo sopra enumerate, nei confronti degli enti del Terzo settore che hanno sede legale sul proprio territorio.

Per i profili di interesse della Commissione Finanze segnala altresì l'articolo 94, il quale disciplina i controlli di natura fiscale spettanti all'Amministrazione finanziaria nell'esercizio autonomo delle attività di controllo. Essi concernono il rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 8 (Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro), 9 (Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento), 13

(Scritture contabili e bilancio), 15 (Libri sociali obbligatori), 23 (Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni) e 24 (Assemblea) e il possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali in favore dei soggetti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore. Si prevede che l'Amministrazione finanziaria possa disconoscere la spettanza del regime fiscale di favore derivante dall'iscrizione al Registro unico, qualora riscontri violazioni.

Peraltro, l'ufficio dell'Amministrazione finanziaria preposto agli accertamenti ha l'obbligo di invitare l'ente a comparire per fornire dati e notizie di rilievo, pena la nullità dei suoi provvedimenti. La previsione normativa, quindi, è intesa a valorizzare la cooperazione tra Fisco e contribuenti, già a partire dalla fase procedimentale dell'istruttoria. Il comma 2 assegna all'Amministrazione finanziaria l'incarico di trasmettere al Registro unico ogni elemento utile ai fini delle valutazioni concernenti eventuali cancellazioni dal Registro unico stesso, fermo restando – come precisa il comma 3 – il controllo eseguito dal Registro unico stesso ai fini di iscrizioni, aggiornamenti e cancellazioni degli enti dai suoi elenchi.

Il comma 4 esclude gli enti del Terzo settore dal campo di applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 30 (Controlli sui circoli privati) del decreto-legge n. 185 del 2008 (recante Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale).

Inoltre il medesimo comma 4 dispone che gli enti del Terzo settore non siano tenuti a presentare all'Agenzia delle Entrate, per i controlli, l'apposito modello che invece deve essere presentato da circoli privati ed enti associativi di altro tipo.

L'articolo 95 disciplina la funzione di vigilanza esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali finalizzata ad assicurare uniformità tra i registri regionali all'interno del Registro unico

nazionale nonché la corretta osservanza delle disposizioni del Codice del Terzo settore.

L'articolo 96 prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, per attuare alcune delle prescrizioni in materia di vigilanza, di controlli e di monitoraggio contenute nel presente schema di decreto legislativo.

L'articolo 97 detta disposizioni in tema di coordinamento delle politiche di governo, prevedendo l'istituzione di una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il compito di coordinare le politiche di governo e le azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti del Terzo settore.

Il Titolo XII (articoli 98-100) detta le disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 98 introduce nel codice civile nuovo articolo 42-*bis*, che disciplina trasformazioni, fusioni e scissioni concernenti il Terzo settore, che dispone, tra l'altro, che le associazioni e le fondazioni possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni purché esse non siano espressamente escluso dai rispettivi atti costitutivi o statuti.

L'articolo 99 novella il decreto legislativo n. 178 del 2012 e la legge n. 125 del 2014 in relazione alla Croce Rossa italiana, prevedendo che l'Associazione Croce Rossa Italiana, e i relativi comitati territoriali, vengano iscritti nella sezione del registro unico nazionale del Terzo settore dedicata alle organizzazioni di volontariato, e non nella sezione dedicata alle associazioni di promozione sociale. È inoltre modificata la legge n. 125 del 2014, dove sono delineati i tratti fondamentali dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, inserendo gli enti del terzo Settore non commerciali nell'elenco dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, al posto delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Ai sensi dell'articolo 100, nelle more dell'adozione dei decreti che recheranno linee guida e modulistica concernenti rispettivamente la raccolta dei fondi, le scritture contabili e di bilancio e i bilanci

sociali degli enti del Terzo settore, si applicano le linee guida già esistenti elaborate – a suo tempo – dall’Agenzia del Terzo settore.

L’articolo 101 stabilisce che ogni riferimento fatto dallo schema di decreto legislativo in esame al Consiglio Nazionale del Terzo settore abbia efficacia a partire dal momento della nomina dei suoi componenti. Analogamente, tutti i riferimenti al Registro unico nazionale del Terzo settore presenti all’interno dello schema di decreto legislativo in esame diventeranno efficaci dal momento della operatività del Registro stesso. Nelle more dell’istituzione di tale Registro, le reti associative e gli enti del Terzo settore potranno soddisfare il requisito dell’iscrizione mediante iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

Inoltre, in sede di prima applicazione della nuova normativa e fino al 31 dicembre 2017, sono accreditati come Centri di servizio per il volontariato gli enti che sono già considerati tali in base al decreto ministeriale 8 ottobre 1997. Successivamente, verranno svolte nuove valutazioni ai fini dell’accreditamento come CSV, in linea con le disposizioni del presente Codice. In caso di valutazione negativa, all’ente precedentemente considerato CSV ma non più tale secondo i nuovi criteri si applicheranno gli effetti finanziari e patrimoniali indicati dall’articolo 63, commi 4 e 5, del Codice stesso.

Per quanto riguarda le disposizioni recate dagli articoli 77 (titoli di solidarietà) e 80 (determinazione forfetaria del reddito d’impresa), la loro efficacia è subordinata ad autorizzazione da parte della Commissione europea.

L’articolo 102 dispone numerose abrogazioni, mentre l’articolo 103 riguarda la copertura finanziaria dell’intero schema, quantificando, nel loro complesso una serie di oneri derivanti dall’attuazione di una serie di articoli, espressamente indicati, dell’Atto del Governo in oggetto.

L’articolo 104 detta le disposizioni transitorie e finali, e disciplina l’entrata in vigore del decreto in esame.

Il comma 1 dispone l’applicabilità, in via transitoria, alle ONLUS, iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge-quadro sul volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge n. 383 del 2000, degli articoli 81 (che prevede il cosiddetto *social bonus*), 82 (agevolazioni fiscali, in particolare, su imposte indirette e tributi locali), 83 (specifica disciplina per le deduzioni e detrazioni previste per chi effettua erogazioni liberali a favore di enti del Terzo settore non commerciali e di cooperative sociali), 84, comma 2 (esenzione dall’IRES dei redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato), 85, comma 7 (esclusione dall’IRES dei redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale) e dell’articolo 102, comma 1, numeri 5, 6 e 7, a decorrere dal periodo di imposta successivo al 31 gennaio 2017 e fino al periodo d’imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al Titolo X.

L’applicabilità di tale Titolo, che dispone circa il regime fiscale degli enti del terzo settore, è prevista, ai sensi del comma 2, per gli enti iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore, a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10 e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del suddetto Registro.

Il comma 3, infine, stabilisce che il presente decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nel ribadire come lo schema di decreto contenga numerose modifiche e interventi anche in materia di trattamento tributario



degli enti del Terzo settore, auspica che su di esso la Commissione possa svolgere un esame approfondito.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, con riferimento all'organizzazione dei lavori della Commissione per il prosieguo dell'esame sul provvedimento, ricorda che la Commissione è chiamata a deliberare i rilievi sugli aspetti di propria competenza entro la mattina di giovedì 22 giugno, per

consentire alla Commissione Affari sociali, competente in sede primaria, di esprimere il proprio parere entro il termine stabilito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

**La seduta termina alle 13.10.**

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505 Governo).**

**PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE**

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4505 Governo, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017;

segnalata, in linea generale, la rilevanza del provvedimento, il quale costituisce uno strumento fondamentale per assicurare il corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, in quanto esso apporta all'ordinamento giuridico italiano le integrazioni e modifiche necessarie a consentire la chiusura di procedure di preinfrazione e di infrazione avviate dagli organismi dell'Unione europea nei confronti dell'Italia;

rilevato come il provvedimento intervenga su alcuni aspetti di interesse della Commissione Finanze, segnatamente per quanto riguarda l'articolo 5, il quale mo-

difica la disciplina dei rimborsi IVA, al fine di consentire l'archiviazione della procedura di infrazione 2013/4080, l'articolo 6, il quale modifica la disciplina concernente la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie e l'articolo 7, il quale estende il regime fiscale agevolato per le navi iscritte al Registro Internazionale Italiano (RII) anche a favore dei soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi, adibite esclusivamente a traffici commerciali, iscritte in registri di Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
IN SENSO FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505 Governo).**

**EMENDAMENTI**

## ART. 5.

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

1) *Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 38-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: « con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, » sono inserite le seguenti: « nonché una maggiorazione dello 0,1 per cento delle somme rimborsate per ogni giorno di ritardo successivo al termine di cui al precedente periodo, ».

2) al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » inserire le seguenti: « e 1-bis ».

*Conseguentemente, dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*3-bis.* Qualora, a seguito del monitoraggio cui all'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dovessero realizzarsi maggiori oneri dall'attuazione del comma 1-bis si applica l'articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater della citata legge n. 196 del 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**5. 1.** Sibia, Pesco, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico, Alberti.

## ART. 7.

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

## ART. 7-bis.

*(Disposizioni in materia di contraddittorio preventivo tra amministrazione finanziaria e contribuenti per il completo adeguamento all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e all'articolo 6, comma 1, del Trattato sull'Unione Europea).*

1. All'articolo 6, quinto comma, della legge 27 luglio 2000, n. 212, disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, le parole: « qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, » sono sostituite dalle seguenti: « all'emissione di avvisi di accertamento in rettifica delle dichiarazioni, nonché ogni altro atto o provvedimento avente natura impositiva o sanzionatoria, fatta eccezione per quelli conseguenti a violazioni di natura meramente formale, ».

**7. 01.** Sibia, Pesco, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico, Alberti.

**(Inammissibile)**

## ART. 8.

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

## ART. 8-bis.

*(Regime fiscale degli oneri fondiari).*

1. Al fine di consentire la più ampia ed effettiva circolazione giuridica dei terreni,

rimuovendo limiti onerosi ed ostativi al conseguimento di mutui bancari ed alla vendita dei terreni, in tal senso eliminando dall'ordinamento istituti fondiari di origine arcaica, inattuali e non noti in maniera esplicita agli interessati, all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, dopo le parole: « e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1° dicembre

1981, n. 692, e all'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 », sono inserite le seguenti: « nonché di ogni analoga tipologia di vincolo derivante da istituti giuridici quali livelli, censi, decime, canoni enfiteutici ed altri ».

**8. 01.** Mongiello.

*(Inammissibile)*

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz. C. 4102-A Sereni ..... 137

##### SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (*Esame e rinvio*) ..... 137

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 422 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) ..... 141

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) ..... 143

##### SEDE REFERENTE:

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. C. 2546 Marchi (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 142

ALLEGATO 2 (*Emendamenti presentati*) ..... 145

#### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 20 giugno 2017.*

**Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz.**

**C. 4102-A Sereni.**

Il Comitato dei Nove si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 20 giugno 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ri-*

*cerca, Vito De Filippo, e per i beni e le attività culturali e per il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza.**

**C. 3012-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

*(Esame e rinvio).*

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.



Manuela GHIZZONI (PD), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge è stato approvato in prima lettura dalla Camera il 7 ottobre 2015 e dal Senato, con numerose modifiche, il 3 maggio 2017. Come recita l'articolo 1, comma 1, non modificato, esso reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei relativi principi del diritto dell'Unione europea. Le disposizioni di interesse della Commissione, pressoché tutte introdotte durante l'esame al Senato, riguardano, in particolare, i beni culturali e i diritti connessi al diritto d'autore. Con riferimento ai diritti connessi, il comma 57 – introdotto dal Senato – novella l'articolo 73 della legge n. 633 del 1941. Esso, infatti, reca nuove disposizioni in materia di compensi spettanti per l'utilizzo di fonogrammi. In particolare, modifica le previsioni vigenti – in base alle quali l'esercizio del diritto spetta al produttore, che ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati – disponendo il riconoscimento distinto di tali compensi al produttore di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori e attribuendo l'esercizio del diritto a ogni impresa che svolga attività di intermediazione dei diritti connessi, alla quale il produttore e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito mandato in forma scritta. Dispone, inoltre, che il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori non è rinunciabile, né cedibile. La prima previsione riguardante i beni culturali – sempre introdotta dal Senato – è presente nel comma 172, che novella i commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), rispettivamente modificato e inserito dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2014 (legge n. 106 del 2014, cd «*Art Bonus*»). La disposizione intende semplificare ulteriormente la riproduzione dei beni culturali, in particolare estendendo le ipotesi in cui la stessa non

necessita di autorizzazione e ampliando i casi in cui non è dovuto alcun canone. Più nello specifico, il comma. 3, inserisce tra le ipotesi nelle quali non è dovuto alcun canone per le riproduzioni quelle eseguite – direttamente – da privati per uso personale o per motivi di studio, che pertanto si aggiungono a quelle richieste ad altri dagli stessi soggetti per i medesimi fini. Il comma 3-*bis*, estende la riproduzione libera, a determinate condizioni, ai beni finora esclusi, cioè quelli bibliografici e archivistici, fatta eccezione per i beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità, in ragione del loro contenuto sensibile. Inoltre, con riferimento alla libera divulgazione, con qualsiasi mezzo, delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, elimina il divieto di utilizzo di tali immagini a scopo di lucro indiretto, all'intuibile scopo di consentirne la libera pubblicazione, ad esempio, all'interno di una pubblicazione scientifica. Le disposizioni del comma 3 sono particolarmente attese da studiosi e ricercatori che hanno dato vita, ad esempio, al Movimento a favore della riproduzione libera e gratuita delle fonti documentarie in archivi e biblioteche per finalità di ricerca, costituito dopo che nel testo finale del citato articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 83, del 2014 la riproduzione di beni culturali era stata limitata a quelli «*diversi dai beni bibliografici e archivistici*». Le previsioni recate dai commi 176 e 177 – introdotti dal Senato – sono, invece, finalizzate al conseguimento di 3 obiettivi, che potrebbero essere così sintetizzati: innalzamento ed omogeneizzazione della soglia, da 50 a 70 anni di età, sopra la quale i beni sono soggetti alle disposizioni di tutela (ora, i 70 anni sono previsti solo per gli immobili pubblici); anche a séguito della modifica della soglia di cui sopra, introduzione di una nuova ipotesi di vincolo, destinata a dichiarare l'eccezionale interesse culturale di cose che ora potrebbero non essere vincolate; semplificazione delle procedure per la esportazione e la circolazione delle cose antiche che interessano il mercato dell'antiquariato (me-

dianche l'intervento sulle soglie di valore e l'introduzione del passaporto delle opere e dell'autocertificazione, quest'ultima oggi già praticata). Come anticipato, le previsioni del comma 176 dispongono una nuova categoria di cose che possono essere considerate beni culturali: ne consegue che esse sono, dunque, soggette alle disposizioni di tutela nel caso sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale. Si tratta delle cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico « eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della nazione ». Per tale nuova categoria, si stabilisce inoltre che la dichiarazione di interesse culturale è adottata dal « competente organo centrale del Mi-bact », vale a dire la specifica Direzione generale, mentre per le altre ipotesi (disciplinate dall'articolo 39 del regolamento di organizzazione del Ministero, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 171 del 2014) la dichiarazione resta di competenza delle Commissioni regionali per il patrimonio culturale. Le previsioni del comma 176 intervengono poi sulla soglia di età al di sotto della quale determinate categorie di cose non sono soggette alle disposizioni di tutela. Pertanto, rispetto alla normativa vigente, la modifica proposta rimuove l'attuale distinzione di soglia di età tra beni immobili e beni mobili (articolo 10, comma 1 del Codice) appartenenti a soggetti pubblici, nonché a persone giuridiche private senza fine di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico così come quella tra cose immobili e mobili (articolo 10, comma 3, lettere *a*) ed *e*), a chiunque appartenenti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante e collezioni, o serie di oggetti che, per tradizione, o fama, o rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica rivestano come complesso un eccezionale interesse: in entrambi i casi le disposizioni di tutela si

applicano in caso di autore deceduto o la cui esecuzione risalga a più di 70 anni. In difformità alla precedente disposizione, le cose che rientreranno nella nuova categoria di « bene culturale » non sono soggette alle disposizioni di tutela se sono opera di autore vivente o la cui esecuzione risalga a meno di 50 anni. In coordinamento con tali disposizioni, si eleva (da 50) a 70 anni la soglia di età al di sotto della quale: le opere di pittura, scultura, grafica e qualsiasi oggetto d'arte sono soggetti (solo) alle specifiche disposizioni di tutela individuate dall'articolo 11 del Codice, tra le quali l'obbligo che all'acquirente dell'opera sia consegnata la documentazione che ne attesti l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime; per le cose mobili di cui all'articolo 10, comma 1 del Codice vige la presunzione di interesse culturale; sono considerati inalienabili i beni mobili appartenenti al demanio culturale, se inclusi in raccolte appartenenti a Stato, regioni ed altri enti pubblici territoriali e al di sopra della quale le cose mobili, appartenenti a Stato, regioni, altri enti pubblici territoriali, o ad ogni altro ente ed istituto pubblico o a persone giuridiche private senza fine di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che siano opera di autore non più vivente, sono considerate inalienabili (solo) fino alla conclusione del procedimento di verifica dell'interesse culturale. Inoltre il comma 176 dispone alcuni interventi circa la disciplina della circolazione dei beni culturali. In particolare, si eleva (da 50) a 70 anni la soglia di età al di sopra della quale è vietata l'uscita dal territorio nazionale delle cose mobili appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, del Codice, che siano opera di autore non più vivente, fino a quando non sia stata effettuata la verifica dell'interesse culturale, e al di sopra della quale è soggetta ad autorizzazione l'uscita definitiva dal territorio nazionale delle cose, a chiunque appartenenti, che pre-

sentino interesse culturale e siano opera di autore non più vivente, al contempo circoscrivendo la necessità di autorizzazione alle cose il cui valore sia superiore ad euro 13.500, fatta eccezione per reperti archeologici, smembramento di monumenti, incunaboli e manoscritti, archivi. Inoltre, per quest'ultima categoria di beni e per le cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *d*) – ossia opere di pittura, scultura, grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione risalga a meno di 70 anni – gli interessati alla loro circolazione non sono più sottoposti ad autorizzazione rilasciata dall'ufficio di esportazione, ma sono tenuti a comprovare tale condizione mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, secondo procedure e modalità che saranno stabilite con apposito decreto ministeriale. L'ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico « eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della nazione » avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, che si conclude entro 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione. Con riguardo all'attestato di libera circolazione, precisa che gli indirizzi di carattere generale ai quali devono attenersi gli uffici di esportazione ai fini del suo rilascio (o rifiuto) sono stabiliti con decreto del Ministro (e non più, genericamente, « dal Ministero »), e si eleva (da 3) a 5 anni la relativa validità. In base al comma 177, il decreto deve essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e deve definire le condizioni, le modalità e le procedure per il rilascio e la proroga dei certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione, nonché istituire un apposito « passaporto » per le opere, di durata quinquennale, per agevolare l'uscita e il rientro delle stesse dal e nel territorio nazionale. Tale provvedimento

attuativo sarà particolarmente importante per il dettaglio di ogni aspetto relativo alla libera circolazione, ad esempio, per chiarire, la differenza tra il « passaporto » e l'attestato di libera circolazione (di cui all'articolo 68 del Codice), nonché la licenza di esportazione (di cui all'articolo 74). Riguardo alla validità della licenza di esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea dei beni culturali elencati nell'allegato A del Codice, essa si estende (da sei mesi) ad un anno e si porta (da 30) a 48 mesi il termine che può intercorrere fra il rilascio dell'attestato di libera circolazione e il rilascio della licenza. Inoltre, si eleva (da 50) a 70 anni la soglia di età al di sopra della quale, per determinati beni è necessaria la licenza di esportazione ed è obbligatoria la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio. Infine, in materia di esercizio del commercio di cose antiche o usate, si dispone che il registro nel quale devono essere eseguite giornalmente le relative annotazioni è tenuto in formato elettronico, con caratteristiche tali da consentire la consultazione in tempo reale da parte del soprintendente e che sia diviso in due elenchi: il primo, relativo alle cose per le quali occorre – presumibilmente, per il rilascio dell'attestato di libera circolazione – la presentazione all'ufficio di esportazione (come prevede la normativa vigente); il secondo, relativo alle « cose per le quali l'attestato » – sempre, presumibilmente, di libera circolazione – è rilasciato in modalità informatica senza necessità di presentazione della cosa all'ufficio di esportazione, fatta salva la facoltà del soprintendente di richiedere in ogni momento che la cosa sia presentata per un esame diretto. Se, come supposto, ci si riferisce all'attestato di libera circolazione parrebbe utile un coordinamento con le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, (presentazione delle cose al competente ufficio di esportazione), e un raccordo con il decreto ministeriale che disciplinerà procedure e modalità per l'uso della

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in luogo dell'autorizzazione all'uscita. Di interesse della Commissione possono essere considerati anche i commi 48, già presente nel testo trasmesso dalla Camera, e da 49 a 54, inseriti durante l'esame al Senato. In particolare, il comma 48 prevede la possibilità di utilizzare la bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche con l'addebito diretto su credito telefonico, per l'acquisto di titoli d'accesso a istituti e luoghi della cultura, manifestazioni culturali, di spettacolo e intrattenimento, secondo quanto già previsto per i settori del trasporto pubblico locale, nonché per i servizi di parcheggio, di *bikesharing*, di accesso ad aree a traffico limitato. Il Senato ha precisato, con il comma 49, al fine di evitare situazioni di insolvenza, che l'utente che intende utilizzare tale modalità di pagamento è messo nella condizione di conoscere, durante l'operazione di acquisto, se il proprio credito telefonico sia sufficiente. I commi da 50 a 54 riguardano le erogazioni liberali destinate, fra l'altro, alle ONLUS, fra le quali, per quanto di nostro interesse, quelle che svolgono attività nei settori dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, della promozione della cultura e dell'arte, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale. In particolare, prevedono che tali erogazioni possono essere effettuate tramite credito telefonico, secondo modalità da definire con decreto interministeriale. Ricorda, infine, che l'articolo 20, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera e presente nel testo elaborato dalla Commissione in sede referente al Senato, recante disposizioni volte alla tutela della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica, è stato soppresso nel corso dell'esame presso l'Assemblea del Senato, evidentemente a seguito dalla nuova disciplina in argomento recata dall'articolo 31 della legge in materia di cinema. Auspica un proficuo dialogo e confronto, riser-

vandosi di formulare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 20 giugno 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito De Filippo.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.**

**Atto n. 422.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale rinviato nella seduta del 14 giugno 2017.

Maria Grazia ROCCHI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*).

Luisa BOSSA (MDP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 14.50.**

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 20 giugno 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo, Ilaria Borletti Dell'Acqua Buitoni.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia.  
C. 2546 Marchi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 maggio 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto l'8 giugno

scorso. Chiede alla relatrice e al Governo di esprimere i relativi pareri.

Vanna IORI (PD), *relatrice*, illustra brevemente il contenuto degli emendamenti pervenuti (*vedi allegato 2*) ed esprime parere favorevole sul proprio emendamento 1.1, l'approvazione del quale comporterebbe – a suo avviso – il sostanziale accoglimento dell'ispirazione dell'emendamento premissivo 01.01 e degli emendamenti 1.3, 1.2 e 4.1, le presentatrici dei quali potrebbero pertanto ritirarli. Esprime, inoltre, parere favorevole sul suo emendamento 6.1 e sugli articoli aggiuntivi 6.01 e 6.02.

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA chiede un rinvio dell'esame, onde poter dare un parere più meditato sugli emendamenti.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**



## ALLEGATO 1

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto n. 422).**

*(Articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448).*

**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, nelle sedute del 14 e 20 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, lo schema di decreto ministeriale sul riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (atto n. 422);

tenuto conto che la Commissione aveva già fatto richiesta al Governo di predisporre lo schema all'inizio di ogni esercizio finanziario di riferimento, nonché di trasmettere i criteri di assegnazione dei contributi e i rendiconti dell'attività svolta dai beneficiari, in occasione dei pareri espressi per la ripartizione dei contributi relativi già agli anni 2015 e 2016;

preso atto che nella relazione illustrativa al decreto si afferma che non si può procedere alla ripartizione dello stanziamento rispettando il termine del 31 gennaio previsto dall'articolo 1 della legge n. 549 del 1995, in quanto, i bilanci consuntivi degli enti, che sono documentazione essenziale per il provvedimento di liquidazione del contributo, pervengono al

MIUR non prima del mese di maggio di ciascun anno;

rilevato, ancora una volta, che appare doveroso rispettare i termini di trasmissione alle Camere dell'intera documentazione relativa agli enti beneficiari;

valutata l'opportunità di fornire una più completa informativa circa i criteri di individuazione delle associazioni di categoria ammesse ai benefici del contributo in oggetto ed i parametri per la sua assegnazione;

valutata, infine, la necessità di procedere ad un completo ed incisivo riesame di tutte le assegnazioni di risorse ad enti, associazioni, fondazioni, che possano ispirarsi a criteri precisi e trasparenti operando, quindi, con metodo già previsto per la ripartizione del FOE (Fondo Ordinario Enti di ricerca),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) si predisponga lo schema di riparto all'inizio di ogni esercizio finanziario di riferimento;

2) si trasmettano, con il prossimo schema di riparto, i criteri con i quali si procede al riparto tra tutti i soggetti

ammessi al beneficio, nonché i rendiconti dell'attività svolta da tutti i soggetti beneficiari;

3) esegua il Ministero dell'istruzione (e ne trasmetta tempestivamente gli esiti al Parlamento) un'approfondita analisi e, se del caso, una revisione critica sull'efficienza, sull'efficacia e sulla rispondenza

dell'impiego da parte dei beneficiari dei finanziamenti erogati alle finalità di legge, prendendo come indici il miglioramento della situazione delle persone assistite dagli enti beneficiari, l'ammodernamento delle strutture, l'innovazione dei metodi di lavoro, l'impiego delle nuove tecnologie e altri parametri idonei a motivare la validità dell'erogazione dei contributi.

## ALLEGATO 2

**Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria  
del San Lazzaro di Reggio Emilia. C. 2546 Marchi.****EMENDAMENTI PRESENTATI**

## ART. 1.

*Premettere il seguente articolo:*

## ART. 01.

*(Rete museale e archivistica  
della salute mentale).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la costituzione sul territorio nazionale della Rete museale e archivistica della salute mentale. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* trasformazione in strutture museali aperte al pubblico delle strutture degli ex ospedali psichiatrici giudiziari;

*b)* realizzazione di una rete tra le strutture di cui alla lettera *a)* finalizzata alla realizzazione di percorsi socio-culturali relativi all'evoluzione della cura e tutela della salute mentale sia in ambito sanitario, sia in ambito sociale;

*c)* valorizzazione, esposizione e, ove possibile consultazione dei documenti archivistici degli ex ospedali psichiatrici, anche in collaborazione con le iniziative sulla stessa materia già attivate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

*d)* ricomprendere all'interno delle reti di cui alla lettera *b)* la fondazione di cui all'articolo 1.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017 l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:*

*(Delega al Governo in materia di costituzione di una rete museale e archivistica sulla salute mentale e istituzione della Fondazione del Museo nazionale di salute mentale del San Lazzaro di Reggio Emilia).*

**01. 01.** Bossa, Nicchi.

*Sostituirlo con i seguenti:*

ART. 1.

*(Costituzione della Rete nazionale museale e archivistica della salute mentale).*

1. È costituita la Rete nazionale dei comuni e delle Asl degli ospedali psichiatrici, la cui attività è cessata per effetto della legge 13 maggio 1978 n. 180, coordinata dalla Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia.

2. La Rete persegue le seguenti finalità:

a) conservare e valorizzare il patrimonio storico, documentale, culturale e architettonico degli ex ospedali psichiatrici ordinari e giudiziari;

b) trasformare le relative strutture in luoghi museali aperti al pubblico e realizzare percorsi socio-culturali inerenti all'evoluzione della cura e della tutela della salute mentale sia in ambito sanitario, sia in ambito sociale;

c) consentire l'esposizione e la consultazione dei documenti archivistici degli ex ospedali psichiatrici ordinari e giudiziari, anche in collaborazione con le iniziative sulla stessa materia già attivate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

ART. 1-bis.

*(Fondazione del Museo nazionale di psichiatria).*

1. Lo Stato, e per esso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con la regione Emilia-Romagna, con i comuni di Modena e di Reggio Emilia, con altri comuni sedi di ex ospedali psichiatrici ordinari e giudiziari e le rispettive regioni che intendano aderire all'iniziativa, nonché con le Asl, oltre a istituzioni, enti e fondazioni che perseguono i medesimi obiettivi, costituisce entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia, con funzione di coordinamento della rete di cui all'articolo 1.

*Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente:*

*(Costituzione della Rete nazionale museale e archivistica della salute mentale e costituzione della Fondazione e del Museo nazionale di Psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia).*

**1. 1.** La Relatrice.

*Al comma 1, e ovunque ricorrano, sostituire le parole: di psichiatria con le seguenti: della salute mentale.*

Conseguentemente nel titolo sostituire le parole: di psichiatria con le seguenti: della salute mentale.

**1. 3.** Nicchi, Bossa.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis) L'ospedale San Lazzaro di Reggio Emilia, in qualità di museo nazionale della psichiatria, utilizzando parte delle risorse assegnate dalla presente legge, provvede alla messa in rete degli archivi e delle biblioteche degli *ex* ospedali psichiatrici presenti sul territorio nazionale, di concerto con i responsabili degli archivi e delle biblioteche degli altri *ex* ospedali psichiatrici, salvaguardando così la singolarità della ricerca e l'appartenenza territoriale di ogni singola realtà.

**1. 2.** Sgambato.

ART. 4.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) provvedere alla messa in rete degli archivi e delle biblioteche degli *ex* ospedali psichiatrici presenti sul territorio nazionale, di concerto con i responsabili degli archivi e delle biblioteche degli altri *ex* ospedali psichiatrici, salvaguardando così la singolarità della ricerca e l'appartenenza territoriale di ogni singola realtà.

**4. 1.** Sgambato.

ART. 6.

*Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2018.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354 della legge 28 dicembre 2015 n. 208.

**6. 1.** La Relatrice.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Giornata nazionale della salute mentale).*

1. È istituita la Giornata Nazionale della salute mentale e della dignità della persona che verrà celebrata il 13 maggio di ogni anno.

2. I Ministeri della Giustizia e della Salute, anche in collaborazione con la Fondazione, hanno il compito di promuovere iniziative tese alla sensibilizzazione sui temi della salute mentale e della dignità della persona.

**6. 01.** D'Ottavio, Blažina, Malisani, Marchi.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Quarantesimo anniversario della legge 13 maggio 1978, n. 180).*

1. L'anno 2018 è dedicato alla salute mentale quale ricorrenza del quarantesimo anniversario dall'entrata in vigore della legge 3 maggio 1978, n. 180.

2. Il Ministero della salute indice e sostiene in tutto il territorio nazionale iniziative di diffusione della conoscenza della legge e dell'importanza storica e sociale dell'abolizione degli ospedali psichiatrici.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a euro 200.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

**6. 02.** Malisani, D'Ottavio, Blažina, Marchi.



## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni VI e X) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	148
Introduzione dell'articolo 28- <i>sexies</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 Cancellieri e abbinata (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	151

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 20 giugno 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni VI e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessandro MAZZOLI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza (C. 3012-B del Governo), già approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Come già evidenziato nel corso dell'esame in prima lettura, ricorda che la legge annuale per il mercato e la concorrenza rappresenta uno dei più importanti stru-

menti per dare impulso all'attuazione delle norme in materia di liberalizzazione delle attività economiche, rimuovendo gli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, promuovendo la concorrenza e garantendo la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.

Il testo si compone di un unico articolo di 193 commi, come risultante dall'approvazione, con voto di fiducia, del maxiemendamento del Governo che ha recepito sostanzialmente – aggiornando in particolare i termini e le date presenti nel testo – le modifiche apportate in sede referente dalla Commissione Industria, commercio e turismo del Senato.

Illustra le disposizioni introdotte dal Senato in relazione alle materie di interesse della Commissione Ambiente, rinviando per una disamina più dettagliata dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici.

Segnala in primo luogo il comma 75, a norma del quale l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, stabilisce le modalità affinché le fatture relative alla som-

ministrazione dell'acqua con il sistema di misura a contatore contengano, almeno una volta all'anno, l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua riferito alla singola utenza, ove il contatore sia reso accessibile e la sua lettura sia tecnicamente possibile. Richiama infine l'attenzione sui commi 90 e 91 dell'articolo 1, recanti misure di semplificazione delle procedure relative agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e al settore dell'efficienza energetica.

In particolare, il comma 90 interviene a modificare l'articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011, con il quale l'Italia ha dato attuazione alla direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Nello specifico l'articolo 42, oggetto di novella con l'introduzione dei commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, disciplina i controlli e le sanzioni in materia di incentivi, prevedendo che l'erogazione di incentivi nel settore elettrico e termico, di competenza del Gestore dei servizi energetici (GSE), sia subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza. Tale verifica è effettuata attraverso il controllo della documentazione trasmessa, nonché con controlli a campione sugli impianti.

Il comma 3-*bis* introdotto nella disposizione novellata prevede che, nei casi in cui nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) o nell'ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto, è disposto rispettivamente il rigetto dell'istanza di rendicontazione dei risparmi o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli. Il successivo comma 3-*ter*, anch'esso di nuova introduzione, dispone che gli effetti del rigetto dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell'istruttoria, decorrano dall'inizio del periodo di rendicontazione oggetto della richiesta di certificazione dei ri-

sparmi, mentre gli effetti dell'annullamento del provvedimento disposto a seguito di verifica decorrono dall'adozione del provvedimento di esito dell'attività di verifica. Il comma 3-*quater* introdotto nella disposizione novellata prevede che agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applichi una decurtazione del 30 per cento della tariffa incentivante.

Il comma 91 reca una novella al comma 7-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 69 del 2013 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Tale disposizione, in materia di riduzione dei prezzi dell'energia elettrica, prevede che i titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per un periodo massimo di un anno, e del 10 per cento per l'ulteriore successivo periodo di un anno. Dopo il secondo anno di incremento, il GSE applica nei successivi tre anni di esercizio una riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante fino ad una quantità di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento.

Rispetto a tale quadro, con la disposizione in esame si prevede che, in alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore possa richiedere, comunicandolo al GSE entro il 30 settembre 2017, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi. In ogni caso si fissa il limite di quattro anni a partire dal 1° luglio 2016.

I commi 123, 124 e 125 intervengono in tema di rifiuti. In particolare il comma

123 prevede che la determinazione di ulteriori criteri e modalità di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), demandata a un decreto del Ministro dell'ambiente, avvenga anche nelle more della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione europea. La norma interviene sull'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, concernente il trattamento adeguato dei RAEE, che attualmente prevede che la determinazione dei criteri e delle modalità tecniche di trattamento dei RAEE ulteriori rispetto a quelli contenuti agli allegati VII e VIII del decreto legislativo medesimo, e le relative modalità di verifica, è demandata all'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Centro di Coordinamento (CdC) e dell'ISPRA, in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2012/19/UE, entro tre mesi dalla loro adozione.

In particolare, le modifiche al citato articolo 18, comma 4, del decreto legislativo n. 49 del 2014 sono volte a prevedere che la determinazione dei criteri e delle modalità di trattamento avvenga anche nelle more della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione europea, anziché in conformità a tali norme (lettera *a*); a sopprimere il termine, previsto per l'emanazione del citato decreto ministeriale, di tre mesi dalla adozione delle suddette norme minime di qualità europee (lettera *b*).

Il comma 124 prevede invece l'emanazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di un decreto del Ministero dell'ambiente, per la definizione di modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.

Il comma 125 prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 124, l'Albo nazionale dei gestori ambientali individui le modalità semplificate d'iscri-

zione per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire della predetta iscrizione con modalità semplificate.

I commi 173 e 174 recano disposizioni inerenti agli obblighi di aggiornamento catastale in riferimento a interventi edilizi effettuati senza alcun titolo abilitativo, definiti come attività di edilizia libera.

In particolare, il comma 173 dispone che in tali casi gli atti di aggiornamento catastale siano presentati direttamente dall'interessato all'Agenzia delle entrate territoriale. Il comma 174 prevede una disposizione transitoria per cui, nel caso in cui siano stati già avviati gli interventi edilizi prima dell'entrata in vigore della legge in esame, il possessore degli immobili provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale, entro sei mesi dalla data di entrata della medesima legge con eventuali sanzioni ove non adempia.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel sollecitare i colleghi a sottoporre eventuali osservazioni al relatore ai fini della predisposizione della proposta di parere, invita il collega Mazzoli a valutare la compatibilità delle misure di semplificazione introdotte dal provvedimento in esame in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica con gli indirizzi della Commissione Ambiente in tema di strategia energetica nazionale.

Nel segnalare che il Consiglio dei ministri del 9 giugno scorso ha approvato il decreto legislativo che, in attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo del 16 aprile 2014, modifica l'attuale disciplina della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), invita i colleghi a valutare in che termini il Governo abbia recepito le condizioni e osservazioni poste dalla Commissione Ambiente nell'articolato parere espresso il 10 maggio sullo schema di decreto.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.**

**C. 3411 Cancellieri e abbinata.**

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giovanna SANNA (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare la proposta di legge C. 3411 Cancellieri, adottata come testo base e non modificata al termine dell'esame degli emendamenti in sede referente, che intende estendere l'ambito operativo delle norme che consentono di compensare i crediti vantati con le Pubbliche Amministrazioni coi debiti nei confronti delle stesse. In particolare, la proposta consente di compensare i predetti crediti coi debiti relativi a imposte erariali, contributi previdenziali e assicurativi, ivi comprese ulteriori somme individuate da apposito decreto ministeriale.

L'articolo 1 introduce al decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 in materia di riscossione un nuovo articolo 28-sexies.

Le norme introdotte anzitutto lasciano impregiudicate le vigenti disposizioni in tema di compensazione, ovvero le ipotesi disciplinate dagli articoli 28-ter (compensazione volontaria con crediti d'imposta), 28-quater (compensazione con debiti iscritti a ruolo) e 28-quinquies (compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario).

Al di fuori di tali ipotesi, la disciplina in esame consente di compensare, su esclusiva richiesta del creditore, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per somministra-

zioni e forniture di beni e servizi, con i debiti relativi a imposte erariali, contributi previdenziali e assicurativi.

Più in dettaglio, detti crediti sono compensabili con le somme dovute all'erario a titolo di imposte sui redditi, relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto; imposta sul valore aggiunto; imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; imposta regionale sulle attività produttive; contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrare da enti previdenziali, comprese le quote associative; contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa (di cui all'articolo 59, comma 2, lettera a), del TUIR – testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917); premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; altre entrate di natura tributaria, previdenziale e assicurativa individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore.

Per i crediti di ammontare inferiore al debito, la compensazione è ammessa solo fino a capienza dell'intero credito. Per i crediti di ammontare superiore al debito, invece, si prevede la possibilità di compensare il credito in tutto o in parte, su indicazione del creditore.

Ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 28-sexies, per la compensazione è comunque necessaria la preventiva certificazione del credito ai sensi della disciplina generale in materia (dettata dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, che in estrema sintesi individua gli organi preposti a tale compito) o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), secondo periodo, del medesimo decreto-legge (che reca la disciplina specifica per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari). È inoltre necessario che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento.

Il comma 4 si occupa delle modalità della compensazione, disponendo che essa è realizzata nell'ambito delle ordinarie scadenze dichiarative e di versamento con l'utilizzo del modello F24 (sistema previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dall'ente previdenziale, assistenziale e assicurativo.

La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 28-*sexies*, entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, l'amministrazione pubblica debitrice deve provvedere al versamento dell'importo certificato oggetto di compensazione. Nel caso di mancato versamento, si procede al recupero del credito secondo le modalità stabilite dal primo comma dell'articolo 28-*quinquies* e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 gennaio 2014.

Ricorda che, ai sensi del citato articolo 28-*quinquies*, qualora l'ente pubblico nazionale, la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non effettuino tempestivamente i versamenti (ossia non versino l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione) la struttura di gestione trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse. Nel caso in cui il recupero

non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le norme generali.

L'articolo 1, comma 2, affida la determinazione dei termini e le modalità di attuazione delle nuove norme a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo 2 della proposta reca la decorrenza del provvedimento in esame, che si applicano ai redditi maturati e certificati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Ciò premesso, valutato favorevolmente il provvedimento che afferisce agli ambiti di competenza in quanto relativo alla compensazione dei crediti maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per somministrazioni e forniture di beni e servizi, propone di esprimere parere favorevole, ferma restando la valutazione di eventuali rilievi che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**



## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	153
Variazione nella composizione della Commissione .....	153
Proposta di nomina del dottor Pasqualino Monti a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale. Nomina n. 109 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	153
Proposta di nomina del professor Massimo Deiana a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna. Nomina n. 111 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	154
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	157
Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	157
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 423 Caparini, C. 608 Decaro, C. 871 Molteni, C. 1085 Grimoldi, C. 1126 Molteni, C. 1177 Garofalo, C. 1263 Nastri, C. 1386 Caparini, C. 1512 Meta, C. 1537 Dell'Orco, C. 1616 Nastri, C. 1632 Gebhard, C. 1711 Buonanno, C. 1719 Grimoldi, C. 2063 Gandolfi, C. 2353 Prataviera, C. 2379 Cristian Iannuzzi, C. 2662 Melilla, C. 2736 Mucci, C. 2913 Turco e C. 3029 Schullian/A .....	157

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 20 giugno 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che il deputato Giovanni PALLADINO, appartenente al Gruppo Partito Democratico, è entrato a far parte della Commissione.

#### Proposta di nomina del dottor Pasqualino Monti a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale.

##### Nomina n. 109.

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Emiliano MINNUCCI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimersi sulla proposta di nomina del dottor Pasqualino Monti a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale (competente per i porti di Palermo, Termini Imerese, Porto Empedocle e Trapani), trasmessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con lettera del 7 giugno scorso.

Ricorda che il 15 settembre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 169 del 2016 recante norme per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali, che attua normativamente quanto delineato nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica con riferimento alla riduzione del numero e alla riforma della *governance* delle autorità portuali, che vengono soppresse e sostituite dalle nuove 15 Autorità di Sistema Portuale.

Il nuovo assetto normativo prevede che il Presidente dell'Autorità di sistema portuale è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti delle regioni interessate, restando la nomina assoggettata al parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978.

Sottolinea, per quanto riguarda i requisiti di nomina, che il Presidente deve essere scelto fra soggetti aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha quindi indicato – ai fini dell'acquisizione della prescritta intesa – il nome del dottor Pasqualino Monti, sul quale la Regione Sicilia ha espresso intesa il 31 maggio scorso.

Il Ministro fa presente che il dottor Monti risulta in possesso dei requisiti prescritti vantando una pluriennale esperienza alla presidenza dell'Autorità portuale di Civitavecchia dove, oltre ad incarichi dirigenziali, ha ricoperto il ruolo di Presidente, nonché di Commissario straordinario della stessa: durante tale periodo, anche in qualità di Presidente *pro*

*tempore* di Assoporti, ha potuto infatti affrontare molteplici problematiche legate all'attività dell'Ente pubblico portuale ed assumere il ruolo di parte attiva nelle interrelazioni con i diversi protagonisti del *cluster* marittimo. Tali esperienze e specificità professionali, ad avviso del ministro medesimo, appaiono funzionali all'avvio del nuovo Ente ben potendo, in questa fase di start-up del riformato assetto organizzativo, contribuire ad assicurare da subito la piena operatività della neo-istituita Autorità di sistema portuale in oggetto.

Dopo aver illustrato brevemente il *curriculum* del candidato propone, in conclusione, tenuto conto dell'esperienza professionale del candidato, che la Commissione esprima parere favorevole sulla proposta di nomina del dottor Pasqualino Monti a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani ove si procederà allo svolgimento della votazione sulla proposta di parere favorevole del relatore.

**Proposta di nomina del professor Massimo Deiana a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna.**

**Nomina n. 111.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Michele Pompeo META, *presidente*, con riguardo al presente punto all'ordine del giorno, comunica che è pervenuta alla presidenza una nota – corredata da documentazione – da parte di Piergiorgio Massidda, già parlamentare nelle scorse legislature, recante considerazioni critiche sul piano della legittimità giuridica del conferimento dell'incarico al professor Massimo Deiana di presidente dell'Auto-

rità di sistema portuale del Mare di Sardegna, comprendente i porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano, Portoscuso-Portovesme e la banchina commerciale di Santa Teresa di Gallura.

Nicola BIANCHI (M5S), intervenendo preliminarmente sull'ordine dei lavori, chiede di sospendere l'esame della proposta di nomina.

Fa presente, infatti, che Massimo Deiana risulta componente in carica della giunta regionale sarda in qualità di assessore ai trasporti e che l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo del 8 aprile 2013, n. 39 prevede testualmente che gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico.

Per tali motivi, quindi, a nome del suo Gruppo, invita a procrastinare l'esame della proposta di nomina fino a quando non vengano formalizzate le dimissioni del candidato Deiana dalla carica di assessore della regione Sardegna.

Romina MURA (PD), replicando, ritiene che il collega Bianchi, nei motivi della sua richiesta, abbia posto le premesse per darsi, da se medesimo, la risposta corretta: infatti la norma richiamata descrive un caso di incompatibilità di incarichi di tipo « orizzontale » – ossia di chi ricopre cariche politiche regionali ed è chiamato ad assumere incarichi di vertice in organismi regionali –, mentre, sottolinea, in questo caso si tratta di nomina di livello nazionale, di un soggetto che al momento è assessore regionale, da parte del ministro competente. L'unico livello che vede coinvolta la regione nella procedura di nomina riguarda la fase della acquisizione della intesa.

Per tali motivi osserva che mentre è possibile discutere dei più svariati aspetti della questione non è corretto configurare alcuna inconfiribilità o incompatibilità

dell'incarico e considera, quindi, inappropriato quanto richiesto dal collega Bianchi.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL) avverte che anche lui ritiene opportuno chiedere una sospensione anche se, diversamente da quelli del collega Bianchi, per ragioni di tipo eminentemente politico.

Il ministro Delrio, infatti, ha dichiarato diverse volte la propria convinzione circa l'inopportunità di designare rappresentanti politici per nomine di competenza del suo dicastero, dichiarando di voler riservare certi incarichi a persone con un profilo manageriale, scelte attraverso bandi internazionali.

Sottolinea di parlarne a ragion veduta essendone stato parte interessata in occasione di una possibile nomina dalla quale è stato escluso per la sua attuale carica di parlamentare.

È dell'avviso che se il suddetto principio vale per un deputato nazionale deve valere, a maggior ragione, anche per un assessore in carica. Osserva, inoltre, che nella vicenda in oggetto vi sono anche ragioni di *bon ton* collegate a quella che rappresenta, in un certo senso, anche un'incompatibilità, atteso che, in definitiva, il ministro segnala per una carica di rilievo nazionale, ma che di fatto riguarda i porti di una sola regione, un assessore della medesima regione.

La scelta all'esame, rileva, sembra quindi contraddire le dichiarazioni di principio per ricalcare pratiche che, forse, non si sono attuate nemmeno nel clima politico della prima Repubblica, e per tali ragioni ritiene opportuno che il rappresentante del Governo venga ascoltato dalla Commissione prima di procedere alla nomina all'esame per capire meglio le ragioni, politiche, di questa inversione di tendenza.

Michele Pompeo META, *presidente*, auspica che nella seduta di domani il rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisca elementi di chiarezza richiesti, per consentire alla Commissione di esprimere il suo parere in un clima di massima serenità.

Ciò ovviamente non può precludere l'incardinamento della proposta nella seduta odierna, con lo svolgimento della relazione introduttiva.

Ivan CATALANO (CI), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimersi sulla proposta di nomina del professor Massimo Deiana a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, trasmessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con lettera del 13 giugno scorso.

Ricorda che il 15 settembre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 169 del 2016 recante norme per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali, che attua normativamente quanto delineato nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica con riferimento alla riduzione del numero e alla riforma della *governance* delle autorità portuali, che vengono soppresse e sostituite dalle nuove 15 Autorità di Sistema Portuale.

Il nuovo assetto normativo prevede che il Presidente dell'Autorità di sistema portuale è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti delle regioni interessate, restando la nomina assoggettata al parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978.

Sottolinea, per quanto riguarda i requisiti di nomina, che il Presidente deve essere scelto fra soggetti aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha quindi indicato – ai fini dell'acquisizione della prescritta intesa – il nome del prof. Massimo Deiana, sul quale la Regione Sardegna ha espresso intesa il 9 giugno scorso.

Il ministro fa presente che il professor Deiana risulta in possesso dei requisiti prescritti vantando una lunga e rilevante attività nei settori dell'economia dei trasporti e portuale e che, nel corso del suo recente incarico di Assessore regionale ai

trasporti, ha potuto maturare una conoscenza complessiva ed approfondita della realtà trasportistica del territorio di riferimento, nonché delle correlate dinamiche dello scenario nazionale ed internazionale e che tali esperienze e specificità professionali possono assicurare da subito, in questa fase di start-up del riformato assetto organizzativo dei porti italiani, la piena operatività della neo-istituita Autorità di sistema portuale in oggetto.

Segnala che il ministro medesimo ha altresì sottolineato che le competenze del candidato in materia sono state espressamente confermate dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 4768 del 26 settembre 2013 laddove afferma che « dall'esame del curriculum del professor Deiana si rinvencono non solo titoli didattici, scientifici e genericamente culturali, ma specifiche e rilevanti attività consulenziali in materia di concessione di servizi portuali, di personale, di gestione dei rifiuti in ambito portuale, delle tematiche sulle merci pericolose, di imposte sullo scalo delle imbarcazioni da diporto, di concessioni demaniali, ecc. ».

La sentenza appena citata si riferisce al giudizio d'appello sul ricorso avverso al giudizio del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, contro la nomina alla presidenza dell'Autorità Portuale di Cagliari del senatore Piergiorgio Massidda.

Ricorda che Massimo Deiana nel mese di novembre del 2011 presentò ricorso chiamando in causa anche il ministero delle Infrastrutture che decise la nomina, l'Autorità portuale di Cagliari, la Regione Sardegna, la Camera di Commercio di Cagliari, la provincia di Cagliari ed i comuni di Cagliari, Capoterra e Sarroch, ritenuti tutti responsabili di aver violato le procedure, nominando una persona priva della comprovata esperienza e quindi dei requisiti richiesti dalla legge. Il Tribunale Amministrativo Regionale, in prima istanza, aveva rigettato il ricorso di Massimo Deiana mentre, in appello dinanzi al Consiglio di Stato, la nomina di Piergiorgio Massidda alla presidenza dell'Autorità portuale di Cagliari è stata annullata.

Da allora, l'Autorità Portuale è rimasta senza presidente, retta da un commissario straordinario, il comandante della Capitaneria di porto di Cagliari (dal 13 dicembre 2011 il capitano di vascello Vincenzo Di Marco, al quale il 3 settembre 2015 è subentrato il capitano di vascello Roberto Isidori).

Dopo aver illustrato brevemente il *curriculum* del candidato propone, in conclusione, tenuto conto dell'esperienza professionale del candidato, che la Commissione esprima parere favorevole sulla proposta di nomina del professor Massimo Deiana a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna.

Nicola BIANCHI (M5S) ribadendo le valutazioni estremamente negative sulla proposta di nomina in titolo espresse in precedenza, si riserva un ulteriore specifico intervento in sede di dichiarazione di voto.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 20 giugno 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

**C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 giugno 2017.

Roberta OLIARO (CI), *relatrice*, preannuncia la presentazione della proposta di parere da sottoporre al voto nella seduta di domani, riservandosi di anticiparla ai colleghi per le vie brevi.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 20 giugno 2017.*

**Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

Testo unificato C. 423 Caparini, C. 608 Decaro, C. 871 Molteni, C. 1085 Grimoldi, C. 1126 Molteni, C. 1177 Garofalo, C. 1263 Nastri, C. 1386 Caparini, C. 1512 Meta, C. 1537 Dell'Orco, C. 1616 Nastri, C. 1632 Gebhard, C. 1711 Buonanno, C. 1719 Grimoldi, C. 2063 Gandolfi, C. 2353 Prativiera, C. 2379 Cristian Iannuzzi, C. 2662 Melilla, C. 2736 Mucci, C. 2913 Turco e C. 3029 Schullian/A.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.55 alle 15.



## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-10359 Burtone: Attivazione di un tavolo di confronto sulla situazione del centro Trisaia di Rotondella .....	158
ALLEGATO ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	159
5-10651 Allasia: Apertura di un tavolo istituzionale di confronto sulla filiale italiana della PMT .....	158
5-11321 Gallinella: Introduzione dell'obbligo di indicazione dell'origine dei prodotti .....	158

#### INTERROGAZIONI

*Martedì 20 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.*

#### La seduta comincia alle 13.10.

**5-10359 Burtone: Attivazione di un tavolo di confronto sulla situazione del centro Trisaia di Rotondella.**

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che certamente potrà rassicurare le comunità del territorio che vivono una situazione di estrema difficoltà. In particolare, esprime soddisfazione per

gli impegni annunciati da parte della Sogin circa le prospettive occupazionali dei lavoratori del sito per i prossimi 48 mesi e per l'avvio delle procedure di gara europee.

**5-10651 Allasia: Apertura di un tavolo istituzionale di confronto sulla filiale italiana della PMT.**

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'interrogazione in titolo: si intende che vi abbia rinunciato.

**5-11321 Gallinella: Introduzione dell'obbligo di indicazione dell'origine dei prodotti.**

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, avverte che, su richiesta del Governo e d'accordo con il presentatore, l'interrogazione in titolo è rinviata ad altra seduta. Dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.20.**

ALLEGATO

**5-10359 Burtone: Attivazione di un tavolo di confronto sulla situazione del centro Trisaia di Rotondella.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde all'atto in parola sulla base delle informazioni assunte presso la Sogin.

Quest'ultima ha evidenziato che il licenziamento ha riguardato i dipendenti di una società esterna alla Sogin (Dienne Service srl), che lavoravano presso il sito di Trisaia, per conto di tale società, per la fornitura di servizi di pulizie dei locali e degli ambienti di lavoro, facchinaggio e manutenzione del verde.

In esito alle reazioni delle parti sociali, e in particolare ad una espressa richiesta formulata dalla CGIL, la Regione Basilicata ha convocato per lo scorso 30 gennaio a Potenza un incontro, al quale hanno partecipato i rappresentanti sindacali e la Sogin, avente ad oggetto la valutazione di eventuali soluzioni idonee a risolvere il problema.

Nel corso di tale incontro la Sogin ha reso noto di aver già provveduto alla stipula di nuovi contratti che garantiscono la piena occupazione degli stessi lavoratori

già impegnati sul sito per i prossimi mesi, nel rispetto della normativa introdotta dal nuovo codice degli appalti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016).

A tale proposito, Sogin ha già pubblicato sul proprio sito *web* tutti gli atti e i documenti finalizzati a consentire l'avvio dell'iter ad evidenza pubblica per l'affidamento dei medesimi servizi, specificando che anche nei relativi contratti saranno formalizzate apposite « clausole sociali » con l'obiettivo di assicurare la stabilità occupazionale dei lavoratori interessati. Tali contratti scadranno il 30 settembre 2017.

Infine, la Sogin, il 12 aprile 2017, ha deliberato di procedere con un bando di gara europeo (che verrà pubblicato a breve) che, a partire dal prossimo 1 ottobre 2017 e sempre attraverso l'inserimento di una apposita clausola sociale, garantirà la presenza sul sito dei lavoratori finora impiegati su pulizie e facchinaggio per ulteriori 48 mesi.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, CISAL, CONFSAL e UGL nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido, recanti modifiche all'ordinamento e alla struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro .....	160
--	-----

##### SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione .....	160
Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ....	160

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 20 giugno 2017.*

**Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, CISAL, CONFSAL e UGL nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido, recanti modifiche all'ordinamento e alla struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 13.35.

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 20 giugno 2017. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

##### Variazioni nella composizione della Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che ha cessato di far parte della Commis-

sione il deputato Giovanni Palladino, al quale formula, a nome della Commissione, un ringraziamento per il lavoro svolto.

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 15 giugno scorso, l'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite VI e X avrà luogo nella seduta di domani, 21 giugno 2017.

Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Gessica Rostellato, per la sua relazione introduttiva.

Gessica ROSTELLATO (PD), *relatrice*, ricorda preliminarmente che la XI Commissione si era già espressa favorevolmente sul disegno di legge, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito, il 16 settembre 2015. Successivamente, il Senato, in seconda lettura, ha approvato il disegno di legge con ulteriori modifiche, ora all'esame.

Fa presente che l'adozione di una legge annuale per il mercato e la concorrenza è stata prevista dall'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99 con le specifiche finalità di rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, nonché di garantire la tutela dei consumatori. Tuttavia, dall'entrata in vigore della legge n. 47 del 2009, la legge annuale per la concorrenza non è mai stata adottata. Con il disegno di legge in esame, pertanto, il Governo si è proposto di adempiere per la prima volta a tale obbligo.

Nel corso dell'esame presso il Senato, le disposizioni del disegno di legge sono state accorpate in un unico articolo, che consta di 193 commi. Passa, quindi, ad illustrare sinteticamente il contenuto del provvedimento, soffermandosi esclusivamente sulle norme che investono più direttamente le competenze della XI Commissione. Il comma 1 reca le finalità della legge, mentre i commi da 2 a 40 contengono un pacchetto di norme in materia di assicurazioni. Segnala, in particolare, i commi 38 e 39, che recano disposizioni sui Fondi pensione.

Ricorda che il testo sul quale la XI Commissione aveva espresso il parere prevedeva, in primo luogo, che l'anticipo dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche o di parte di esse è consentito in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi (in luogo degli attuali quarantotto) e con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni

nel regime obbligatorio di appartenenza, anche sotto forma di rendita temporanea, su richiesta dell'aderente. Tale ultimo termine, già previsto dalla legislazione vigente, può essere elevato fino a dieci anni dai regolamenti delle forme pensionistiche complementari (nuovo testo dell'articolo 4, comma 11, del decreto legislativo n. 252 del 2005). In secondo luogo, la norma, nel testo precedente, chiarisce che, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo per cause diverse dalla morte e dal trasferimento, dai riscatti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 252 del 2005, il riscatto della posizione sia possibile nelle forme collettive così come in quelle individuali, e che su tali somme si applica la ritenuta del 23 per cento, già prevista a legislazione vigente. Inoltre, la norma dispone la convocazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, di un tavolo di consultazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, cui partecipano le parti sociali maggiormente rappresentative in ambito nazionale e gli esperti in materia previdenziale, al fine di avviare un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari secondo le seguenti linee guida: revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione, fondata su criteri ispirati alle migliori pratiche nazionali e internazionali, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e degli altri organi collegiali; fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti, dei settori di appartenenza, della natura delle imprese interessate, delle categorie dei lavoratori interessati nonché dei regimi gestionali; individuazione di procedure di aggregazione finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi. Fa presente che il Senato, nel corso dell'esame in seconda lettura, ha introdotto alcune modifiche al testo approvato dalla Camera dei deputati. In particolare,

modificando il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005, la lettera *a*) del comma 38 ha previsto la possibilità per gli accordi collettivi concernenti le forme pensionistiche complementari di stabilire la percentuale minima di trattamento di fine rapporto (TFR) maturando da destinare a previdenza complementare, prevedendo, altresì, che, in caso di assenza di tale indicazione, il conferimento è totale.

In materia di riscatto totale della posizione maturata, il Senato, con la lettera *c*), numero 1, del medesimo comma 38, ha disposto che, nei casi di invalidità permanente, la facoltà di riscatto non può essere esercitata non solo nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari (come attualmente previsto), ma anche nel maggior periodo (fino ad un massimo di 10 anni) eventualmente fissato dallo statuto o dal regolamento della forma pensionistica complementare. In questi casi si applica quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 252 del 2005 nel nuovo testo introdotto dal provvedimento in esame, non modificato dal Senato.

Al comma 39, il Senato ha previsto che la convocazione di un tavolo di consultazione per l'avvio di un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari risponda, oltre che alla finalità prevista dell'aumento dell'efficienza delle forme pensionistiche complementari collettive, anche a quella della promozione dell'educazione finanziaria e previdenziale. Per questo, tra le linee guida da seguire nei lavori del tavolo di consultazione, è stata inserita anche la lettera *d*), che prevede l'individuazione di forme di informazione mirata all'accrescimento dell'educazione finanziaria e previdenziale dei cittadini e sulle forme di gestione del risparmio finalizzato alla corresponsione delle prestazioni previdenziali complementari.

Segnala che il successivo comma 40 reca la clausola di invarianza finanziaria relativa ai commi da 2 a 39 del disegno di legge.

I commi da 41 a 56, riguardano il settore delle comunicazioni, i pagamenti digitali, il Registro delle opposizioni, le modalità di tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche. Il comma 57, introdotto dal Senato, reca nuove disposizioni in materia di compensi spettanti per l'utilizzo di fonogrammi. Segnala, in particolare, che, sulla base delle modifiche introdotte all'articolo 73 della legge n. 633 del 1941, il compenso per ogni fonogramma utilizzato è riconosciuto distintamente al produttore e ad ogni artista interprete o esecutore e il compenso dovuto a quest'ultimo non è rinunciabile né cedibile.

Rileva che i commi 58 e 59 superano l'attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane S.p.A. dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada. I commi da 60 a 120 recano disposizioni che intervengono nel settore dell'energia e della fornitura dell'acqua, mentre i successivi commi da 121 a 125 in materia di ambiente, intervengono, in particolare nel settore del trattamento dei rifiuti.

Segnala che il Senato ha introdotto, ai commi da 126 a 130, disposizioni in materia di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, sulla base delle quali i soggetti che ricevono sovvenzioni da soggetti pubblici sono tenuti a pubblicare una serie di informazioni, indicate al comma 126, ovvero le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti.

I commi 131 e 132 intervengono in materia di chiamate ai servizi di assistenza ai clienti bancari, mentre i commi da 133 a 135 introducono norme per assicurare la confrontabilità delle spese dei servizi bancari. Il comma 136 è volto a potenziare la trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e a mutui e i commi da 137 a 141, introdotti dal Senato, prevedono misure a



tutela della concorrenza e della trasparenza nel settore della locazione finanziaria.

In materia di servizi professionali, il comma 142 introduce norme per favorire la concorrenza nella professione forense, mentre i commi da 143 a 148 intervengono con la medesima finalità sulla disciplina del notariato. I commi da 149 a 150 riguardano la normativa che disciplina le società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative.

I commi da 151 a 153 riguardano le professioni regolamentate, e, in tale ambito, i commi 152 e 153, introdotti dal Senato, dispongono, rispettivamente, il ripristino della previsione per la categoria professionale degli agrotecnici dell'abilitazione a compiere una serie di operazioni in materia catastale e la previsione dell'obbligo per i professionisti iscritti a ordini e collegi di indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni. I commi da 154 a 157, anch'essi introdotti dal Senato, introducono nuove norme sull'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria.

Segnala che i commi da 158 a 166 intervengono in materia di medicinali e di distribuzione farmaceutica, mentre il comma 167 riguarda la nullità di ogni clausola con la quale un'impresa turistico-ricettiva si obblighi a non praticare alla clientela condizioni migliorative rispetto a quelle praticate dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi. Il comma 168 introduce l'obbligo per il concessionario di servizi di trasporto pubblico locale di fornire un servizio di biglietteria telematica accessibile via *internet*. I successivi commi 169 e 170 introducono misure per la tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea e il comma 171 interviene in materia di noleggio con conducente di velocipedi.

Il comma 172 è finalizzato alla semplificazione e alla razionalizzazione delle

norme sulla riproduzione di beni culturali, mentre i commi 173 e 174 recano disposizioni inerenti agli obblighi di aggiornamento catastale in riferimento a interventi edilizi effettuati senza alcun titolo abilitativo. Il comma 175 prevede l'introduzione del regolamento di organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco e i commi 176 e 177 introducono disposizioni per semplificare la circolazione internazionale dei beni culturali. Il comma 178 introduce modifiche alle disposizioni in materia di obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione e il comma 179 sopprime l'obbligo di denuncia di deposito di prodotti alcolici per pubblici esercizi.

Segnala che i commi da 180 a 183 recano una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, mentre il comma 184 dispone in materia di locazione dei veicoli senza conducente per l'effettuazione di attività di trasporto di viaggiatori. Anche i commi da 185 a 188 recano una delega al Governo, questa in materia di mobilità sostenibile e di sviluppo delle *smart city*. Infine, fa presente che i commi da 189 a 193 introducono misure volte a favorire lo sviluppo del sistema logistico nazionale, attraverso la creazione del Sistema nazionale di monitoraggio della logistica.

Nel preannunciare l'intendimento di formulare una proposta di parere favorevole sul provvedimento, si riserva di valutare eventuali osservazioni che dovessero emergere dal dibattito.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

**La seduta termina alle 13.45.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione. Testo unificato C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	164
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i> ) .....	171
ALLEGATO 2 ( <i>Nuovo emendamento dei Relatori</i> ) .....	176
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati</i> ) .....	177

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale. Atto n. 418 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	167
ALLEGATO 4 ( <i>Proposta di parere del Relatore</i> ) .....	180
ALLEGATO 5 ( <i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Nesci, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Mantero, Baroni</i> ) .....	185
Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore. Atto n. 417 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	168

#### SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ....	168
ERRATA CORRIGE .....	170

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 20 giugno 2017. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.*

**La seduta comincia alle 12.35.**

**Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione.**

**Testo unificato C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti.**

*(Seguito dell'esame e rinvio)*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno 2017.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, ricorda che alle ore 17 di lunedì 12 giugno 2017 è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti. Al riguardo, avverte

che sono state presentate 25 proposte emendative (*vedi allegato 1*). Avverte, altresì, che è stato presentato l'emendamento 1.50 dei Relatori (*vedi allegato 2*). In relazione a tale proposta emendativa, constatata la disponibilità di tutti i gruppi presenti a rinunciare al termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Massimo Enrico BARONI (M5S), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, deputato Burtone, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.50 dei relatori. Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presentatori dell'emendamento Galgano 1.7.

Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Binetti 1.1, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 3*). Invita, poi, al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presentatori degli emendamenti Binetti 1.2, Catalano 1.6 e Nesci 1.9, esprime parere favorevole sull'emendamento Nesci 1.10 e invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presentatori degli emendamenti Galgano 1.8 e Fossati 1.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento Fossati 1.5, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 3*). Segnala che, in caso di accoglimento della proposta di riformulazione, tale emendamento andrebbe riferito all'articolo 2. Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presentatori dell'emendamento Binetti 1.3.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere favorevole sull'emendamento 1.50 dei relatori e parere conforme ai relatori sui restanti emendamenti.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, avverte che, in caso di accettazione della proposta di riformulazione, l'emendamento Binetti 1.1 andrebbe votato per primo.

Anna Margherita MIOTTO (PD) sottoscrive l'emendamento Binetti 1.1 e ne

accetta la riformulazione proposta dai relatori.

Dalila NESCI (M5S) sottoscrive, a nome di tutti i deputati del Movimento 5 Stelle della XII Commissione, l'emendamento Binetti 1.1, come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Binetti 1.1 (*Nuova formulazione*) fatto proprio dalla deputata Miotto e l'emendamento 1.50 dei relatori (*vedi allegato 3*).

Ivan CATALANO (CI) ritira l'emendamento Galgano 1.7, di cui è cofirmatario.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Binetti 1.2: si intende che vi abbiano rinunciato.

Ivan CATALANO (CI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.6, sottolineando l'esigenza di un maggiore controllo da parte del Parlamento sull'operato dell'Esecutivo rispetto all'istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza.

Massimo Enrico BARONI (M5S), *relatore*, segnala che non appare opportuna la previsione di una delega al Governo sulla materia in quanto, tra l'altro, comporterebbe una dilazione nell'entrata in vigore delle disposizioni recate dal provvedimento in esame.

Ivan CATALANO (CI) insiste per la votazione dell'emendamento a sua prima firma 1.6.

La Commissione respinge l'emendamento Catalano 1.6.

Dalila NESCI (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.9, riservandosi di approfondire il tema del rispetto del dettato costituzionale rispetto alle competenze della Conferenza Stato-regioni.

La Commissione approva l'emendamento Nesci 1.10 (*vedi allegato 3*).

Ivan CATALANO (CI) ritira l'emendamento Galgano 1.8, di cui è cofirmatario.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Fossati 1.4: si intende che vi abbiano rinunciato.

Anna Margherita MIOTTO (PD) sottoscrive l'emendamento Fossati 1.5 e ne accetta la riformulazione proposta dai relatori.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, avverte che l'emendamento Fossati 1.5 assumerà il numero 2.4 e sarà votato insieme agli altri emendamenti riferiti a tale articolo.

Constata, quindi, l'assenza dei presentatori dell'emendamento Binetti 1.3: si intende che vi abbiano rinunciato.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, deputato Baroni, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, degli emendamenti Catalano 2.3 e Binetti 2.1 e 2.2.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello dei relatori.

Ivan CATALANO (CI) ritira l'emendamento 2.3 a sua prima firma, riservandosi di presentare un ordine del giorno in sede di esame in Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento Fossati 1.5, fatto proprio dalla deputata Miotto e da lei riformulato, che assume il nuovo numero 2.4 (*vedi allegato 3*).

Daniela SBROLLINI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Binetti 2.1 e 2.2: si intende che vi abbiano rinunciato.

Massimo Enrico BARONI (M5S), *relatore*, anche a nome del collega Burtone, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presentatori dell'emendamento Nesci 3.1.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello dei relatori.

Dalila NESCI (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.1.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), *relatore*, anche a nome del collega Baroni, esprime parere favorevole sull'emendamento Zolezzi 4.3 a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 3*) ed invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presentatori degli emendamenti Zolezzi 4.2 e Binetti 4.1. Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presentatori degli articoli aggiuntivi Murer 4.01 e 4.02 e Nesci 4.08, segnalando che il tema della relazione al Parlamento è oggetto dei successivi identici articoli aggiuntivi Miotto 4.03 e Nesci 4.05, sui quali esprime parere favorevole a condizione che siano riformulati nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 3*). Esprime, quindi, parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Miotto 4.04 e Nesci 4.06 e invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presentatori dell'articolo aggiuntivo Nesci 4.07.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello dei relatori.

Dalila NESCI (M5S) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento Zolezzi 4.3, di cui è cofirmataria.

La Commissione approva l'emendamento Zolezzi 4.3 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Dalila NESCI (M5S) ritira l'emendamento Zolezzi 4.2, di cui è cofirmataria.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Binetti 4.1 e degli articoli aggiuntivi Murer 4.01 e 4.02: si intende che vi abbiano rinunciato.

Dalila NESCI (M5S) ritira l'articolo aggiuntivo 4.08 a sua prima firma.

Anna Margherita MIOTTO (PD) accoglie la proposta di riformulazione del suo articolo aggiuntivo 4.03 avanzata dai relatori.

Dalila NESCI (M5S) accetta la proposta di riformulazione del suo articolo aggiuntivo 4.05, identico all'articolo aggiuntivo Miotto 4.03.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici articoli aggiuntivi Miotto 4.03 (*Nuova formulazione*) e Nesci 4.05 (*Nuova formulazione*) e gli identici articoli aggiuntivi Miotto 4.04 e Nesci 4.06 (*vedi allegato 3*).

Dalila NESCI (M5S) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 4.07.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, avverte che, essendosi concluso l'esame di tutte le proposte emendative, il testo unificato delle proposte di legge C. 913 e abbinata, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'acquisizione dei rispettivi pareri.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 20 giugno 2017. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.*

**La seduta comincia alle 13.**

#### **Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale.**

**Atto n. 418.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 giugno 2017.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, avverte che il relatore, deputato Beni, ha predisposto una proposta di parere, che sarà messa in votazione nella seduta già convocata per domani (*vedi allegato 4*).

Avverte che il gruppo Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta alternativa di parere, che sarà posta in votazione solo nel caso in cui fosse respinta la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 5*).

Paolo BENI (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere da lui predisposta.

Il sottosegretario Luigi BOBBA ringrazia il relatore e la Commissione per il lavoro svolto, che consentirà di migliorare il testo sottoposto al parere del Parlamento, anche attraverso un maggiore coordinamento con il Codice del Terzo settore. In particolare, rileva che potranno essere risolti alcuni aspetti problematici quali le attività caratterizzanti le cooperative sociali e i limiti ai compensi dei dipendenti. Segnala che la condizione di cui all'articolo 5, lettera *b*), appare superflua, essendo già escluso il controllo di un'impresa sociale da parte di società a partecipazione pubblica. In relazione all'osservazione di cui alla lettera *h*), evidenzia che il previsto periodo minimo di tre anni per il mantenimento dell'investimento corrisponde a quanto previsto in relazione alle *start-up*.

Paolo BENI (PD), *relatore*, precisa che il rilievo relativo al periodo minimo di investimento è stato posto come osserva-



zione per segnalare l'opportunità di valutare il rischio che le agevolazioni fiscali non corrispondano ad un beneficio di valore generale per la collettività.

Massimo Enrico BARONI illustra la proposta di parere alternativo presentata dal Movimento 5 Stelle.

Il sottosegretario Luigi BOBBA chiede chiarimenti al relatore in merito al punto VIII della terza condizione, in particolare in relazione alle lettere *u*) e *w*).

Paolo BENI (PD), *relatore*, si riserva di verificare la corretta formulazione di quanto proposto dalla lettera *u*) in relazione alle radio comunitarie previste dalla legge n. 223 del 1990 e precisa che con la lettera *w*) si intende includere il settore della protezione civile tra gli ambiti di attività delle imprese sociali.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore.**

**Atto n. 417.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 giugno 2017.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, avverte che, in data 16 giugno 2017, la Ministra per i rapporti con il Parlamento ha inviato alla Presidente della Camera copia del parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza della Commissione speciale del 31 maggio 2017.

Avverte altresì che non è ancora pervenuta l'intesa che deve essere adottata in sede di Conferenza unificata, la quale è convocata sul punto alle 14.30 di oggi.

Fa presente, inoltre, che la VI Commissione (Finanze) ha chiesto alla Presidente della Camera di essere autorizzata, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, a trasmettere alla nostra Commissione i rilievi per i profili di propria competenza. Tali rilievi dovrebbero essere espressi nella giornata di domani.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, preannuncia la presentazione, per la giornata successiva, di un'articolata proposta di parere, alla luce dei rilievi emersi nel corso dell'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, soprattutto attraverso le audizioni. Segnala, poi, che ritiene opportuno valorizzare il contributo che potrà dare la Commissione finanze in relazione alle disposizioni del provvedimento attinenti alla disciplina fiscale degli enti del Terzo settore, in ragione della loro tecnicità.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

**La seduta termina alle 13.35.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 20 giugno 2017. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza.**

**C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

*(Parere alle Commissioni riunite VI e X).*

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria AMATO (PD), *relatrice*, ricorda che il Governo ha presentato il disegno di legge in esame nell'aprile 2015. L'Assemblea della Camera lo ha approvato, con

significative modificazioni, nell'ottobre 2015. Nel corso dell'esame al Senato, la X Commissione ha approvato numerose modifiche al testo e ha concluso l'esame il 2 agosto 2016. Il Governo, il 3 maggio 2017, ha presentato un maxiemendamento che recepisce sostanzialmente – aggiornando in particolare i termini e le date presenti nel testo – le modifiche apportate dalla X Commissione. L'Assemblea del Senato ha approvato, con voto di fiducia, il maxiemendamento del Governo.

Per quanto riguarda, specificamente, le disposizioni recate dal provvedimento in oggetto, che incidono sulle materie afferenti alle competenze della XII Commissione, ricorda che nel corso dell'esame in prima lettura l'attenzione della Commissione si era focalizzata sull'articolo 7, in materia di risarcimento del danno non patrimoniale, e sull'articolo 32, recante misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica.

La prima di tali disposizioni, corrispondente ai commi 17-19 dell'articolo unico del testo al nostro esame, è rimasta invariata nel corso dell'esame al Senato e non è pertanto oggetto di possibili modifiche in questa sede.

Le disposizioni relative alle farmacie di cui all'*ex* articolo 32 sono contenute nei commi da 158 a 164 del testo attuale. Segnala che nel loro complesso tali disposizioni: consentono l'ingresso di società di capitale nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata; rimuovono il limite delle quattro licenze, attualmente previsto, in capo ad una identica società; pongono il divieto di controllo, diretto o indiretto da parte di un medesimo soggetto, di una quota superiore al 20 per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma; sopprimono i requisiti soggettivi per la partecipazione alle società che gestiscono farmacie; consentono che la direzione della farmacia gestita da una società sia affidata anche ad un farmacista che non sia socio; stabiliscono l'incompatibilità della partecipazione alle società di capitale nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata con l'esercizio della professione medica, confermando il vincolo di

incompatibilità già vigente con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione ed informazione scientifica del farmaco e sopprimendo il riferimento alle attività di intermediazione (distribuzione) del farmaco, le quali sembrerebbero diventare, di conseguenza, compatibili; permettono, ai titolari delle farmacie ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, che risultino essere soprannumerarie per decremento della popolazione, di ottenere il trasferimento territoriale presso comuni della medesima regione; modificano la disciplina sulla partecipazione in forma associata ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche in riferimento all'obbligo di mantenimento della conseguente gestione associata, che passa da dieci a tre anni; consentono la fornitura dei medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero oltre che, come già previsto, da parte dei produttori e dei grossisti, anche attraverso le farmacie.

Fatta questa premessa, entra nel dettaglio delle modifiche introdotte al Senato. Al comma 158 è stata aggiunta la lettera *d*) che modifica il comma 4 dell'articolo 7 della legge n. 362 del 1991, sopprimendo la norma che impone la sostituzione temporanea, nei casi ammessi, nella direzione della farmacia (di cui sia titolare una società) con un altro socio farmacista, consentendola – in conformità con la novella di cui alla precedente lettera *c*) – con qualsiasi altro farmacista in possesso del requisito dell'idoneità. Segnala che una disposizione analoga è contenuta anche dall'articolo 13, comma 2, del disegno di legge C. 3868 all'esame della XII Commissione.

I commi 160 e 161 introducono il richiamato limite del 20 per cento in ambito regionale, affidando all'Autorità *antitrust* la vigilanza sul rispetto di tale limite.

Fa presente che il comma 163 modifica l'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo n. 219 del 2006 riguardo le modalità di fornitura dei medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero (cosiddetti farmaci di fascia H). La nor-

mativa vigente richiede la fornitura diretta, da parte dei produttori e dei grossisti, in favore delle strutture autorizzate a impiegarli o degli enti da cui esse dipendono. La novella consente che la fornitura medesima avvenga anche tramite le farmacie (fermi restando i suddetti limiti di destinazione e di utilizzo del farmaco).

Il comma 164 modifica la disciplina sulla partecipazione in forma associata ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche relativamente alla conseguente gestione associata (di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 1 del 2012), riducendo da 10 a 3 anni il periodo minimo in cui la titolarità della farmacia eventualmente assegnata deve mantenersi nella forma della gestione associata.

Sempre in relazione alle farmacie ricorda che il comma 166 (articolo 32-*bis* nel testo esaminato in prima lettura) consente che le farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale siano aperte anche oltre gli orari ed i turni stabiliti, i quali rappresentano il livello minimo di servizio da assicurare.

La facoltà di apertura al di fuori di quest'ultimo ambito è subordinata alla preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e – come aggiunto al Senato – all'ordine provinciale dei farmacisti.

Per quanto concerne altre disposizioni di interesse della XII Commissione inserite al Senato, segnala in primo luogo il comma 165, che in relazione alla vendita delle scorte di medicinali per i quali siano intervenute modificazioni del foglietto illustrativo, prevede che l'AIFA possa autorizzarla, subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello nuovo.

Il comma 153 obbliga i professionisti iscritti a ordini e collegi a indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza. La previsione dell'ob-

bligo di comunicare titoli e specializzazioni innova rispetto a quanto sinora previsto tanto nel regolamento di riforma degli ordinamenti professionali quanto nella disciplina di specifiche professioni. Ad oggi, infatti, la comunicazione di titoli e specializzazioni costituisce una facoltà per il professionista e non un obbligo.

I commi da 154 a 157 introducono nuove norme sull'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria. Nello specifico, l'esercizio di tale attività è consentito a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri e alle strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali sia presente un ambulatorio odontoiatrico ove sia nominato un direttore responsabile per i servizi odontoiatrici iscritto al medesimo albo. Si prevede, inoltre, che il direttore responsabile per i servizi odontoiatrici possa svolgere tale funzione esclusivamente in una sola delle strutture in oggetto. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, si definiscono le modalità della sospensione delle attività della struttura per il mancato rispetto degli obblighi e dei divieti sopra illustrati.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 836 dell'8 giugno 2017, a pagina 80, ALLEGATO, dopo le parole: « ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE », aggiungere il seguente titolo:

**« Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente ».**

## ALLEGATO 1

**Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione. Testo unificato C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti.**

## EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

## ART. 1.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* al sistema nervoso centrale, danni cardiaci e polmonari, problemi respiratori, danni renali, problemi riproduttivi, malattie gastrointestinali, difetti congeniti.

**1. 7.** Galgano, Catalano.

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:* i) favorire la ricerca scientifica in ambito oncologico, soprattutto nel campo dei tumori rari, sulla base delle correlazioni emergenti dalla elaborazione dei dati contenuti nei registri dei tumori.

**1. 1.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:* i) integrare i dati relativi agli aspetti diagnostico-terapeutici delle malattie oncologiche con quelli propri dell'assistenza e della ricerca, per migliorare l'organizzazione complessiva dei centri di diagnosi e cura oncologica e fornire risposte sempre più integrate e soddisfacenti ai bisogni dei pazienti.

**1. 2.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

*Al comma 2, premettere le seguenti parole:* Il Governo è delegato, mediante uno

o più decreti legislativi, a individuare e disciplinare.

*Conseguentemente:*

*a) al medesimo comma, sopprimere le parole:* sono individuati e disciplinati con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

*b) al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* e previo parere delle competenti Commissioni di Camera e Senato.

**1. 6.** Catalano, Galgano.

*Al comma 2 sostituire le parole:* sentita *la con le seguenti:* previa intesa in sede di.

**1. 9.** Nesci, Zolezzi, Grillo, Loreface, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al fine dell'inserimento sistematico dei dati nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti preposti provvedono all'invio degli stessi secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 2.

**1. 10.** Nesci, Zolezzi, Grillo, Loreface, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese.

*Al comma 4, lettera b), dopo le parole: della patologia oncologica aggiungere le seguenti: e di altre patologie.*

**1. 8.** Galgano, Catalano.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli istituti, i centri e i soggetti in possesso di flussi informativi relativi ai dati sanitari dei cittadini interessati dalle previsioni di cui alla presente legge, sono tenuti a mettere a disposizione i medesimi dati ai soggetti competenti e al Ministero della salute quale titolare dei dati della Rete nazionale di cui al comma 1.

**1. 4.** Fossati, Murer, Fontanelli.

*Al comma 5, dopo le parole: Per le finalità di cui alla presente legge aggiungere le seguenti: ci si avvale dell'Istituto superiore di sanità e dell'Associazione italiana dei registri tumori (AIRTUM), nonché.*

**1. 5.** Fossati, Murer, Fontanelli.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche con riferimento alle Reti di riferimento europee (European Reference Networks-ERN), previste dalla direttiva 2011/24/UE sull'assistenza sanitaria transfrontaliera.*

**1. 3.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

ART. 2.

*Al comma 1, sopprimere le parole: più rappresentative e.*

*Conseguentemente:*

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. I dati della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, opportunamente anonimizzati,

sono resi pubblici e consultabili liberamente dal cittadino tramite il portale telematico del Ministero della salute. La pubblicazione avviene nel rispetto del Codice dell'amministrazione digitale, mediante *standard* di tipo aperto di cui all'articolo 68, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005;

b) alla rubrica dell'articolo, dopo la parola: Partecipazione aggiungere le seguenti: dei cittadini,.

**2. 3.** Catalano, Galgano.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Le organizzazioni di volontariato segnalano alla Rete nazionale dei registri dei tumori anche le misure di carattere sociosanitario che concorrono a migliorare la qualità di vita dei pazienti, a cominciare dalle varie forme di riabilitazione, indispensabili per il reinserimento sociale dei pazienti stessi.

**2. 1.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Le organizzazioni di volontariato suggeriscono, con i loro contributi specifici, come il *team* dei curanti possa intervenire congiuntamente a tre livelli: ricerca, organizzazione e formazione, favorendo la loro integrazione e stimolando la giusta collaborazione tra coloro che lavorano nell'*équipe* di diagnosi e cura.

**2. 2.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

ART. 3.

*Al comma 1, sostituire le parole: sentita la con le seguenti: previa intesa in sede di.*

**3. 1.** Nesci, Zolezzi, Grillo, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese.

ART. 4.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Gli enti preposti alla raccolta ed elaborazione dei dati aggregati costituenti



il referto epidemiologico sono tenuti, con cadenza annuale, alla pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali dei dati elaborati, in particolare per quanto riguarda l'incidenza e la prevalenza delle patologie più frequentemente causa di morte (le prime cinque) secondo i dati di mortalità dell'anno precedente.

**4. 3.** Zolezzi, Nesci, Grillo, Loreface, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Gli enti preposti alla raccolta e all'elaborazione dei dati aggregati costituenti il referto epidemiologico sono tenuti, con cadenza annuale, alla pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali dei dati elaborati.

**4. 2.** Zolezzi, Nesci, Grillo, Loreface, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Il Ministro della salute, con relazione annuale, informa il Parlamento dell'andamento della salute del Paese, anche in riferimento al nuovo indicatore rappresentato dal referto epidemiologico.

**4. 1.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 5.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. Al fine di consentire la piena attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché garantire l'ampliamento e l'ammodernamento della raccolta dati dei Registri previsti dalla normativa vigente, sono stanziati 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019.

2. A copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**4. 01.** Murer, Fossati, Fontanelli.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 5.

*(Relazione alle Camere).*

1. Il Ministro della salute trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

**4. 02.** Murer, Fossati, Fontanelli.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 5.

*(Relazione alle Camere).*

1. Il Ministro della salute presenta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti la relazione sull'attività della Rete nazionale, al fine di monitorare e verificare gli effetti e l'efficacia della stessa.

**4. 08.** Nesci, Zolezzi, Grillo, Loreface, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 5.

*(Relazione alle Camere).*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro della salute trasmette una relazione alle Camere sull'attuazione della presente legge, con specifico riferimento alle risultanze delle finalità per le quali è stata istituita la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorve-

glianza di cui all'articolo 1. Nella relazione è fornita, altresì, dettagliata illustrazione del livello di attuazione e dell'entità dei dati forniti dai Centri di riferimento regionale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, recante « Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 2017, n. 109.

**\*4. 03.** Miotto.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 5.

*(Relazione alle Camere).*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro della salute trasmette una relazione alle Camere sull'attuazione della presente legge, con specifico riferimento alle risultanze delle finalità per le quali è stata istituita la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza di cui all'articolo 1. Nella relazione è fornita, altresì, dettagliata illustrazione del livello di attuazione e dell'entità dei dati forniti dai Centri di riferimento regionale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, recante « Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 2017, n. 109.

**\*4. 05.** Nesci, Zolezzi, Grillo, Loreface, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 5.

*(Conferimento dei dati).*

1. La raccolta e il conferimento da parte delle regioni e delle province auto-

nome di Trento e di Bolzano dei dati dei registri di patologia di cui all'elenco A2) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, recante « Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 2017, n. 109, rappresenta un adempimento ai fini della verifica della erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

**\*\*4. 04.** Miotto.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 5.

*(Conferimento dei dati).*

1. La raccolta e il conferimento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano dei dati dei registri di patologia di cui all'elenco A2) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, recante « Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 2017, n. 109, rappresenta un adempimento ai fini della verifica della erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel

supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

**\*\*4. 06.** Nesci, Zolezzi, Grillo, Loreface, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 5.

1. La raccolta e il conferimento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano dei dati dei registri di patologia di cui all'elenco A2) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, recante « Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie », pubblicato nella *Gazzetta Uffi-*

*ciale* 12 maggio 2017, n. 109, nonché il conferimento alla rete nazionale, rappresenta un adempimento ai fini della verifica della erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

**4. 07.** Nesci, Zolezzi, Grillo, Loreface, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese.

ALLEGATO 2

**Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione. Testo unificato C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti.**

**NUOVO EMENDAMENTO DEI RELATORI**

ART. 1.

*Al comma 4, lettera b), dopo le parole: a livello nazionale e regionale aggiungere le seguenti: , anche attraverso la pubblicazione dei dati sul sito internet del Ministero della salute.*

**1. 50.** I Relatori.

## ALLEGATO 3

**Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione. Testo unificato C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti.**

## EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

## ART. 1.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: e di ricerca scientifica fino alla fine della lettera.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*i) promozione della ricerca scientifica in ambito oncologico, anche nel campo dei tumori rari.*

- 1. 1.** *(Nuova formulazione)* Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Miotto, Nesci, Grillo, Loreface, Silvia Giordano, Colonnese, Mantero.

*Al comma 4, lettera b), dopo le parole: a livello nazionale e regionale aggiungere le seguenti: , anche attraverso la pubblicazione dei dati sul sito internet del Ministero della salute.*

- 1. 50.** I Relatori.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al fine dell'inserimento sistematico dei dati nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti preposti provvedono all'invio degli

stessi secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 2.

- 1. 10.** Nesci, Zolezzi, Grillo, Loreface, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese.

## ART. 2.

*Al comma 1, dopo le parole: attive nella tutela della salute umana e della prevenzione oncologica aggiungere le seguenti: , nonché con le associazioni attive nel campo dell'assistenza sociosanitaria.*

- 2. 4.** *(ex 1.5.) (Nuova formulazione)* Foscati, Murer, Fontanelli, Miotto.

## ART. 4.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché la pubblicazione, con cadenza annuale, dei dati aggregati costituenti il referto epidemiologico, in particolare per quanto riguarda l'incidenza e la prevalenza delle patologie che costituiscono più frequentemente causa di morte, sui siti internet degli enti preposti alla raccolta e all'elaborazione dei dati stessi.*

- 4. 3.** *(Nuova formulazione)* Zolezzi, Nesci, Grillo, Loreface, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese.



*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 5.

*(Relazione alle Camere).*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro della salute trasmette una relazione alle Camere sull'attuazione della presente legge, con specifico riferimento alle risultanze delle finalità per le quali è stata istituita la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza di cui all'articolo 1, nonché sull'attuazione dell'istituzione del referto epidemiologico di cui all'articolo 4. Nella relazione è fornita, altresì, dettagliata illustrazione del livello di attuazione e dell'entità dei dati forniti dai Centri di riferimento regionale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, recante « Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 2017, n. 109.

**\*4. 03.** *(Nuova formulazione)* Miotto.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 5.

*(Relazione alle Camere).*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro della salute trasmette una relazione alle Camere sull'attuazione della presente legge, con specifico riferimento alle risultanze delle finalità per le quali è stata istituita la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza di cui all'articolo 1, nonché sull'attuazione dell'istituzione del referto epidemiologico di cui all'articolo 4. Nella relazione è fornita, altresì, dettagliata illustrazione del livello di attuazione e dell'entità dei dati forniti dai Centri di rife-

rimento regionale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, recante « Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 2017, n. 109.

**\*4. 05.** *(Nuova formulazione)* Nesci, Zozzoli, Grillo, Loreface, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 5.

*(Conferimento dei dati).*

1. La raccolta e il conferimento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano dei dati dei registri di patologia di cui all'elenco A2) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, recante « Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 2017, n. 109, rappresenta un adempimento ai fini della verifica della erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

**\*\*4. 04.** Miotto.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 5.

*(Conferimento dei dati).*

1. La raccolta e il conferimento da parte delle regioni e delle province auto-

nome di Trento e di Bolzano dei dati dei registri di patologia di cui all'elenco A2) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, recante « Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 2017, n. 109, rappresenta un adempimento ai fini della verifica della erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei

livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

**\*\*4. 06.** Nesci, Zolezzi, Grillo, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese.

ALLEGATO 4

**Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale. Atto n. 418.****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, nelle sedute del 30 maggio, dell'8, del 13 e del 20 giugno 2017, lo schema di decreto legislativo recante Revisione della disciplina in materia di impresa sociale (atto n. 418);

tenuto conto delle audizioni informali svoltesi presso la medesima Commissione il 5 e il 14 giugno 2017 e preso atto delle memorie scritte depositate dai soggetti auditi nel corso di tali audizioni;

considerato che la legge 6 giugno 2016, n. 106, all'articolo 1, comma 2, lettera c), ha previsto la revisione della disciplina dell'impresa sociale, nel rispetto dei principi e criteri generali di cui agli articoli 6, 7, comma 1, e 9, comma 1, lettera f), della medesima legge;

rilevato, in generale, che lo schema di decreto legislativo in esame appare coerente con le finalità e gli obiettivi della legge delega;

rilevato, per quanto riguarda le singole disposizioni recate dallo schema di decreto in esame, che:

l'articolo 1, comma 2, non include esplicitamente le imprese individuali e le società unipersonali tra gli enti che non possono assumere la qualifica di impresa sociale, come invece sarebbe opportuno in ragione della vocazione sociale e partecipativa di un istituto che meglio si presta alla dimensione dell'iniziativa collettiva; per lo stesso motivo, all'articolo 4, è necessario estendere anche alle imprese in-

dividuali e alle società unipersonali il divieto di detenere il controllo di un'impresa sociale;

all'articolo 1, comma 3, si riserva esclusivamente agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato e non ad altri enti del Terzo settore la possibilità di accedere alla qualifica di impresa sociale limitatamente alle attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 2;

il decreto in esame, all'articolo 1, comma 4, dispone che le cooperative sociali e i loro consorzi di cui alla legge 381 del 1991 assumano di diritto la qualifica di impresa sociale, ma che per esse si applichino solo gli articoli 14, 15, 16 e 18 del decreto stesso, rimanendo valida per il resto la specifica normativa vigente;

l'attuale disciplina delle cooperative sociali non risulta pertanto coordinata con la nuova definizione delle attività di interesse generale delle imprese sociali di cui all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo in esame, con la conseguenza di penalizzare oggettivamente le cooperative sociali, che peraltro rappresentano la forma più ampiamente diffusa di impresa sociale;

tra le attività di interesse generale indicate dall'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto non sono incluse alcune voci che sarebbe opportuno inserire mentre altre sono presenti con definizioni imprecise o diverse da quelle utilizzate per la medesima attività nell'articolo 5 dello schema di decreto recante Disciplina del

Codice del Terzo settore (Atto 417), rischiando così di generare ambiguità interpretative;

il divieto, contenuto all'articolo 3, comma 2, lettera *b*), di corrispondere ai lavoratori subordinati o autonomi compensi superiori di oltre il 20 per cento a quelli previsti per qualifiche simili dai contratti collettivi, in quanto ciò configurerebbe un caso di distribuzione indiretta di utili, appare una eccessiva ingerenza nell'autonomia dell'ente e nella sua capacità di dotarsi di competenze adeguate ad attuare strategie di sviluppo;

al tempo stesso la possibilità, contemplata dal medesimo articolo 3, comma 3, lettera *b*), che l'impresa possa destinare parte degli utili o avanzi di gestione annuale ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, anche non soci né controllati, desta perplessità in quanto rischia di favorire comportamenti antieconomici quando non addirittura elusivi;

pur attribuendo la legge delega centralità e primazia ai principi di partecipazione e di democrazia economica, le garanzie in tal senso contenute nello schema di decreto sono insufficienti; in particolare, la disposizione contenuta nell'articolo 7, comma 1, con riguardo alla composizione dell'organo amministrativo, non assicura che la maggioranza degli amministratori sia espressione dei soci, né previene l'eterodirezione dell'impresa;

destano serie perplessità anche le norme sulla devoluzione del patrimonio, in particolare all'articolo 12, comma 5, dove si prevede la devoluzione « libera » del patrimonio ad un altro ente del Terzo settore non soggetta ad alcun controllo o autorizzazione: questo, oltre che discutibile per ragioni di prevenzione delle condotte elusive, è in contrasto con la disposizione contenuta nell'articolo 9 dello schema di decreto recante il Codice del Terzo settore (Atto 417), ove si prevede che la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento sia necessariamente condizionata al previo parere

dell'Ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, pena la nullità degli atti di devoluzione;

l'articolo 14, comma 5, che disciplina la devoluzione del patrimonio in caso di procedura concorsuale, rinvia proprio all'articolo 12, comma 5, in cui si disciplina la devoluzione « libera » del patrimonio per scioglimento volontario o perdita volontaria della qualifica, con ciò consentendo irragionevolmente che, anche in ipotesi di liquidazione coatta per insolvenza, l'impresa possa liberamente devolvere il patrimonio residuo ad un ente di propria scelta; sarebbe più coerente il rinvio all'articolo 15, comma 8, ove si prevede la devoluzione obbligatoria del patrimonio in caso di perdita della qualifica di impresa sociale;

desta perplessità anche l'articolo 16, dove si stabilisce la facoltà e non l'obbligo di destinare una quota non superiore al 3 per cento degli utili netti annui ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali, in quanto la non obbligatorietà del versamento rischia di relegare tale istituto alla inutilità; inoltre va rilevata la mancata menzione della salvaguardia della normativa specifica delle cooperative, che all'articolo 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, già prefigura l'obbligo di versamento del 3 per cento degli utili netti annui ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

all'articolo 18, in relazione alle agevolazioni fiscali previste dai commi 3 e 4 per le persone fisiche o le società che effettuino investimenti nel capitale di un'impresa sociale e li mantengano per almeno tre anni, va valutato se tale limite temporale sia sufficiente a scongiurare eventuali operazioni di carattere puramente speculativo;

lo schema di decreto, ogni volta che richiama o cita le cooperative sociali, omette il riferimento ai consorzi di cooperative sociali di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

esprime

### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. all'articolo 1, comma 2, si provveda ad inserire anche le imprese individuali e le società unipersonali tra i soggetti che non possono acquisire la qualifica di impresa sociale;

2. all'articolo 1, comma 4, sia soppressa la disposizione che limita esclusivamente agli articoli 14, 15, 16 e 18 l'applicabilità delle norme contenute nel presente schema di decreto alle cooperative sociali e ai loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;

3. all'articolo 2, comma 1, si apportino le seguenti modifiche:

I. alla lettera *a*), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , delle leggi regionali di settore e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni »;

II. alla lettera *b*), siano soppresse le parole: « riconducibili ai Livelli essenziali di assistenza come definiti dalle disposizioni vigenti in materia »;

III. alla lettera *e*), siano premesse le parole: « attività e »;

IV. alla lettera *i*), le parole: « turistiche o ricreative di particolare interesse sociale » siano sostituite dalle seguenti: « ricreative di interesse sociale »;

V. alla lettera *l*), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché la formazione realizzata da enti accreditati dalle regioni, finalizzata al rilascio di qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 13 del 2013 »;

VI. la lettera *o*) sia sostituita dalla seguente: « attività commerciali, produttive, di educazione e di informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore

delle filiere del commercio equo e solidale, da intendersi – nelle more dell'applicazione definitiva della disciplina sul commercio equo e solidale – come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a consentire, accompagnare e migliorare l'accesso del produttore al mercato, attraverso il dialogo, la trasparenza, il rispetto e la solidarietà, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile »;

VII. alla lettera *q*), siano soppresse le parole: « e di accoglienza umanitaria di stranieri »;

VIII. dopo la lettera *t*), siano aggiunte le seguenti:

*u*) comunicazione a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

*v*) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

*w*) protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

*x*) accoglienza umanitaria e integrazione sociale degli stranieri;

*y*) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

4. all'articolo 3, comma 2, lettera *b*), si innalzi dal 20 al 40 per cento il previsto limite di incremento dei compensi, a parità di qualifiche, rispetto a quelli indicati dai contratti collettivi, in



quanto ciò costituirebbe distribuzione indiretta di utili;

5. all'articolo 4, comma 3, siano apportate le seguenti modificazioni:

*a)* siano aggiunti, fra i soggetti che non possono detenere il controllo di un'impresa sociale, oltre agli enti con scopo di lucro e alle amministrazioni pubbliche, anche le imprese individuali o società unipersonali;

*b)* dopo le parole: « decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 » siano aggiunte le seguenti: « e le società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 »;

6. all'articolo 12, comma 3, vengano soppresse le parole: « , ovvero la denominazione dei beneficiari delle devoluzioni del patrimonio » in quanto questo comma si riferisce agli atti di cui al comma 1, che non contemplano alcuna ipotesi di devoluzione, semmai di trasferimento dell'azienda;

7. all'articolo 12, comma 5, allo scopo di prevenire il rischio di eventuali operazioni elusive nella devoluzione libera del patrimonio, dopo le parole: « ad altri enti del Terzo settore » siano aggiunte le seguenti: « costituiti e operanti da almeno tre anni »;

8. all'articolo 14, comma 5, le parole: « ai sensi dell'articolo 12, comma 5 » siano sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 15, comma 8 »;

9. all'articolo 17, ove si prevedono norme di coordinamento e transitorie, venga inserita una novella dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, volta a far rientrare fra le attività esercitabili dalle cooperative sociali di tipo *a)*, anche le attività di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *i)*, *l)*, *m)* e *p)* dell'articolo 2 dello schema di decreto in esame;

*e con le seguenti osservazioni:*

*a)* all'articolo 1, comma 1, si valuti l'eventualità di sostituire le parole: « favo-

rendo il più ampio coinvolgimento » con le seguenti: « assicurando il più ampio coinvolgimento »;

*b)* all'articolo 1, si valuti l'opportunità di prevedere, anche per le associazioni di promozione sociale, la possibilità di acquisire la qualifica di impresa sociale limitatamente allo svolgimento di una delle attività di cui all'articolo 2, con le medesime modalità previste al comma 3 per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;

*c)* all'articolo 3, comma 3, andrebbe valutata l'opportunità di sopprimere la lettera *b)*, con la quale si prevede la possibilità di effettuare erogazioni gratuite a soggetti del Terzo settore non soci;

*d)* all'articolo 7, appare opportuno assicurare in modo più chiaro che la maggioranza degli amministratori sia espressione dei soci o associati;

*e)* all'articolo 15, comma 3, si valuti l'eventualità di abbassare il numero di 2.000 imprese sociali aderenti necessario affinché un ente associativo riconosciuto possa essere accreditato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'esercizio dell'attività ispettiva;

*f)* all'articolo 16, comma 1, andrebbe presa in considerazione l'eventualità di rendere obbligatorio e non facoltativo il contributo del tre per cento degli utili da destinarsi ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali, escludendo da tale obbligo le imprese sociali cooperative, in quanto già assoggettate all'obbligo di cui all'articolo 11, comma 4, della legge n. 59 del 1992;

*g)* all'articolo 17, sarebbe opportuno prevedere, fra le norme di coordinamento, anche una modifica dell'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con la possibilità di conteggiare nel 70 per cento della base sociale dei consorzi anche le imprese sociali diverse dalle cooperative sociali;

*h)* all'articolo 18, commi 3 e 4, si valuti l'opportunità di portare da 3 a 5 gli

anni nei quali deve essere mantenuto l'investimento di capitale in un'impresa sociale al fine di usufruire delle previste agevolazioni fiscali;

i) si valuti l'utilità di sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole: « cooperative sociali » con le seguenti: « cooperative sociali e loro consorzi ».

## ALLEGATO 5

**Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale. Atto n. 418.****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI NESCI, GRILLO, LOREFICE, SILVIA GIORDANO, COLONNESE, MANTERO, BARONI**

La XII Commissione,

premessi che:

il presente schema di decreto, nell'ambito della più generale opera di riordino legislativo prevista dalla legge n. 106 del 2016, recante « Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale », pur mantenendo la struttura del decreto legislativo n. 155 del 2006, che viene abrogato, apporta sostanziali modifiche alla disciplina;

il provvedimento, animato dall'intento di promuovere e sostenere lo sviluppo di questa tipologia di ente del Terzo settore prevede un forte ampliamento dei settori di attività delle imprese sociali, una più puntuale precisazione degli aspetti relativi alla *governance*, l'introduzione di nuovi strumenti di controllo e, infine, un pacchetto significativo di agevolazioni normative che spaziano dalla detassazione, ai fini delle imposte dirette, degli utili destinati all'attività statutaria, al riconoscimento di detrazioni IRPEF per gli investimenti in capitale delle imprese sociali, sino alla possibilità di impiegare nelle stesse, lavoratori volontari;

secondo la disciplina vigente, l'impresa sociale è qualificazione che può essere assunta da soggetti aventi qualsiasi forma giuridica, a due fondamentali condizioni: l'operatività in settori considerati di utilità sociale e il divieto di distribuzione degli utili ai soci;

lo schema in esame, incidendo su tutti e due i succitati profili, prevede la possibilità per l'impresa sociale di distribuire dividendi ai soci (seppure entro certi limiti) ed estende il novero di attività che configurino una utilità sociale;

considerato che:

il comma 1 dell'articolo 1 definisce l'impresa sociale quale organizzazione privata che esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con modalità di gestione responsabili e trasparenti e col più ampio coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti interessati alle sue attività; pertanto tale definizione di fatto colloca l'impresa sociale a pieno titolo tra enti del Terzo settore, indipendentemente dalla sua natura giuridica;

come segnalato dallo stesso relatore, al successivo comma 2, in relazione agli enti che non possono assumere la qualifica di impresa sociale non si fa alcun riferimento alle imprese individuali o alle società unipersonali, dal che si desume che anche questo tipo di enti giuridici possa assumere la qualifica di impresa sociale. « Pertanto tale disposizione non appare coerente con la vocazione sociale e solidaristica di un istituto (l'ente di Terzo settore, in generale, l'impresa sociale, in particolare) che meglio si presta alla dimensione di una iniziativa collettiva »;

al comma 4 del medesimo articolo 1, si dispone che per le cooperative

sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, che acquisiscano di diritto la qualifica di imprese sociali, si applichino solo alcuni articoli del presente decreto (quelli su procedure concorsuali, monitoraggio e controllo, Fondo per lo sviluppo e agevolazioni fiscali) rimanendo valide per il resto le specifiche norme vigenti. Ciò comporta che viene confermata la limitazione delle attività delle cooperative sociali ai quattro settori indicati dalla predetta legge, mentre col presente decreto viene ulteriormente ampliato l'elenco delle possibili attività delle imprese sociali, ivi comprese quelle tipiche delle cooperative sociali;

si determina così una disparità fra imprese sociali e cooperative sociali che sembra contraddire la volontà del legislatore di equiparare tali tipologie di enti, peraltro chiaramente espressa nel criterio di delega contenuto all'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge n. 106 del 2016;

sempre all'articolo 1, il comma 5, prevedendo una clausola di rinvio, precisa che le fonti di disciplina delle imprese sociali sono il decreto stesso in esame, l'emanando codice del Terzo settore, il codice civile, nonché le norme relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita. Il comma 6 pone una clausola di compatibilità, per cui le disposizioni dello schema sono da intendersi applicabili solo se non contrastanti con il decreto legislativo n. 175 del 2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

a tale proposito, come anche segnalato dal *dossier* del Servizio Studi, «alcune disposizioni del Testo unico richiamato, di per sé, non sono agevolmente compatibili con le vicende proprie del Terzo settore, perché "altro" dallo Stato e dal mercato, pertanto la condizione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dello schema, della compatibilità con la disciplina della partecipazione pubblica avrebbe bisogno di più puntuale specificazione quanto ad articoli e disposizioni »;

come infatti più volte detto dal Movimento 5 Stelle in sede di esame della legge di delega, se la Impresa Sociale fa parte del Terzo settore non può essere una impresa nel senso civilistico e fiscale del termine, in quanto l'impresa sociale si prefigura come l'anello di congiunzione tra profit e non profit; da tempo alcune *lobbies* stanno spingendo perché pezzi di welfare vengano messi a frutto sul versante del profitto. Tale spinta va di pari passo, ormai in larga parte del continente europeo, con politiche di destrutturazione dei sistemi di tutela e cura delle persone. Il tentativo di mettere nell'angolo il *welfare* universale è continuo;

uno stato sociale a « tutele socialmente differenti » con servizi da acquistare, per chi se li può permettere, e servizi minimi per i più poveri può essere il terreno ideale sul quale far sviluppare il sociale profit. Pertanto si ribadisce che, esattamente come la legge delega, lo schema all'esame non consegua affatto i nobili propositi e gli elevati ideali che sarebbe stato legittimo attendersi da una riforma di tale portata, introducendo al contrario una serie di distorsioni e compromessi destinati a peggiorare efficienza ed equità del sistema economico pervenendo, nel complesso, a un peggioramento del sistema normativo vigente;

all'articolo 2, il comma 1 elenca le attività di interesse generale (mentre attualmente l'attività di impresa deve essere caratterizzata da pubblica utilità) che consentono di acquisire la qualifica di impresa sociale se esercitate in via stabile e principale e secondo le modalità previste dallo schema di decreto;

l'elencazione delle attività di interesse generale, che di fatto estende indefinitamente il novero delle attività che consentono di acquisire la qualifica di impresa sociale e i settori in cui può essere svolta l'attività di impresa, legittima definitivamente il concetto che l'impresa sociale fa impresa a tutti gli effetti salvo poi beneficiare di trattamenti agevolati sul piano normativo. Il Movimento 5 Stelle

continua a sostenere convintamente che se la impresa sociale fa parte del Terzo settore non può essere una impresa nel senso civilistico e fiscale del termine;

al successivo comma 2, si prevede che tale elenco di attività possa essere periodicamente aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e dunque con uno strumento normativo più flessibile rispetto alla fonte di rango primario;

tale previsione non risulta nei principi di delega, infatti nella legge delega è assente un principio direttivo inteso a «flessibilizzare» l'elenco delle attività di interesse generale, inoltre, come anche indicato nel dossier studi della Camera, un'ulteriore problematicità si ravvisa in riferimento al rapporto tra fonti, posto che, una volta condotto l'aggiornamento, si avrebbe una convivenza tra previsioni di rango primario ed altre di rango sub-primario, tale configurazione è al di fuori del procedimento di delegificazione quale disciplinato dalla legge n. 400 del 1988;

al comma 3 dell'articolo 2 si chiarisce che le attività di interesse generale, per potersi considerare svolte in via stabile e principale, devono produrre ricavi superiori al 70 per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale. Ciò comporta che l'impresa sociale possa svolgere anche attività diverse da quelle indicate al comma 1, purché i relativi ricavi non superino il 30 per cento dei ricavi complessivi. Ciò rimane immutato rispetto alla disciplina attuale, ma si estende la platea dei beneficiari; pertanto, di fatto, con l'allargamento della platea dei lavoratori, si corre il rischio che l'impresa sociale ricopra un ruolo di ammortizzatore sociale e una mortificazione per i soggetti più deboli (ad esempio i disabili);

l'articolo 3 al comma 3, nel prevedere forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione di utili, da assoggettare a condizioni e limiti massimi, e differenziabili anche in base alla forma giuridica dell'impresa, costituisce uno dei principali elementi di novità della legge delega n. 106;

in definitiva il succitato comma 3 consente innovativamente all'impresa sociale la distribuzione di una quota degli utili e degli avanzi di gestione annuali, in deroga al generale divieto sancito dal comma 1 del medesimo articolo. Tale quota deve comunque essere inferiore al cinquanta per cento degli utili e avanzi complessivi, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti. La distribuzione di tale quota è ammessa per le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, secondo indicate modalità;

uno dei punti di massima criticità, investe, tuttavia l'assenza – all'interno dello schema di decreto – di efficaci e penetranti sistemi anti-elusivi del divieto di distribuzione indiretta degli utili. A dispetto di quanto accade per gli altri enti del privato sociale, per i quali vigono attualmente norme decisamente più severe, all'impresa sociale è consentito, infatti, corrispondere alle categorie degli amministratori, sindaci e alle cariche sociali in genere – quelle per cui sussiste più ragionevolmente il rischio di comportamenti elusivi in ragione del potere direzionale attribuito – compensi persino superiori rispetto a quelli praticati dalle imprese profit operanti nel medesimo comparto. Lo scostamento è ammesso nella misura massima del venti per cento e salvo comprovate esigenze di acquisizione di competenze specifiche;

non può non notarsi la stridente contraddizione per cui ai dirigenti di un ente del Terzo settore, assistito da provvidenze fiscali e normative, sia consentito la percezione di compensi allineati, se non addirittura superiori, a quelli delle corrispondenti categorie operanti all'interno di imprese soggette a tassazione in forma ordinaria. Un profilo, quest'ultimo, suscettibile di generare problemi in ordine al corretto funzionamento della concorrenza nei mercati delle imprese e dei lavoratori, all'efficienza allocativa e alla equità distributiva, essendo la detassazione – di cui gode l'impresa sociale a differenza di quella ordinaria – un beneficio che con-



sentirebbe, a parità di altre condizioni di redditività e patrimonializzazione, l'erogazione di compensi maggiori;

manca, altresì, nel quadro delineato degli interventi anti-elusivi, una norma destinata a contrastare i fenomeni nepotistici. Le ispezioni presso gli enti del Terzo settore, condotte dalle agenzie fiscali e del lavoro, hanno evidenziato, sovente, che la distribuzione indiretta di utili avviene anche attraverso fenomeni di « *splitting* » familistico. Il carattere volutamente verticistico dell'impresa sociale, sottratta come è all'imperativo del principio di democraticità che domina la *governance* degli altri enti non profit, può favorire le assunzioni di figli, parenti o conviventi di soci, dirigenti e membri degli organi di controllo. Manca, altresì, un principio di « necessità » ed indispensabilità a governo delle assunzioni del tipo previsto, ad esempio, per le associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 383 del 2000;

preoccupazione desta altresì la possibilità che le imprese sociali, anche quelle non costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, possano effettuare erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali stesse, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, seppur finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale;

senza ledere il principio di cooperazione che può favorevolmente intervenire tra enti del Terzo settore nel comune perseguimento della medesima finalità sociale, lo schema di decreto avrebbe dovuto prevedere idonee forme anti-elusive. Disponendo, ad esempio, soglie massime in rapporto agli utili o avanzi entro le quali le erogazioni gratuite sono ammissibili ed il principio che esse debbono avere carattere occasionale, o quantomeno non sistematico, e non possono essere dirette sempre verso gli stessi beneficiari, quantunque sganciati dal controllo o dal collegamento formale con l'impresa donante;

allo stesso modo, il provvedimento avrebbe dovuto prevedere il diritto delle

categorie potenzialmente danneggiate dall'erogazione a soggetti terzi di quote patrimoniali (ad esempio, i lavoratori dipendenti) di partecipare con diritto di voto alle relative deliberazioni: è lapalissiano, infatti, che anche quello delle erogazioni liberali è un sistema potenzialmente atto a distribuire utili, attraverso la collocazione di fondi patrimoniali a favore di enti ove vigono sistemi di controllo e trasparenza meno incisivi ed efficaci;

al riguardo, l'errore sta nella supposta equazione finalità sociali = Terzo settore, mentre la corretta equazione è invece Terzo settore = senza fini di lucro, inoltre va detto che l'impresa sociale dovrebbe invece destinare gli utili unicamente al perseguimento dei fini istituzionali socialmente utili e che deve vigere per essa il divieto di distribuzione anche indiretta degli utili;

sarebbe stato preferibile definire l'impresa sociale come ente senza scopo di lucro, pur riconoscendogli una struttura di tipo imprenditoriale per favorirne l'efficienza. In tal modo viene indebolito il principale requisito soggettivo distintivo degli enti del Terzo settore, ossia l'assenza di scopo di lucro diretto ed indiretto, elemento sul quale sarebbe stato legittimo una più specifica e concludente volontà di indirizzo del Parlamento affinché fosse stato delegato al Governo il compito di definirne una nozione aggiornata e ben delimitata. Pertanto appare indispensabile una identificazione di tutti i comportamenti anomici da rubricare come espressione di divisione indiretta degli utili;

inoltre concedere di procedere alla distribuzione parziale di utili, fatto salvo l'accantonamento prevalente dei medesimi al perseguimento delle finalità statutarie appare una formula ibrida e confusa che si presta al rischio di generare distorsioni di mercato e comportamenti elusivi; è ben noto che la distribuzione di utili può essere largamente realizzata attraverso molteplici artifici in modo indiretto; consentire ad un ente del Terzo settore una gestione di tipo imprenditoriale, non sog-

getta alle formalità e ai rituali della democrazia associativa, in ambiti e settori di interesse collettivo tutt'altro che marginali dal punto di vista della profittabilità, senza un'adeguata struttura di limiti e di bilanciamenti, prevedendo per giunta benefici normativi a carico della collettività, equivale a generare un « mostro giuridico » che rischia di cannibalizzare sia il mondo dell'impresa sia quello del Terzo settore autentico;

vale la pena precisare, come anche richiamato dal dossier del servizio studi, che lo schema all'esame, non riproduce – e dunque sopprime – l'articolo 6 del decreto legislativo n. 155 del 2006. Questo articolo recava una disciplina di favore per le imprese sociali, in materia di responsabilità patrimoniale. Esso prevedeva infatti che nelle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale – il cui patrimonio sia superiore a 20.000 euro – delle obbligazioni assunte risponda soltanto l'organizzazione con il suo patrimonio (dal momento della iscrizione nella apposita sezione del registro delle imprese). Soltanto quando risulta che, in conseguenza di perdite, il patrimonio sia diminuito di oltre un terzo rispetto all'importo citato, delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'impresa;

non risulta che tale intervento normativo (soppressivo) in materia di responsabilità patrimoniale rientri nell'ambito della delega quale conferita dalla legge n. 106 del 2016, trattandosi evidentemente di una forzatura che determina un chiaro eccesso di delega;

il rinvio ad un decreto ministeriale che individui gli atti che devono essere depositati per la costituzione dell'impresa sociale appare oltremodo limitante in relazione ai principi di pubblicità e trasparenza. È evidente che considerata la delicatezza delle attività che configurano l'impresa sociale e la commistione con le attività che non perseguono l'interesse generale, sarebbe stato auspicabile definire

da subito tutti gli atti che devono essere depositati;

con riferimento agli aspetti di *governance*, lo schema di decreto delinea impresa sociale come un istituto dai caratteri marcatamente imprenditoriali. L'articolo 7, al comma 1 attribuisce all'assemblea dei soci o associati la competenza a nominare la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione anche se il successivo comma 2 ammette che le cariche sociali – diverse dalla presidenza – possano essere assunte anche da soggetti nominati da enti con scopo di lucro o pubbliche amministrazioni;

a differenza di quanto previsto ordinariamente per gli enti del Terzo settore assistiti da provvidenze fiscali, non è sancito, tuttavia il principio del voto capitario (una testa, un voto) né quello della sovranità dell'assemblea. La carenza del principio di democraticità, nel modello di impresa sociale, così come delineato dal presente schema di decreto, è compensata solo in parte dal coinvolgimento degli *stakeholders* nel processo decisionale;

l'articolo 11 stabilisce l'obbligo di inserire, negli statuti delle imprese sociali, clausole volte disciplinare le modalità di partecipazione dei lavoratori e degli utenti all'organo assembleare. Ciò con l'obiettivo di consentire a tali soggetti la possibilità di esercitare una qualche influenza sul governo dell'impresa. Tuttavia, sulla qualità ed incisività delle suddette clausole, lo schema rimanda a specifiche linee guida, da adottarsi da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo un procedimento di delega a fonti normativa subordinate che appare inaccettabile, tenuto conto della rilevanza e delicatezza della questione;

è evidente che il coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti è trattato in modo inadeguato in quanto riguarda un aspetto essenziale in relazione alla natura stessa dell'impresa sociale, ad esempio laddove si stabilisce l'eventualità e non la obbligatorietà del coinvolgimento nell'assemblea dei rappresentanti dei lavoratori e degli utenti.

Sarebbe stato auspicabile indicare meccanismi di partecipazioni più incisivi in relazione all'organizzazione del lavoro, sulle condizioni di lavoro e sulla qualità di beni e servizi;

inoltre andrebbe meglio definita la partecipazione dei lavoratori agli organi statutari rispetto a ruolo e poteri per tutte le Imprese sociali e non solo per quelle di grandi dimensioni. Inoltre non si comprende la ratio della esclusione del coinvolgimento dei lavoratori nelle cooperative a mutualità prevalente e negli enti ecclesiastici. Infatti, pur sancendo la legge delega la centralità dei principi di partecipazione e di democrazia, lo schema pone solo blande garanzie in tema di partecipazione;

il comma 5 dell'articolo 12 prevede che, in caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci (eventualmente rivalutato o aumentato) e dedotti i dividendi deliberati, è devoluto solo in favore di un altro ente del Terzo settore, ovvero del Fondo per lo sviluppo delle imprese sociali, salvo quanto previsto dalle norme specifiche in tema di società cooperative, sempre che l'impresa sociale sia costituita nelle forme di cui al libro V del codice civile. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano agli enti ecclesiastici;

al riguardo, onde evitare fenomeni elusivi, sarebbe opportuno indicare con precisione e maggiore chiarezza le modalità di restituzione ai soci del capitale versato, rivalutato o aumentato e di dividendi, così come sarebbe opportuno indicare forme di controllo e autorizzazione sulla libera devoluzione in favore di altri enti del Terzo settore, onde evitare o prevenire condotte abusive oltretutto rispettare la simmetrica disposizione di cui all'articolo 9 dello schema di decreto legislativo recante il codice del Terzo settore (Atto Governo 417), ove si prevede che la devoluzione del patrimonio dell'ente del Terzo settore, in caso di estinzione o

scioglimento, sia necessariamente condizionata al previo parere, obbligatorio e vincolante, dell'Ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, pena la nullità degli atti di devoluzione;

riguardo alla disposizione relativa al lavoro nell'impresa sociale, diversamente dal decreto legislativo n. 155 del 2006 non si fa rinvio all'articolo 4 della legge-quadro sul volontariato (legge n. 266 del 1991), così come non si fa rinvio agli articoli 2 e 17 della legge n. 266, relativi rispettivamente all'attività di volontariato (e la sua assenza di fini lucro, con divieto di retribuzione), alla flessibilità nell'orario di lavoro. Inoltre sarebbe stato auspicabile definire più del numero dei volontari, anche il monte ore, in quanto di norma le prestazioni dei volontari sono ridotte;

in relazione alle funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo, si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa avvalersi nell'esercizio dell'attività ispettiva non solo delle associazioni di cui al decreto legislativo n. 220 del 2002, ma anche di altri enti associativi riconosciuti, a cui aderiscano almeno 2.000 imprese sociali iscritte nel registro delle imprese di almeno cinque diverse regioni; il fatto che il Ministero possa avvalersi nell'attività di ispezione anche di enti associativi riconosciuti suscita qualche perplessità in tema di conflitto di interessi;

l'articolo 18 dispone circa le misure di sostegno e di agevolazione fiscale volte alla promozione dello sviluppo dell'impresa sociale. Anzitutto gli utili o avanzi di gestione delle imprese sociali non costituiscono reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, purché siano accantonati a riserva indivisibile e poi effettivamente destinati (entro i due esercizi successivi a quello in cui vengono conseguiti) allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, analogamente a quanto già previsto per le cooperative sociali e per i consorzi tra piccole e medie imprese;

gli utili potranno essere distribuiti ai soci sotto forma di aumento gratuito del

capitale sociale nei soli limiti previsti dall'articolo 3, comma 3 (interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato). È fatto espresso divieto all'impresa sociale ogni altra forma anche indiretta di distribuzione degli utili o avanzi di gestione. Della medesima esclusione ai fini delle imposte dirette godranno anche i proventi conseguiti con attività diverse da quelle di interesse generale, svolte entro il limite del 30 per cento dei ricavi complessivi, a patto che l'impresa proceda a reinvestirli nelle modalità sopra specificate;

sono altresì previste una serie di agevolazioni fiscali volte a favorire gli investimenti di capitale nelle imprese sociali. In particolare, le persone fisiche potranno portare in detrazione d'imposta Irpef il 30 per cento delle somme investite nel capitale sociale di una o più imprese sociali. Tale detrazione potrà essere esercitata entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello in cui è eseguito l'investimento e nel limite massimo di 1.000.000 di euro per ogni anno. Analoga agevolazione fiscale è prevista anche per gli investimenti effettuati da società, ma in questo caso di tratta di una deduzione dalla base imponibile Ires pari al 30 per cento del capitale investito, fruibile sempre per tre anni con un importo massimo deducibile di euro 1.800.000,00 per ogni periodo di imposta. Sia per le persone fisiche che per le società l'investimento dovrà essere integralmente mantenuto per almeno tre anni, pena la decadenza dal beneficio;

inoltre, in analogia con le *start-up* e PMI innovative, è previsto che alle imprese sociali non si applichino le norme in materia di società di comodo e di società in perdita sistematica. Alle imprese sociali non si applicheranno gli studi di settore e i parametri e gli indici sintetici di affidabilità. Infine, si prevede la possibilità per le imprese sociali di accedere alla raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici regolati dal decreto legislativo n. 58 del 1998;

appare evidente che tutte le disposizioni fiscali sopra elencate di fatto dispensano le imprese sociali da tutta una serie di vincoli fissati da norme di carattere antielusivo e che quindi potrebbero nascondere veri e propri aiuti di stato. Nelle intenzioni dichiarate, esse sono giustificate da profili di «simmetria fiscale tra divieto di distribuire utili e non imponibilità degli stessi». Fortunatamente l'efficacia di tali norme è stata comunque prudenzialmente subordinata alla autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

se si considera che per le misure agevolative previste si tiene conto delle risorse, già destinate alle imprese sociali, del fondo rotativo previsto con la legge finanziaria del 2005 (articolo 1, comma 354, della legge n. 311 del 2004) istituito per le piccole e medie imprese, si corre il rischio evidente di alterare la concorrenza a danno delle piccole e medie imprese che svolgono attività commerciale. A tal proposito, sarebbe stato opportuno prevedere che l'autorità garante della concorrenza e del mercato avesse tra i suoi compiti anche quello di verificare il raggiungimento degli impatti sociali ottenuti dalle imprese sociali, verificando altresì l'investimento degli utili per gli obiettivi sociali;

infine, provvidenze a carattere non fiscale, ma di impatto altrettanto saliente, riguardano la possibilità di impiegare lavoratori volontari nell'impresa sociale – facoltà chiaramente preclusa alle imprese del comparto *profit* – e di soggiacere alla procedura di liquidazione coatta amministrativa in caso di insolvenza.

considerato infine che:

il provvedimento delinea un modello di «impresa» con finalità sociali che soffre, *ab origine*, dei mali geneticamente ereditati dalla legge delega che ne ha stabilito i principi e criteri direttivi: in specie, l'idea che lo svolgimento di attività

di interesse generale, anche a carattere civico o solidaristico, costituisca requisito, per se stesso, sufficiente a legittimarne l'esercizio secondo modalità imprenditoriali, con il beneficio di significative agevolazioni fiscali e normative – solitamente precluse al novero delle altre imprese – e senza il sistema di « *checks and balances* » ordinariamente previsto per gli altri enti del Terzo settore: il divieto assoluto di distribuzione di ogni forma di utile, anche indiretta, il carattere democratico della *governance*, il riconoscimento dello spirito « donativo » come principio basilare sotteso all'impegno dei privati, per citarne alcuni;

invero, è statisticamente dimostrato che nelle economie mature, come quella nostrana, caratterizzate dall'aumento dell'età media della popolazione, da significativi movimenti migratori, da fenomeni di degrado ed abbandono del territorio, dalla crescita emergente di bisogni sanitari, educativi e rieducativi, ecc. la fornitura di servizi alle persone, registri fatturati in continua crescita e, pertanto, legittimamente appetibili dalle imprese del mercato, operanti a fini di lucro: una normativa di favore a beneficio degli operatori del « privato sociale » non può dunque basarsi principalmente sulle caratteristiche di utilità collettiva dell'offerta, ma deve necessariamente essere accompagnata da altri canoni e principi direttivi di cui l'istituto dell'impresa sociale – come delineato nell'atto del Governo, è decisamente carente;

si è visto che per l'attuazione di diverse disposizioni contenute nello schema all'esame si rinvia a decreti ministeriali o altri atti, che potrebbero introdurre ulteriori rilevanti modifiche dell'assetto normativo, al di fuori di qualsiasi preventivo necessario controllo o confronto;

la natura originale di impresa sociale, quale soggetto di Terzo settore che persegue finalità sociali in forma *no profit* attraverso attività di interesse sociale, sarebbe dovuta prevalere su ogni altro aspetto dell'impresa, prevedendo vincoli e controlli sulla remunerazione del capitale sociale e con un modello di *governance* fortemente partecipato dei lavoratori e degli utenti e dunque l'impresa sociale avrebbe dovuto assicurare e non semplicemente favorire la partecipazione degli stessi;

inoltre, le misure fiscali e di sostegno economico previste rischiano di alterare oltremodo la natura *no profit* dell'Impresa sociale, aprendo a operazioni speculative e a ingerenze strumentali di soggetti *profit*, anche in forza del fatto che in caso di scioglimento dell'impresa sociale costituita in forma societaria, il capitale versato, eventualmente rivalutato o aumentato è rimborsato,

tutto ciò premesso e considerato,  
esprime

**PARERE CONTRARIO.**



## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	193
7-01221 Fiorio: Interventi a sostegno del settore del riso.	
7-01233 Gallinella: Interventi a sostegno del settore del riso.	
7-01240 Faenzi: Interventi a sostegno del settore del riso.	
7-01272 Catanoso: Interventi a sostegno del settore del riso ( <i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i> ).	
7-01276 Zaccagnini: Interventi a sostegno del settore del riso ( <i>Discussione e rinvio</i> ).	
7-01286 Fedriga: Interventi a sostegno del settore del riso ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	193
7-01255 Romanini: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.	
7-01259 Mongiello: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.	
7-01270 Gallinella: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro ( <i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i> ).	
7-01274 Zaccagnini: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .	194
7-01288 Benedetti: Misure a tutela degli <i>stock</i> e della pesca del pesce spada ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	195
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	195

#### RISOLUZIONI

Martedì 20 giugno 2017. – Presidenza del presidente Luca SANI.

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto.

**7-01221 Fiorio: Interventi a sostegno del settore del riso.**

**7-01233 Gallinella: Interventi a sostegno del settore del riso.**

**7-01240 Faenzi: Interventi a sostegno del settore del riso.**

**7-01272 Catanoso: Interventi a sostegno del settore del riso.**

*(Seguito discussione congiunta e rinvio).*

**7-01276 Zaccagnini: Interventi a sostegno del settore del riso.**

*(Discussione e rinvio).*

**7-01286 Fedriga: Interventi a sostegno del settore del riso.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto, rinviata, da ultimo, nella seduta del 1° giugno scorso.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 1° giugno scorso la Commissione aveva deliberato di proseguire congiuntamente la discussione delle risoluzioni e che, nella seduta del 13 giugno, sono state svolte le audizioni di rappresentanti dell'Ente nazionale risi, delle organizzazioni agricole, del distretto risicolo del Piemonte e di rappresentanti del settore del riso della Lombardia.

Avverte che sono state presentate le risoluzioni 7-01276 Zaccagnini e 7-01286 Fedriga, vertenti sullo stesso argomento. Propone pertanto che, in assenza di obiezioni, le risoluzioni siano trattate congiuntamente.

La Commissione concorda.

Adriano ZACCAGNINI (MDP) nell'illustrare i contenuti della risoluzione a sua prima firma, evidenzia che l'impianto del suo atto di indirizzo – comune alla risoluzione, sempre a sua firma, sulle iniziative a sostegno della filiera del pomodoro – si fonda sulla necessità di adottare misure organiche volte a contrastare le distorsioni del mercato prodotte dalla globalizzazione senza regole, allo scopo di sostenere non soltanto la filiera del riso, ma anche altri comparti del settore agroalimentare italiano.

Evidenzia quindi che la principale causa della grave crisi che ha investito il comparto risicolo europeo, e in particolare quello italiano, è l'incontrollato aumento delle importazioni di riso a basso prezzo dai Paesi che sono esenti dal pagamento del dazio in virtù degli accordi sul così detto regime EBA (« *everything but arms* »). Ritiene, pertanto, che occorra adottare misure che mitigino gli effetti prodotti dal libero mercato e l'impoverimento del reddito degli agricoltori dovuto a importazioni incontrollate di prodotti, tra i quali vi è il riso.

Sottolinea che la risoluzione a sua prima firma mira, quindi, tra l'altro, ad impegnare il Governo ad adoperarsi nelle sedi competenti per richiedere l'introduzione di blocchi temporanei delle importazioni – aspetto sul quale si sofferma anche la risoluzione a prima firma dell'onorevole Fiorio – e altre misure volte ad armonizzare gli standard qualitativi dei prodotti che vengono importati. Ritiene altresì necessario che il Governo implementi le attività di controllo nel settore.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**7-01255 Romanini: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.****7-01259 Mongiello: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.****7-01270 Gallinella: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.**

*(Seguito discussione congiunta e rinvio).*

**7-01274 Zaccagnini: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto, rinviata, da ultimo, nella seduta dell'8 giugno scorso.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'8 giugno scorso i presentatori hanno illustrato le rispettive risoluzioni e che l'onorevole Mongiello ha quindi richiesto lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni, che sono state programmate per il prossimo mercoledì.

Avverte che è stata presentata la risoluzione 7-01274 Zaccagnini. Propone pertanto che, in assenza di obiezioni, tale risoluzione sia trattata congiuntamente alle altre.

La Commissione concorda.

Adriano ZACCAGNINI (MDP) nell'illustrare la sua risoluzione, evidenzia che, anche per la filiera del pomodoro, così come per quella del riso, la questione da affrontare in via principale, è quella degli effetti distorsivi prodotti negli ultimi decenni dalla globalizzazione senza regole, i quali, a suo avviso, non sono stati affrontati adeguatamente dai Governi europei. Sottolinea, a tal proposito, che alcuni Governi nazionali, tra i quali quello italiano, hanno lasciato sostanzialmente morire alcuni settori, come quello della produzione di zucchero, ed esprime il timore che ciò possa ripetersi anche in relazione ad altri prodotti, quali il riso o il pomodoro. Da questo punto di vista, rimarca che, a suo avviso, sarebbe stato più utile affrontare il problema nella sua globalità approvando un unico atto d'indirizzo, invece di procedere alla discussione di risoluzioni settorializzate.

Manifesta comunque la disponibilità del suo Gruppo a collaborare in maniera propositiva per arrivare ad approvare una risoluzione unitaria a sostegno della filiera del pomodoro, che impegni il Governo a chiarire presso le competenti sedi europee quali siano le priorità per il nostro Paese e a tutelare in modo efficace gli interessi nazionali che rischiano di subire un grave pregiudizio per effetto di iniziative che vanno nella direzione di un'ulteriore deregolamentazione degli standard qualitativi dei prodotti agroalimentari.

Fa riferimento ad alcuni trattati internazionali di libero scambio, come il Ceta, la cui ratifica è oggetto di un disegno di legge di recente calendarizzato al Senato. Ritiene, infatti, che un'ulteriore deregolamentazione sarebbe assolutamente negativa per il nostro Paese, anche con riferimento al contenuto degli impegni delle risoluzioni a sostegno delle filiere del riso e del pomodoro in discussione.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) ricorda che anche il suo Gruppo ha avanzato la richiesta di procedere ad audizioni nell'ambito della discussione delle risoluzioni in titolo.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**7-01288 Benedetti: Misure a tutela degli stock e della pesca del pesce spada.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Silvia BENEDETTI (M5S) illustra la risoluzione a sua firma evidenziando l'importanza degli impegni in essa contenuti anche ai fini della definizione delle quote di pesce spada in sede europea.

Rimarca quindi la necessità che l'Italia persegua un'unione di intenti con le altre Parti contraenti che è fondamentale per garantire la riuscita del Piano di recupero della specie, nonché per migliorare la tracciabilità delle catture, soprattutto in quei Paesi nei quali vi è un minor grado di sensibilità al tema. Sottolinea inoltre la necessità di intraprendere azioni volte a controllare maggiormente l'uso di reti vietate da anni, ma ciononostante talvolta ancora utilizzate.

Esprime infine l'auspicio che i tutti i Gruppi rappresentati in Commissione condividano i contenuti della sua risoluzione nell'interesse del comparto di pesca del pesce spada che è uno dei maggiori presenti nel Mediterraneo.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Introduzione dell'articolo 28- <i>sexies</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Testo base C. 3411 Cancellieri e abb. (Parere alla VI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	196
Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	196

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 20 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Introduzione dell'articolo 28-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Testo base C. 3411 Cancellieri e abb.**  
(Parere alla VI Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 giugno 2017.

Paolo TANCREDI (AP-CpE-NCD), *relatore*, rammenta che il provvedimento in esame – sebbene non direttamente rivolto a risolvere la procedura di infrazione aperta per la violazione di talune disposizioni della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – potrebbe

certamente contribuire, mediante il nuovo sistema di compensazione dei crediti, ad una accelerazione di fatto nei tempi di estinzione dei debiti della pubblica amministrazione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni VI e X).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 giugno 2017.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, formula sul provvedimento una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

**La seduta termina alle 14.10.**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per la semplificazione

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale.

Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali (*Svolgimento e conclusione*) ..... 197

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 20 giugno 2017. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.*

#### La seduta comincia alle 13.15.

**Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale.**

**Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Bruno TABACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione in diretta *web tv*.

Introduce, quindi, l'audizione.

Cristian PERNICIANO, *Responsabile per il fisco e la finanza pubblica nell'ambito dell'Area delle Politiche di sviluppo della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL)*, Angelo MARINELLI, *Responsabile del Dipartimento democrazia econo-*

*mica della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL)*, Domenico PROIETTI, *Segretario Confederale dell'Unione Italiana Lavoratori (UIL)* e Fiovo BITTI, *Segretario Confederale dell'Unione Generale del Lavoro (UGL)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione, con brevi chiose di Bruno TABACCI, *presidente*.

Mino TARICCO (PD) svolge alcune considerazioni e pone una domanda, cui risponde Angelo MARINELLI, *Responsabile del Dipartimento democrazia economica della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL)*.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia tutti gli intervenuti per le loro relazioni e la documentazione fornita, che saranno utilizzate nella predisposizione del documento conclusivo dell'indagine.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*



## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Audizione del sostituto Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Maurizio De Lucia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	198
Audizione della Presidente f.f. del Tribunale di sorveglianza di Roma, Maria Teresa Saragnano ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	198

*Martedì 20 giugno 2017. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Audizione del sostituto Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Maurizio De Lucia.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

*(La Commissione concorda).*

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del sostituto Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Maurizio De Lucia. L'audizione odierna rientra nei compiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge istitutiva, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario.

Maurizio DE LUCIA, *sostituto Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti i senatori Giuseppe LUMIA (PD), Mario Michele GIARRUSSO (M5S), Stefano VACCARI (PD) indi la presidente Rosy BINDI e la deputata Giulia SARTI (M5S).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Procuratore De Lucia per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*(La seduta, sospesa alle 15.10, riprende alle 15.15).*

**Audizione della Presidente f.f. del Tribunale di sorveglianza di Roma, Maria Teresa Saragnano.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche

mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

*(La Commissione concorda).*

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione della Presidente f.f. del Tribunale di sorveglianza di Roma, Maria Teresa Saragnano. L'audizione odierna rientra nei compiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge istitutiva, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario.

Maria Teresa SARAGNANO, *Presidente f.f. del Tribunale di sorveglianza di Roma*,

svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI e la deputata Giulia SARTI (M5S).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia la dottoressa Saragnano per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

---

#### S O M M A R I O

Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2016 .....	200
---	-----

*Martedì 20 giugno 2017. — Presidenza  
del presidente Giacomo STUCCHI.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

**Esame della relazione prevista dall'articolo 33,  
comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei  
Servizi di informazione per la sicurezza nel 2°  
semestre 2016.**

Il senatore CASSON (*Art.1-MDP*) pro-  
cede all'illustrazione del documento all'or-  
dine del giorno.

Intervengono il presidente STUCCHI  
(LN-Aut), il senatore MARTON (M5S) e i  
deputati GUERINI (PD), TOFALO (M5S) e  
VILLECCO CALIPARI (PD).

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra  
seduta.

**La seduta termina alle 16.45.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	201
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Seguito dell'audizione del Presidente dell'INAIL, Massimo De Felice e del Direttore Generale dell'INAIL, Giuseppe Lucibello ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	201
AVVERTENZA .....	202

*Martedì 20 giugno 2017. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web tv* del sito *Internet* della Camera. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.**

**Seguito dell'audizione del Presidente dell'INAIL, Massimo De Felice e del Direttore Generale dell'INAIL, Giuseppe Lucibello.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che sono presenti il Presidente dell'INAIL, Massimo De Felice e il Direttore Generale dell'INAIL, Giuseppe Lucibello, accompagnati dal Direttore Centrale Programmazione, bilancio e controllo dell'INAIL, dottor Massimiliano Mariani.

Massimo DE FELICE, *Presidente dell'INAIL*, e Giuseppe LUCIBELLO, *Direttore Generale dell'INAIL*, rispondono ai quesiti posti nel corso della seduta del 15 giugno 2017, fornendo ulteriori elementi conoscitivi.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni Lello DI GIOIA, *presidente* e il senatore Marcello GUALDANI (AP-CPE-NCD).

Massimo DE FELICE, *Presidente dell'INAIL*, Giuseppe LUCIBELLO, *Direttore Generale dell'INAIL*, e Massimiliano MARIANI, *Direttore Centrale Programmazione, bilancio e controllo dell'INAIL*, rispondono ai quesiti posti.

Lello DI GIOIA, *Presidente*, nel ringraziare il professor Massimo De Felice, il dottor Giuseppe Lucibello e il dottor Mas-

similiano Mariani, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.55.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*



## **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

**di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di  
degrado delle città e delle loro periferie**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 203

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 20 giugno 2017. – Presidenza  
del presidente Andrea CAUSIN.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai  
rappresentanti dei gruppi, si è riunito  
dalle 12.40 alle 13.25.

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

#### SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	3
<i>ALLEGATO (Emendamenti)</i> .....	10

#### SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	5
---	---

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	83
<i>ALLEGATO (Relazione approvata)</i> .....	86

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	84
---	----

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. Emendamenti C. 4410, approvata dal Senato ed abb. (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	84
Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale. Emendamenti C. 4220-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	84
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti. Emendamenti C. 3891, approvata dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	84
Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz. Emendamenti C. 4102-A Sereni (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	84

### II Giustizia

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 4073 Vecchio, recante « Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura » ( <i>Deliberazione</i> ) .....	87
--	----

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 4073 Vecchio, recante « Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura ».	
Audizione di Domenico Cuttaia, commissario straordinario per le vittime di racket e usura presso il Ministero dell'interno ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	88
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni in materia di delitti contro il patrimonio culturale. Esame emendamenti C. 4220/A .....	88

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144-A, approvata in un testo unificato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	89
Disposizioni in materia di delitti contro il patrimonio culturale. C. 4220-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) ....	91
Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario. C. 4410, approvato dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .	92
Modifiche al codice penale, codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti. C. 3891-A, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	92
Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz. C. 4102-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	93
Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. C. 3225 e abb.-A/R (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	94
Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3083 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	94
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	95

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio. Atto n. 415 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	95
Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale. Atto n. 418 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	98

**VI Finanze**

## ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Andrea Abodi a presidente dell'Istituto per il credito sportivo. Nomina n. 108 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .	100
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3083 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ...	102
--	-----

Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980. C. 4227 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	108
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	110
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di relazione del Relatore</i> ) .....	134
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti</i> ) .....	135
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema decreto legislativo recante codice del Terzo settore Atto n. 417 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	112

## VII Cultura, scienza e istruzione

### COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz. C. 4102-A Sereni .....	137
---	-----

### SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	137
---	-----

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 422 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	141
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	143

### SEDE REFERENTE:

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. C. 2546 Marchi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	142
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti presentati</i> ) .....	145

## VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

### SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni VI e X) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	148
Introduzione dell'articolo 28- <i>sexies</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 Cancellieri e abbinata (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	151

## IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	153
Variatione nella composizione della Commissione .....	153
Proposta di nomina del dottor Pasqualino Monti a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale. Nomina n. 109 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	153
Proposta di nomina del professor Massimo Deiana a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna. Nomina n. 111 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	154

## SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	157
Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	157

## COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 423 Caparini, C. 608 Decaro, C. 871 Molteni, C. 1085 Grimoldi, C. 1126 Molteni, C. 1177 Garofalo, C. 1263 Nastri, C. 1386 Caparini, C. 1512 Meta, C. 1537 Dell'Orco, C. 1616 Nastri, C. 1632 Gebhard, C. 1711 Buonanno, C. 1719 Grimoldi, C. 2063 Gandolfi, C. 2353 Prataviera, C. 2379 Cristian Iannuzzi, C. 2662 Melilla, C. 2736 Mucci, C. 2913 Turco e C. 3029 Schullian/A .....	157
---	-----

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## INTERROGAZIONI:

5-10359 Burtone: Attivazione di un tavolo di confronto sulla situazione del centro Trisaia di Rotondella .....	158
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i> .....	159
5-10651 Allasia: Apertura di un tavolo istituzionale di confronto sulla filiale italiana della PMT .....	158
5-11321 Gallinella: Introduzione dell'obbligo di indicazione dell'origine dei prodotti .....	158

**XI Lavoro pubblico e privato**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, CISAL, CONFSAL e UGL nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido, recanti modifiche all'ordinamento e alla struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro .....	160
--	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione .....	160
Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ....	160

**XII Affari sociali**

## SEDE REFERENTE:

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione. Testo unificato C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	164
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti e articoli aggiuntivi)</i> .....	171
<i>ALLEGATO 2 (Nuovo emendamento dei Relatori)</i> .....	176
<i>ALLEGATO 3 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati)</i> .....	177

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale. Atto n. 418 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	167
<i>ALLEGATO 4 (Proposta di parere del Relatore)</i> .....	180
<i>ALLEGATO 5 (Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Nesci, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Mantero, Baroni)</i> .....	185
Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore. Atto n. 417 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	168



**SEDE CONSULTIVA:**

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (*Esame e rinvio*) .... 168

*ERRATA CORRIGE* ..... 170

**XIII Agricoltura****RISOLUZIONI:**

Sulla pubblicità dei lavori ..... 193

7-01221 Fiorio: Interventi a sostegno del settore del riso.

7-01233 Gallinella: Interventi a sostegno del settore del riso.

7-01240 Faenzi: Interventi a sostegno del settore del riso.

7-01272 Catanoso: Interventi a sostegno del settore del riso (*Seguito discussione congiunta e rinvio*).

7-01276 Zaccagnini: Interventi a sostegno del settore del riso (*Discussione e rinvio*).

7-01286 Fedriga: Interventi a sostegno del settore del riso (*Discussione e rinvio*) ..... 193

7-01255 Romanini: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.

7-01259 Mongiello: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.

7-01270 Gallinella: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro (*Seguito discussione congiunta e rinvio*).

7-01274 Zaccagnini: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro (*Discussione e rinvio*) . 194

7-01288 Benedetti: Misure a tutela degli *stock* e della pesca del pesce spada (*Discussione e rinvio*) ..... 195

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 195

**XIV Politiche dell'Unione europea****SEDE CONSULTIVA:**

Introduzione dell'articolo 28-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Testo base C. 3411 Cancellieri e abb. (Parere alla VI Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 196

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni VI e X) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 196

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE****INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale.

Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali (*Svolgimento e conclusione*) ..... 197

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Audizione del sostituto Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Maurizio De Lucia (*Svolgimento e conclusione*) ..... 198

Audizione della Presidente f.f. del Tribunale di sorveglianza di Roma, Maria Teresa Saragnano (*Svolgimento e conclusione*) ..... 198

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2016 ..... 200

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

Sulla pubblicità dei lavori .....	201
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Seguito dell'audizione del Presidente dell'INAIL, Massimo De Felice e del Direttore Generale dell'INAIL, Giuseppe Lucibello ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	201
AVVERTENZA .....	202

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	203
---	-----

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*



\*17SMC0008610\*